Raccolta *Atti Ufficiali*

INAIL

Direzione Generale dell'INAIL Roma
Fascicolo n. 4 - Ottobre - Dicembre 2009

INDICE

PARTE PRIMA *Pag.*

LEGISLAZIONE ITALIANA

Leggi, Decreti, Delibere, Ordinanze Ministeriali e di altre Autorità

PARTE SECONDA

NORMATIVA COMUNITARIA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

PARTE TERZA

DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO

CIRCOLARI INAIL

PARTE PRIMA

LEGISLAZIONE ITALIANA

Leggi, Decreti, Delibere, Ordinanze Ministeriali e di altre Autorità

LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

“Legge di contabilità e finanza pubblica”

(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n. 245)

Titolo I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1.
(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.
2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Art. 2.
(Delega al Governo per l’adeguamento dei sistemi contabili)

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera *a);*
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all’attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:
«*h)* adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 3.
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera *b),* della presente legge.

Titolo II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 4.
(Controllo parlamentare)

1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Art. 5.
(Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

Art. 6.
(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 7.
(Ciclo e strumenti della programmazione e di bilancio)

1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) la Relazione sull'economia e la finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
b) lo schema di Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno, corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di febbraio;
g) l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea secondo il calendario concordato in sede europea;
h) gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere *b), c), d), e)* e *g),* sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al comma 2, lettera *a),* è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.
(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.
2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)*, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.
3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.
4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

Art. 9.
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

Art. 10.
(Decisione di finanza pubblica)

1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.
2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:
a) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti

con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera *a)* e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del settore statale;
d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera *g)*, per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;
f) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera *e)*, il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno;
g) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *e)*, almeno per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali, e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;
h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati;
i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e)*, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.
4. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera *b)*.
5. Entro il 15 luglio il Governo, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e)*, del presente articolo. Entro il medesimo termine del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.
6. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli

eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla Decisione di cui al comma 1.

Art. 11.
(Manovra di finanza pubblica)

1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.
2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m);*
l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera *f)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.
5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.
6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, nella Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.
8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *l)*, del presente articolo.
9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c)*. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.
10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.

Art. 12.
(Relazione sull'economia e la finanza pubblica)

1. La Relazione sull'economia e la finanza pubblica contiene:
a) l'analisi dell'andamento dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;
b) l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare;
c) le indicazioni sul saldo di cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura.
2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:
a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;
c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi.
3. La Relazione di cui al presente articolo dà altresì conto, ove disponibile, del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.
4. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
5. In apposito allegato alla Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1º luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

Titolo IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

Art. 13.
(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

Art. 14.
(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

Art. 15.
(Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 16.
(Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci)

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.
2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

Titolo V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

Art. 17.
(Copertura finanziaria delle leggi)

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previ-

sto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.
7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di

dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

Art. 18.
(Fondi speciali)

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*.

Art. 19.
(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

Titolo VI

IL BILANCIO DELLO STATO

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 20.
(Anno finanziario)

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 21.
(Bilancio di previsione)

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realiz-

zazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG *(Classification of the functions of government)* di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera *a)*, sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera *b)*, si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera *a)*, sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati

da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
f) il *budget* dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il *budget* espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c),* l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Art. 22.
(Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.
2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

Art. 23.
(Formazione del bilancio)

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.
3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Art. 24.
(Integrità, universalità ed unità del bilancio)

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera *p)*.
4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 25.
(Classificazione delle entrate e delle spese)

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;
c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.
3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.
4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);
b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);
d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

Art. 26.
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei

competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

Art. 27.
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Art. 28.
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 29.
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

Art. 30.
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*. Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.
7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;
d) potenziamento e sistematicità della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*;
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;
g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente

legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

Art. 31.
(Garanzie statali)

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 32.
(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

Art. 33.
(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.
4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 34.
(Impegni)

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 35.
(Risultanze della gestione)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.
2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:
a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*;
b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.
3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 36.
(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.
6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Art. 37.
(Parificazione del rendiconto)

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.
2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 38.
(Presentazione del rendiconto)

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 39.
(Analisi e valutazione della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché

sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *a)*.
4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 40.
(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 41.
(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.
2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.
3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:
a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
b) propone gli indicatori di risultato da adottare;
c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera *b)* verificabili *ex post*, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;
d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.
4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.
5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.

Capo V

DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

Art. 42.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;
c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;
d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
e) previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;
f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;
i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.
3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

Art. 43.
(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di

2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 44.
(Definizione dei saldi di cassa)

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.
2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Art. 45.
(Tesoreria degli enti pubblici)

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 46.
(Programmazione finanziaria)

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 47.
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.
4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3.* Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».
5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

Art. 48.
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

Titolo VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 49.
(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;
b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;
c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b)* da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;
e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

Titolo IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

Art. 50.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.
(Abrogazione e modificazione di norme)

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;
c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera *p)*, sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *f)*, ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera *f)*.
3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica»;
b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 52.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150

"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)"

(Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009 - Supplemento Ordinario n. 197)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la direttiva dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per le pari opportunità del 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, recante misure per attuare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, della citata legge n. 15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, lettera b), nonchè il parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29 luglio 2009;

Rilevato, in ordine al predetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli enti territoriali chiedevano di prevedere che la determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi destinati

al rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvenga previa concertazione con le proprie rappresentanze;

Considerato che il Governo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi in tema di misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamente riconducibili alle competenze dello Stato, e che la previsione della previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce, comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta determinazione delle risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonchè la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

TITOLO II

MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal-

l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Art. 3.
Principi generali

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonchè alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo II

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 4.
Ciclo di gestione della performance

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonchè ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 5.
Obiettivi e indicatori

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonchè da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Art. 6.
Monitoraggio della performance

1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione.

Art. 7.
Sistema di misurazione e valutazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonchè la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 8.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Art. 9.
Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Art. 10.
Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Capo III

TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 11.
Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Capo IV

SOGGETTI DEL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 12.
Soggetti

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;
c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione.

Art. 13.
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonchè di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo accordo con il Presidente

dell'ARAN, può altresì avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
b) definisce la struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e produttività;
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali; le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione, valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente decreto.
8. Presso la Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
9. I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.
15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.

Art. 14.
Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonchè alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchè dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonchè la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.

Art. 15.
Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.
2. L'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
b) definisce in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11, nonchè gli eventuali aggiornamenti annuali.

Art. 16.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

TITOLO III

MERITO E PREMI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 17.
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.
Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance orga-

nizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonchè valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Art. 19.
Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

Capo II

PREMI

Art. 20.
Strumenti

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 21.
Bonus annuale delle eccellenze

1. è istituito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a). Il bonus è assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

Art. 22.
Premio annuale per l'innovazione

1. Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 23.
Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

Art. 24.
Progressioni di carriera

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.

Art. 25.
Attribuzione di incarichi e responsabilità

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

Art. 26.
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.

Art. 27.
Premio di efficienza

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonchè per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.

Art. 28.
Qualità dei servizi pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente: «2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonchè i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche.».

Capo III

NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 29.
Inderogabilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30.
Norme transitorie e abrogazioni

1. La Commissione di cui all'articolo 13 è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010. Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance di cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30 aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a);
b) l'articolo 1, comma 6;
c) l'articolo 5;
d) l'articolo 6, commi 2 e 3;
e) l'articolo 11, comma 3.

Art. 31.
Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.
3. Per premiare il merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonchè, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui

agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.

TITOLO IV

NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 32.
Oggetto, ambito e finalità

1. Le disposizioni del presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonchè sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle oggetto della contrattazione collettiva.

Art. 33.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».

Art. 34.
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonchè la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.».

Art. 35.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i

suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.».

Art. 36.
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Partecipazione sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.».

Capo II

DIRIGENZA PUBBLICA

Art. 37.
Oggetto, ambito di applicazione e finalita

1. Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo.

Art. 38.
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;
b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».

Art. 39.
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;
b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;
c) dopo la lettera e) è aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonchè della corresponsione di indennità e premi incentivanti.».

Art. 40.
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonchè delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.»;
2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto.»;
d) al comma 3, le parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle percentuali previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
2) al terzo periodo, le parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.»;
g) al comma 8, le parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.

Art. 41.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».

Art. 42.
Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».

Art. 43.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
2. Per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.

Art. 44.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative».

Art. 45.
Modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.».

Art. 46.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
b) al comma 2 dopo le parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di ricerca o del».

Art. 47.
Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Capo III

UFFICI, PIANTE ORGANICHE, MOBILITÀ E ACCESSI

Art. 48.
Mobilità intercompartimentale

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è inserito il seguente: «Art. 29-bis (Mobilità intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.».

Art. 49.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.».

Art. 50.
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».

Art. 51.
Territorializzazione delle procedure concorsuali

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito,

mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

Art. 52.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis è sostituto dal seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Capo IV

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA

Art. 53.
Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonchè, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.

Art. 54.
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchè le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonchè quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza.Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».

Art. 55.
Modifica all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchè per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonchè a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonchè le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 56.
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono

esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.
2. è costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. è costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonchè, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.».

Art. 57.
Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».

Art. 58.
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonchè ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonchè le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;
c) al comma 8, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale; »;
d) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze; »;
e) al comma 10, nel quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;
f) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di

personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 59.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonchè la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.

9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonchè il sabato.».
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.».

Art. 60.
Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma 3 -bis.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonchè per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie.»;
c) il comma 6 è abrogato.

Art. 61.
Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 62.
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attri-

buzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.».

Art. 63.
Procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.».
3. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».
4. All'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».
5. All'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.».
6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.».
7. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.».

Art. 64.
Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. All'articolo 43, comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «40, commi 3-bis e seguenti».

Art. 65.
Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti

1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonchè a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Art. 66.
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
e) l'articolo 67, commi da 7 a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. All'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. è conseguentemente abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
3. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale italiana - (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il Titolo III del medesimo decreto legislativo.

Capo V

SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Art. 67.
Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 68.
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del pre-

sente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».

Art. 69.
Disposizioni relative al procedimento disciplinare

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis *(Forme e termini del procedimento disciplinare)*. - 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedi-

mento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. è esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter *(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale)*. - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro cen-

tottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 55-quater *(Licenziamento disciplinare)*. - 1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.

Art. 55-quinquies *(False attestazioni o certificazioni)*. - 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonchè il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne' oggettivamente documentati.

Art. 55-sexies *(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)*. - 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del

personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Art. 55-septies *(Controlli sulle assenze)*. - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonchè il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

Art. 55-octies *(Permanente inidoneità psicofisica)*. - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchè degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonchè per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonchè nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonchè il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Art. 55-novies *(Identificazione del personale a contatto con il pubblico)*. - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Art. 70.
Comunicazione della sentenza

1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».

Art. 71.
Ampliamento dei poteri ispettivi

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.».

Art. 72.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.

Art. 73.
Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 74.
Ambito di applicazione

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n.15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonchè ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

PARTE SECONDA

NORMATIVA COMUNITARIA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 260 del 3 ottobre 2009)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5). Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore dell'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

(3) L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

(4) A norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(5) Le disposizioni adottate a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.

---

(1) GU C 100 del 30.4.2009, pag. 144.
(2) Parere del Parlamento europeo dell'8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.
(3) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.
(4) Cfr. allegato III, parte A.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(6) Il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute durante l'uso di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

(7) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non potrebbe essere subordinato a considerazioni meramente economiche.

(8) I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

(9) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

(10) A norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica applicabile a macchine, apparecchi e impianti.

(11) La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(12) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, fissa requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, di attrezzature di lavoro quali definite all'articolo 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2
Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:
a) «attrezzatura di lavoro» qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro;
b) «uso di un'attrezzatura di lavoro» qualsiasi operazione concernente l'uso di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;
c) «zona pericolosa» qualsiasi zona all'interno o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
d) «lavoratore esposto» qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) «operatore» il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'uso di un'attrezzatura di lavoro.

---
(1) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

CAPO II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3
Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4
Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:
a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:
i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione;
ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5
Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:
a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazio-

nali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

Articolo 6
Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7
Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8
Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contenengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili;
c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9
Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

Articolo 10
Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti su tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi gli allegati, si svolgono conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 11
Modifiche degli allegati

1. L'aggiunta nell'allegato I di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionati nel punto 3 dell'allegato I, è adottata dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

2. Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE in funzione:
a) dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro; o
b) del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di lavoro.

Articolo 12
Disposizioni finali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13
La direttiva 89/655/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all'allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 14
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

3.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/9

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI

di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

1. **Osservazione preliminare**

Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel rispetto della presente direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

I requisiti minimi di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

2. **Requisiti minimi generali applicabili alle attrezzature di lavoro**

2.1. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.

I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro o visivo. La persona esposta deve avere il tempo o i mezzi di sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in moto o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato.

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

— per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,

— per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.),

salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.

La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione.

2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

2.5. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti a emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero a emissioni di polveri deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

2.6. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro e i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

2.7. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi di un'attrezzatura di lavoro tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

2.8. Se presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.

Le protezioni e i sistemi protettivi:

— devono essere di costruzione robusta,

— non devono provocare rischi supplementari,

— non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,

— devono essere situati a una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,

— non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,

— devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione o la sostituzione degli elementi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

2.9. Le zone e i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.

2.10. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.

2.11. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.

2.12. L'attrezzatura di lavoro non può essere usata per operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.

2.13. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.

Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.

2.14. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.

La riapertura dell'alimentazione presuppone l'assenza di pericolo per i lavoratori interessati.

2.15. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.

2.16. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.

2.17. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.

2.18. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.

2.19. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.

3. **Requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche**

3.1. Requisiti minimi applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il/i lavoratore/i durante lo spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di uso reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

— mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,

— ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

— ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

— installando una cabina per il conducente,

— mediante una struttura atta a impedire il ribaltamento del carrello elevatore,

— mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,

— mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

3.1.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto l'uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già a una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

3.2. Requisiti minimi applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi

3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzitutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un uso sicuro.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

a) urtino le persone;

b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera; ovvero

c) siano sganciati involontariamente.

3.2.4. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;

b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;

c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato a ogni giornata di lavoro.

3.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/13

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Osservazione preliminare

Il presente allegato si applica nel rispetto della presente direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1. **Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro**

1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.

1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono essere colpite da un fulmine devono essere protette mediante dispositivi o appropriate misure antifulmine.

2. **Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no**

2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.

2.2. Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

2.3. Si devono prendere misure organizzative atte a evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.

Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.

2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere usate nelle zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3. **Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi**

3.1. Caratteri generali

3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere usate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE e a titolo eccezionale, possono essere usate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni o prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato.

L 260/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 3.10.2009

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che tale presenza sia richiesta per il buon funzionamento dei lavori.

Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire e applicare procedure appropriate.

3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

3.2.2. Nel caso di uso di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

3.2.7. L'uso all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospeso allorché le condizioni meteorologiche si degradano a un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

4. **Disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota**

4.1. Disposizioni generali

4.1.1. Qualora, a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e dell'articolo 3 della presente direttiva, lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi.

La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

4.1.2. L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1, l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.

4.1.3. L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è giustificato.

Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori.

4.1.4. In funzione del tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione. Se del caso, deve essere prevista l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione e una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

4.1.5. Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro non può essere eseguito senza l'adozione preliminare di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

4.1.6. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4.2. Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale a pioli

4.2.1. Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego. Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.

4.2.2. Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo oppure ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura. Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere usate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi. Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa accedere.

4.2.3. Le scale a pioli devono essere usate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

4.3. Disposizioni specifiche relative all'impiego dei ponteggi

4.3.1. Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa contemplate, si dovrà procedere a un calcolo di resistenza e di stabilità, tranne nel caso in cui l'assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione tipo generalmente riconosciuta.

4.3.2. In funzione della complessità del ponteggio scelto, il personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il ponteggio.

4.3.3. Occorre evitare il rischio di scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio tramite fissaggio su una superficie di appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità sufficiente. La stabilità del ponteggio deve essere garantita. Dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.

4.3.4. Le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire, nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure. Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale uso. Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

4.3.5. Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (1), e devono essere debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

4.3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o radicalmente modificati soltanto sotto la supervisione di una persona competente e da lavoratori che abbiano ricevuto, a norma dell'articolo 9, una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi specifici, in particolare in materia di:

a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;

b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio in questione;

c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;

e) condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

La persona addetta alla supervisione e i lavoratori interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio di cui al punto 4.3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.

4.4. Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

L'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza);

(1) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

3.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/17

b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un'adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;

c) la fune di lavoro dev'essere munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dev'essere dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) gli attrezzi e altri accessori che devono essere usati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità;

f) i lavoratori interessati devono ricevere, a norma dell'articolo 9, una formazione adeguata e mirata in relazione alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della valutazione dei rischi, l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, potrà essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle legislazioni o prassi nazionali.

ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 13)

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13)	
Direttiva 95/63/CE del Consiglio (GU L 335 del 30.12.1995, pag. 28)	
Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46)	
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)	limitatamente al riferimento dell'articolo 3, punto 3, alla direttiva 89/655/CEE

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

Direttiva	Termine di attuazione
89/655/CEE	31 dicembre 1992
95/63/CE	4 dicembre 1998
2001/45/CE	19 luglio 2004 (1)
2007/30/CE	31 dicembre 2012

(1) Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l'applicazione del punto 4 dell'allegato II della direttiva 89/655/CEE, di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dal 19 luglio 2004, in considerazione delle diverse particolarità connesse con l'applicazione pratica della direttiva 2001/45/CE, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 89/655/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4 *bis*, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 4 *bis*, paragrafo 2, primo e secondo trattino	Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 4 *bis*, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 4 *bis*, paragrafo 4	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 5, primo e secondo trattino	Articolo 6, lettere a) e b)
Articolo 5 *bis*	Articolo 7
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 7, primo trattino	Articolo 9, lettera a)
Articolo 7, secondo trattino	Articolo 9, lettera b)
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino	Articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 10, paragrafo 1	—
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12
—	Articolo 13
—	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV

DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 330 del 16 dicembre 2009)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CE) (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) L'amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute. La crocidolite è considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa.

(3) Le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all'amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. È quindi necessario prevedere l'istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l'amianto. La presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo.

(4) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto.

(5) Misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti.

(6) Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre definirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

---

(1) Parere del 10 giugno 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 novembre 2009.
(3) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.
(4) Cfr. allegato II, parte A.

(7) Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

(8) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

(9) Il divieto dell'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo non è sufficiente per evitare la presenza di particelle di amianto nell'atmosfera. Occorre vietare anche le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d'amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d'esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.

(10) Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

(11) Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo l'esposizione professionale dei lavoratori all'amianto.

(12) È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all'interno o all'esterno di essi.

(13) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

(14) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

(15) A fini di un'individuazione precoce delle patologie dovute all'amianto è opportuno prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti.

(16) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) Le disposizioni che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Tali disposizioni sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(18) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.
Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS (1);
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS (1);
c) l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS (1);
d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (1);
e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (1);
f) la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS (1).

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:
a) dell'ubicazione del cantiere;
b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;
c) delle attività e dei procedimenti applicati;

---

(1) Numero di registro del CAS (Chemical Abstract Service).

d) del numero dei lavoratori interessati;
e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all'impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.

5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

Articolo 5

Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm 3) che contengono amianto.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.

Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:
a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1).

Articolo 7

1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento.

4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

(1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 (2) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/ larghezza sia superiore a 3:1.

Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm 3 , misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Articolo 9

Le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'allegato I della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3).

Articolo 10

1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell'aria.

3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

Articolo 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.
Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.

---

(2) Determinazione della concentrazione delle fibre in sospensione nell'aria. Metodo raccomandato: microscopia ottica in contrasto di fase (conteggio con membrana filtrante). ISBN 92 4 154496 1, OMS, Ginevra 1997.
(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Articolo 12

Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:
a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;
b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all'articolo 8; e
c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

Articolo 13

1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.
2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il piano deve in particolare prevedere che:
a) l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a);
c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia accertata l'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.
Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:
a) natura e durata probabile dei lavori;
b) luogo di esecuzione dei lavori;
c) metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
d) caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:
i) della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
ii) della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest'ultimo.
3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell'inizio dei lavori previsti.

Articolo 14

1. I datori di lavoro devono prevedere un'idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;

h) l’eliminazione dei residui;
i) la necessità del controllo sanitario.

3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all’eliminazione dell’amianto sono messi a punto a livello comunitario.

Articolo 15

Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 16

1. Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
iii) oggetto di un divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all’interno dell’impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all’esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l’impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;
d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
f) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all’uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Articolo 17

1. Per qualsiasi attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:
a) i rischi potenziali per la salute, dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto;
b) l’esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;
c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;
d) le precauzioni da prendere per l’uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;
e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l’esposizione.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:
a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all’interno dell’impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell’aria e possano essere informati del significato di tali risultati;
b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all’articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.

Articolo 18

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.
Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.IT L 330/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 16.12.2009Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.

3. In base all'accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma, il medico o l'autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori si pronunciano, in conformità delle legislazioni nazionali, sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere o stabiliscono dette misure.
Tali misure possono comprendere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.
Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.

5. Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 3, in conformità delle legislazioni nazionali.

Articolo 19

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.

3. Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

4. I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Articolo 20

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 21

Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

Articolo 22

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all'articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma di detto articolo 17 bis, paragrafo 4.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
B. ASK

ALLEGATO I

Raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:
   — asbestosi,
   — mesotelioma,
   — cancro del polmone,
   — cancro gastrointestinale.
2. Il medico e/o l'autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all'amianto devono essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l'esposizione.
3. L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:
   — tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,
   — colloquio individuale,
   — esame clinico generale e segnatamente del torace,
   — esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

   Il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 24)

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio (GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25)	
Direttiva 91/382/CEE del Consiglio (GU L 206 del 29.7.1991, pag. 16)	
Direttiva 98/24/CE del Consiglio (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11)	unicamente l'articolo 13, paragrafo 2
Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48)	
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21)	unicamente l'articolo 2, paragrafo 1

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 24)

Direttiva	Termine di recepimento
83/477/CEE	31 dicembre 1986 (1)
91/382/CEE	1º gennaio 1993 (2)
98/24/CE	5 maggio 2001
2003/18/CE	14 aprile 2006
2007/30/CE	31 dicembre 2012

(1) Tale data è sostituita da quella del 31 dicembre 1989 per quanto riguarda le attività estrattive dell'amianto.
(2) Per la Repubblica ellenica il termine di recepimento della direttiva è il 1º gennaio 1996. Tuttavia, il termine di recepimento delle disposizioni riguardanti le attività estrattive dell'amianto è il 1º gennaio 1996 per tutti gli Stati membri e il 1º gennaio 1999 per la Repubblica ellenica.

16.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330/35

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 83/477/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, dal primo al sesto trattino	Articolo 2, lettere da a) a f)
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafo 3 *bis*	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 4, alinea	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, punto 1	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, punto 2	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, punto 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, punto 4	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, punti da 1 a 5	Articolo 6, lettere da a) a e)
Articoli 7 e 8	Articoli 7 e 8
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 10 *bis*	Articolo 11
Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 12, primo e secondo comma
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma	Articolo 13, paragrafo 2, primo comma
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma,terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera c)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, primo sotto-trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto i)
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, quarto trattino, secondo sotto-trattino	Articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), punto ii)
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 12 *bis*	Articolo 14
Articolo 12 *ter*	Articolo 15
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Direttiva 83/477/CEE	Presente direttiva
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) i) e ii)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iii)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) iv)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) v)	Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 1, alinea	Articolo 17, paragrafo 1, alinea
Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino	Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e)
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 15, alinea	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 15, punti da 1 a 4	Articolo 18, paragrafi da 2 a 5
Articolo 16, alinea	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 16, punti 1), 2) e 3)	Articolo 19, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 16 *bis*	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 17 *bis*	Articolo 22
Articolo 18, paragrafo 1	—
Articolo 18, paragrafo 2	Articolo 23
—	Articolo 24
—	Articolo 25
Articolo 19	Articolo 26
Allegato II	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L284 del 30 ottobre 2009)

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(1) in particolare l'articolo 89,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2)

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3)

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d'attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d'applicazione.

(2) L'organizzazione d'una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.

(3) L'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le procedure per le persone interessate, le quali dovrebbero comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

(4) La disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli organismi nazionali che possono intervenire nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri.

---

(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU C 324 del 30.12.2006, pag. 59. (2),
(3) Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del17 dicembre 2008 (GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 26) e posizione delParlamento europeo del 22 aprile 2009. Decisione del Consiglio del27 luglio 2009.

Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che dovrebbe essere introdotta dal presente regolamento.

(5) La realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell'efficace gestione delle complesse procedure per l'applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell'allegato 4. La preparazione e l'applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini sia per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una banca dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale banca dati le informazioni elencate nell'allegato 4.

(6) Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. Ad esempio, la fissazione di termini comuni per l'espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.

(7) Le persone interessate dal presente regolamento dovrebbero ricevere dall'istituzione competente una risposta tempestiva alle loro richieste. La risposta dovrebbe essere fornita entro i termini prescritti dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione, ove tali termini esistano. Sarebbe auspicabile che gli Stati membri la cui legislazione in materia di sicurezza sociale non prevede disposizioni per detti termini vagliassero l'opportunità di adottarle e comunicarle come necessario alle persone interessate.

(8) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale dovrebbero avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non dovrebbero ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

(9) La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige uno sforzo particolare di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all'istituzione che tratta la domanda secondo le regole e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e al presente regolamento.

(10) Per la determinazione dell'istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.

(11) Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all'articolo di riferimento del presente regolamento.

(12) Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali misure e procedure risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall'esperienza di oltre trent'anni d'applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.

(13) Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.

(14) Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli.

(15) Alcune procedure dovrebbero anche rispecchiare l'esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri.
In particolare nel settore della malattia, tali procedure dovrebbero tenere conto della posizione degli Stati membri che sostengono i costi delle prestazioni concesse alle persone assicurate nell'ambito del proprio sistema sanitario e della posizione degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l'onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

(16) Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di«cure programmate», vale a dire cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un'autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come dovrebbero essere precisati pure gli obblighi dell'istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell'autorizzazione. È opportuno anche precisare gli effetti di un'autorizzazione sulla presa in carico delle cure ricevute in un altro Stato membro.

(17) Il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero ostare all'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rimborso di spese sostenute in un altro Stato membro.

(18) Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sono essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all'esigenza di corretta gestione che s'impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorrerebbe dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.

(19) Le procedure tra le istituzioni per l'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento. Il recupero efficace è anche un mezzo per prevenire e affrontare abusi e frodi e un modo per garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale. Ciò implica l'adozione di nuove procedure prendendo a riferimento alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure(1). Queste nuove procedure di recupero dovrebbero essere riesaminate alla luce dell'esperienza dopo cinque anni di applicazione e, se necessario, adeguate, in particolare per accertarsi che siano pienamente applicabili.

(20) Ai fini delle disposizioni in materia di assistenza reciproca relative al recupero delle prestazioni attribuite ma non dovute, al recupero di versamenti e contributi provvisori e alla compensazione e assistenza nel recupero, la giurisdizione dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta è limitata alle azioni riguardanti i provvedimenti esecutivi. Ogni altra azione rientra nella giurisdizione dello Stato membro richiedente.

(21) I provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta non implicano il riconoscimento da parte di tale Stato membro della consistenza o del fondamento del credito.

(22) L'informazione delle persone interessate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri. L'informazione dovrebbe includere orientamenti sulle procedure amministrative. Le persone interessate possono comprendere, a seconda della situazione, gli assicurati, i loro familiari e/o i loro superstiti o altre persone.

(23) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di misure di coordinamento per garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

---

(1) GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

(24) Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(2),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Definizioni

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «regolamento di base»: il regolamento (CE) n. 883/2004;
b) «regolamento di applicazione»: il presente regolamento; e
c) le definizioni contenute nel regolamento di base.

2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:
a) «punto d'accesso»: entità che svolge le funzioni di:
i) punto di contatto elettronico;
ii) inoltro automatico in base all'indirizzo; e
iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un'applicazione di intelligenza artificiale) e/o dell'intervento umano;
b) «organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;
c) «documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione;
d) «documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri;
e) «trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di datimediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione deidati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, omediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;
f) «commissione di controllo dei conti»: l'organismo di cuiall'articolo 74 del regolamento di base.

CAPO II

Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati

Articolo 2
Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra leistituzioni

1. Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra leautorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui siapplica il regolamento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.

---
(2) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri sieffettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l'istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.

4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l'organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato membro in questione.

Articolo 3
Ambito d'applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni

1. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie persegnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base edal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di farvalere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

2. La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

3. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell'applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

4. Per quanto necessario all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.

L'istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato membro la propria decisione direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato membro di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indica le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa ad altre istituzioni interessate.

Articolo 4
Formato e modalità degli scambi di dati

1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati.

2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambidi dati.

3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La commissione

amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.

Articolo 5
Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro

1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membroche attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti,sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.

Articolo 6
Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni

1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;
b) la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma;
c) la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.

2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.

3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o

2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.

4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria, o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvi-

soria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.

5. Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capitolo III del regolamento di applicazione.
L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.

Articolo 7
Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi

1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base el'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.

2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.

CAPO III

Altre disposizioni generali d'applicazione del regolamento di base

Articolo 8
Accordi amministrativi tra due o più Stati membri

1. Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accordi inerenti all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle convenzioni di cui all'allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell'allegato 1 del regolamento di applicazione.

2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi inerenti all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell'allegato 1 del regolamento di applicazione.

Articolo 9
Altre procedure tra autorità e istituzioni

1. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gliobblighi degli interessati.

2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell'allegato 1 del regolamento di applicazione.

3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogoa quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell'allegato 1 del regolamento di applicazione.

Articolo 10
Clausole anti-cumulo

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d'applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

Articolo 11
Elementi per la determinazione della residenza

1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tuttele informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:
a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;
b) la situazione dell'interessato tra cui:
i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la duratadi qualsiasi contratto di lavoro;
ii) situazione familiare e legami familiari;
iii) esercizio di attività non retribuita;
iv) per gli studenti, fonte del loro reddito;
v) alloggio, in particolare quanto permanente;
vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.

Articolo 12
Totalizzazione dei periodi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.

2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione diuno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria.

4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diversoda un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.

5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.

6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la

legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possono utilmenteessere presi in considerazione.

Articolo 13
Regole di conversione dei periodi

1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di base si effettua secondo le regole seguenti:
a) l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione èstato maturato il periodo comunica quale periodo debbaessere utilizzato come base per la conversione;
b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come laconversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:

Regime basato su	un giorno equivale a	una settimana equivale a	un mese equivale a	un trimestre equivale a	n. massimo di giorni in un anno civile
5 giorni	9 ore	5 giorni	22 giorni	66 giorni	264 giorni
6 giorni	8 ore	6 giorni	26 giorni	78 giorni	312 giorni
7 giorni	6 ore	7 giorni	30 giorni	90 giorni	360 giorni

c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
i) tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;
iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;
e) Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.

2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri. Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.

3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 14
Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intendeva lersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilitai requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che:

a) pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta;
b) esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.

7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di taliattività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;
b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.

11. Nel caso in cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell'Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Articolo 15

Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

1. Salva disposizione contraria dell'articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 12 del regolamento di base, alla persona interessata e all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività.

2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cuisi applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.

3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11,paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11,paragrafo 4, del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera lanave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercital'attività.

Articolo 16

Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base

1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri neinforma l'istituzione designata dall'autorità competente delloStato membro di residenza.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata.

3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità-competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istitu-

zioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

4. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione.
In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo 6 del regolamento di applicazione.

5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.

6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

Articolo 17
Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base

L'agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all'articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L'autorità abilitata a concludere il contratto informa l'istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l'agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.

Articolo 18
Procedura per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base

Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell'interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l'interessato chiede di applicare la legislazione.

Articolo 19
Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

1. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del regolamento di base informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisceloro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, sedel caso, fino a quale data e a quali condizioni.

Articolo 20
Cooperazione tra istituzioni

1. Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del regolamento di base le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

2. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona

a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile l'informazione, indicandola data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.

Articolo 21
Obblighi del datore di lavoro

1. Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d'attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d'attività fosse situato nello Stato membro competente.

2. Il datore di lavoro il cui luogo d'attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato membro.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPO I

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate

Articolo 22
Disposizioni generali di applicazione

1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che sianomesse a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente.

2. Fatto salvo l'articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.

Articolo 23
Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di dimora

Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d'assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

Articolo 24
Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi

familiari sono tenuti a iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'autorità competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.
L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, del regolamento di base.

Articolo 25
Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

A) *Procedura e ambito di applicazione del diritto*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto aprestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato membro di dimora.

3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.

B) *Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle prestazioni in natura*

4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.

5. Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora, oppure gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora, qualora fosse applicato l'articolo 62 del regolamento di applicazione nel caso in questione.
L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che ne fa richiesta le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.

6. In deroga al paragrafo 5, l'istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all'applicazione di questa disposizione.

7. Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l'istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata.

8. Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l'importo delle spese effettivamente sostenute.

9. Nel caso di spese di importo rilevante, l’istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest’ultima presenta domanda di rimborso.

C) *Familiari*

10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 26
Cure programmate

A) *Procedura di autorizzazione*

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l’istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l’istituzione del luogo di residenza.

2. Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, richiede l’autorizzazione all’istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra all’istituzione competente senza indugio.
In tal caso, l’istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza. L’istituzione competente può rifiutare di concedere l’autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell’istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute e della prognosi della persona interessata.
L’istituzione competente informa della sua decisione l’istituzione del luogo di residenza. In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l’autorizzazione dell’istituzione competente è considerata concessa.

3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure urgenti e vitali e l’autorizzazione non possa essere negata conformemente alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, l’autorizzazione è concessa dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, che è informata immediatamente dall’istituzione del luogo di residenza.
L’istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitaliapprovati dall’istituzione del luogo di residenza che rilascia l’autorizzazione.

4. In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell’autorizzazione, l’istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.

5. L’istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all’autorizzazione, informa l’istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall’autorizzazione già rilasciata.

B) *Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata*

6. Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 25, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione.

7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l’istituzione competente è tenuta a rimborsare all’istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l’istituzione competente rimborsa inoltre, a richiesta, le spese sostenute per le

cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.

C) *Assunzione a carico delle spese per il viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate*

8. Nei casi in cui la legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata l'istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.

D) *Familiari*

9. I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 27
Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

A) *Procedura che deve seguire la persona assicurata*

1. Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.

2. La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.

3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all'istituzione competente.

4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall'adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno allavoro.

B) *Procedura che deve seguire l'istituzione dello Stato membro di residenza*

5. Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente.

C) *Procedura che deve seguire l'istituzione competente*

6. L'istituzione competente si riserva la facoltà di fare sottoporre la persona assicurata a controllo da parte di un medico disua scelta.

7. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, le indicazioni del certificato d'incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall'istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente.

9. Se l'istituzione competente rifiuta le prestazioni in denaro, notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all'istituzione del luogo di residenza.

D) Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dalloStato membro competente

10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dalloStato membro competente.

Articolo 28
Prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membrodiverso dallo Stato membro competente

A) Procedura che deve seguire la persona assicurata

1. Per avere diritto a prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all'istituzione competente. Se necessario questa ne informa l'istituzione del luogo di residenza.

B) *Procedura che deve seguire l'istituzione del luogo di residenza*

2. Su richiesta dell'istituzione competente l'istituzione delluogo di residenza esamina le condizioni della persona assicuratain ordine all'esigenza di assistenza di lungo periodo. L'istituzione competente fornisce all'istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.

C) *Procedura che deve seguire l'istituzione competente*

3. Per stabilire in quale misura sia necessaria l'assistenza dilungo periodo l'istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro esperto di sua scelta.

4. L'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di applicazionesi applica mutatis mutandis.

D) *Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dalloStato membro competente*

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis qualorala persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

E) *Familiari*

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 29
Applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base

Se lo Stato membro in cui l'ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un'attività non è più lo Stato membro competente e sel'ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente.

Articolo 30
Contributi del pensionato

Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo chesarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o renditedel medesimo importo dallo Stato membro competente.

Articolo 31
Applicazione dell'articolo 34 del regolamento di base

A) *Procedura che deve seguire l'istituzione competente*

1. L'istituzione competente informa la persona interessata dell'esistenza della norma contenuta nell'articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L'applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiarese risiedesse in tale Stato membro.

2. L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo incluse nell'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di base.

B) *Procedura che deve seguire l'istituzione del luogo di residenza o di dimora*

3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2,l'istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l'istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall'istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.

4. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 32
Disposizioni di applicazione particolari

1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.

2. Per gli Stati membri di cui all'allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo I, del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.
L'istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o indenaro concesse a queste persone o a un loro familiare.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.

CAPO II

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 33
Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da 24 a 27 del regolamento di applicazione.

2. L'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato membro, ne informa senza indugio l'istituzione competente.

Articolo 34
Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione o notifica dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all'istituzione competente.

2. L'istituzione dello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato membro.

3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato membro per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall'istituzione competente che ne informa le autorità di questo Stato membro. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all'infortunio.

4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.

5. L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.

Articolo 35
Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia

1. Se l'istituzione competente contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di base, ne avverte senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia.

2. Se una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l'istituzione competente ne informa senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.
Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattiaprofessionale, le prestazioni in natura continuano ad essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi hadiritto.
Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla personainteressata sono considerate pertinenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell'infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.

3. L'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 36
Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro

1. Nel caso di cui all'articolo 38 del regolamento di base, la dichiarazione o notifica dell'infortunio o della malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata.
Se l'istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro

Stato membro, trasmette la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all'istituzione corrispondente di questo Stato membro.

2. Se l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l'altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato membro un'attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato membro non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

3. Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

Articolo 37
Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto

1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, e l'avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.

2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.

3. L'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 38
Aggravamento di una malattia professionale

Nei casi di cui all'articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.

Articolo 39
Valutazione del grado di incapacità in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente

Se un'inabilità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato membro che non opera distinzioni secondo l'origine dell'inabilità al lavoro, l'istituzione competente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in causa:
a) a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, fornisce indicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'inabilità allavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione dell'altro Stato membro;
b) tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l'importo delle prestazioni.

Articolo 40
Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari

Per beneficiare di una pensione o rendita o di un'indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato membro, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro presentano domanda, secondo il caso, all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.

Articolo 41
Disposizioni di applicazione particolari

1. Per gli Stati membri di cui all'allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo 2, del regolamento di base relative alle prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.

2. L'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.

CAPO III

Prestazioni in caso di morte

Articolo 42
Domanda di prestazioni in caso di morte

Ai fini dell'applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.

CAPO IV

Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti

Articolo 43
Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, si applicano le regole di cui all'articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento di applicazione.

2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

3. L'istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensidell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.
Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere

fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.

Articolo 44
Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1. Ai fini del presente articolo, per «periodo di cura dei figli» s'intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

3. Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un'attività subordinata o autonoma.

Articolo 45
Domanda di prestazioni

A) *Presentazione della domanda di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base.*

1. Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell'incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell'aggravamento di taleinvalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza che inoltrala domanda alla prima istituzione.

2. Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, ladata di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni è,se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione.

3. Nel caso di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di base, l'istituzione a cui l'interessato è stato affiliato da ultimocomunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazionil'importo e la data di decorrenza delle prestazioni secondo la legislazione applicabile. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell'integrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di base.

B) *Presentazione delle altre domande di prestazioni*

4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.

5. La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.

6. In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un'attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda all'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.

Articolo 46
Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda

1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione, e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base, il richiedente domandi che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.

3. Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di altri Stati membri.

Articolo 47
Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate

A) *Istituzione di contatto*

1. L'istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all'articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito «istituzione di contatto». L'istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.
L'istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuovelo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.

B) *Istruttoria delle domande di prestazioni a norma della legislazionedi tipo A ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di base.*

2. Nel caso di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di base, l'istituzione di contatto trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all'istituzione a cui quest'ultima è stata affiliata in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.

3. Gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione non sono applicabili all'istruttoria delle domande di cui all'articolo 44del regolamento di base.

C) *Istruttoria delle altre domande di prestazioni*

4. Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l'istruttoria simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.

5. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.

6. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell'importo delle prestazioni conformemente all'articolo 52 del regolamento di base e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni

interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base.

7. Qualora un'istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l'articolo 46, paragrafo 2 o l'articolo 57, paragrafi 2 o 3, del regolamento di base, ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.

Articolo 48
Comunicazione delle decisioni al richiedente

1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all'articolo 290 del trattato.

2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l'interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni può avere influito negativamente sui suoi diritti, egli ha diritto ad una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.

Articolo 49
Determinazione del grado di invalidità

1. Nel caso in cui sia applicabile l'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base, l'unica istituzione abilitata a decidere in merito al grado d'invalidità del richiedente è quella di contatto, se la legislazione applicata da detta istituzione è compresa nell'allegato VII del regolamento di base o, in mancanza, l'istituzione la cui legislazione è compresa in tale allegato e alla quale è stato da ultimo soggetto il richiedente. Essa adotta detta decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.
Qualora i requisiti, diversi da quelli relativi al grado d'invalidità, stabiliti dalla legislazione applicabile non siano soddisfatti, tenendo conto degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l'istituzione di contatto ne informa senza indugio l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest'ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d'invalidità del richiedente se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte; essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.
Ove necessario, nell'accertare i requisiti, la questione può essere rinviata, alle stesse condizioni, all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo.

2. Nel caso in cui l'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base non sia applicabile, ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedenteda un medico o altro esperto di sua scelta per determinare il gradod'invalidità. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato membro prende inconsiderazione documenti, referti medici e informazioni d'ordine amministrativo raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.

Articolo 50
Acconti provvisori e anticipi su prestazioni

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento di applicazione,ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruttoria di unadomanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, eroga senza indugio tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruttoria della domanda.

2. Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto ad un pagamento da un'istituzione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base,quella stessa istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il piùvicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie oun anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senzaindugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso anorma della legislazione nazionale.

Articolo 51
Ricalcolo delle prestazioni

1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell'articolo 48, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 50, paragrafo 4, e dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l'articolo 50 del regolamento di applicazione.

2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto.

Articolo 52
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni

1. Per agevolare e accelerare l'istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione unapersona è stata soggetta:
a) scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni deglialtri Stati membri gli elementi di identificazione delle personeche passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra, e provvedono alla conservazione e alla rispondenza didetti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;
b) con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un'età che dev'essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell'organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. La commissione amministrativa assicura l'implementazione di tali regimi pensionistici mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 53
Disposizioni di coordinamento negli Stati membri

1. Fatto salvo l'articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione ad un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di questo Stato membro.

2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici eil regime generale dei lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

CAPO V

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 54
Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

1. L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazionesi applica mutatis mutandis all'articolo 61 del regolamento di base. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all'istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro di residenza, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del regolamento di base e fatto salvo il suo articolo 63, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anchedei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente.
Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.

Articolo 55
Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro

1. Per beneficiare dell'articolo 64 del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa, prima della sua partenza, l'istituzione competente e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il periodo concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1,lettera c), del regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

2. La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cuisi reca conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all'istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l'istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.

4. L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la perso-

na disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.
A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.

5. L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l'istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).

6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 56
Persone disoccupate che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1. Se la persona disoccupata decide, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, dietro iscrizione nelle stesse come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro del suo luogo di residenza.
Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui l'interessato ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenza trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata.

2. Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l'adempimento di determinati obblighi e/o l'attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, gli obblighie/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.
Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata d itutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 5, letterab), del regolamento di base, l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all'istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest'ultima, seil lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 57
Disposizioni per l'applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici

1. Gli articoli 54 e 55 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici.

2. L'articolo 56 del regolamento di applicazione non si applica alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici. Una persona disoccupata assoggettata adun regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, parzialmente o totalmente disoccupata e che, nel corso del suo ultimo impiego, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, fruisce delle prestazioni del regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente nel territorio di quello Stato membro. Tali prestazioni sono fornite dall'istituzione competente, che se ne fa carico.

CAPO VI

Prestazioni familiari

Articolo 58
Regole di priorità in caso di cumulo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b),punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l'istituzionecompetente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 59
Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari

1. Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all'altro nelcorso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l'istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all'inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.

2. Essa informa l'istituzione dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa di erogare le prestazioni familiari in causa. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati ha effetto a decorrere da tale data.

Articolo 60
Procedura per l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base

1. La domanda di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.

2. L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementidi fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente.
Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile invia prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.
Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all'istituzione competente dell'altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l'istituzione dell'altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.

3. Se l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.
Qualora l'istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine

summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la domanda l'importo delle prestazioni erogate.

4. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione. A tal fine l'istituzione del luogo di residenza di cui all'articolo 6,paragrafo 2, del regolamento di applicazione è l'istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli.

5. L'istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all'articolo 73 del regolamento di applicazione.

Articolo 61
Procedura per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base

Per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base, la commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo.
Se l'istituzione competente non è tenuta a erogare in via prioritaria dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. In taluni casi, questo può comportare di dover risalire, alle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35e 41 del regolamento di base

Sezione 1

Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute

Articolo 62
Principi

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base, l'importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo 63 del regolamento di applicazione.

2. Se l'importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.

3. Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 possono non essere prese in considerazione peril rimborso.

Sezione 2

Rimborso sulla base di un forfait

Articolo 63
Identificazione degli Stati membri interessati

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di base, che per ragioni giuridiche o amministrative non possono effettuare i rimborsi sulla base dei costi effettivi, sono elencati nell'allegato 3 del regolamento di applicazione.

2. Per gli Stati membri elencati nell'allegato 3 del regolamento di applicazione, l'importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:
a) ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base; e
b) ai pensionati e ai familiari ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1e degli articoli 25 e 26, del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.

Articolo 64
Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili edell'importo forfettario totale

1. Per ogni Stato membro creditore, l'importo forfettario mensile per persona (F_i) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Y_i) secondo diverse classi d'età(i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:

$$F_i = Y_i*1/12*(1-X)$$

dove:
- l'indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari:
  i = 1: persone di meno di 20 anni
  i = 2: persone da 20 a 64 anni
  i = 3: persone di 65 anni e più
- Y_i rappresenta il costo medio annuale per persona della classed'età i, quale definito al paragrafo 2.
- Il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l'abbattimento,quale definito al paragrafo 3.

2. Il costo medio annuale per persona (Y_i) nella classe d'età i èottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d'età interessata soggette allasua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero mediodi persone interessate di questa classe d'età nell'anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cuiall'articolo 23 del regolamento di applicazione.

3. L'abbattimento da applicare all'importo forfettario mensileè di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) peri pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base.

4. Per ogni Stato membro debitore l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d'età, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d'età.
Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorioa spese dello Stato membro debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.

5. Al più tardi entro il 1° maggio 2015 la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull'applicazione delpresente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale relazione, la commissione amministrativa può presentare una proposta contenente qualunque modificache si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.

6. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE)n. 574/72 per il calcolo dell'importo forfettario per il 1° maggio 2015, purché si applichi l'abbattimento di cui al paragrafo 3.

Articolo 65
Notifica dei costi medi annuali

1. L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.

2. I costi medi annuali fissati conformemente al paragrafo 1, sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 66
Procedura di rimborso tra istituzioni

1. Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.

2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell'articolo 35 e dell'articolo 41 del regolamento di base.

Articolo 67
Termini di presentazione e di pagamento dei crediti

1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell'istituzione creditrice.

2. I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell'anno seguente l'anno di riferimento.

3. Nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione, il termine di cui ai paragrafi 1e 2 del presente articolo non decorre prima dell'individuazione dell'istituzione competente.

4. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione.

5. I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'articolo 66 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentatiall'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitriceha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.

6. Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.

7. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.

Articolo 68
Interessi di mora e anticipi

1. A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cuiall'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale introdotto a norma dell'articolo 67, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione.

2. L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.

3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.

Articolo 69
Rendiconti annuali

1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell'articolo 72, lettera g), del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra.

2. La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.

CAPO II

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell'articolo 65 del regolamento di base

Articolo 70
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione

In assenza dell'accordo di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l'istituzione del

luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l'ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l'importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazione della persona disoccupata. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi dicollegamento degli Stati membri interessati.
Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma.
L'articolo 66, paragrafo 1 e all'articolo 67, paragrafi da 5 a 7, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.
A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione l'istituzione creditrice può addebitare un interesse sui crediti da liquidare. L'interesse è calcolato a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
L'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l'importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all'allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l'importo massimo in ogni singolo caso in base all'importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell'anno civile precedente.

CAPO III

Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero diversamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero

Sezione 1

Principi

Articolo 71
Disposizioni comuni

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 84 del regolamento di base enel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da 72 a 74 del regolamento di applicazione. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati nei modi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

Sezione 2

Compensazione

Articolo 72
Prestazioni percepite indebitamente

1. Se l'istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni afavore della persona interessata di detrarre l'importo in debito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L'istituzione di quest'ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

2. In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare leprestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma dei capitoli 4 e 5 deltitolo III del regolamento di base, l'istituzione di uno Stato membro ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di corrispondenti prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest'ultima istituzione ha comunicato l'importo dei suoi arretrati all'istituzione che ha erogato una somma indebita, l'istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l'importo entro due mesi. Se l'istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l'importo detratto all'istituzioneche ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata.

3. Se una persona ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato per l'assistenza dagli importi che tale Stato membro eroga alla persona interessata.
Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.
L'istituzione di uno Stato membro che ha erogato un importo indebito per l'assistenza trasmette il giustificativo dell'importo che le è dovuto all'istituzione dell'altro Stato membro che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo all'istituzione che ha erogatol'importo indebito.

Articolo 73
Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti atitolo provvisorio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di applicazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni, l'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell'importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all'istituzione individuata come competente.
L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l'importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.
Se l'importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all'importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

2. L'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino aquando essa non abbia accertato le somme dovute presso l'istituzione individuata come competente in base dall'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applicazione.
Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all'istituzione individuata come competente.
Se l'importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all'importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.

Articolo 74
Spese relative alla compensazione

Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.

Sezione 3

Recupero

Articolo 75
Definizioni e disposizioni comuni

1. Ai fini della presente sezione:
- per «credito» si intendono tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri onerie le altre spese connessi al credito a norma della legislazionedello Stato membro che reclama il credito,
- per «parte richiedente» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente,
- per «parte richiesta» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero.

2. Le domande e le relative comunicazioni tra Stati membri sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.

3. La commissione amministrativa adotta le disposizioni di applicazione pratica, comprese, tra l'altro, quelle relative all'articolo 4 del regolamento di applicazione e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.

Articolo 76
Richiesta di informazioni

1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito.
Al fine di ottenere queste informazioni, la parte richiesta esercitai poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro.

2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l'ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona giuridica o fisica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.

3. La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:
a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o
b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o
c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato.

4. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

Articolo 77
Notifica

1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente esecondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell'identificazione del destinatario, la naturae l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l'azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

Articolo 78
Domanda di recupero

1. La domanda di recupero di crediti che la parte richiedente inoltra alla parte richiesta è accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero.

2. La parte richiedente può formulare una domanda di recupero:
a) se il credito e/o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di applicazione;
b) quando essa ha avviato, nel suo Stato membro, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;
c) se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto.

3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:
a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;
b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della parte richiedente;
c) gli estremi dell'atto che ne consente l'esecuzione, emanato nello Stato membro della parte richiedente;
d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;
e) la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il titolo all'interessato;
f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;
g) ogni altra informazione utile.

4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

5. La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo 79
Atto che consente l'esecuzione del recupero

1. Conformemente all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di base, l'atto che consente l'esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.

2. In deroga al paragrafo 1, l'atto che permette l'esecuzione delcredito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni invigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro. Gli Stati membri si impegnano a ultimare l'approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.
Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all'atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l'articolo 81 del regolamento diapplicazione.

Articolo 80
Modalità e termini di pagamento

1. Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L'intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest'ultima alla parte richiedente.

2. La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
A decorrere dalla data in cui l'atto che consente il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, gli interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

Articolo 81
Contestazione del credito o dell'atto che consentel'esecuzione del recupero e contestazione deiprovvedimenti esecutivi

1. Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro.
La parte richiedente notifica senza indugio quest'azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.

2. Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l'articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari invigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.
In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.

3. Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

4. Qualora l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l'«atto che consente l'esecuzione» ai sensi degli articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.

Articolo 82
Limiti dell'assistenza

1. La parte richiesta non è tenuta:
a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;
b) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l'atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che ilcredito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.

2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi percui la domanda di assistenza è respinta.

Articolo 83
Termini di prescrizione

1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:
a) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l'atto che consente il recupero; e
b) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.
I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell'articolo 79 del regolamento di applicazione.

2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest'ultimo Stato.

Articolo 84
Misure cautelari

Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito sele disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono.
Per l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.

Articolo 85
Spese connesse al recupero

1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.

2. L'assistenza reciproca prestata in applicazione della presentesezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spesemolto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

3. Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spesee delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.

Articolo 86
Clausola di revisione

1. Entro il quarto anno civile completo dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se delcaso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.

2. Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all'articolo 13 ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.

3. Entro il 1° maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello

specifico l'applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.
Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87
Esame medico e controlli amministrativi

1. Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, l'esame medico è effettuato, su richiesta di quest'ultima istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica.
L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

2. L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico. L'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza.
L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3. Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.
Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo di cui all'articolo 34 del regolamento di base.

5. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza.

6. In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli.

Articolo 88
Comunicazioni

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordinate degli organismi di cui all'articolo 1, lettere m), q) ed r), del regolamento di base e all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.

3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, ilcontenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

4. L'allegato 4 del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell'inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l'esattezza nell'inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.

Articolo 89
Informazioni

1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.

2. Il comitato consultivo di cui all'articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.

3. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 90
Conversione valutaria

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.

Articolo 91
Statistiche

Le autorità competenti compilano le statistiche relative all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.

Articolo 92
Modifica degli allegati

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di applicazione e gli allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta della commissione amministrativa.

Articolo 93
Disposizioni transitorie

L'articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione.

Articolo 94
Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite

1. Qualora la data del verificarsi dell'evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensioneo di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima ditale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;
b) per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento di base.
Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizionidi cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua ad aver diritto all'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2. La presentazione ad un'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato comporta il riesame d'ufficio, a norma del regolamento di base, delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell'importo della prestazioni.

Articolo 95
Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici

1. Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.
Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange ofSocial Security Information - EESSI) rispetto all'entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.

2. Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cuial paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 96
Abrogazione

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dal 1° maggio 2010.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE)n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità(1), fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;

(1) GU L 124 del 20.5,2003, pag. 1.

b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia(2) fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
c) dell'accordo sullo Spazio economico europeo(3), dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone(4), e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti accordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.

2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità(5), e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.

Articolo 97
Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il 1° maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

(2) GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.
(3) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.
(4) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(5) GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

L 284/32 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.10.2009

ALLEGATO 1

Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali

(di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di applicazione)

BELGIO — DANIMARCA

Lo scambio di lettere dell'8 maggio 2006 e del 21 giugno 2006 sull'accordo concernente il rimborso dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Belgio qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Belgio, ma residenti in Danimarca.

BELGIO — GERMANIA

L'accordo del 29 gennaio 1969 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

BELGIO — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 19 maggio e del 28 luglio 1981 concernente l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento (CE) n. 1408/71] e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

BELGIO — SPAGNA

L'accordo del 25 maggio 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

BELGIO — FRANCIA

a) L'accordo del 4 luglio 1984 relativo al controllo medico dei lavoratori frontalieri residenti in un paese e occupati nell'altro.

b) L'accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 14 maggio 1976, stipulato in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

c) L'accordo del 3 ottobre 1977 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (CEE) n.º 1408/71 (riscossione dei contributi sociali).

d) L'accordo del 29 giugno 1979 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso previsto dall'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (spese per prestazioni di disoccupazione).

e) L'accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità di applicazione della clausola aggiuntiva del 12 ottobre 1978 alla convenzione sulla sicurezza sociale tra il Belgio e la Francia nelle sue disposizioni relative ai lavoratori indipendenti.

f) Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — ITALIA

a) L'accordo del 12 gennaio 1974 relativo all'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

b) L'accordo del 31 ottobre 1979 relativo all'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 574/72.

c) Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e del 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

d) L'accordo del 21 novembre 2003 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — LUSSEMBURGO

a) L'accordo del 28 gennaio 1961 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

b) L'accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 16 aprile 1976, stipulato in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — PAESI BASSI

a) L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.

b) L'accordo del 13 marzo 2006 relativo all'assicurazione per le cure mediche.

c) L'accordo del 12 agosto 1982 sull'assicurazione malattia, maternità, invalidità.

BELGIO — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71], quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1408/71].

BULGARIA — REPUBBLICA CECA

L'articolo 29, paragrafi 1 e 3 dell'accordo del 25 novembre 1998 e l'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo amministrativo del 30 novembre 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

BULGARIA — GERMANIA

Gli articoli 8 e 9 dell'accordo amministrativo sull'attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 nel settore delle pensioni.

REPUBBLICA CECA — SLOVACCHIA

Gli articoli 15 e 16 dell'accordo amministrativo dell'8 gennaio 1993 riguardante l'individuazione della sede del datore di lavoro e del luogo di residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 della convenzione del 29 ottobre 1992 sulla sicurezza sociale.

DANIMARCA — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell'11 febbraio 1981 relativo alla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici [articolo 36, paragrafo 3 e articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72].

DANIMARCA — GRECIA

L'accordo dell'8 maggio 1986 riguardante la parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — SPAGNA

L'accordo dell'11 dicembre 2006 sul versamento degli anticipi, i termini e il rimborso dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Spagna qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Spagna ma residenti in Danimarca.

DANIMARCA — FRANCIA

L'accordo del 29 giugno 1979 e l'accordo aggiuntivo del 2 giugno 1993 riguardante la parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — ITALIA

L'accordo del 18 novembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — LUSSEMBURGO

L'accordo del 19 giugno 1978 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 25 aprile 1979 quale modificato dall'accordo del 12 dicembre 2006 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

DANIMARCA — PORTOGALLO

Accordo del 17 aprile 1998 relativo alla parziale rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — FINLANDIA

L'articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70, del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — SVEZIA

L'articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici.

GERMANIA — FRANCIA

L'accordo del 26 maggio 1981 che attua l'articolo 92 del regolamento di base (riscossione e recupero dei contributi di sicurezza sociale).

GERMANIA — ITALIA

L'accordo del 3 aprile 2000 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

GERMANIA — LUSSEMBURGO

a) Gli accordi del 14 ottobre 1975 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottati in base all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

b) L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

c) L'accordo del 25 gennaio 1990 riguardante l'applicazione dell'articolo 20 e dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 9 degli accordi amministrativi del 18 aprile 2001 sulla convenzione del 18 aprile 2001 (pagamento delle pensioni).

b) L'accordo del 21 gennaio 1969 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

GERMANIA — AUSTRIA

La sezione II, punto 1 e la sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978 continuano ad applicarsi alle persone che hanno esercitato un'attività di lavoratore frontaliero al 1º gennaio 2005 o prima di tale data e diventano disoccupati prima del 1º gennaio 2011.

GERMANIA — POLONIA

L'accordo dell'11 gennaio 1977 relativo all'applicazione della convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni d'infortunio sul lavoro.

ESTONIA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1º maggio 2004.

IRLANDA — FRANCIA

Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e gli esami medici).

IRLANDA — LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura sostenute in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CE) n. 1408/71, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].

IRLANDA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1408/71] e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].

IRLANDA — SVEZIA

L'accordo dell'8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

IRLANDA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71] ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

GRECIA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere dell'8 settembre 1992 e del 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.

SPAGNA — FRANCIA

L'accordo del 17 maggio 2005 che stabilisce le modalità di gestione e di conguaglio dei crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

SPAGNA — ITALIA

L'accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazione del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento di base (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e l'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 (modalità di rimborso delle prestazioni dell'assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati).

SPAGNA — PAESI BASSI

L'accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita il conguaglio di crediti reciproci riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

SPAGNA — PORTOGALLO

a) Gli articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo inserimento rimarrà valido per due anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

b) L'accordo del 2 ottobre 2002 che stabilisce modalità particolareggiate per la gestione e il conguaglio di crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria al fine di facilitare e accelerare la liquidazione di tali crediti.

SPAGNA — SVEZIA

L'accordo del 1º dicembre 2004 sul rimborso delle prestazioni in natura erogate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

SPAGNA — REGNO UNITO

L'accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — ITALIA

a) Lo scambio di lettere del 14 maggio e del 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b) Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 concernente le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

c) Lo scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere di cui alle lettere a) e b), concernente le procedure per il saldo dei debiti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.

d) L'accordo del 28 giugno 2000 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per le spese risultanti dal controlli amministrativi e gli esami sanitari richiesti in base all'articolo 51 di detto regolamento.

FRANCIA — LUSSEMBURGO

a) L'accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità sostenute per familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

b) L'accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità sostenute per gli ex lavoratori frontalieri, per i loro familiari o superstiti.

c) L'accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese risultanti dal controllo amministrativo e dagli esami medici di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

d) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — PAESI BASSI

a) L'accordo del 28 aprile 1997 concernente la rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b) L'accordo del 29 settembre 1998 riguardante le modalità speciali di fissazione degli importi da rimborsare per quanto riguarda le prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

c) L'accordo del 3 febbraio 1999 riguardante le modalità speciali di gestione e di liquidazione per quanto riguarda le prestazioni di malattia conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — PORTOGALLO

L'accordo del 28 aprile 1999 riguardante le norme particolareggiate che disciplinano la gestione e la liquidazione dei crediti reciproci relativi alle cure mediche conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b) L'accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

ITALIA — LUSSEMBURGO

L'articolo 4, paragrafi 5 e 6, dell'accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 sulle disposizioni di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia per i lavoratori agricoli).

ITALIA — PAESI BASSI

L'accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 sull'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

ITALIA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1º gennaio 2005.

LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

L'accordo del 1º novembre 1976 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottato in base all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

LUSSEMBURGO — SVEZIA

L'accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrative e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].

UNGHERIA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 1º novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1º maggio 2004.

MALTA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1º maggio 2004.

PAESI BASSI — PORTOGALLO

L'accordo dell'11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità.

PAESI BASSI — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, seconda frase dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.

b) Lo scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1986 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.

PORTOGALLO — REGNO UNITO

L'accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1º gennaio 2003.

FINLANDIA — SVEZIA

L'articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento di base (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

FINLANDIA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 1º e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

SVEZIA — REGNO UNITO

L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

30.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284/39

ALLEGATO 2

Regimi speciali per i dipendenti pubblici

(di cui agli articoli 31 e 41 del regolamento di applicazione)

A. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura

Germania

Regime speciale di malattia per i dipendenti pubblici

B. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 27 e 35 che riguardano le prestazioni in natura

Spagna

Regime speciale di sicurezza sociale per i pubblici dipendenti

Regime speciale di sicurezza sociale per le forze armate

Regime speciale di sicurezza sociale per i giudici ed i funzionari amministrativi degli organi giurisdizionali

C. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura

Germania

Regime speciale infortuni per i pubblici dipendenti

L 284/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.10.2009

ALLEGATO 3

Stati membri che chiedono il rimborso dei costi delle prestazioni in natura sulla base di importi forfettari

(di cui all'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento di applicazione)

IRLANDA

SPAGNA

ITALIA

MALTA

PAESI BASSI

PORTOGALLO

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

30.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284/41

ALLEGATO 4

Specifiche della base dati di cui all'articolo 88, paragrafo 4 del regolamento di applicazione

1. *Contenuto della base dati*

Un elenco elettronico (URL) degli organismi interessati contiene:

a) i nomi degli organismi nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese;

b) il codice di identificazione e l'indirizzo elettronico EESSI;

c) le funzioni svolte con riguardo alle definizioni di cui all'articolo 1, lettere m), q) e r), del regolamento di base [e all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento di applicazione];

d) la competenza riguardo ai vari rischi, tipi di prestazioni, regimi e copertura territoriale;

e) l'indicazione della parte del regolamento di base che gli organismi applicano;

f) i seguenti dati per contattare l'organismo: indirizzo postale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e il relativo indirizzo URL;

g) qualsiasi altra informazione necessaria per l'applicazione del regolamento di base o del regolamento di applicazione.

2. *Gestione della base dati*

a) L'elenco elettronico è conservato nell'EESSI a livello della Commissione europea;

b) gli Stati membri sono responsabili della raccolta e verifica delle informazioni necessarie relative agli organismi e della comunicazione tempestiva alla Commissione europea di qualsiasi dato o modifica di dati di loro competenza.

3. *Accesso*

Le informazioni utilizzate a fini operativi e amministrativi non sono accessibili al pubblico.

4. *Sicurezza*

Tutte le modifiche alla base dati (inserimento, aggiornamento, cancellazione) sono registrate. Prima di poter accedere all'elenco per la modifica dei dati, gli utenti sono identificati e autenticati. Prima di qualsiasi tentativo di modifica dei dati, sarà verificata l'autorizzazione dell'utente a compiere tale operazione. Qualsiasi operazione non autorizzata sarà rifiutata e registrata.

5. *Regime linguistico*

La lingua generale del sistema della base dati è l'inglese. Il nome degli organismi e i dati di contatto sono inseriti anche nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro.

ALLEGATO 5

Stati membri che determinano, su base di reciprocità, l'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base, riferendosi all'importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della loro legislazione nell'anno civile precedente

(di cui all'articolo 70 del regolamento di applicazione)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

GERMANIA

AUSTRIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

REGOLAMENTO (CE) N. 988/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009)

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1)

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2)

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(3) dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI di detto regolamento sia determinato prima della sua data di applicazione.

(2) Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione di detto regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

(3) L'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono disposizioni particolari di attuazione delle legislazioni di taluni Stati membri nell'allegato XI di detto regolamento. L'allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione delle norme di coordinamento. Vari Stati membri hanno chiesto l'inserimento nel presente allegato di punti relativi all'applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi.

(4) Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione, è necessario un approccio comune per assicurare che i punti relativi a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all'obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattati allo stesso modo.

(5) Poiché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è quello di coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, i punti non compatibili con lo scopo o gli obiettivi dello stesso, nonché i punti che mirano meramente a chiarire l'interpretazione della legislazione nazionale, non sono stati inseriti nel citato regolamento.

(6) Alcune richieste hanno sollevato temi comuni a diversi Stati membri: è quindi opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza, o ancora tramite una disposizione nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004, piuttosto che inserendo punti analoghi riferiti ad una serie di Stati membri nel suo allegato XI.

---

(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.
(2) Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 2008 (GU C 33 E del 10.2.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009. Decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
(3) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(7) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato al fine di precisare ed estendere il suo ambito d'applicazione e garantire che anche i familiari di un ex lavoratore frontaliero possano beneficiare, anche dopo il pensionamento dell'assicurato, della possibilità di proseguire le cure mediche nel paese in cui quest'ultimo era occupato, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo l'attività figuri nell'allegato III.

(8) È opportuno valutare l'importanza, la frequenza, le dimensioni e i costi relativi all'applicazione della restrizione dei diritti a prestazioni in natura per i familiari di lavoratori transfrontalieri, ai sensi dell'allegato III al regolamento (CE) n. 883/2004, nel caso degli Stati membri che ancora figurano in tale allegato quattro anni dopo la data di applicazione di detto regolamento.

(9) È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in altri allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, sulla base del loro obiettivo e del loro contenuto, piuttosto che nel suo allegato XI, al fine di assicurare la coerenza tra gli allegati di tale regolamento.

(10) Alcuni punti relativi agli Stati membri che figurano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio(4)

(11) Al fine di agevolare la fruizione del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere tradotti anche nella lingua originale, per evitare eventuali malintesi.

(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2004.

(13) Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:
1) dopo il considerando 17 è inserito il considerando seguente:
«(17 bis) Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.»;
2) dopo il considerando 18 è inserito il considerando seguente:
«(18 bis) Il principio dell'unicità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, derivante dal versamento dei contributi assicurativi o dalla copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione.»;
3) all'articolo 1 è inserito il punto seguente:
«(v bis) per "prestazioni in natura" s'intendono:
i) ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;
ii) ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri.»;
4) all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il presente regolamento non si applica:
a) all'assistenza sociale e medica; o
b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da

(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.»;
5) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.»;
6) all'articolo 15, i termini «agenti ausiliari» sono sostituiti da«agenti contrattuali»;
7) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente.
Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell'allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.»;
8) all'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. "Prosecuzione di cure" significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata.
Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell'ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell'elenco dell'allegato III.»;
9) all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui aiparagrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali.»;
10) all'articolo 36 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente ad un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso ditempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della prognosi della sua malattia.»;
11) all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 57.»;
12) all'articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata,calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:
i) tali situazioni siano definite nell'allegato VIII, parte 1;
ii) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 55,paragrafo 2; e
iii) l'articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche.»;
13) all'articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.»;
14) all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), l'espressione «se del caso» è inserita prima di «secondo le procedure di cui all'allegato XI»;
15) all'articolo 56, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«d) qualora la lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che

il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.»;
16) all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell'allegato VIII.»;
17) all'articolo 62, paragrafo 3, i termini «lavoratori frontalieri»sono sostituiti da «persone disoccupate»;
18) è inserito il seguente articolo:
«Articolo 68 bis
Erogazione delle prestazioni
Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell'istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.»;
19) l'articolo 87 è modificato come segue:
a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71,tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«10 bis. I punti dell'allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento;
10 ter. L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d'impatto dell'importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell'abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell'elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo.»;
20) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM

30.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284/47

ALLEGATO

Modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004

A. L'allegato I è modificato come segue:

1) nella parte I (anticipi sugli assegni alimentari):

a) il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

b) dopo il punto «BELGIO» è inserito il punto seguente:

«BULGARIA

Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell'articolo 92 del codice della famiglia.»;

c) i punti «B. DANIMARCA» e «C. GERMANIA» sono sostituiti rispettivamente da «DANIMARCA» e «GERMANIA»;

d) dopo il punto «GERMANIA» sono inseriti i punti seguenti:

«ESTONIA

Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007;

SPAGNA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007»;

e) il punto «D. FRANCIA» è sostituito da «FRANCIA»;

f) dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LITUANIA

Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo;

LUSSEMBURGO

Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980.»;

g) il punto «E. AUSTRIA» è sostituito da «AUSTRIA»;

h) dopo il punto «AUSTRIA» è inserito il punto seguente:

«POLONIA

Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull'assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari»;

i) il punto «F. PORTOGALLO» è sostituito da «PORTOGALLO»;

j) dopo il punto «PORTOGALLO» sono inseriti i punti seguenti:

«SLOVENIA

Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006.

SLOVACCHIA

Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.»;

k) i punti «G. FINLANDIA» e «H. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

2) nella parte II (assegni speciali di nascita e adozione):

a) il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

L 284/48 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.10.2009

b) dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

«BULGARIA

Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli).

REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita.

ESTONIA

a) Assegno di nascita;

b) assegno di adozione.»;

c) i punti «B. SPAGNA» e «C. FRANCIA» sono sostituiti rispettivamente da «SPAGNA» e «FRANCIA»;

d) il punto «E. SPAGNA» è sostituito dal seguente:

«SPAGNA

Assegni di natalità o di adozione una tantum»;

e) al punto «FRANCIA» è aggiunta la frase seguente:

«, salvo se erogati ad una persona che rimane soggetta alla legislazione francese ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 16»;

f) dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LETTONIA

a) Assegno di nascita;

b) assegno di adozione.

LITUANIA

Assegno forfettario per figlio.»;

g) il punto «D. LUSSEMBURGO» è sostituito da «LUSSEMBURGO»;

h) dopo il punto «LUSSEMBURGO» sono inseriti i punti seguenti:

«UNGHERIA

Assegno di maternità.

POLONIA

Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari).

ROMANIA

a) Assegno di nascita;

b) Corredi per neonati.

SLOVENIA

Assegno di nascita.

SLOVACCHIA

a) Assegno di nascita;

b) integrazione dell'assegno di nascita.»;

i) il punto «E. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA».

B. L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO (articolo 8, paragrafo 1)

Osservazioni di carattere generale

Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili:

BELGIO-GERMANIA

Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

BELGIO-LUSSEMBURGO

Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).

BULGARIA-GERMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

BULGARIA-AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

BULGARIA-SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).

REPUBBLICA CECA-GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1º settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

REPUBBLICA CECA-CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO

Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).

DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

GERMANIA-SPAGNA

Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

GERMANIA-FRANCIA

a) Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1º luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

b) titolo I di detta clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);

c) punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);

d) titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

GERMANIA-LUSSEMBURGO

Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

GERMANIA-UNGHERIA

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-PAESI BASSI

Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1º settembre 1945).

GERMANIA-AUSTRIA

a) L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l'articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività come lavoratore frontaliero al 1º gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1º gennaio 2011;

b) articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-POLONIA

a) Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1º gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora);

b) articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento del diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).

GERMANIA-ROMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-SLOVENIA

Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1º gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1º dicembre 2003 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

GERMANIA-REGNO UNITO

a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

b) articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

IRLANDA-REGNO UNITO

Articolo 19, paragrafo 2 dell'accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

SPAGNA-PORTOGALLO

Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

ITALIA-SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo;

b) articolo 45, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente).

LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

UNGHERIA-AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

UNGHERIA-SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

UNGHERIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1º gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).»

C. L'allegato III è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO III*

RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA

(Articolo 18, paragrafo 2)

DANIMARCA

ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 *bis*)

IRLANDA

SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 *bis*)

ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 *bis*)

LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 *bis*)

UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 *bis*)

PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 *bis*)

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO».

D. L'allegato IV è modificato come segue:

1) dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

   «BULGARIA

   REPUBBLICA CECA»;

2) il punto «ITALIA» è soppresso;

3) dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto «CIPRO»;

4) dopo il punto «LUSSEMBURGO», sono inseriti i punti seguenti:

«UNGHERIA

PAESI BASSI»;

5) dopo il punto «AUSTRIA», sono inseriti i punti seguenti:

«POLONIA

SLOVENIA».

E. L'allegato VI è modificato come segue:

1) all'inizio dell'allegato sono inseriti i punti seguenti:

«REPUBBLICA CECA

Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell'età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensione).

ESTONIA

a) Pensioni di invalidità assegnate prima del 1º aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale;

b) pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale;

c) pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del presidente della repubblica.»;

2) i punti «A. GRECIA» e «B. IRLANDA» sono sostituiti rispettivamente da «IRLANDA» e «GRECIA»;

3) il punto «IRLANDA» è soppresso e reinserito prima del punto «GRECIA» e sostituito dal seguente:

«Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17»;

4) dopo il punto «GRECIA» è inserito il punto seguente:

«LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1º gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

5) il punto «C. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA» e il punto corrispondente è sostituito dal seguente:

«FINLANDIA

Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007);

Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1º gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007).»;

6) i punti «D. SVEZIA» e «E. REGNO UNITO» sono sostituiti rispettivamente da «SVEZIA» e «REGNO UNITO».

F. L'allegato VII è modificato come segue:

1) nelle tabelle intitolate «BELGIO» e «FRANCIA», le righe relative al Lussemburgo sono soppresse;

2) la tabella intitolata «LUSSEMBURGO» è soppressa.

G. L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA (articolo 52, paragrafi 4 e 5)

Parte 1: Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell'articolo 52, paragrafo 4

DANIMARCA

Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

LETTONIA

a) Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1º gennaio 1996);

b) tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di stato del 1º gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1º luglio 2001).

LITUANIA

Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).

PAESI BASSI

Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).

AUSTRIA

a) Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);

b) tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

c) tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, se non deve essere applicato nessun aumento delle prestazioni in considerazione di mesi di affiliazione supplementari a titolo dell'articolo 7, paragrafo 2, della legge generale sulle pensioni (APG);

d) tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);

e) tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

f) tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.

POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.

PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio.

SLOVACCHIA

a) Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1º gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;

b) tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.

SVEZIA

Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge n. 1998/702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge n. 1998/674).

REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;

ii) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.

Parte 2: Casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5

BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.

ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.

LETTONIA

Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1º gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1º luglio 2001).

UNGHERIA

Prestazioni di pensioni fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.

AUSTRIA

a) Pensioni di vecchiaia basate su un sistema di calcolo delle pensioni conforme alla legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

b) indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);

c) le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);

d) l'assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

e) prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

f) prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull'invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;

g) benefici ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLONIA

Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

SLOVENIA

Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

SLOVACCHIA

Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.

SVEZIA

Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998/674).

REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.»

H. L'allegato IX è modificato come segue:

1) Nella parte I:

a) i punti «A. BELGIO», «B. DANIMARCA», «C. GRECIA», «D. SPAGNA», «E. FRANCIA», «F. IRLANDA», «G. PAESI BASSI», «H. FINLANDIA» e «I. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «BELGIO», «DANIMARCA», «GRECIA», «SPAGNA», «FRANCIA», «IRLANDA», «PAESI BASSI», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

b) il punto «IRLANDA» è spostato dopo il punto «DANIMARCA» e prima del punto «GRECIA»;

c) dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto seguente:

«LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1º gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

d) al punto «PAESI BASSI» è aggiunto il testo seguente:

«La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA).»;

e) il punto «FINLANDIA» è sostituito dal seguente:

«Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1º gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).

L'importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).»;

f) il punto «SVEZIA» è sostituito dal seguente:

«L'indennità di malattia e l'indennità di attività correlate al reddito (legge 1962/381).

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1º gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.»

2) Nella parte II:

a) i punti «A. GERMANIA», «B. SPAGNA», «C. ITALIA», «D. LUSSEMBURGO», «E. FINLANDIA» e «F. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «GERMANIA», «SPAGNA», «ITALIA», «LUSSEMBURGO», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

b) dopo il punto «ITALIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LETTONIA

La pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1º gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

LITUANIA

a) Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;

b) le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.»;

c) dopo il punto «LUSSEMBURGO» è inserito il punto seguente:

«SLOVACCHIA

a) Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano;

b) la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, modificata).»

3) Nella parte III:

Il punto «La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale» è sostituito dal seguente: «La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.»

I. L'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO [articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]

BELGIO

a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell'assicurazione sociale).

REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

GERMANIA

a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale);

b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

ESTONIA

a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

IRLANDA

a) Indennità per le persone in cerca d'occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);

b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);

d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);

f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).

GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

SPAGNA

a) Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b) prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c) i) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e

   ii) prestazioni che integrano suddette pensioni, di cui alle normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;

d) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

FRANCIA

a) Assegno supplementare del:

   i) Fondo speciale invalidità; e

   ii) del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti;

   (legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale).

b) assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;

d) assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.

ITALIA

a) Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

CIPRO

a) Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata];

b) assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1º agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c) assegno speciale per i ciechi [legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata].

LETTONIA

a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1º gennaio 2003);

b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1º gennaio 2003).

LITUANIA

a) Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);

b) indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);

c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).

LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

UNGHERIA

a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];

b) assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c) indennità di trasporto [decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili].

MALTA

a) Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);

b) pensione di vecchiaia [legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318). 318) 1987].

PAESI BASSI

a) Legge sull'assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong);

b) legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

AUSTRIA

Integrazione compensativa [legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG)].

POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

PORTOGALLO

a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);

c) supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006).

SLOVENIA

a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

b) integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità).

SLOVACCHIA

a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1º gennaio 2004;

b) pensione sociale assegnata anteriormente al 1º gennaio 2004.

FINLANDIA

a) Indennità di alloggio per pensionati (legge sull'indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);

b) sostegno del mercato del lavoro (legge sull'indennità di disoccupazione 1290/2002);

c) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

SVEZIA

a) Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001/761);

b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001/853).

REGNO UNITO

a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale];

b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego];

c) complemento di reddito [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale];

d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale].»

J. L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

BULGARIA

L'articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.

REPUBBLICA CECA

Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

DANIMARCA

1. a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. Ai fini del presente punto, un "lavoro a carattere stagionale" è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

   b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della "lov om social pension" (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 1, lettera a), sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore in questione, senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

   c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b), non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, l'articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

   b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d'occupazione simili per la stessa categoria di persone.

4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

GERMANIA

1. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.

2. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

3. Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume V, del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del volume VII, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell'articolo 200, paragrafo 2, della legge sull'assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4. I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l'istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall'Estonia si considerano basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità.

IRLANDA

1. Fatti salvi l'articolo 21, paragrafo 2 e l'articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.

2. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, se l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l'Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l'interessato sarebbe stato considerato, riguardo all'invalidità successiva all'incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.

GRECIA

1. La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.

2. Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

SPAGNA

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, punto 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2. a) A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d'assicurazione e/o residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

   b) L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3. I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1º gennaio 1967; ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1º gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1º agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1º aprile 1969.

FRANCIA

1. I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Francia e che soddisfano le condizioni generali del regime francese di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

2. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato membro responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d'assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

3. La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

CIPRO

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

MALTA

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

a) esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;

b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo 1, lettera e), del presente regolamento, "regimi speciali per funzionari".

PAESI BASSI

1. Assicurazione malattia

   a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento, si intende:

      i) persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

      ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

   b) La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

   c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a), e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).

e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

f) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):

— le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili),

— le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari),

— le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare),

— le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri),

— le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

— le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

— le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

g) Ai fini dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.

2. Applicazione della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)]

a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)] non si applica agli anni civili precedenti al 1º gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi d'assicurazione:

— ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o

— pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

— ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1º gennaio 1957.

b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione maturati dal coniuge sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione.

c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1º gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

— ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o

— pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

— ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

— periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o

— periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

I periodi d'assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59º anno d'età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri.

g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge olandese sull'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet).

In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

h) L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.

i) Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

30.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284/69

3. Applicazione della legge olandese relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico [Algemene nabestaandenwet (ANW)]

   a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico Algemene Nabestaandenwet (ANW) conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

      Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d'assicurazione maturati prima del 1º ottobre 1959 sono considerati periodi d'assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d'età:

      — ha risieduto nei Paesi Bassi, o

      — pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

      — ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

   b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti.

   c) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b), del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

   d) In deroga all'articolo 63 *bis*, paragrafo 1, dell'AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.

      Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.

      In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d'età.

      Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4. Applicazione della legge olandese sull'inabilità al lavoro

   a) Se, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, la persona interessata ha diritto a una pensione d'invalidità olandese, l'importo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il calcolo di questa prestazione è fissato:

      i) se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del presente regolamento:

         — conformemente alle disposizioni della legge relativa all'assicurazione invalidità [Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1º gennaio 2004, o

         — conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], se l'inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1º gennaio 2004;

      ii) se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività autonoma ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della legge relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)] se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1º agosto 2004.

b) Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

— dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1º luglio 1967,

— dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

— periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'inabilità al lavoro [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

— periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ,

— periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

AUSTRIA

1. Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d'istruzione ai sensi degli articoli 227, paragrafo 1, primo comma e 228 paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSGV per il riscatto di tali periodi d'istruzione.

2. Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

3. Se, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d'assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.

FINLANDIA

1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da 52 a 54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2. Quando si applica l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d'assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d'assicurazione in Finlandia.

SVEZIA

1. Se a un familiare non subordinato viene versata un'indennità per congedo parentale conformemente all'articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all'importo di base o al livello più basso.

2. Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6, della legge sulle assicurazioni [Lag (1962/381) om allmän försäkrings], per le persone che possono beneficiare di un'indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:

   Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un'attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un'attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all'assicurazione superiore al livello minimo.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).

4. Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:

   a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

   b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.

5. a) Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

   b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1º gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.

REGNO UNITO

1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

   a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

   b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

      i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

         — una donna coniugata, o

         — una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

      ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

         — un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o

         — una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per "pensione di vedova connessa con l'età" s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

2. Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

3. Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o

ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

5. 1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:

a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;

b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.

3) Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.»

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2009

sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08)

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 292 del 10 novembre 2009)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/824/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

(1) L'Organizzazione internazionale del lavoro ha riveduto la versione precedente della Classificazione internazionale tipo delle professioni della finora in uso (ISCO-88) allo scopo di disporre di una classificazione più efficace che possa essere utilizzata dai singoli paesi nel prossimo ciclo di censimenti demografici e dalle amministrazioni nazionali del lavoro, nonché nell'ambito di altre applicazioni orientate al cliente. Al fine di garantire la comparabilità dei dati sulle professioni degli Stati membri dell'UE con quelli del resto del mondo è importante utilizzare la classificazione riveduta (ISCO-08) nelle principali indagini del Sistema statistico europeo per la raccolta di dati sulle professioni prima del nuovo ciclo di censimenti demografici previsto per il 2011.

(2) La classificazione ISCO-08 è più dettagliata della versione europea di tale classificazione ISCO-88 (COM) per quanto riguarda le professioni che registrano un'elevata presenza femminile.

(3) I dati sulle professioni sono impiegati per calcolare gli indicatori relativi alla segregazione di genere utilizzati per il seguito della strategia europea per l'occupazione (orientamento n. 18: Promuovere un approccio al lavoro basato sul ciclo di vita, e orientamento n. 22: Assicurare un'evoluzione del costo del lavoro e meccanismi di determinazione dei salari favorevoli all'occupazione) (1). È dunque necessario disporre di una classificazione tipo che consenta la produzione di dati comparabili sulle professioni.

(4) I dati sulle professioni sono stati utilizzati anche per misurare gli sviluppi in materia di equilibrio di genere nelle posizioni di responsabilità, in considerazione della presenza dei due sessi nei ruoli dirigenziali della classificazione ISCO-88 (COM).

(5) Nell'ambito della risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori (2), le professioni diventeranno un elemento importante ai fini della valutazione del fabbisogno e delle carenze di competenze del mercato del lavoro europeo e una metodologia armonizzata sulle professioni sarà di fondamentale importanza.

(6) La classificazione ISCO-08 evidenzia maggiormente le profesioni collegate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

---
(1) GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.
(2) GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.

RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri dovrebbero elaborare, produrre e diffondere dati statistici ripartiti per professione secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni del 2008 (ISCO-08) di cui all'allegato o secondo una classificazione nazionale da essa derivata.

2. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione ISCO-2008 per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2010.

3. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare la classificazione ISCO-08 dal 2011 come anno di riferimento in tutti i settori statistici che forniscono dati statistici ripartiti per professione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione
Joaquìn ALMUNIA
Membro della Commissione

L 292/32 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 10.11.2009

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE ISCO-08

1 **Dirigenti**

11 Direttori, dirigenti superiori della pubblica amministrazione, membri dell'esecutivo e dei corpi legislativi

111 Membri dell'esecutivo e dei corpi legislativi, dirigenti superiori della pubblica amministrazione

1111 Membri dell'esecutivo e dei corpi legislativi

1112 Dirigenti superiori della pubblica amministrazione

1113 Capi tradizionali e capi villaggio

1114 Dirigenti superiori di organizzazioni specializzate

112 Direttori

1120 Direttori

12 Dirigenti amministrativi e commerciali

121 Dirigenti nei servizi alle imprese e dell'amministrazione

1211 Dirigenti nei servizi finanziari

1212 Dirigenti delle risorse umane

1213 Dirigenti strategie e pianificazione

1219 Dirigenti nei servizi alle imprese e dell'amministrazione non classificati altrove

122 Dirigenti nei servizi di vendita, commercializzazione e sviluppo

1221 Dirigenti nei servizi di vendita e commercializzazione

1222 Dirigenti nei servizi di pubblicità e pubbliche relazioni

1223 Dirigenti nel settore ricerca e sviluppo

13 Dirigenti nei servizi di produzione e specializzati

131 Dirigenti nella produzione agricola, forestale e della pesca

1311 Dirigenti nella produzione agricola e forestale

1312 Dirigenti nella produzione della pesca e dell'acquacoltura

132 Dirigenti dell'industria manifatturiera, dell'estrazione, dell'edilizia e della distribuzione

1321 Dirigenti dell'industria manifatturiera

1322 Dirigenti dell'industria dell'estrazione

1323 Dirigenti dell'edilizia

1324 Dirigenti nei servizi di approvvigionamento, distribuzione ed assimilati

133 Dirigenti nei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1330 Dirigenti nei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

134 Dirigenti nei servizi professionali

1341 Dirigenti nei servizi di sorveglianza dei bambini

1342 Dirigenti nei servizi sanitari

1343 Dirigenti nei servizi di assistenza agli anziani

1344 Dirigenti nei servizi sociali

1345 Dirigenti nel settore dell'educazione

1346 Dirigenti di filiale nei servizi finanziari e assicurativi

1349 Dirigenti in servizi professionali non classificati altrove

14 Dirigenti nei servizi alberghieri, nel commercio ed assimilati

141 Dirigenti nei servizi alberghieri e nella ristorazione

1411 Dirigenti nei servizi alberghieri

1412 Dirigenti nella ristorazione

142 Dirigenti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio

1420 Dirigenti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio

143 Dirigenti in altri servizi

1431 Dirigenti di centri per le attività sportive, ricreative e culturali

1439 Dirigenti di servizi non classificati altrove

2 **Professioni intellettuali e scientifiche**

21 Specialisti in scienze e ingegneria

211 Specialisti in scienze fisiche e della terra

2111 Fisici e astronomi

2112 Meteorologi

2113 Chimici

2114 Geologi e geofisici

212 Matematici, attuari e statistici

2120 Matematici, attuari e statistici

213 Specialisti nelle scienze della vita

2131 Biologi, botanici, zoologi ed assimilati

2132 Agronomi, forestali e ittiologi

2133 Specialisti in protezione ambientale

214 Specialisti in ingegneria (ad eccezione degli elettrotecnici)

2141 Ingegneri industriali e gestionali

2142 Ingegneri civili

2143 Ingegneri ambientali

2144 Ingegneri meccanici

2145 Ingegneri chimici

2146 Ingegneri minerari, metallurgici ed assimilati

2149 Specialisti in ingegneria non classificati altrove

215 Ingegneri elettrotecnici

2151 Ingegneri elettrici

2152 Ingegneri elettronici

2153 Ingegneri in telecomunicazioni

216 Architetti, pianificatori territoriali, agrimensori, disegnatori e progettisti

2161 Architetti

2162 Paesaggisti

2163 Progettisti di prodotti e disegnatori di moda

2164 Urbanisti e pianificatori del traffico

2165 Cartografi e agrimensori

2166 Grafici e progettisti multimediali

22 Specialisti della salute

221 Medici

2211 Medici generici

2212 Medici specialisti

222 Infermieri e ostetrici professionisti

2221 Specialisti in scienze sanitarie infermieristiche

2222 Specialisti in scienze sanitarie ostetriche

223 Specialisti della medicina tradizionale e complementare

2230 Specialisti della medicina tradizionale e complementare

224 Paramedici

2240 Paramedici

225 Veterinari

2250 Veterinari

226 Altri specialisti della salute

2261 Dentisti

2262 Farmacisti

2263 Specialisti in medicina ambientale, medicina del lavoro e igiene

2264 Fisioterapisti

2265 Dietologi e nutrizionisti

2266 Audiologi e logopedisti

2267 Optometristi e oftalmologi

2269 Specialisti della salute non classificati altrove

23 Specialisti dell'educazione

231 Docenti universitari e professori dell'insegnamento superiore

2310 Docenti universitari e professori dell'insegnamento superiore

232 Professori dell'educazione professionale

2320 Professori dell'educazione professionale

233 Professori di scuola secondaria

2330 Professori di scuola secondaria

234 Professori di scuola primaria e pre-primaria

2341 Professori di scuola primaria

2342 Professori di scuola pre-primaria

235 Altri specialisti dell'educazione

2351 Specialisti dei metodi di insegnamento

2352 Professori per l'insegnamento ad alunni con esigenze speciali

2353 Altri professori di lingue

2354 Altri professori di educazione musicale

2355 Altri professori di educazione artistica

2356 Formatori in tecnologie dell'informazione

2359 Specialisti dell'educazione non classificati altrove

10.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/35

24 Specialisti delle scienze commerciali e dell'amministrazione

241 Specialisti finanziari

2411 Contabili

2412 Consulenti finanziari e per gli investimenti

2413 Analisti finanziari

242 Specialisti dell'amministrazione

2421 Analisti della gestione e organizzazione

2422 Specialisti delle politiche di amministrazione

2423 Specialisti di personale e sviluppo di carriera

2424 Specialisti della formazione e dello sviluppo delle risorse umane

243 Specialisti delle vendite, del marketing e delle pubbliche relazioni

2431 Specialisti della pubblicità e del marketing

2432 Specialisti delle pubbliche relazioni

2433 Informatori tecnici e scientifici (ad eccezione del settore ICT)

2434 Specialisti delle vendite nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

25 Specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

251 Sviluppatori e analisti di software e applicazioni

2511 Analisti di sistema

2512 Sviluppatori di software

2513 Sviluppatori Web e multimediali

2514 Programmatori di applicazioni

2519 Sviluppatori e analisti di software e applicazioni non classificati altrove

252 Specialisti in basi dati e in reti informatiche

2521 Specialisti nella progettazione e amministrazione delle basi dati

2522 Amministratori di sistema

2523 Specialisti in reti informatiche

2529 Specialisti in basi dati e in reti informatiche non classificati altrove

26 Specialisti in scienze giuridiche, sociali e culturali

261 Specialisti in scienze giuridiche

2611 Avvocati

2612 Magistrati

2619 Specialisti in scienze giuridiche non classificati altrove

262 Bibliotecari, archivisti e curatori di musei

2621 Archivisti e curatori di musei

2622 Bibliotecari, documentalisti ed assimilati

263 Specialisti in scienze sociali e in discipline religiose

2631 Economisti

2632 Sociologi, antropologi ed assimilati

2633 Filosofi, storici e specialisti in scienze politiche

2634 Psicologi

2635 Specialisti nell'assistenza sociale e nell'orientamento

2636 Specialisti in discipline religiose

264 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

2641 Scrittori ed assimilati

2642 Giornalisti

2643 Traduttori, interpreti e altri linguisti

265 Specialisti in discipline artistico-espressive

2651 Specialisti delle arti visive

2652 Musicisti, cantanti e compositori

2653 Ballerini e coreografi

2654 Registi, sceneggiatori, produttori ed assimilati

2655 Attori

2656 Annunciatori della radio e della televisione e di altri media

2659 Specialisti in discipline artistico-espressive non classificati altrove

3 **Professioni tecniche intermedie**

31 Professioni tecniche nelle scienze e nell'ingegneria

311 Tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche

3111 Tecnici delle scienze chimiche e fisiche

3112 Tecnici delle costruzioni civili

3113 Elettrotecnici

3114 Tecnici elettronici

3115 Tecnici meccanici

3116 Tecnici chimici

3117 Tecnici metallurgico-minerari

3118 Disegnatori industriali

3119 Altri tecnici delle scienze fisiche e ingegneristiche non classificati altrove

312 Supervisori delle attività estrattive, manifatturiere e di costruzione

3121 Supervisori minerari

3122 Supervisori delle attività manifatturiere

3123 Supervisori edili

313 Tecnici del controllo del processo di produzione

3131 Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica

3132 Conduttori di inceneritori e di impianti del trattamento delle acque

3133 Tecnici del controllo di impianti per il trattamento chimico

3134 Conduttori di impianti per la raffinazione del petrolio e del gas naturale

3135 Tecnici per il controllo del processo di produzione del metallo

3139 Tecnici del controllo del processo di produzione non classificati altrove

314 Tecnici nelle scienze della vita ed assimilati

3141 Tecnici nelle scienze della vita (ad eccezione delle scienze mediche)

3142 Tecnici agronomi

3143 Tecnici forestali

10.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/37

315 Controllori e tecnici del trasporto aereo e navale

3151 Ufficiali di macchina navali

3152 Ufficiali di bordo e piloti navali

3153 Piloti di aeromobili ed assimilati

3154 Controllori del traffico aereo

3155 Tecnici elettronici addetti alla sicurezza del traffico aereo

32 Professioni intermedie nelle scienze della salute

321 Tecnici delle scienze mediche e farmaceutiche

3211 Tecnici radiologi e di apparecchiature mediche

3212 Tecnici di laboratorio medico e patologico

3213 Tecnici e assistenti farmaceutici

3214 Tecnici protesici e odontotecnici

322 Infermieri e ostetrici (livello intermedio)

3221 Infermieri (livello intermedio)

3222 Ostetrici (livello intermedio)

323 Assistenti della medicina tradizionale e complementare

3230 Assistenti della medicina tradizionale e complementare

324 Tecnici e assistenti veterinari

3240 Tecnici e assistenti veterinari

325 Altre professioni intermedie nelle scienze della salute

3251 Assistenti odontoiatri e igienisti dentali

3252 Addetti alle cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria

3253 Operatori sanitari della comunità

3254 Ottici

3255 Tecnici e assistenti della riabilitazione

3256 Assistenti medici

3257 Ispettori e tecnici della medicina ambientale e del lavoro

3258 Infermieri di ambulanza

3259 Tecnici delle scienze della salute non classificati altrove

33 Professioni intermedie nelle attività finanziarie e amministrative

331 Tecnici delle attività finanziarie e matematiche

3311 Mediatori di borsa e agenti di cambio

3312 Operatori crediti e prestiti

3313 Contabili (livello intermedio)

3314 Tecnici statistici e matematici ed assimilati

3315 Valutatori di rischio e periti stimatori di danno

332 Agenti di vendita e acquisto e mediatori

3321 Agenti assicurativi

3322 Rappresentanti di commercio

3323 Responsabili degli acquisti

3324 Mediatori commerciali

333 Agenti commerciali

3331 Agenti concessionari

3332 Organizzatori di conferenze e di eventi

3333 Agenti di stesura di contratti di impiego e di reclutamento

3334 Agenti immobiliari e amministratori

3339 Agenti commerciali non classificati altrove

334 Personale di segreteria addetto ad attività amministrative e specializzate

3341 Capiufficio

3342 Segretari di studi legali

3343 Segretari addetti a mansioni amministrative ed esecutive

3344 Segretari di studi medici

335 Membri di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio)

3351 Ispettori di dogana e di frontiera

3352 Agenti delle tasse e delle imposte

3353 Agenti dei servizi pubblici di prestazioni sociali

3354 Agenti dei servizi pubblici di permessi e licenze

3355 Ispettori di polizia e detective

3359 Membri di organismi di governo con potestà regolamentare (livello intermedio) non classificati altrove

34 Professioni intermedie nelle scienze giuridiche, sociali e culturali

341 Professioni intermedie delle scienze giuridiche, sociali e delle discipline religiose

3411 Tecnici delle scienze giuridiche ed assimilati

3412 Tecnici delle scienze sociali

3413 Tecnici delle discipline religiose

342 Professioni dello sport e del fitness

3421 Atleti e sportivi

3422 Allenatori, istruttori e agenti

3423 Istruttori di palestra e preparatori atletici

343 Professioni tecniche artistiche, culturali e culinarie

3431 Fotografi

3432 Designer di interni e decoratori

3433 Tecnici delle gallerie, dei musei e delle biblioteche

3434 Chef

3435 Altre professioni tecniche dei servizi ricreativi e culturali

35 Tecnici dell'informazione e della comunicazione

351 Tecnici per la gestione dell'informazione e della comunicazione e per l'assistenza agli utenti

3511 Tecnici per la gestione dell'informazione e della comunicazione

3512 Tecnici per l'assistenza agli utenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione

3513 Tecnici di rete e sistemi informatici

3514 Tecnici Web

352 Tecnici della trasmissione radiotelevisiva e delle telecomunicazioni

3521 Tecnici della trasmissione radiotelevisiva e degli apparati audio-video

3522 Tecnici dell'ingegneria delle comunicazioni

4 **Impiegati di ufficio**

41 Impiegati con compiti generali e operatori su macchine di ufficio

411 Personale di ufficio con compiti generali

4110 Personale di ufficio con compiti generali

412 Personale di segreteria (compiti generali)

4120 Personale di segreteria (compiti generali)

413 Operatori su macchine di ufficio

4131 Dattilografi e operatori di trattamento testi

4132 Addetti all'inserimento dati

42 Impiegati a contatto diretto con il pubblico

421 Personale addetto allo sportello, cassieri ed assimilati

4211 Addetti allo sportello bancario ed assimilati

4212 Allibratori, croupier ed assimilati

4213 Addetti ad agenzie di pegno e di prestito

4214 Esattori di crediti ed assimilati

422 Personale addetto all'informazione della clientela

4221 Consulenti turistici e operatori

4222 Tecnici dei centri di informazione

4223 Operatori di centrali telefoniche

4224 Portieri di albergo

4225 Addetti all'informazione

4226 Addetti alla reception (compiti generali)

4227 Addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato

4229 Personale addetto all'informazione della clientela non classificato altrove

43 Impiegati addetti ai servizi contabili e finanziari e alla registrazione dei materiali

431 Personale addetto ai servizi contabili e finanziari

4311 Aiuto contabili

4312 Addetti a servizi statistici, finanziari e assicurativi

4313 Addetti buste paga

432 Personale addetto alla registrazione dei materiali e alla gestione amministrativa dei trasporti

4321 Addetti alla gestione degli stock

4322 Addetti alla produzione

4323 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti

44 Altri impiegati di ufficio

441 Altri impiegati di ufficio

4411 Addetti a biblioteche

4412 Addetti all'inoltro e allo smistamento di posta e documentazione

4413 Addetti alla codifica, alla correzione di bozze ed assimilati

4414 Scrivani ed assimilati

4415 Addetti ad archivi e schedari

4416 Addetti alla gestione del personale

4419 Altri impiegati di ufficio non classificati altrove

5 **Professioni nelle attività commerciali e nei servizi**

51 Professioni nei servizi alle persone

511 Assistenti di viaggio, accompagnatori e guide

5111 Assistenti di viaggio e steward

5112 Controllori e bigliettai di trasporti pubblici

5113 Guide

512 Cuochi

5120 Cuochi

513 Camerieri e baristi

5131 Camerieri

5132 Baristi

514 Parrucchieri, estetisti ed assimilati

5141 Parrucchieri

5142 Estetisti ed assimilati

515 Supervisori di servizi di manutenzione e pulizia

5151 Supervisori di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

5152 Collaboratori domestici

5153 Custodi di immobili

516 Altre professioni nei servizi alle persone

5161 Astrologi, chiromanti ed assimilati

5162 Personale di compagnia e valletti

5163 Addetti alle pompe funebri e imbalsamatori

5164 Personale addetto alla cura degli animali

5165 Istruttori di guida automobilistica

5169 Professioni nei servizi alle persone non classificati altrove

52 Professioni nelle attività commerciali

521 Commercianti ambulanti

5211 Venditori su bancarelle e mercati

5212 Venditori ambulanti di generi alimentari

522 Esercenti e addetti alle vendite

5221 Esercenti delle vendite

5222 Addetto ai controlli delle vendite

5223 Assistenti alle vendite

523 Cassieri e addetti al registratore di cassa

5230 Cassieri e addetti al registratore di cassa

524 Altre professioni nelle attività commerciali

5241 Indossatori, modelli e assimilati

5242 Dimostratori

5243 Venditori a domicilio

5244 Venditori telefonici

5245 Addetti ai distributori di carburanti

5246 Addetti al banco servizi di ristorazione

5249 Professioni nelle attività commerciali non classificate altrove

53 Professioni nell'assistenza alle persone

531 Addetti alla sorveglianza di bambini e assistenti didattici

5311 Addetti alla sorveglianza di bambini

5312 Assistenti didattici

532 Addetti all'assistenza alle persone nei servizi sanitari

5321 Ausiliari sanitari

5322 Addetti all'assistenza personale a domicilio

5329 Addetti all'assistenza alle persone nei servizi sanitari non classificati altrove

54 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

541 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza

5411 Vigili del fuoco

5412 Agenti di polizia

5413 Agenti di custodia carceraria

5414 Agenti di sicurezza

5419 Professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza non classificati altrove

6 **Personale specializzato addetto all'agricoltura, alle foreste e alla pesca**

61 Agricoltori e operai agricoli specializzati

611 Agricoltori e operai agricoli specializzati nelle coltivazioni e colture in pieno campo

6111 Lavoratori agricoli specializzati di colture in pieno campo e ortive

6112 Lavoratori agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie

6113 Lavoratori agricoli specializzati di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di coltivazioni ortive e vivai

6114 Lavoratori agricoli specializzati di colture miste

612 Allevatori

6121 Lavoratori specializzati nell'allevamento del bestiame e nella produzione del latte

6122 Lavoratori specializzati degli allevamenti avicoli

6123 Apicoltori e sericoltori

6129 Allevatori non classificati altrove

613 Agricoltori di colture miste e allevatori

6130 Agricoltori di colture miste e allevatori

62 Lavoratori forestali specializzati, pescatori e cacciatori

621 Lavoratori forestali ed assimilati

6210 Lavoratori forestali ed assimilati

622 Pescatori e cacciatori

6221 Lavoratori dell'acquacoltura

6222 Pescatori della pesca costiera e in acque interne

6223 Pescatori d'alto mare

6224 Cacciatori

63 Lavoratori dell'agricoltura, della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza

631 Lavoratori dell'agricoltura di sussistenza

6310 Lavoratori dell'agricoltura di sussistenza

632 Lavoratori dell'allevamento di sussistenza

6320 Lavoratori dell'allevamento di sussistenza

633 Lavoratori delle colture miste e dell'allevamento di sussistenza

6330 Lavoratori delle colture miste e dell'allevamento di sussistenza

634 Lavoratori della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza

6340 Lavoratori della caccia, della pesca e del raccolto di sussistenza

7 **Artigiani e operai specializzati**

71 Operai specializzati dell'edilizia ed assimilati, ad eccezione degli elettricisti

711 Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati

7111 Addetti alla costruzione di edifici

7112 Muratori in mattoni ed assimilati

7113 Muratori in pietrame, tagliatori di pietre e cesellatori

7114 Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati

7115 Carpentieri e falegnami edili

7119 Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove

712 Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni ed assimilati

7121 Copritetti

7122 Pavimentatori e posatori di rivestimenti

7123 Intonacatori

7124 Installatori di impianti di isolamento

7125 Vetrai

7126 Idraulici e posatori di tubazioni

7127 Installatori di impianti di aria condizionata e di raffreddamento

713 Operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

7131 Imbianchini ed assimilati

7132 Laccatori e verniciatori

7133 Pulitori di facciate e di esterni

72 Operai metalmeccanici specializzati ed assimilati

721 Lattonieri, carpentieri, fonditori, saldatori ed assimilati

7211 Fonditori e animisti di fonderia

7212 Saldatori e tagliatori a fiamma

7213 Lattonieri e calderai

7214 Carpentieri e montatori di carpenteria metallica

7215 Attrezzatori e montatori di cavi metallici

722 Fabbri, costruttori di utensili ed assimilati

7221 Fabbri, maniscalchi e operatori di presse per la forgiatura

7222 Costruttori di utensili ed assimilati

7223 Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili

7224 Lucidatori, levigatori e affilatori

10.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/43

723 Meccanici e riparatori di macchine

7231 Meccanici e riparatori di veicoli a motore

7232 Meccanici e riparatori di motori di aerei

7233 Meccanici e riparatori di macchinari agricoli e industriali

7234 Meccanici di biciclette e veicoli simili

73 Artigiani e operai specializzati delle attività tipografiche

731 Artigiani

7311 Addetti alla costruzione e riparazione di strumenti di precisione

7312 Addetti alla costruzione e all'accordatura di strumenti musicali

7313 Gioiellieri e orafi

7314 Vasai ed assimilati

7315 Soffiatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro

7316 Pittori di insegne, decoratori, incisori e acquafortisti

7317 Artigiani delle lavorazioni del legno, delle ceste e dei materiali affini

7318 Artigiani delle lavorazioni dei tessili, del cuoio e simili

7319 Artigiani non classificati altrove

732 Operai specializzati delle attività tipografiche

7321 Tecnici prestampa

7322 Stampatori

7323 Rilegatori e rifinitori post-stampa

74 Artigiani e operai specializzati delle attrezzature elettriche ed elettroniche

741 Installatori e riparatori di apparati elettrici

7411 Elettricisti dell'edilizia ed assimilati

7412 Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici

7413 Installatori e riparatori di linee elettriche

742 Installatori e riparatori elettronici e delle telecomunicazioni

7421 Riparatori e manutentori di apparati elettronici industriali

7422 Installatori e manutentori di attrezzature delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

75 Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile ed assimilati

751 Operai specializzati delle lavorazioni alimentari ed assimilati

7511 Macellai, pesciaioli ed assimilati

7512 Panettieri, pastai e pasticcieri

7513 Confezionatori caseari

7514 Conservieri di frutta, verdura e simili

7515 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande

7516 Operai specializzati della preparazione e della lavorazione del tabacco

752 Artigiani e operai specializzati del trattamento del legno, ebanisti ed assimilati

7521 Artigiani e operai specializzati del trattamento del legno

7522 Ebanisti ed assimilati

7523 Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili

753 Artigiani e operai specializzati del tessile

7531 Sarti, confezionatori di capi di abbigliamento, pellicciai e cappellai

7532 Modellisti e tagliatori di capi di abbigliamento

7533 Cucitori, ricamatori ed assimilati

7534 Tappezzieri ed assimilati

7535 Conciatori di pelli e di pellicce

7536 Confezionatori di calzature ed assimilati

754 Altri artigiani e operai specializzati

7541 Sommozzatori

7542 Brillatori e artificieri

7543 Classificatori e collaudatori di prodotti (ad eccezione dei prodotti alimentari e delle bevande)

7544 Fumigatori, disinfestatori e diserbatori

7549 Artigiani e operai specializzati non classificati altrove

8 **Conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio**

81 Conduttori di impianti e macchinari fissi

811 Conduttori di impianti di miniere e per il trattamento di minerali

8111 Minatori e cavapietre

8112 Conduttori di impianti per il trattamento di minerali e di pietre

8113 Trivellatori, perforatori di pozzi ed assimilati

8114 Conduttori di macchinari per prodotti di cemento, pietra e altri minerali

812 Conduttori di impianti per la trasformazione e la finitura dei metalli

8121 Conduttori di impianti per la trasformazione dei metalli

8122 Addetti ai macchinari per finire, rivestire, placcare metalli e oggetti in metallo

813 Conduttori di impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e fotografici

8131 Conduttori di impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

8132 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici

814 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma, plastica e carta

8141 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma

8142 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica

8143 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in carta

815 Conduttori di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia e cuoio

8151 Conduttori di macchinari per preparare le fibre, per la filatura e la bobinatura

8152 Conduttori di telai meccanici per la tessitura e la maglieria

8153 Conduttori di macchinari per la cucitura

8154 Conduttori di macchinari per il candeggio, la tintura e la lavatura di filati e tessuti

8155 Conduttori di macchinari per la preparazione di pelliccia e cuoio

8156 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di calzature ed assimilati

8157 Conduttori di macchinari di lavanderia

8159 Conduttori di macchinari per la confezione di articoli in stoffa, pelliccia e cuoio non classificati altrove

816 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati

8160 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati

10.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/45

817 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

8171 Conduttori di impianti per la preparazione della pasta di legno e la fabbricazione della carta

8172 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno

818 Altri conduttori di impianti e macchinari fissi

8181 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro e della ceramica

8182 Conduttori di caldaie a vapore e motori termici

8183 Conduttori di macchine confezionatrici, per l'imbottigliamento ed etichettatrici

8189 Conduttori di impianti e macchinari fissi non classificati altrove

82 Assemblatori

821 Assemblatori

8211 Assemblatori di parti di macchine

8212 Assemblatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

8219 Assemblatori non classificati altrove

83 Conduttori di veicoli e di macchinari mobili

831 Conducenti di locomotive ed assimilati

8311 Conducenti di locomotive

8312 Frenatori, segnalatori e agenti di manovra ferroviari

832 Conducenti di automobili, furgoni e motociclette

8321 Motociclisti

8322 Conducenti di automobili, taxi e furgoni

833 Conducenti di mezzi pesanti e di autobus

8331 Conducenti di autobus e tram

8332 Conducenti di mezzi pesanti e camion

834 Conduttori di impianti mobili

8341 Conduttori di macchinari agricoli e forestali

8342 Conduttori di macchinari per movimento terra ed assimilati

8343 Conduttori di macchinari per la perforazione e il sollevamento

8344 Conduttori di carrelli elevatori

835 Marinai di coperta e operai assimilati

8350 Marinai di coperta e operai assimilati

9 **Professioni non qualificate**

91 Addetti alle pulizie e collaboratori

911 Addetti alle pulizie domestiche, negli esercizi alberghieri e negli uffici

9111 Addetti alle pulizie domestiche e collaboratori domestici

9112 Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi

912 Pulitori di veicoli, pulitori di vetri, lavandai e altri addetti alla pulizia manuale

9121 Lavandai e stiratori a mano

9122 Pulitori di veicoli

9123 Pulitori di vetri

9129 Altri addetti alle pulizie

92 Personale non qualificato addetto all'agricoltura, alle foreste e alla pesca

921 Personale non qualificato addetto all'agricoltura, alle foreste e alla pesca

9211 Braccianti agricoli

9212 Addetti al bestiame

9213 Braccianti agricoli e addetti al bestiame

9214 Operai adetti ai giardini e alle coltivazioni ortive

9215 Operai forestali

9216 Personale non qualificato addetto alla pesca e all'acquacoltura

93 Personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti

931 Manovali delle miniere e delle costruzioni

9311 Manovali delle miniere e delle cave

9312 Manovali dell'ingegneria civile

9313 Manovali dell'edilizia

932 Personale non qualificato delle attività manifatturiere

9321 Imballatori a mano

9329 Personale non qualificato delle attività industriali non classificato altrove

933 Personale non qualificato addetto ai trasporti e al magazzinaggio

9331 Conduttori di veicoli a braccia o a pedali

9332 Conduttori di veicoli e macchinari a trazione animale

9333 Addetti allo spostamento e alla spedizione dei materiali o delle merci

9334 Addetti agli scaffali

94 Personale non qualificato addetto alla ristorazione

941 Personale non qualificato addetto alla ristorazione

9411 Addetti di fast food

9412 Garzoni di cucina

95 Commercianti ambulanti di manufatti o di servizi

951 Venditori ambulanti di servizi

9510 Venditori ambulanti di servizi

952 Venditori ambulanti di prodotti non alimentari

9520 Venditori ambulanti di prodotti non alimentari

96 Addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non qualificate

961 Addetti alla raccolta dei rifiuti

9611 Addetti alla raccolta di immondizia e materiale riciclabile

9612 Addetti alla selezione dei rifiuti

9613 Spazzini ed assimilati

962 Altre professioni non qualificate

9621 Corrieri, fattorini, facchini

9622 Addetti a lavori accessori

9623 Lettori di contatori e collettori di monete (distributori automatici)

9624 Acquaioli e raccoglitori di legna da ardere

9629 Altre professioni non qualificate non classificate altrove

10.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/47

0 **Forze armate**

01 Ufficiali delle forze armate

011 Ufficiali delle forze armate

0110 Ufficiali delle forze armate

02 Sottufficiali delle forze armate

021 Sottufficiali delle forze armate

0210 Sottufficiali delle forze armate

03 Professioni relative alle forze armate, altri gradi

031 Professioni relative alle forze armate, altri gradi

0310 Professioni relative alle forze armate, altri gradi

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2009/C 264/06)

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C264 del 6 novembre 2009)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: ottobre 2009

Periodo di applicazione: gennaio, febbraio e marzo 2010

10-2009	EUR	BGN	CZK	DKK	EEK	LVL	LTL	HUF	PLN
1 EUR =	1	1,95580	25,8612	7,44385	15,6466	0,708814	3,45280	268,485	4,21461
1 BGN =	0,511300	1	13,2228	3,80604	8,00010	0,362416	1,76542	137,276	2,15493
1 CZK =	0,038668	0,0756269	1	0,287839	0,605023	0,0274084	0,133513	10,3818	0,162971
1 DKK =	0,134339	0,262741	3,47417	1	2,10195	0,0952214	0,463846	36,0681	0,566188
1 EEK =	0,0639116	0,124998	1,65283	0,475748	1	0,0453014	0,220674	17,1593	0,269363
1 LVL =	1,41081	2,75926	36,4852	10,5018	22,0743	1	4,87124	378,781	5,94601
1 LTL =	0,289620	0,566439	7,48992	2,15589	4,,53157	0,205287	1	77,7586	1,22064
1 HUF =	0,00372460	0,00728458	0,0963226	0,0277254	0,0582774	0,00264005	0,0128603	1	0,0156978
1 PLN =	0,237270	0,464052	6,13607	1,76620	3,71246	0,168180	0,819245	63,7033	1
1 RON =	0,233257	0,456205	6,03231	1,73633	3,64969	0,165336	0,805391	62,6261	0,983090
1 SEK =	0,0969910	0,189695	2,50830	0,721986	1,51758	0,0687485	0,334890	26,0406	0,408780
1 GBP =	1,09222	2,13617	28,2461	8,13032	17,0895	0,774181	3,77122	293,245	4,60329
1 NOK =	0,119623	0,233959	3,09360	0,890457	1,87170	0,0847906	0,413035	32,1170	0,504166
1 ISK =	0,00544390	0,0106472	0,140786	0,0405236	0,0851785	0,00385871	0,0187967	1,46161	0,0229439
1 CHF =	0,660575	1,29195	17,0833	4,91722	10,3358	0,468225	2,28083	177,355	2,78407

10-2009	RON	SEK	GBP	NOK	ISK	CHF
1 EUR =	4,28711	10,3102	0,915566	8,35958	183,692	1,51383
1 BGN =	2,19200	5,27162	0,468129	4,27425	93,9216	0,774022
1 CZK =	0,165774	0,398676	0,0354031	0,323248	7,10299	0,0585368
1 DKK =	0,575927	1,38507	0,122996	1,12302	24,6770	0,203367
1 EEK =	0,273996	0,658944	0,0585153	0,534275	11,7400	0,0967515
1 LVL =	6,04829	14,5458	1,29169	11,7938	259,154	2,13573
1 LTL =	1,24163	2,98605	0,265166	2,42110	53,2008	0,438436
1 HUF =	0,0159678	0,0384015	0,00341012	0,0311361	0,684179	0,00563842
1 PLN =	1,017200	2,44631	0,217236	1,98348	43,5845	0,359186
1 RON =	1	2,40494	0,213563	1,94993	42,8475	0,353113
1 SEK =	0,415811	1	0,0888016	0,810804	17,8165	0,146828
1 GBP =	4,68247	11,2611	1	9,13051	200,632	1,65344
1 NOK =	0,512838	1,23334	0,1095230	1	21,9738	0,181089
1 ISK =	0,0233386	0,0561279	0,00498425	0,0455087	1	0,00824115
1 CHF =	2,83196	6,81069	0,604800	5,52213	121,342	1

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2. Il periodo di riferimento è:
   - il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo,
   - il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo,
   - il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo,
   - il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE)
1° ottobre 2009

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles - Belgio) - Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

(Causa C-3/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - regimi di previdenza sociale - Prestazioni di invalidità - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 40, n. 3 - Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri - Svantaggi per i lavoratori migrati - Contributi a fondo perduto)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C282 del 21 novembre 2009)

(2009/C 282/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Nivelles

Parti

Ricorrente: Ketty Leyman

Convenuto: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunal du travail de Nivelles (Belgio) - Validità, alla luce dell'art. 18 CE, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione di regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato - Prestazioni di invalidit- - Ostacolo all'esercizio del diritto alla libera circolazione derivante dall'esistenza di regimi di indenizzo distinti.

Dispositivo

L'art. 39 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità competenti di uno Stato membro applichino una normativa nazionale la quale, conformemente all'art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, subordini il sorgere del diritto a prestazioni di invalidità alla scadenza di un periodo di inabilità primaria di un anno, quando da tale applicazione consegue che i contributi versati da un lavoratore migrante al regime previdenziale di tale Stato membro siano corrisposti a fondo perduto e che detto lavoratore sia in tal modo svantaggiato rispetto ad un lavoratore sedentario.

(1) GU C 79 del 29.3.2008.

PARTE TERZA

DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

CIRCOLARI

Deliberazioni del Presidente-Commissario Straordinario

DELIBERAZIONE DEL 6 OTTOBRE 2009 n. 207

Bilancio di previsione per l'esercizio 2010.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo n. 479, del 30 giugno 1994, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367, del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

vista la Legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modificazioni;

visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145, del 19 aprile 2000, "Regolamento recante il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109";

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 11, del 1° luglio 2009, recante "Indicazioni a stralcio della Relazione programmatica 2010-2012 ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2010";

visto il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 presentato dalla Direzione generale;

esaminato il predetto progetto di bilancio di previsione e, in particolare, le tabelle allegate;

DELIBERA

di predisporre, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, il bilancio di previsione per l'esercizio 2010 risultante dalle tabelle di cui in premessa e dall'annessa relazione nonché dalla programmazione dei lavori pubblici.

Roma, 6 ottobre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2009 n. 208

Convenzione - Quadro INAIL/CIP (Comitato Italiano Paralimpico) concernente il sostegno, la co-partecipazione e la promozione del reinserimento sociale attraverso la pratica sportiva e la diffusione del *Contact Center* integrato "SuperAbile INAIL".
Giochi Paralimpici invernali. Canada, 12-21 marzo 2010.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma del predetto incarico;

visto il "Regolamento di Organizzazione", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 232 del 1° luglio 1999 e successive modifiche;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 500 del 24 dicembre 2007 "Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali. Linee Guida";

vista la propria deliberazione n. 78 del 26 novembre 2008 "Rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto. Modello Organizzativo. Riallocazione delle risorse umane";

viste le "Norme sull'Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la Convenzione - Quadro INAIL-CIP sottoscritta in data 25 giugno 2008 per la durata di due anni;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 1° ottobre 2009;

tenuto conto che i Giochi Paralimpici costituiscono un avvenimento di primo piano sotto il profilo tecnico ed agonistico nonché di alto valore etico e morale e che ai Giochi medesimi prenderanno parte 40 Nazioni e 500 atleti;

preso atto che il CIP intende organizzare in occasione dei Giochi Paralimpici in oggetto una "Casa Italia Paralimpica" nelle località di Vancouver e Wistler, che sia luogo di accoglienza ed ospitalità per l'intera Delegazione italiana nonché per il pubblico interessato ad assistere agli eventi che saranno ivi organizzati;

preso atto che il Comitato Italiano Paralimpico ha chiesto all'INAIL di partecipare, in qualità di partner privilegiato, all'organizzazione di "Casa Italia Paralimpica", attraverso l'erogazione di un congruo intervento economico, assicurando ampia visibilità di tale accordo attraverso un progetto di comunicazione mirato;

tenuto conto che la partnership con il CIP ai fini dell'attuazione dell'iniziativa in questione è coerente con i principi ispiratori della citata Convenzione - Quadro volta alla promozione ed al potenziamento della pratica sportiva come strumento di reinserimento sociale e di integrazione delle persone con disabilità;

considerato che la collaborazione con il CIP nell'organizzazione di "Casa Italia" consentirà all'Istituto di partecipare ad eventi ed incontri nel corso dei quali potrà essere svolta attività divulgativa dei servizi offerti sul versante protesico, della riabilitazione, del reinserimento socio-lavorativo;

considerato, inoltre, che la partecipazione in questione potrà favorire l'interscambio di conoscenze ed esperienze in tema di avviamento allo sport delle persone disabili e dell'esercizio della pratica sportiva a livello agonistico, con particolare riferimento all'attività di ricerca del Centro Protesi di Vigorso di Budrio presso cui vengono realizzate e sperimentate protesi sportive di elevata complessità;

tenuto conto, altresì, che presso "Casa Italia" l'Istituto potrà usufruire di uno spazio espositivo nel quale presentare al pubblico, agli addetti ai lavori ed ai mass media i prodotti tecnologicamente più avanzati realizzati dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio nel settore delle protesi sportive nonché i servizi forniti dal Contact Center Integrato SuperAbile;

ritenuto congruo ai fini della partecipazione all'iniziativa di cui trattasi, anche in relazione all'impegno rappresentato dal CIP per l'organizzazione dell'iniziativa medesima ed al ruolo di partner privilegiato attribuito all'Istituto, un contributo economico pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA,

DELIBERA

di autorizzare la partecipazione dell'INAIL all'organizzazione di Casa Italia Paralimpica in occasione dei Giochi Paralimpici invernali che si terranno in Canada dal 12 al 21 marzo 2010.

L'onere economico dell'iniziativa, quantificato in € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, graverà sul cap. 380 - U.P.B. n. 3 Prestazioni/Servizi di tutela integrata - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria disponibilità. La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal competente Direttore Centrale.

Roma, 14 ottobre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2009 n. 209

Patrocinio INAIL alla "A.S.D. Tennistavolo Caserta" per la partecipazione di Nicola Molitierno, dal 26 al 29 novembre 2009, al Torneo Internazionale di tennis da tavolo di Brasilia.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto e il successivo Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 73;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 1° ottobre 2009;

considerato che l'A.S.D. Tennistavolo Caserta è un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sorta nel 1973 con l'obiettivo di diffondere la disciplina del tennis da tavolo fra i normodotati e fra i diversamente abili e ha, tra i propri iscritti, il sig. Nicola Molitierno invalido del lavoro e atleta paraplegico;

considerato inoltre che l'Associazione è iscritta al CIP - Comitato Italiano Paralimpico - e attualmente sta organizzando la partecipazione del Sig. Molitierno Nicola, dal 26 al 29 novembre 2009, al Torneo Internazionale di tennis da tavolo di Brasilia;

preso atto che la predetta Associazione ha avanzato una richiesta all'Inail diretta ad ottenere, per tale partecipazione, il patrocinio e un contributo economico a sostegno delle spese;

tenuto conto della valenza sociale dell'iniziativa, che risponde ai criteri generali per la concessione dei contributi per attività scientifiche e sociali approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 206 in data 19.04.2005, in quanto:

- le finalità di carattere sociale dell'Associazione sono volte al recupero psico-fisico del disabile attraverso la pratica dello sport, come importante processo riabilitativo, e quindi sono coerenti con la missione dell'Istituto;
- è prevista una ricaduta mediatica sul territorio che assicurerà visibilità alle politiche istituzionali;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dalla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi e dalla Direzione Regionale per la Campania,

DELIBERA

di autorizzare la concessione del patrocinio dell'Inail alla partecipazione di Nicola Molitierno, organizzata da "A.S.D. Tennistavolo Caserta", al Torneo Internazionale di tennis da tavolo di Brasilia dal 26 al 29 novembre 2009.

La determinazione di spesa relativa all'erogazione del contributo a sostegno delle spese relative al torneo, quantificata in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), graverà sul capitolo 396 - UPB n. 5 - del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria capienza, e verrà assunta dal Direttore Centrale competente.

Roma, 14 ottobre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2009 n. 210

Convenzione per la realizzazione del Sistema Informativo sulle Professioni tra l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, l'Istituto Nazionale di Statistica e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma del predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 1° ottobre 2009;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

visto il Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", in particolare l'art. 1, 2°comma e l'art. 15, 1° comma lettere c), h), n);

visto altresì l'art. 15, 2° comma, del citato D.Lgs. n. 322/89, che stabilisce, tra l'altro, "per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di Enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali";

considerato che l'ISFOL ha tra i suoi compiti istituzionali, espressamente previsti dallo Statuto, lo svolgimento e la promozione di attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica, per lo sviluppo della formazione professionale, delle politiche sociali e del lavoro;

considerato che l'ISFOL svolge inoltre attività di ricerca statistica, in quanto soggetto facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);

considerato che l'ISFOL, per le finalità e compiti di cui ai commi precedenti, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

considerato che l'ISTAT e l'ISFOL hanno firmato in data 26/11/2008 un protocollo triennale d'intesa finalizzato alla collaborazione, in ambiti di competenza istituzionale dell'ISFOL e di interesse per l'ISTAT, in attività di ricerca situate nei campi della formazione professionale, delle politiche sociali e del mercato del lavoro, "*caratterizzate dal fine di fornire ai policy maker contributi di conoscenza per il miglioramento delle risorse umane, la crescita dell'occupazione, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale*";

considerato che in applicazione di tale protocollo l'ISTAT e l'ISFOL hanno firmato in data 15/12/2008 una convenzione che ha definito, per il triennio di durata dell'intesa, le attività di collaborazione, di studio e di ricerca identificate e specificate nei progetti allegati alla convenzione;

considerato che il progetto di sistema informativo sulle professioni, incluso nella convenzione testé citata, intende collegare in rete informazioni sulle professioni già disponibili presso i sistemi informativi di Enti appartenenti al SISTAN e di altre Istituzioni che producono informazioni pertinenti e strategiche sul mondo delle professioni;

considerato che la realizzazione di tale progetto prevede il coinvolgimento e la partecipazione atti-

va di Enti ed Istituzioni terzi rispetto all'ISTAT e all'ISFOL nella loro veste di contraenti quel rapporto convenzionale;

considerato che l'INAIL dispone di informazioni sulle professioni utili a realizzare il progetto di sistema informativo in discorso ed è disponibile a contribuire alla sua realizzazione;

visto l'articolo 9 del citato D.Lgs. n. 322/89 e successive modificazioni, il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché il Codice di deontologia e buona condotta (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 31 luglio 2002), che contengono disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali trattati per scopi statistici da parte di soggetti pubblici e privati;

esaminato lo schema di Convenzione, che appare conforme alle "linee guida" per l'attivazione delle sinergie esterne da parte dell'Istituto, fissate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 432 del 28 settembre 2000;

considerato che l'art. 39 del D.Lgs. n. 196/2003 individua le fattispecie rispetto alle quali il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante la comunicazione di dati personali che si intende effettuare;

considerato che la presente convenzione non comporta comunicazione di dati personali;

preso atto che la convenzione stessa non implica per l'Istituto oneri aggiuntivi,

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione con l'ISFOL e l'ISTAT che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 14 ottobre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SULLE PROFESSIONI

TRA

L'Istituto per la Formazione e lo Sviluppo dei Lavoratori, nel seguito denominato ISFOL, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni 29/33, codice fiscale 80111170587, nella persona del ,domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

L'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito denominata ISTAT, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, CF 80111810588, nella persona del , in qualità di domiciliato per la carica nella sede sopra indicata

e

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nel seguito denominato INAIL, con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6, CF 01165400589, nella persona del , domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

PREMESSO CHE

- l'ISFOL ha tra i suoi compiti istituzionali, espressamente previsti dallo Statuto, approvato con DPCM 19 marzo 2003, lo svolgimento e la promozione di attività di studio, ricerca, sperimenta-

zione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica sui temi della formazione, del lavoro e delle politiche sociali;
- l'ISFOL, su incarico del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ha realizzato, nel corso della programmazione FSE 2000-2006, un sistema informativo su professioni, occupazione e fabbisogni professionali e che tale sistema è stato validato dalla Cabina di Regia istituita con DM 13/I/04 reiterato nel 2006;
- l'ISFOL svolge inoltre attività di ricerca statistica, in quanto soggetto facente parte del Sistema statistico nazionale;
- l'ISFOL, per le finalità e compiti di cui ai commi precedenti, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN);
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 322/89, provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 322/89, provvede alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi;
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 322/89, provvede alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato;
- l'ISTAT, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 322/89, può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- l'INAIL ha rinnovato con l'ISTAT la Convenzione per la collaborazione nell'ambito dello scambio di informazioni statistiche e della ricerca;
- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali l'ISFOL, l'ISTAT e l'INAIL [Ente terzo] possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 consente accordi di cooperazione interistituzionale su materie di interesse comune tra i soggetti coinvolti;

CONSIDERATO CHE

- l'ISTAT e l'ISFOL hanno sottoscritto in data 26/11/2008 un protocollo triennale d'intesa finalizzato alla collaborazione, in ambiti di competenza istituzionale dell'ISFOL e di interesse per l'ISTAT, in attività di ricerca situate nei campi della formazione professionale, delle politiche sociali e del mercato del lavoro, "caratterizzate dal fine di fornire ai *policy maker* contributi di conoscenza per il miglioramento delle risorse umane, la crescita dell'occupazione, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale";
- in applicazione di tale protocollo, l'ISTAT e l'ISFOL hanno sottoscritto in data 15/12/2008 una convenzione che ha definito, per il triennio di durata dell'intesa, le attività di collaborazione, di studio e di ricerca identificate e specificate nei progetti allegati alla convenzione;
- il progetto di sistema informativo sulle professioni, incluso nella convenzione testé citata, intende collegare in rete informazioni sulle professioni già disponibili presso i sistemi informativi di Enti appartenenti al SISTAN e di altre Istituzioni che producono informazioni pertinenti e strategiche sul mondo delle professioni;
- la realizzazione di tale progetto prevede il coinvolgimento e la partecipazione attiva di Enti ed Istituzioni terzi rispetto all'ISTAT e all'ISFOL nella loro veste di contraenti quel rapporto convenzionale;
- l'INAIL dispone di informazioni sulle professioni utili a realizzare il progetto di sistema informativo in discorso ed è disponibile a contribuire alla sua realizzazione;
- l'art. 9 del D.Lgs. n. 322/89 e successive modificazioni, tutela il segreto statistico;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, (*Codice in materia di protezione dei dati personali)* disciplina la protezione dei dati personali trattati per fini statistici da parte di soggetti pubblici e privati;
- la presente convenzione non comporta comunicazione di dati personali;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1
Valore delle premesse e considerazioni

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
Oggetto e finalità della convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di un sistema informativo sulle professioni allo scopo di effettuare la condivisione, tra i sistemi internet dei diversi soggetti partecipanti, delle procedure informatiche capaci di associare i codici delle unità professionali ai dati disponibili, opportunamente trattati e resi accessibili sotto il profilo della congruità e dell'efficacia dell'informazione, permettendo così a qualsiasi utente del web di acquisire le informazioni sulle singole unità professionali , navigando da un sito all'altro e da un sistema informativo all'altro. I codici delle Unità Professionali che connetteranno le informazioni saranno definiti dalla "Nomenclatura e Classificazione delle Unità Professionali" prodotta e aggiornata da ISTAT e ISFOL;
2. Il protocollo di interscambio dei dati utilizzerà ambienti di intercomunicazione accessibili e "*open source*".

Art. 3
Attività ed impegni specifici delle Parti

1. L'ISTAT e l'ISFOL si impegnano a prestare all'INAIL il supporto teorico, metodologico e/o informatico necessario per realizzare il sistema informativo sulle professioni ed, inoltre, si impegnano a collaborare con l'INAIL per individuare, tra le informazioni a sua disposizione, quelle più utili alla costituzione del sistema informativo in oggetto.
2. l'INAIL si impegna a rendere disponibili e accessibili, sul proprio sito internet, i dati e le informazioni individuate nelle forme più efficaci per il funzionamento del realizzando sistema informativo sulle professioni, garantendone la massima visibilità nell'ambito del corretto funzionamento del proprio sistema informativo.
3. Tutte le parti si impegnano ad operare affinché dati e informazioni risiedano presso il soggetto che li produce ed affinché il realizzando sistema informativo sulle professioni valorizzi, oltre all'informazione rilasciata per il suo funzionamento, anche quella residente presso il sistema che la genera.

Art. 4
Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alla realizzazione del sistema informativo sulle professioni, garantendo la regolarità e la continuità dei rapporti tra le Parti, il Gruppo di lavoro ISTAT-ISFOL, costituito ai sensi del progetto "*Sistema informativo sulle professioni*" della Convenzione firmata in data 15/12/2008, già richiamata nelle premesse, è integrato con la partecipazione di due esperti nominati dall'INAIL, i quali intervengono nel suddetto Gruppo in rappresentanza della stessa.
2. Il gruppo di lavoro definirà i tempi, i modi e il dettaglio delle attività da svolgere dandone comunicazione alle parti.

Art. 5
Funzioni del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 4 definirà l'impianto delle attività e ne darà comunicazione alle Parti. In particolare individuerà le informazioni disponibili presso l'INAIL più utili al sistema e le modalità del loro rilascio, procederà alla impostazione e alla definizione operativa delle attività, segnalerà le necessità di supporto metodologico, teorico e/o informatico necessarie all'INAIL per poter svolgere efficacemente la propria collaborazione e indicherà i modi e i mezzi per soddisfarle, definirà i tempi e le modalità del rilascio delle informazioni disponibili.

Art. 6
Tutela della riservatezza

1. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dall'art. 1, ovvero di cederli o consentirne la consultazione a terzi diversi dalle società affidatarie di servizi.
2. Il trattamento delle informazioni elaborate nell'ambito della presente convenzione è vincolato al rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione ai profili della sicurezza di cui all'allegato B di detto

decreto, dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, ad esso allegato, nonché della disciplina in materia di tutela del segreto statistico e di accesso ai dati statistici di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 7
Aspetti finanziari

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti a fronte degli impegni assunti per la realizzazione delle attività previste.

Art. 8
Durata

La presente Convenzione, redatta in n. quattro copie, decorre dalla data della stipulazione e avrà termine il 31 dicembre 2010

Art. 9
Registrazione

L'eventuale registrazione del presente atto su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.

Art. 10
Risoluzione

1. La presente convenzione può essere risolta, in seguito a grave inadempienza degli impegni assunti in base alla convenzione stessa. In tal caso, la parte non inadempiente notificherà all'altra parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un congruo termine che sarà indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della convenzione avverrà di pieno diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora ne ricorrano gli estremi.
2. La presente convenzione può essere risolta per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile all'obbligato, secondo le disposizioni del codice civile.
   Alla convenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 21-sexies e 21-quinqies della Legge 241/90.

Art. 11
Foro competente

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non specificamente previsto dalla presente convenzione, valgono le vigenti norme del Codice Civile.

Roma,

PER L'ISFOL

PER L'ISTAT

PER L'INAIL

DELIBERAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2009 n. 211

4° Forum Risk Management in Sanità 2009 - la persona al centro.
AREZZO 24 - 27 novembre 2009.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il D. Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 73;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

visto il Piano di settore per la prevenzione 2008 - 2010 - Politiche della Prevenzione di cui alle relative delibere del Consiglio di amministrazione n. 306 del 17 giugno 2008 e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 16 del 28 luglio 2008;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 1° ottobre 2009;

considerato che il 4° Forum europeo sul Risk Management in Sanità, promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e dall'Istituto Superiore di Sanità, è un appuntamento ormai riconosciuto come il più importante della sanità italiana nel campo della sicurezza del paziente e che la manifestazione riveste un momento di confronto ad alto livello per l'identificazione e valutazione di tecnologie di interesse sanitario con particolare riguardo ai profili di sicurezza dell'operatore e del paziente;

valutato che l'Inail ha assunto negli anni un ruolo sempre maggiore con la presenza ad eventi e manifestazioni fieristiche, partecipando a spazi espositivi anche con lo stand istituzionale per promuovere e diffondere i prodotti dell'Istituto, quale materiale informativo per la conoscenza dei rischi negli ambienti di vita e di lavoro e per la realizzazione di convegni di approfondimento di specifiche tematiche;

considerato che la partecipazione a tale manifestazione in qualità di Ente coopromotore, con l'uso del logo e con l'organizzazione di convegni nelle materie di specifico interesse nonché con l'allestimento dello stand istituzionale, quale punto di contatto con i visitatori, consente all'INAIL di diventare sempre più un punto di riferimento per la diffusione della cultura della sicurezza nel mondo produttivo e della salute in ambito lavorativo;

preso atto che il costo di partecipazione all'iniziativa proposta in termini economici è di Euro 109.200,00 = (IVA inclusa) e che troverà capienza sul cap. 382 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - U.P.B. 3 Prestazioni e Servizi di tutela integrata,

DELIBERA

di autorizzare:

- la partecipazione dell'Inail in qualità di Ente coopromotore al 4° Forum Risk Management in Sanità 2009, che si terrà ad Arezzo dal 24 al 27 novembre 2009 con l'organizzazione di eventi convegnistici e con lo stand istituzionale;

- l'uso del logo istituzionale.

L'onere economico dell'iniziativa, quantificato in Euro 109.200,00 (IVA inclusa), graverà sul cap. 382 - UPB n. 3 Prestazioni e Servizi di tutela integrata - del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria disponibilità. La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Direttore Centrale Prevenzione.

Roma, 14 ottobre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 5 NOVEMBRE 2009 n. 221

Patrocinio INAIL al 72° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - S.I.M.L.I.I.
Firenze, 25-28 novembre 2009.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto ed il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 73;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 19 ottobre 2009;

considerato che la Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - S.I.M.L.I.I. - è un' associazione scientifica sorta nel 1929 con lo scopo sia di diffondere e approfondire le tematiche proprie della medicina del lavoro e dell'igiene industriale, sia di attivarsi per migliorare la normativa in essere e per curare la formazione dei medici e degli altri addetti ai lavori;

considerato inoltre che l'Associazione attualmente sta organizzando a Firenze, dal 25 al 28 novembre 2009, il proprio 72° congresso nazionale intitolato "La medicina del lavoro fra scienza, prassi e norme: un investimento di civiltà per il futuro";

vista la richiesta del Presidente dell'Associazione diretta ad ottenere il patrocinio dell'Istituto per il Congresso e la partecipazione del Presidente dell'Inail alla cerimonia inaugurale;

tenuto conto della valenza scientifica della manifestazione che tratterà tematiche proprie della mission istituzionale;

tenuto conto, inoltre, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere economico da parte dell'Istituto,

DELIBERA

di autorizzare la concessione del patrocinio dell'Inail al 72° Congresso Nazionale della S.I.M.L.I.I. - Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale - che si terrà a Firenze dal 25 al 28 Novembre 2009.

Roma, 5 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 222

Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale di in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

visto il "Regolamento di Organizzazione", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 232 del 1° luglio 1999 e successive modifiche;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 500 del 24 dicembre 2007 "Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali. Linee Guida";

vista la propria deliberazione n. 78 del 26 novembre 2008 "Rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto. Modello Organizzativo. Riallocazione delle risorse umane";

visto il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 6-bis, il quale dispone l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di apposite procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 1° ottobre 2009,

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione" che, allegato, costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, alla luce di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
Rientrano in tale disciplina tutte le collaborazioni istituite nell'ambito della categoria del lavoro autonomo, realizzate attraverso incarichi attribuiti a persone fisiche coerentemente con le esigenze di funzionalità dell'Istituto, il cui oggetto corrisponda ad attività o adempimenti di competenza dell'Istituto stesso e a obiettivi e progetti specifici e determinati.

Art. 2
(Individuazione del fabbisogno)

Il Dirigente o Responsabile di Ufficio di livello non dirigenziale, il quale ravvisi l'esigenza di ricorrere, in casi eccezionali e straordinari, per l'adempimento di attività istituzionali e per la realizzazione di obiettivi o progetti specifici di pertinenza dell'unità cui è preposto, a una collaborazione esterna, prospetta con dettagliata relazione al Direttore centrale o regionale competente l'esigenza stessa, precisando gli adempimenti istituzionali e/o gli obiettivi o i progetti implicati e indicando i motivi per i quali, considerate le condizioni di legge e quelle espresse dal presente Regolamento, la collaborazione è necessaria.
L'autorizzazione a servirsi della collaborazione esterna viene data dal Direttore centrale o regionale competente dopo aver accertato che:
a) vi sia congruenza tra la prestazione e gli adempimenti dell'attività istituzionale, nonché gli obiettivi o progetti di cui è investita la struttura;
b) non vi sia oggettiva disponibilità, per lo svolgimento dell'attività da affidare all'esterno, di risorse umane interne;
c) la prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;
d) siano determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.

Art. 3
(Individuazione del soggetto incaricato)

La scelta della persona cui affidare l'incarico viene effettuata con la procedura di selezione prevista dal presente Regolamento.
La procedura di selezione è avviata con un avviso pubblico, nel quale si dà notizia dell'incarico da conferire.
La pubblicità dell'avviso è garantita:
1. dalla sua pubblicazione per un periodo di almeno 10 giorni sul sito web della Direzione regionale o provinciale interessata e, per le strutture centrali, sul sito web dell'Istituto.
2. da eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione ritenute utili dalla Direzione che intende conferire l'incarico, in considerazione della tipologia e dell'entità del contratto.
L'avviso deve contenere la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico e precisare i seguenti elementi:
a) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
b) la durata dell'incarico, di norma non superiore ad 1 anno;
c) il luogo dell'incarico, la modalità di realizzazione e il livello di coordinamento;
d) il compenso proposto, con precisazione della tipologia e della periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale ed eventuali sospensioni della prestazione;
e) le modalità di presentazione delle domande;
f) la struttura di riferimento e il nominativo del responsabile del procedimento, il quale dovrà essere quindi formalmente individuato;
g) ogni altro elemento utile per l'attivazione della collaborazione.
Il compenso di cui alla lettera d) del comma precedente viene stabilito in base all'andamento del mercato, quest'ultimo valutato attraverso una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali e ogni altra sede utile.

Nell'avviso vengono indicati altresì il termine per la presentazione delle domande e quello entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso cui avviene la comparazione, individuati ai sensi del successivo art. 4.
L'avviso rende noti infine i seguenti ulteriori requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico, che dovranno essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall'interessato al momento di presentazione delle domande, salvo gli obblighi di verifica da parte delle strutture:
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) l'assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) l'assenza di procedimenti penali in corso, per quanto a conoscenza dell'interessato;
e) la particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Il possesso di detto ultimo requisito dovrà essere adeguatamente documentato, a pena di decadenza, prima del conferimento dell'incarico, e non è richiesto esclusivamente nelle fattispecie indicate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare in caso di contratti di collaborazione stipulati per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica nonché a supporto di quella didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4
(Procedura comparativa)

La valutazione dei curricula pervenuti unitamente alle domande viene fatta attribuendo ad ognuno di essi un punteggio stabilito al momento dell'avviso di cui all'articolo precedente, che valuti i seguenti elementi:
a) la qualificazione professionale;
b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e il grado di conoscenza delle normative di settore;
c) la qualità della metodologia che si intende adottare nell'esecuzione della prestazione;
d) le eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione, determinando con ciò la necessità che sia assegnato un punteggio anche a dette voci.
Per gli incarichi di assistenza tecnica, per quelli conferiti a medici e tecnici di radiologia che eroghino prestazioni per conto dell'Istituto e per le docenze utilizzate nel quadro dell'aggiornamento del personale sanitario, ricorrendo esigenze di flessibilità e celerità, saranno predisposte, sulla base di appositi avvisi, liste di accreditamento di personale altamente qualificato.
Gli avvisi di cui al precedente comma saranno redatti alla stregua degli altri previsti dal presente Regolamento, ove ciò sia compatibile con la finalità delle liste suddette.
Le liste di accreditamento saranno utilizzate per invitare alle procedure di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace confronto e comunque non inferiore a cinque, salvo casi di motivato impedimento; le liste stesse dovranno inoltre essere rinnovate con cadenza triennale.
Al termine della procedura comparativa di cui al presente articolo, il Dirigente responsabile adotta la determinazione con la quale autorizza il conferimento dell'incarico e l'assunzione del correlato impegno di spesa.
Dopo la sottoscrizione del relativo contratto, deve essere data notizia del conferimento attraverso le medesime forme di pubblicità seguite per la pubblicizzazione dell'avviso.

Art. 5
(Esclusioni)

Non soggiacciono all'applicazione del presente Regolamento:
a) gli incarichi a membro del Collegio dei Sindaci o del Nucleo di valutazione;
b) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o saltuaria, quando comportino compensi equiparabili a un rimborso spese o comunque di modica entità;
c) gli incarichi attribuiti in condizioni di particolare urgenza, adeguatamente motivata e documentata, che non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

d) gli incarichi attribuiti dopo che una precedente procedura selettiva abbia avuto esito negativo per mancanza o inidoneità dei candidati;
e) gli appalti di lavoro, beni e di servizi;
f) gli incarichi conferiti a notai e gli incarichi di patrocinio.

Nella fattispecie di cui alla lettera c) del primo comma, l'incarico dovrà essere peraltro circoscritto per oggetto e durata al minimo indispensabile ed essere al più presto seguito da una collaborazione individuata nelle forme previste dalla presente disciplina.
Nella fattispecie di cui alla lettera d) del primo comma, non possono essere modificate, all'atto del conferimento dell'incarico, le condizioni della collaborazione previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito della procedura comparativa esperita.
Non richiede l'espletamento della procedura comparativa l'affidamento di attività lavorative non comprese nell'incarico conferito ma complementari ad esso e da esso non separabili, qualora motivi sopravvenuti, motivati e documentati, ne abbiano determinato la necessità per il risultato complessivo.

Art. 6
(Rinnovo del contratto e pagamento del compenso)

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, che può essere peraltro prorogato per motivato interesse dell'Istituto esclusivamente per il completamento delle attività previste dall'incarico e quando i ritardi non siano imputabili al collaboratore.
La proroga di cui al comma precedente può in ogni caso essere disposta una sola volta.
In presenza di un ritardo nell'esecuzione imputabile al collaboratore senza giustificato motivo, è rimessa al Dirigente responsabile la scelta tra la proroga del contratto ai sensi del primo comma e la sua risoluzione, salve le conseguenze di legge.
Per il contratto eventualmente prorogato non può essere erogato alcun compenso; la misura complessiva dei corrispettivi liquidabili resta in tal modo la stessa prevista all'inizio del rapporto.
La liquidazione del compenso avviene di norma al termine della collaborazione, nel caso dopo il periodo della proroga, salvo diversa espressa pattuizione correlata a singole fasi di attività oggettivamente individuabili.

Art. 7
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

Il Dirigente della struttura committente o altro Dirigente appositamente delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia rapportabile a singole fasi di sviluppo, mediante esame della coerenza dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi, certificando l'esito con attestazione scritta.
Nel caso in cui la verifica di cui al precedente comma dia esito negativo, il Dirigente responsabile richiede al titolare dell'incarico di sopperire alla deficienza entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero procede a risolvere il contratto per inadempienza.
Qualora peraltro l'attività esperita dal collaboratore abbia prodotto risultati apprezzabili, si può procedere alla liquidazione parziale del compenso pattuito sulla base della quantificazione di detti risultati.

Art. 8
(Pubblicità ed efficacia)

L'efficacia dei contratti di cui al presente Regolamento è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, in quanto applicabili.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alla procedura comparativa è finalizzato unicamente alla selezione del contraente.
Il trattamento di cui al primo comma sarà pertanto effettuato in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti.

Art. 10
(Norma transitoria)

Le collaborazioni in corso restano in vigore fino alla scadenza del termine espresso o, in mancanza, tacito del contratto che le regola.

Art. 11
(Rapporti con altre disposizioni)

Tutte le disposizioni regolamentari interne incompatibili con la presente disciplina si intendono abrogate.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme regolamentari interne, oltre che a quelle di legge.

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 223

Mobilità interenti - acquisizione n. 1 professionista del ramo legale.
Avv. Antonio DEL GATTO.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto, nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 30 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di ricoprire i posti vacanti in organico mediante trasferimenti, a domanda, di dipendenti di altre Amministrazioni che concedano il consenso al passaggio;

vista la propria deliberazione n. 78 del 26 novembre 2008, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Istituto ai sensi dell'art. 74 della Legge n. 133/2008;

constatate le carenze funzionali a livello nazionale relative alla posizione di professionista del ramo legale, pari a n. 13 unità;

viste le note del 9 giugno 2009 dell'Avvocatura Regionale per la Lombardia e del 17 giugno 2009 della Direzione Regionale Lombardia, con le quali è stata evidenziata la criticità sussistente nel settore legale della regione ove su un fabbisogno di n. 18 professionisti legali ne sono in forza solamente n. 11;

vista la nota con la quale l'Avvocato Antonio DEL GATTO, in servizio presso l'Ufficio Legale dell'INPS di Varese, ha manifestato la propria disponibilità al trasferimento presso le strutture di Monza, Como e Milano di questo Istituto;

ritenuto che la risorsa in parola sia in possesso della professionalità necessaria;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 29 ottobre 2009,

in conformità al c.d. principio del "previo esperimento delle procedure di mobilità" che identifica nella mobilità uno strumento privilegiato per l'acquisizione di personale rispetto al reclutamento ordinario;

tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2008 in tema di mobilità interenti per la quale è consentito procedere ad acquisizione di risorse di personale proveniente da Amministrazioni soggette a vincoli assunzionali, senza la previa autorizzazione di cui all'art. 39, comma 3ter, della L. 449/97,

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento all'Istituto, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle condizioni normativamente previste per le procedure di mobilità interenti in regime di limitazione delle assunzioni - previa acquisizione del prescritto nulla osta dell'Amministrazione cedente - di n. 1 professionista del ramo legale: Avv. Antonio DEL GATTO, da destinare ad una delle strutture della Regione Lombardia.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 224

Modifica delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277/2008.
"Linee guida per l'attività di studi e ricerche ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche."

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed, in particolare, gli articoli 2, 19 e 27;

visto il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed, in particolare, l'art. 9, comma 4, lettera b);

visto il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 12 del 19 giugno 2007 "Programma generale e Linee di indirizzo 2008. Obiettivi strategici pluriennali 2008- 2010";

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 16 del 21 ottobre 2009 “Linee di mandato strategico 2009-2012”;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277 del 5 giugno 2008 recante le linee guida per l’attività di ricerca di base che definiscono l’iter procedurale da seguire per la valutazione e la redazione del piano dei progetti da finanziare;

vista la propria delibera n. 185 del 24 settembre 2009 recante l’integrazione della composizione della Commissione tecnico-scientifica, di cui alla predetta delibera n. 277/2008;

tenuto conto dell’opportunità di procedere alla revisione del predetto iter procedurale, al fine di apportare alcuni correttivi sia per una più funzionale trattazione e gestione dei nuovi progetti di ricerca sia per una più trasparente ed uniforme metodologia di partecipazione del mondo accademico e scientifico alle attività di ricerca;

considerato che l’attività di ricerca riveste per l’istituto un ruolo fondamentale ai fini del miglioramento della tutela del lavoratore;

considerato l’interesse dell’Istituto a promuovere le attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza delle malattie professionali e di quelle correlate al lavoro, nonché favorire lo sviluppo e la conoscenza della fisiopatologia clinica del fenomeno infortunistico e tecnopatico;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 6 novembre 2009;

condivisa l’esigenza di rielaborare le “linee guida” di cui alla predetta delibera n. 277/2008, al fine di ottimizzare la realizzazione di studi e ricerche di base a carattere scientifico,

DELIBERA

di approvare le nuove “Linee guida per l’attività di studio e ricerca ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche”, che, allegate, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI STUDI E RICERCA ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, degli articoli 2, 19 e 27 laddove applicabili:

a) Entro il 30 aprile di ciascun anno la Direzione Centrale Prestazioni e la Sovrintendenza Medica Generale provvedono a:
   - individuare eventuali specifiche tematiche di interesse per lo sviluppo dei progetti di ricerca da finanziare con lo stanziamento di cui al cap. 388 (Collaborazioni, studi e ricerche su malattie professionali ed infortuni);
   - comunicare con i mezzi ritenuti più idonei tale iniziativa.

b) I progetti di studio e ricerca, corredati dei relativi piani esecutivi, dovranno essere elaborati da Istituti Universitari e/o scientifici di alta specializzazione secondo lo schema predisposto (all.1) e presentati all'INAIL, Direzione centrale prestazioni, entro il mese di giugno dell'anno di riferimento.

c) Le attività di analisi delle proposte si articolano in due fasi:
   1. verifica preliminare dei requisiti oggettivi e soggettivi da parte della Direzione Centrale Prestazioni e delle Struttura centrali competenti in relazione al tema di studio o di ricerca.
   2. valutazione sulla valenza scientifica e nel merito dei singoli progetti non eliminati da parte della Commissione tecnico-scientifica, istituita presso l'INAIL, ai fini della ammissione al finanziamento.

d) La Commissione tecnico-scientifica è composta, oltre che dal Direttore generale che la presiede, dal Direttore centrale prestazioni, dal Direttore centrale riabilitazione e protesi, dal Direttore centrale prevenzione, dal Sovrintendente medico generale, dal Coordinatore generale ConTARP, da un rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da un rappresentante dell'ISPESL, designati dalle rispettive amministrazioni, da un Professore ordinario di Medicina del lavoro e da un Professore ordinario di Medicina legale indicati dall'INAIL, su proposta del Sovrintendente medico generale.
   In particolare, la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'ISPESL garantisce che nell'ambito della Commissione possano trovare attuazione le previsioni dell'art. 9 punto b) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, per quanto attiene il coordinamento e/o le eventuali integrazioni della programmazione delle attività di ricerca e studio, anche attraverso raccordi e sinergie con i progetti già in essere o pianificati nelle singole Istituzioni.
   La composizione della Commissione è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
   Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione si avvale di una segreteria tecnica che opera nell'ambito della Direzione Centrale Prestazioni.

e) In relazione ai progetti valutati positivamente dalla Commissione tecnico-scientifica la Direzione Centrale Prestazioni e la Sovrintendenza Medica Generale predispongono, entro il mese di ottobre, il Piano per le attività di studio e ricerca (per l'anno di riferimento), comprensivo dei singoli progetti e del relativo finanziamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

f) Per ciascun progetto inserito nel Piano deliberato dal Consiglio di Amministrazione sarà sottoscritta dal Direttore centrale prestazioni specifica convenzione con il soggetto proponente, secondo lo schema predisposto (all. 2). Nella convenzione saranno indicate le modalità di realizzazione del progetto e la Struttura centrale deputata alle verifiche dello stato di avanzamento del progetto.

g) Le verifiche dello stato di avanzamento dei singoli progetti approvati, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, fanno capo rispettivamente, per gli aspetti tecnico-scientifici, alle Strutture centrali competenti in materia e, per gli aspetti amministrativi e contabili, alla Direzione Centrale Prestazioni.

h) I risultati conseguiti con la realizzazione dei singoli progetti di ricerca saranno pubblicate dall'INAIL attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Allegato 1

INAIL
Direzione Centrale Prestazioni
Piazzale Pastore, 6
00144 Roma

1	**TITOLO DEL PROGETTO**
2	**GRUPPO DI LAVORO** (Dettagliato con qualifica e ruolo nella struttura -dipendente, borsista, specializzando etc -,con curricula) <table><tr><td>cognome-nome</td><td>Struttura di appartenenza</td><td>ruolo</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>
3	**STRUTTURA PROPONENTE** Ragione sociale, indirizzi e recapiti telefonici , e-mail :
4	**REFERENTE DEL PROGETTO** Cognome, nome, struttura di appartenenza, ruolo e qualifica, curriculum
5	**DURATA DEL PROGETTO** Mesi:
6	**ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO** Sostenuti da adeguate analisi dello stato dell'arte nell'ambito della materia oggetto di ricerca
7	**DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO** 7.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO 7.2 MATERIALI E METODI 7.2.1 EVENTUALE ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL COMITATO DI BIOETICA : allegare la documentazione
8	**RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO**
9	**ESIGENZE AFFRONTATE DAL PROGETTO**
10	**COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** 10.1 costo totale:………………………………. 10.2 finanziamento:10.2.1: finanziato solo da INAIL 10.2.2: cofinanziato da (specificare Ente, Ministero,etc. ed allegare documentazione) Ammontare del cofinanziamento /costo totale del progetto………. 10.3 spese per remunerazione ricercatori, collaboratori, consulenti: 10.4 spese per materiale strumentale (kit diagnostici, apparecchiature etc)

	10.5 spese per materiale di supporto; spese per viaggi, pubblicazioni, traduzioni, di segreteria, ecc. (non potranno superare il 10% dell'intero ammontare del costo del progetto)
11	**STEP INTERMEDI DI VERIFICA** Con indicazione degli obiettivi da raggiungere nelle diverse fasi del progetto, preferibilmente mediante cronogramma.
12	**STRUTTURE COINVOLTE** se diverse dalla proponente Denominazione, recapiti, ecc.
13	**PROFESSIONALITA' COINVOLTE** se diverse dal gruppo di lavoro Borsisti,consulenti altro(specificare)

Allegato 2

CONVENZIONE DI RICERCA

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con sede in Roma, Piazzale Giulio Pastore, 6, C.F. 01165400589 e Part. I.V.A. 00968951004 (in seguito indicato come INAIL) rappresentato dal Direttore centrale prestazioni ______________

E

Università – Centro di ricerca ______________ con sede in _________, Via ___________, C.F. n. ___________, Partita I.V.A. n. __________ (in seguito indicato come _______), rappresentato da ___________________

Premesso

- che il ruolo istituzionale dell'INAIL è quello di creare accordi e sinergie di rete a livello nazionale, regionale e provinciale con strutture scientifiche e sanitarie di alta specializzazione, per il miglioramento della prevenzione diagnosi e cura, al fine di accrescere il livello delle prestazioni nei riguardi dei propri assicurati;
- che le disposizioni normative previste dal D. Lgs n. 38/2000 e dall'art. 95 della Legge n. 388/2000 hanno ampliato il ruolo dell'assicurazione nel campo infortunistico, riconoscendo all'attività sanitaria erogata dall'INAIL il diritto a far parte della programmazione nazionale e regionale del SSN nel rispetto del principio della continuità assistenziale finalizzata al completo recupero della integrità psicofisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali;
- che le disposizioni contenute nell'art. 9 del D. Lgs n. 81/2008, e sue successive modificazioni, prevedono che l'INAIL concorra alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e le malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della Salute e con l'ISPESL;
- che l'INAIL ha già in passato istaurato rapporti con Università e Centri di ricerca, finalizzati allo studio delle malattie professionali;

rilevato inoltre

- che l'INAIL e ___________ riconoscono il proprio specifico interesse e la grande attualità scientifica e rilevanza sociale del problema dei rischi lavorativi degli operatori della sanità;
- che __________ è specializzata in attività di ricerca altamente qualificata, a livello nazionale e internazionale, nell'ambito _________;
- che _______ è in grado di contribuire ad un avanzamento delle conoscenze e ad un adeguamento dei criteri e delle metodologie in uso al fine di migliorare _________________________;
- _________________________

tenuto conto

- del parere positivo espresso da ____________;
- della Delibera n. 277 del 5 giugno 2008 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL con la quale si ritiene opportuno promuovere l'attività di ricerca al fine di approfondire la conoscenza delle malattie professionali e di quelle correlate al lavoro, nonché favorire lo sviluppo e la conoscenza del fenomeno infortunistico e dei relativi rischi;
- della Delibera n. _________ dell'INAIL che ha approvato i progetti per le attività di studio e di ricerca, tra cui quello presentato da ________ oggetto della presente Convenzione, che ne disciplina le modalità di realizzazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'INAIL finanzia l'attività di ricerca dal titolo: ___________________ ____, che sarà condotta da _______, secondo un programma di ricerca, concordato tra le parti contraenti, finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico.

Art. 2 – Programma della ricerca

Il programma di ricerca è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato tecnico, nel quale vengono riportati anche gli obiettivi finali, che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'attività oggetto del contratto si suddivide per obiettivi/fasi.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione finale sui risultati raggiunti.

Eventuali obblighi di legge derivanti dall'attuazione del programma di ricerca saranno esclusivamente a carico di ____________.

ART. 3 – Responsabili della Convenzione

____________ indica quale proprio responsabile della presente Convenzione il _______________.

L'INAIL indica quale proprio referente della presente Convenzione la Struttura tecnica centrale ____________.

In particolare, in relazione alle rispettive competenze, il responsabile di _____________ dovrà monitorare e controllare l'attività tecnico-scientifica e predisporre apposite relazioni sul raggiungimento degli obiettivi, in termini di risultati e di rispetto delle tempistiche stabilite e il referente INAIL verificherà, entro 30 giorni dal ricevimento delle relazioni di ricerca, lo stato di avanzamento della ricerca, conformemente agli steps intermedi di verifica e alla fase di completamento del progetto previsti nell'Allegato tecnico.

Art. 4 – Oneri Finanziari

L'INAIL verserà a ____________, a titolo di contributo, per l'attuazione del programma di ricerca – come indicato nell'Allegato tecnico – l'importo di € ______________.

Detto importo verrà annualmente ripartito come di seguito indicato:

- 1°anno € _____________
- 2°anno € _____________
- 3°anno € _____________

L'erogazione del finanziamento è condizionata alla presentazione da parte di ____________ e all'approvazione da parte dell'INAIL di apposite relazioni di ricerca sulle attività svolte, sui risultati conseguiti con allegata copia della documentazione relativa alle spese sostenute.

I termini di presentazione delle predette sono quelli indicati, come steps intermedi di verifica e/o come fase di completamento della ricerca, nel progetto contenuto nell'Allegato tecnico e decorrono dalla data di stipula della presente Convenzione.

ART. 5 – Attrezzature

Eventuali miglioramenti alle attrezzature ed ai programmi software nonché gli strumenti scientifici acquistati per l'esecuzione della presente Convenzione rimarranno nella disponibilità di ____________ a conclusione del periodo di ricerca.

ART. 6 – Riservatezza

Tutte le informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate al progetto oggetto della Convenzione, dovranno essere considerate riservate e non potranno essere diffuse senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate, né potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dal progetto.

L'INAIL e __________ sono e restano unici titolari dei propri diritti di proprietà industriale e intellettuale in relazione alle proprie conoscenze pre-esistenti.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali

____________ provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

L'INAIL si impegna a trattare i dati personali provenienti da ___________ unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 8 – Risultati della ricerca

Le parti convengono che i risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche, svolte in attuazione della presente Convenzione, resteranno di proprietà di ______________ e che potranno essere utilizzati disgiuntamente dall'INAIL e da ____________ ed essere resi disponibili, a titolo gratuito, a soggetti terzi.

In tali ipotesi rimane l'obbligo di citare che tali risultati sono stati conseguiti sulla base della attività di ricerca oggetto della presente Convenzione.

ART. 9 – Controversie

La presente Convenzione è governata dalla legge italiana.

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

Le parti convengono che per qualunque controversia relativa alla esecuzione o all'interpretazione della presente Convenzione, l'esclusiva giurisdizione sarà del Tribunale di ______.

ART. 10 – Durata

La presente Convenzione, tenuto conto del programma di ricerca descritto nell'Allegato tecnico, ha durata di ____ anni dalla data di stipula.

ART. 11 – Risoluzione

La mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca previsto nell'Allegato tecnico nonché la presentazione delle relazioni previste ed individuate dall'articolo 4 della presente Convenzione oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, dalle scadenze previste nell'Allegato Tecnico comporterà la risoluzione della Convenzione per inadempimento con conseguente interruzione dell'erogazione del contributo da parte dell'INAIL, nonché restituzione di quanto già versato.

ART. 12 – Modifiche alla Convenzione

Qualsiasi integrazione o modifica alla presente Convenzione sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 13 - Registrazione e spese

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 1 lettera b) e 10 della seconda parte della Tariffa allegata al T.U. approvato con DPR 26.4.1986 n.131.

ART. 14 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ______________

____

il Direttore centrale prestazioni ____________________

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 225

Patrocinio INAIL al convegno “Lavoro umano: Il benessere nei luoghi di lavoro”- Istituto di Medicina del Lavoro dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma, 10 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell’Istituto;

visti il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell’Istituto ed il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in particolare l’art. 73;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione, di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 11 novembre 2009;

considerato che l’Istituto di Medicina del Lavoro - Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sta organizzando per il 10 dicembre 2009, a Roma presso la stessa Facoltà, un convegno dal titolo “Lavoro umano. Il benessere nei luoghi di lavoro”;

vista la richiesta avanzata all’Inail dal Direttore dell’Istituto di Medicina del Lavoro, prof. Antonio Bergamaschi, diretta ad ottenere il patrocinio dell’Istituto per il Convegno;

tenuto conto della valenza scientifica dell’evento che tratterà specificamente un tema della mission istituzionale;

tenuto conto, inoltre, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere economico da parte dell’Istituto,

DELIBERA

di autorizzare la concessione del patrocinio dell’Inail al convegno dal titolo “Lavoro umano. Il benessere nei luoghi di lavoro”, organizzato a Roma per il 10 dicembre 2009 dall’Istituto di Medicina del Lavoro - Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”- dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 226

Modifica della lettera F, punto 8, dei "Criteri" di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 gennaio 2008.
Criteri per l'attribuzione in reggenza, nelle more della definizione delle procedure di selezione, degli incarichi di Coordinatore territoriale e di settore centrale dei vari rami professionali.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto ed il successivo Decreto interministeriale 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 1° luglio 1999, n. 232 e successive modifiche;

visto l'Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 1999, n. 248 e successive modifiche;

vista la deliberazione consiliare n. 500 del 24 dicembre 2007, con la quale sono state approvate le linee guida del nuovo Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali;

vista la propria deliberazione n. 78 del 26 novembre 2008, recante modifiche al modello organizzativo dell'Istituto;

vista la delibera consiliare n. 34/2008 concernente i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali;

ritenuto di modificare la lettera F, punto 8, dei "Criteri" di cui alla citata delibera per una migliore funzionalità organizzativa delle strutture professionali;

visto il verbale d'intesa, sottoscritto il 9 giugno 2008, tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS. a livello nazionale, con il quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione in reggenza degli incarichi di coordinamento territoriali e di settore centrali vacanti, fino alla conclusione delle relative procedure di selezione;

ritenuto di dar corso ad una rivisitazione di detti criteri;

visto il CCNL della Dirigenza Area VI, sottoscritto il 1° agosto 2006, in particolare la separata Sezione per i professionisti;

esperita la prevista procedura di concertazione con le OO.SS. a livello nazionale, di cui al verbale d'intesa sottoscritto il 2 novembre 2009;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 10 novembre 2009,

DELIBERA

di modificare la lettera F, punto 8, dei "Criteri" di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 gennaio 2008, come segue: "*Nell'ulteriore ipotesi in cui risulti una posizione di coordinamento disponibile, sia per il completo scorrimento della graduatoria sia per scadenza della graduatoria stes-*

sa, il Direttore Generale può procedere ad attribuire ad interim tale posizione ad altro professionista con una anzianità nell'attività professionale di almeno 6 anni";

di approvare i criteri per l'attribuzione in reggenza, nelle more della definizione delle procedure di selezione, degli incarichi di Coordinatore territoriale e di settore centrale dei vari rami professionali, come riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

Allegato 1

Criteri per l'attribuzione in reggenza, nelle more della definizione delle procedure di selezione, degli incarichi di Coordinatore territoriale e di settore centrale dei vari rami professionali.

Per realizzare una migliore funzionalità organizzativa delle strutture professionali vacanti, è previsto che l'incarico di reggenza delle stesse, sia a livello territoriale che centrale, sia attribuito ad un professionista con una anzianità nell'attività professionale di almeno 6 anni, nel rispetto dei criteri di seguito esposti.

Detti criteri si fondano sui seguenti principi cardine:

- sollevare i coordinatori dall'onere di dover ulteriormente gestire in reggenza altra struttura/settore, tenuto conto delle rilevanti inefficienze riscontrate nelle situazioni attualmente in essere;
- offrire ai suddetti coordinatori l'opportunità di mantenere, tra i due incarichi attualmente ricoperti - di cui uno in regime di *prorogatio* e l'altro a titolo di reggenza - la titolarità di quello più congruente rispetto alle proprie esigenze di vita e di lavoro;
- consentire, per le medesime ragioni, ai coordinatori in *prorogatio* di optare per l'attribuzione dell'incarico resosi vacante presso la struttura di provenienza;
- privilegiare, nell'individuazione del professionista (non già titolare di incarico di coordinamento) a cui conferire l'incarico di reggenza, la maggiore anzianità nell'attività professionale.

L'elemento dell'anzianità può, peraltro, legittimamente soccombere solo nelle ipotesi in cui a seguito di acquisizione di disponibilità, un coordinatore formalmente incaricato, previa rinuncia al suo ruolo ricoperto presso la struttura professionale cui è preposto, accetti di ottenere in reggenza l'incarico resosi vacante presso la struttura di provenienza.

In tal caso, infatti, l'acquisita specifica esperienza professionale di coordinamento del tutto ragionevolmente può prevalere sulla maggiore anzianità del professionista maturata ed acquisita nella struttura interessata.

Il professionista coordinatore che opti per l'incarico di reggenza presso altra struttura non avrà alcun diritto al trattamento previsto per i trasferimenti d'ufficio né, tanto meno, ad alcun rimborso spese.

Le fasi procedurali per l'affidamento in reggenza di incarichi vacanti di coordinamento territoriale e di settori centrali, espletata a cura dell'Ufficio Risorse Umane della D.C.R.U., si articolano come segue:

FASE avente carattere transitorio

- acquisizione dell'opzione tra i due incarichi attualmente ricoperti, esercitabile dai coordinatori formalmente incaricati di reggenze
- conferimento, da parte del Direttore Generale, dell'incarico scelto al professionista optante, pre-

via rinuncia ad uno degli incarichi ricoperti. In caso di scelta dell'incarico ricoperto in reggenza questo verrà novato a titolo di incarico principale.

FASE a regime

- rilevazione degli incarichi di coordinamento vacanti
- acquisizione di disponibilità a ricoprire in reggenza un incarico vacante da parte di:
  - coordinatori in *prorogatio*, provenienti dalla Struttura ove l'incarico è attualmente vacante
  - professionisti non titolari di incarico in possesso di una anzianità di qualifica professionale minima di 6 anni
- predisposizione di un elenco dei predetti coordinatori in *prorogatio* e dei professionisti non titolari di incarico di coordinamento, con l'indicazione, per questi ultimi, dell'anzianità di qualifica professionale, dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica
- individuazione del professionista a cui conferire l'incarico, con le seguenti priorità:
  - coordinatore in *prorogatio*, sempreché la struttura professionale a cui lo stesso è preposto abbia in forza altri professionisti ai quali affidare in reggenza l'incarico che si renderebbe vacante
  - professionista non titolare di incarico di coordinamento, in forza alla struttura ove l'incarico è vacante. Nell'individuazione di detto professionista, in caso di più interessati, prevale in ordine sequenziale:
    - la maggiore anzianità di qualifica professionale
    - a parità di anzianità nella qualifica professionale, la maggiore anzianità di servizio complessivo
    - in caso di ulteriore parità, la maggiore età anagrafica
  - professionista non titolare di incarico di coordinamento, proveniente da altra struttura, individuato con le modalità di cui al precedente alinea
- conferimento dell'incarico di reggenza in parola, da parte del Direttore Generale.

Il trattamento economico dei coordinatori reggenti è equiparato a quello dei coordinatori effettivi.

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 227

Classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali di II fascia per l'anno 2009.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il D.Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto ed il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999;

visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche;

vista la legge n. 145 del 15 luglio 2002;

vista la propria deliberazione n. 53 del 13 marzo 2009, con cui sono stati approvati i criteri e la metodologia per la classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali di II fascia e la relativa pesatura per l'anno 2009;

considerato che tale classificazione (allegato B alla predetta deliberazione) prevede, tra l'altro, la pesatura della Sede di Cagliari (quale Sede dirigenziale di riferimento per la Sede di tipologia B di Oristano) in fascia 1 e quella della Sede di Nuoro in fascia 3;

vista la lettera in data 4 giugno 2009 con la quale la Direzione Regionale per la Sardegna ha richiesto di variare da Cagliari a Nuoro la sede dirigenziale di riferimento per la Sede di tipologia "B" di Oristano;

considerato che dal 1° luglio 2009 è stata attuata la riorganizzazione richiesta, in quanto ritenuta in linea con le previsioni del modello organizzativo dell'Istituto di cui alla propria deliberazione n. 78/08;

considerato che, in relazione alla modifica della Sede dirigenziale di riferimento per la Sede di tipologia "B" di Oristano, in applicazione dei criteri approvati con la citata deliberazione n. 53/2009, si è proceduto alla nuova pesatura delle posizioni dirigenziali delle Sedi di cui si tratta, scorporando dai parametri presi a base per la pesatura della Sede di Cagliari i dati relativi alla Sede di Oristano ed attribuendoli alla Sede di Nuoro;

considerato che, a fronte della suddetta pesatura, la Sede di Nuoro (compresa la Sede di Oristano) passa dalla fascia 3 alla fascia 1, mentre la Sede di Cagliari rimane in fascia 1;

considerato che il 13 ottobre 2009 è stata data la prevista informativa alle Organizzazioni Sindacali Nazionali;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 12 novembre 2009,

DELIBERA

di modificare come segue l'all. B della propria deliberazione n. 53 del 13 marzo 2009 "classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali di II fascia per l'anno 2009":

SEDI	Fascia
Cagliari	1
Nuoro + Oristano	1

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 228

Patrocinio INAIL alla cerimonia di "Presentazione Rapporto AiFOS 2009"- Roma Palazzo Marini, 1° dicembre 2009.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto ed il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 73;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione, di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 12 novembre 2009;

considerato che l'AiFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro - è costituita da formatori, docenti, professionisti, consulenti, aziende e da quanti operano nel campo della formazione della sicurezza sul lavoro, è senza scopo di lucro ed è impegnata nella valorizzazione del ruolo della formazione per lo sviluppo della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro;

considerato inoltre che l'Associazione quest'anno presenterà il proprio rapporto 2009 e che la cerimonia avverrà a Roma, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini, il 1° dicembre 2009;
vista la richiesta avanzata all'Inail diretta ad ottenere il patrocinio dell'Istituto per la cerimonia di presentazione del Rapporto Aifos 2009;

tenuto conto della valenza scientifica dell'evento in linea con la mission istituzionale;

tenuto conto, inoltre, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere economico da parte dell'Istituto,

DELIBERA

di autorizzare la concessione del patrocinio dell'Inail alla cerimonia di presentazione del "Rapporto AiFOS 2009" che si svolgerà a Roma, Palazzo Marini, il 1° Dicembre 2009.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2009 n. 229

Immobile in Guidonia - Località Colleverde - Via delle Montagne Rocciose,15/17 - diverso utilizzo dell'immobile da "istituzionale" a "reddito".

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria deliberazione n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la deliberazione del 26 luglio 2005 n. 387 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare le linee guida del Piano di Sviluppo del Centro Protesi di Vigorso di Budrio nel triennio 2005 - 2007, ha previsto, fra l'altro, di procedere al trasferimento della Filiale di Roma in locali di proprietà INAIL.

vista la deliberazione del 26 settembre 2006 n. 276, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto "che non sembra sussistere la convenienza del trasferimento della Filiale di Roma del Centro Protesi di Vigorso di Budrio nei locali della struttura di proprietà INAIL di Colleverde di Guidonia (Roma)";

visto l'art. 8, comma 1, del Decreto L.vo n. 106 del 3 agosto 2009, che delinea per l'INAIL nuove prospettive di sviluppo in campo riabilitativo;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 12 novembre 2009;

considerato che l'immobile in oggetto non risulta funzionale alle esigenze riabilitative e protesiche dell'Istituto sia per la sua posizione logistica decentrata e non ben collegata dai servizi di trasporto pubblico, sia per gli spazi disponibili non sufficienti ad assicurare la fattibilità di un percorso progettuale correlato alle nuove opportunità di sviluppo determinatesi a seguito del mutato quadro normativo;

considerata la necessità di collocare i servizi della Filiale di Roma all'interno ovvero in prossimità di un complesso ospedaliero;

DELIBERA

di autorizzare il diverso utilizzo, da "istituzionale" a "reddito", dell'immobile sito in Guidonia - Località Colleverde II - Via delle Montagne Rocciose, 15/17;

di dare mandato alla Direzione Generale di definire idonee soluzioni per la piena valorizzazione dell'immobile anche attraverso modifiche della destinazione d'uso urbanistica.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DELL'11 DICEMBRE 2009 n. 247

Pubblicazione della rivista periodica "SuperAbile Magazine".
Nomina del Direttore responsabile e registrazione presso il Tribunale Civile di Roma.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

vsto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma del predetto incarico;

vista la legge sulla stampa n. 47 dell'8 febbraio 1948 e successive modifiche;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 4 dicembre 2009;

condivisa l'opportunità di realizzare una rivista periodica, avente cadenza mensile, intitolata "SuperAbile Magazine" e rivolta sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, con l'obiettivo di svolgere attività di comunicazione sui temi della disabilità e del reinserimento sociale;

considerato che la rivista si configura come canale di comunicazione diverso rispetto a quelli utilizzati finora e, grazie anche alla sua impostazione editoriale, intende apportare un contributo all'accrescimento della sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti dei temi riguardanti la disabilità, favorendo il dibattito e il confronto tra diversi punti di vista nonché la diffusione e l'approfondimento di conoscenze e notizie;

preso atto che la pubblicazione, con sede legale presso la sede centrale dell'Istituto in Piazzale Giulio Pastore n. 6, Roma, verrà stampata presso la Tipografia INAIL di Milano, via Boncompagni n. 14 e sarà distribuita a titolo gratuito per agevolarne la più ampia conoscenza e fidelizzazione da parte del target dei potenziali destinatari;

ritenuto di affidare l'incarico di Direttore responsabile della suddetta testata al dott. Stefano Trasatti - attuale direttore editoriale di SuperAbile.it - iscritto all'Ordine dei Giornalisti Elenco Professionisti dal 1° ottobre 1992 con tessera n. 50877;

tenuto conto della necessità di registrare la testata con il titolo "SuperAbile Magazine" presso il Tribunale Civile di Roma con una spesa presunta complessiva per la registrazione pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) che troverà capienza sul capitolo 345, UPB n. 4 - Area strumentale - del bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

condivisa l'opportunità di realizzare un "numero zero" della rivista, al fine di sperimentare l'iniziativa prima di procedere alla pubblicazione a regime,

DELIBERA

- di autorizzare l'iniziativa nei termini di cui in premessa, inerente alla realizzazione della rivista periodica, avente cadenza mensile, intitolata "SuperAbile Magazine" e rivolta sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, con l'obiettivo di svolgere attività di comunicazione sui temi della disabilità e del reinserimento sociale;
- di nominare Direttore responsabile il dott. Stefano Trasatti, iscritto all'Ordine dei Giornalisti Elenco Professionisti dal 1° ottobre 1992, con tessera n. 50877;
- di autorizzare la registrazione presso il Tribunale Civile di Roma della testata editoriale "SuperAbile Magazine", con sede legale in Roma - Piazzale Giulio Pastore n. 6.

La spesa presunta per la registrazione della testata avente un importo massimo di euro 400,00 (quattrocento/00) sarà imputata al capitolo 345, UPB n. 4 - Area strumentale - del bilancio di previsione per l'esercizio 2009. La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal competente Direttore Centrale Comunicazione.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 16 DICEMBRE 2009 N. 248

Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'INAIL

IL PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 16 dicembre 2009;

tenuto conto che l'attuazione di sinergie tra i diversi soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione del sistema di tutela dei lavoratori, sia sul versante della cura e riabilitazione che su quello della prevenzione, dovrà rappresentare, in maniera sempre più significativa, la leva da utilizzare per declinare percorsi integrati ai fini del costante miglioramento del livello di tutela dei lavoratori medesimi;

considerato che l'Istituto, alla luce delle disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2009, ha la possibilità, d'intesa con le Regioni, di individuare nuove opportunità di collaborazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, con riferimento alla definizione di un'offerta integrata sul territorio delle prestazioni socio-sanitarie;

preso atto che sulla base di tali presupposti è stato predisposto uno schema di Protocollo d'intesa tra l'Istituto e la Regione Sicilia i cui contenuti spaziano dai percorsi assistenziali sanitari e sociali ai progetti in materia di salute e sicurezza, all'elaborazione di studi e ricerche, alla definizione di linee-guida e buone prassi

DELIBERA

di approvare lo schema del Protocollo d'intesa tra l'INAIL e la Regione Sicilia che, nel testo allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 16 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
REGIONE SICILIANA
e
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

L'anno 2009, il giorno 18 del mese di dicembre, in Palermo nei locali della Regione Siciliana – Palazzo d'Orleans

la Regione Siciliana, (di seguito denominata "Regione Siciliana") in persona del Presidente On. Dr. Raffaele LOMBARDO e, per la parte attuativa, dell'Assessore alla Sanità della Regione Siciliana nella persona del Dr. Massimo RUSSO

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, (di seguito denominato "INAIL") in persona del Presidente On. Dr. Marco Fabio SARTORI e, per la parte attuativa, del Direttore Regionale per la Sicilia nella persona del Dr. Mauro MARANGONI,

CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE

Premesso e considerato che, per quanto riguarda la mission dell'INAIL,

- il Decreto legislativo 38/2000 ha profondamente rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo a determinare la sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo del sistema di protezione sociale, orientato alla tutela globale della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, con competenze esclusive per gli interventi indennitari e con

compiti di partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e di riabilitazione;

- l'Ente partecipa in prima linea al processo di trasformazione del welfare, ispirato a principi di cooperazione e sinergie con Enti pubblici ed Istituzioni, partecipazione di Utenti e loro rappresentanti e consolida sempre più il proprio ruolo istituzionale di tutela globale contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva degli interventi prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- il legislatore, in particolare con l'art.10 del d. lgs.81/2008, ha attribuito all'INAIL compiti di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro rivolti allo sviluppo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il legislatore, da ultimo con l'art.9 del d. lgs. 81/2008 e nell'ottica di dare organicità al sistema di tutela sociale degli invalidi del lavoro e garantire una efficace integrazione tra Servizio Sanitario Nazionale ed Istituto assicuratore, ha rafforzato il ruolo dell'INAIL quale soggetto erogatore di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, da definirsi compiutamente previo accordo quadro stipulato tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed INAIL;
- l'evoluzione della normativa ha portato, quindi, alla costituzione di un sistema integrato della sicurezza, ed alla statuizione, per l'INAIL, di un compito centrale "di una rete operativa della sicurezza", mirata a realizzare estesi rapporti di *partnership* con il sistema delle Istituzioni, dell'imprenditoria, delle rappresentanze dei lavoratori, che promuova la sicurezza come fattore fondante la responsabilità sociale delle imprese;
- INAIL, a livello della Regione Sicilia, intende proseguire e sviluppare tali sinergie attraverso il presente protocollo di intesa, operando concretamente per realizzare la prevenzione degli infortuni e la promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la strutturazione di interventi diretti sulle aziende ad alta incidenza di rischio e numero elevato di infortuni, attraverso un programma volto a dare sistematicità alle forme di sorveglianza sugli infortuni gravi e mortali, alla integrazione degli archivi tra Enti sulla base dei dati disponibili, alla promozione della cultura della sicurezza in particolare presso le Associazioni rappresentative delle Parti sociali e le Istituzioni scolastiche, alla cura, alla riabilitazione, al reinserimento dei lavoratori infortunati, ed alla integrazione con le strutture del Servizio Sanitario Regionale in funzione della riqualificazione delle prestazioni a favore del cittadino.

Premesso e considerato che, per quanto riguarda la mission della Regione siciliana e specificatamente dell'Assessorato alla Sanità :

- la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è una specifica competenza istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, secondo le vigenti leggi che attribuiscono alla Regione specifiche competenze in materia di sanità e di prevenzione, affidando alla potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare l'art. 13 del Dl.gs 81/2008 assegna alle Aziende Sanitarie Provinciali compiti di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre l'art. 10 dello stesso decreto prevede che le Regioni e le Province Autonome svolgano anche attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione della salute e sicurezza sul lavoro.
- in particolare sono obiettivi primari per il Servizio Sanitario Regionale :
  - la riduzione del numero degli Infortuni e delle malattie professionali sui luoghi dì lavoro;
  - il rafforzamento della cultura della prevenzione dei rischi con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
  - la definizione di una politica organica e concertata a livello territoriale che consenta la qualità, la sicurezza e la legalità del lavoro;
  - la promozione di tutte le azioni di tipo preventivo, mirate a garantire uniformemente nel territorio regionale il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza previsti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A tale proposito la Regione Siciliana ha recepito il "Patto per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al D.P.C.M. 17/12/2007, con il Decreto dell'Assessorato alla Sanità del 28 luglio 2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 39 del 21/08/2009 ;
  - l'attuazione di una strategia di più forte integrazione, cooperazione e coordinamento al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e vigilanza sui fenomeni in questione, anche attraverso il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale tramite la costituzione e il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e del D.P. Reg. Siciliana del 14 gennaio 2009.
  - L'Assessorato alla Sanità ha anche istituito, all'interno del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico il Servizio "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" con l'obiettivo primario di promuovere e tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori, potenziando il sistema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, favorendo l'attività delle strutture sanitarie regionali, volta alla riduzione ed al controllo dei fattori di rischio lavorativi e allo sviluppo di una cultura diffusa della prevenzione; tale attività viene espletata territorialmente dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e dai Servizi di Impiantistica ed Antinfortunistica del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali.

Tutto ciò premesso, le parti contraenti, preso atto che:

- sia l'INAIL che la Regione Siciliana per il tramite dell'Assessorato alla Sanità sono, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali, attori istituzionali che, in una logica di sistema, devono concorrere, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori,
- sussiste la convergenza di interessi a porre in essere concrete forme di intervento nei confronti del mondo delle imprese e del lavoro in generale, per la realizzazione dell'obiettivo primario della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché del miglioramento della salute e del benessere del cittadino lavoratore,

esprimono l'intenzione, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli, di dar vita ad una collaborazione tecnico-scientifica ed operativa stabile a livello territoriale che dia sostegno ad una comune attività sia sul versante sanitario in ambito cure, riabilitazione, reinserimento, sia di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attraverso azioni comuni integrate e sinergiche, in aderenza e per il raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi piani di azione.

Pertanto, intendono stipulare il seguente accordo, le cui superiori premesse costituiscono parte integrante, per realizzare, principalmente, le attività di collaborazione finalizzate a:

- PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLA CURA E DELLA RIABILITAZIONE

Punto a)

L'INAIL si impegna a:

- mettere a disposizione della Regione Siciliana i propri ambulatori di Fisiokinesiterapia già esistenti sul territorio e convenzionati, attualmente operanti nei confronti dell'utenza derivante da infortuni sul lavoro, con tutto quanto in possesso in termini di locali, di risorse strumentali, di risorse umane in organico ed in forza, per l'integrazione con il Piano Sanitario Regionale, al fine anche di contribuire all'abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni inerenti la branca

specialistica della fisiokinesiterapia;

- garantire un determinato numero di prestazioni che dovranno essere rese, per "utenza esterna" non derivante da infortuni da lavoro, da fissare proporzionalmente alla forza organica fornita dal Servizio Sanitario Regionale.

Al tale riguardo, la Regione Siciliana, in considerazione di quanto suesposto, previa verifica della dotazione organica delle neo costituite Aziende Sanitarie Provinciali e nell'ottica della ottimizzazione delle risorse in esubero, si impegna invece a fornire le risorse umane da adibire all'utilizzo degli ambulatori, per garantirne l'operatività nell'arco della giornata e la copertura territoriale in tutto l'ambito regionale.

<u>Punto b)</u>

Considerato che:

- tutti gli ambulatori medico-legali dell'INAIL, insistenti nel territorio della regione ed istituzionalmente deputati agli accertamenti e alle "prime cure" per gli infortunati sul lavoro, sono dotati di gabinetti radiologici;
- sussistono criticità nelle liste d'attesa esistenti presso il Servizio Sanitario Regionale per lo smaltimento delle stesse;
- sussiste la possibilità da parte dell'INAIL di interagire sinergicamente con il Servizio Sanitario Regionale, attraverso l'utilizzo di strutture, risorse strumentali ed umane,

Tutto ciò premesso, l'INAIL si impegna a:

- effettuare presso i propri gabinetti radiologici insistenti nel territorio della regione accertamenti diagnostici Rx-grafici sulla base di un protocollo che li specifichi per segmenti e delle richieste provenienti dal Servizio Sanitario Regionale; il numero di prestazioni da rendere all'utenza del Servizio Sanitario Regionale sarà proporzionale alle risorse umane in forza organica presso i vari gabinetti diagnostici.

La Regione Siciliana si impegna invece a:

- contribuire, a seguito di una successiva valutazione dell'impatto economico, alla digitalizzazione delle acquisizioni delle immagini radiologiche presso i gabinetti radiologici per la costituzione di una rete informatica che possa permetterne, al pari delle proprie strutture, il pieno utilizzo negli orari di servizio delle Sedi territoriali dell'INAIL;
- previa riqualificazione ed ottimizzazione delle prestazioni ambulatoriali, ferme restando le priorità istituzionali connesse alle liste di attesa, istituire corsie preferenziali presso le Strutture del Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni ospedaliere, diagnostiche e

terapeutiche agli infortunati sul lavoro, per un più immediato recupero della capacità lavorativa, finalizzato all'abbattimento del costo dell'infortunio e quindi del contenimento della spesa pubblica.

<u>Punto c)</u>

Considerato che:

- risulta essenziale, ai fini del contenimento della spesa pubblica sostenuta per le indennità previste ex lege per l'inabilita' temporanea al lavoro dell'infortunato, una maggiore efficienza nell'invio ad INAIL delle certificazioni mediche a seguito di infortunio da parte dei Presidi di Pronto Soccorso;
- sussistono criticità correlate alla dotazione tecnologica dei suddetti Presidi in relazione alla trasmissione telematica delle certificazioni mediche,

l'INAIL si impegna a garantire la formazione del personale medico insistente nei Presidi di Pronto soccorso sulle tematiche istituzionali correlate all'infortunio ed alle malattie professionali ai sensi del T.U. 1124/1965 e ss.mm.ii., nonché a garantire l'addestramento sulle modalità di utilizzo delle procedure telematiche per l'inoltro delle certificazioni mediche on line;

La Regione Siciliana si impegna invece a:

- emanare, al fine di incentivarne l'attivazione, direttive al personale medico insistente nei Presidi di Pronto soccorso sulla osservanza delle procedure di trasmissione on line delle certificazioni mediche a seguito di infortunio da parte dei medesimi Presidi di Pronto Soccorso;
- sviluppare l' informatizzazione in termini di hardware dei Presidi di Pronto soccorso onde consentire – mediante la sottoscrizione con INAIL di uno specifico accordo di adesione per l'attivazione dei servizi di cooperazione - la concreta gestione degli adempimenti suesposti.

<u>Punto d)</u>

L'INAIL si impegna inoltre ad avviare lo studio di fattibilità per:

- l'apertura sul territorio di un "Punto Cliente" del "Centro Protesi dell'INAIL di Vigorso di Budrio" che, nel fornire alta professionalità e tecnologia, costituisca strumento valido per il contenimento della spesa regionale per la fornitura dei presidi ortesici e protesici, con il risvolto sociale di evitare al cittadino il disagio dei viaggi Sicilia – Vigorso di Budrio per attività "di corollario" .
- lo sviluppo, attraverso le professionalità delle "Officine Ortopediche di Vigorso di Budrio", di un polo formativo di eccellenza per medici e tecnici del Servizio Sanitario

Regionale prescrittori e collaudatori.

La Regione Siciliana si impegna da parte sua a sostenere, nelle modalità ritenute più opportune, qualora lo studio di fattibilità abbia esito positivo, l'apertura del detto "Punto Cliente" del "Centro Protesi dell'INAIL di Vigorso di Budrio" sul territorio siciliano per le motivazioni suesposte.

- PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli obiettivi prioritari del presente protocollo d'intesa sono:

- promozione e diffusione della "governance" della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle piccole, medie e grandi imprese, attraverso l' implementazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza basati sulle linee guida UNI INAIL;
- promozione e diffusione della "governance" della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle strutture sanitarie, attraverso l'implementazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza basati sulle linee guida UNI INAIL;
- promozione e diffusione di un'architettura tecnologica di supporto ai modelli di governance della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle strutture sanitarie siciliane, attraverso la definizione di modalità di collaborazione di carattere organizzativo e tecnico-scientifico per l'attuazione di specifici progetti di ricerca, ivi compreso il progetto di ricerca di cui al protocollo sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra INAIL, Università degli studi di Palermo e Assessorato Regionale alla Sanità per lo sviluppo di una "Piattaforma ICT per l'implementazione in ambito sanitario di un SGSL sul modello delle linee guida UNI-INAIL";
- partecipazione tecnico-scientifica dell'Assessorato alla Sanità per il tramite del competente Servizio di Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, anche ai fini della individuazione delle strutture sanitarie più idonee al progetto, alla sperimentazione di linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro per le strutture sanitarie basato sulle linee guida UNI-INAIL, definite dall'Istituto a livello nazionale;
- partecipazione tecnico-scientifica dell'Assessorato alla Sanità per il tramite del competente Servizio di Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, anche ai fini della individuazione delle strutture sanitarie più idonee al progetto, alla sperimentazione del c.d. "Progetto Ospedali", avviato da INAIL nel 2002, atto alla verifica delle condizioni di sicurezza e igiene nelle strutture sanitarie, attraverso una metodologia riconducibile all'utilizzo di liste di controllo distinte per rischio, per unità operativa e per livello di analisi;
- istituzione, sia come supporto al sistema informativo regionale della prevenzione negli ambienti di lavoro, che per le finalità del Comitato di Coordinamento Regionale ai sensi

dell'art.7 del D. Lgs. 81/2008, con la collaborazione di altri Enti o Organismi preposti al settore, e delle Parti Sociali rappresentative del mondo aziendale e dei lavoratori, di un ''Osservatorio regionale sugli infortuni e malattie professionali'', che avrà, tra gli altri, il compito di:

- a) analizzare cause e dinamiche del fenomeno infortunistico e delle patologie occupazionali, attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie idonei ("flussi informativi" INAIL-ISPESL-REGIONI, "banca dati INAIL", sistema di "sorveglianza degli infortuni gravi e mortali", SINP, etc.) al fine di sostenere politiche ed interventi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- b) produrre report periodici tra i quali l'"Atlante degli infortuni" regionale e provinciale, nonché un report annuale sullo stato di salute dei lavoratori nel territorio siciliano, per l'attuazione delle attività di programmazione e di valutazione dell'efficacia degli interventi;
- c) elaborare soluzioni tecniche, organizzative e gestionali eventualmente da tradurre in "studi-ricerche", "buone prassi", "buone tecniche" "linee guida", anche attraverso la validazione delle stesse a livello nazionale nell'ambito degli Organismi di cui al sistema istituzionale delineato dal D. Lgs. 81/2008,
- d) realizzare momenti di comunicazione istituzionale, di informazione e formazione sulla problematica,
- e) elaborare proposte operative, da sottoporre alla valutazione degli organi decisori regionali, finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sul territorio regionale;

- promozione di campagne straordinarie di comunicazione e informazione per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro in tutto il territorio regionale, anche in partnership con Enti Istituzionali, Ordini professionali, Enti Bilaterali, Associazioni scientifiche operanti nel settore ;
- definizione di un modello formativo, anche in percorsi di alternanza scuola-lavoro, da realizzare negli Istituti Scolastici e Universitari, in partnership con Enti Istituzionali, Ordini professionali, Enti Bilaterali, Associazioni scientifiche operanti nel settore, a sostegno dell'insegnamento della sicurezza e igiene del lavoro in orario curricolare o extracurricolare, da correlare alle elaborazioni in atto a livello nazionale sulla tematica;
- progettazione e realizzazione di azioni comuni in ambito informativo e formativo, anche finalizzate alla diffusione di buone prassi e buone tecniche di sicurezza, rivolte a tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale, ed in particolare ai datori di lavoro,ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai responsabili del

servizio prevenzione e protezione, ai medici competenti, ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri,etc;

- progettazione e realizzazione di iniziative formative volte all'aggiornamento professionale dei responsabili e addetti al servizio prevenzione e protezione delle strutture sanitarie;
- promozione e sviluppo di azioni a carattere informativo, consulenziale e formativo, nonché di studio e ricerca, con particolare attenzione alle situazioni lavorative a maggior rischio di determinazione di infortunio e malattia professionale, anche a sostegno del "Piano di prevenzione regionale in edilizia" che da' attuazione al "Piano nazionale di prevenzione in edilizia" ;
- promozione e sviluppo di azioni a carattere informativo, consulenziale e formativo, nonché di studio e ricerca, con particolare attenzione alle lavorazioni a maggior rischio di determinazione di infortuni e malattie professionali, sui temi della salute e sicurezza nel settore dell'agricoltura e della forestazione, anche a sostegno del "Piano Regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura" che da' attuazione al "Piano nazionale di prevenzione in agricoltura";
- valorizzazione delle comuni esperienze sul tema delle malattie professionali e delle malattie correlate al lavoro e collaborazione tecnico-scientifica finalizzata all'ottimizzazione dei progetti in fase di attuazione ;
- realizzazione di pubblicazioni a carattere informativo/scientifico di comune interesse, anche attraverso strumenti multimediali;
- promozione di azioni di studio, di ricerca, di informazione e formazione e di counseling, specifiche nell'ambito dei rischi psicosociali;
- realizzazione di iniziative comuni a carattere convegnistico-seminariale, sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le modalità di attuazione del presente protocollo, le risorse umane, strumentali e finanziarie verranno successivamente regolati mediante la stipula di atti concordati, a cura di un Comitato tecnico-scientifico che si intende costituito contestualmente alla stipula del protocollo e composto da:

- per l'INAIL, dal Direttore Regionale o suo delegato, dal Sovrintendente Medico Regionale o suo delegato, dal Responsabile dell'Ufficio Attività Istituzionali o suo delegato;
- per l'Assessorato alla Sanita', dal Dirigente Generale del D.A.S.O.E. o suo delegato, dal Dirigente del Servizio 3 "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" o suo

delegato, dal Dirigente della U.O.B. “Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica occupazionale” o suo delegato.

Il Comitato tecnico-scientifico delibererà all’unanimità un programma analitico annuale delle azioni comuni da porre in essere, i progetti esecutivi con il relativo piano economico - che potrà essere oggetto di finanziamento da parte della Direzione Regionale per la Sicilia - e le attività di dettaglio.

Gli atti concordati contenenti le proposte esecutive sopra enucleate saranno sottoposte alla congiunta approvazione dell’Assessore alla Sanità e del Direttore Regionale per la Sicilia di INAIL.

Il Comitato tecnico-scientifico avrà, altresì, il compito di individuare eventuali ulteriori progetti e/o sperimentazioni da sottoporre alla congiunta approvazione delle parti.

L’attuazione del presente protocollo avverrà, per quanto attiene al livello provinciale delle azioni da realizzare, con il coinvolgimento sia delle strutture territoriali INAIL sia di quelle competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle Aziende Sanitarie Provinciali del territorio regionale.

Il presente protocollo potrà, in qualunque momento, essere integrato di comune intesa nelle parti che lo necessitano con separato atto dei soggetti contraenti.

Il presente protocollo di intesa ha una validità di tre anni con decorrenza dalla sua stipula e si rinnoverà con espressa comunicazione da notificare all’altra parte entro 60 gg. dalla scadenza .

<u>per la Regione Siciliana</u>

Il Presidente
(On. Dr. Raffaele LOMBARDO)

L’Assessore alla Sanità
(Dr. Massimo RUSSO)

<u>per INAIL</u>

Il Presidente
(On. Dr. Marco Fabio SARTORI)

Il Direttore Regionale per la Sicilia
(Dr. Mauro MARANGONI)

DELIBERAZIONE DEL 17 DICEMBRE 2009 n. 249

Attuazione dell'articolo 46 del CCNL 1994/1997 concernente l'assistenza sanitaria integrativa del SSN per i dipendenti e i loro familiari fiscalmente a carico, nonché per il rischio di premorienza per i dipendenti medesimi.
Procedura negoziata per l'estensione della copertura assicurativa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. del 10 dicembre 2003 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto ed il successivo Decreto interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

vista la propria deliberazione n. 157 del 16 luglio 2009 con la quale, nelle more dell'aggiudicazione della gara europea che l'ASDEP sta svolgendo per conto dei 4 Enti promotori, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata finalizzata all'estensione al 31 dicembre 2009 del servizio di cui contratto per la copertura assicurativa dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN e del rischio di premorienza ex art. 46 del CCNL 1994/1997 - stipulato il 31 luglio 2006 con R.T.I. Reale Mutua/Unionvita in coassicurazione con Unipol, con scadenza il 31 luglio 2008, già prorogato al 31 luglio 2009;

vista la determinazione n. 58 del 30 luglio 2009 con cui il Direttore Generale ha approvato le risultanze della procedura negoziata espletata con la Società Reale Mutua, ed ha esteso la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2009 alle condizioni stabilite nell'offerta presentata dalla medesima Società che prevedono, tra l'altro, la corresponsione, per il periodo di estensione (5 mesi) del rateo di premio di € 138,72 per ciascun nucleo assicurato;

vista la nota del 9 novembre 2009 con cui l'ASDEP ha reso noto che, a seguito della dichiarazione di gara deserta delle procedure esperite aventi per oggetto il servizio in argomento, ha deliberato l'approvazione al ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo il cui bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2009;

preso atto, pertanto, che non sarà possibile addivenire all'aggiudicazione definitiva della gara europea entro la data di scadenza dell'attuale estensione fissata al 31 dicembre 2009;

vista l'imminenza della scadenza dell'estensione in essere, fissata al 31 dicembre 2009;

ravvisata la necessità, al fine di evitare soluzioni di continuità nello specifico servizio, che da parte dei 4 Enti promotori (INPS, INAIL, INPDAP ed ACI) venga avviata, di comune accordo, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, che assicuri la suddetta copertura assicurativa fino al termine delle procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010;

ritenuto, come già operato nella procedura negoziata di cui alla propria deliberazione n. 157/2009, di poter accordare, in sede della nuova trattativa, un incremento del premio (attualmente pari a 332,93 rapportato ad anno intero) entro il limite massimo dell'importo posto a base d'asta della precedente gara (€ 347,62 annuali);

ritenuto, peraltro, di non poter accordare, in sede di trattativa privata un eventuale, ulteriore differimento del periodo preso in considerazione per le richieste di rimborso delle spese sanitarie di cui all'art. 3.5 all. B della polizza (accertamenti diagnostici, cure e protesi dentarie), sostenute nel periodo 1.8.2007 - 31.12.2009, attualmente fissato al 28 febbraio 2010;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 16 dicembre 2009,

DELIBERA

- di autorizzare l'espletamento congiunto con gli altri Enti promotori INPS, INPDAP ed ACI di una procedura negoziata con R.T.I. Reale Mutua/Unionvita in coassicurazione con Unipol, al fine di assicurare la copertura assicurativa dell'assistenza sanitaria integrativa del SSN e del rischio di premorienza ex art. 46 del CCNL 1994/1997, di cui al Contratto assicurativo stipulato il 31 luglio 2006 con il richiamato R.T.I., con scadenza il 31 luglio 2008, già esteso al 31 dicembre 2009, fino all'aggiudicazione della gara europea in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, con un eventuale incremento del premio entro il limite massimo dell'importo posto a base d'asta della precedente gara (e 347,62 annuali);

- di richiedere alla predetta R.T.I. Reale Mutua/Unionvita in coassicurazione con Unipol il mantenimento del termine del 28 febbraio 2010, previsto nell'attuale Contratto assicurativo, per il rimborso delle spese sanitarie a riparto, di cui all'art. 3.5 all. B della polizza, sostenute nel periodo 1/08/2007 - 31/12/2009.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 250

Convenzione INAIL-UNI.A.P. (Associazione Unione Nazionale Anziani e Pensionati) per l'esazione della quota associativa.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 24 novembre 2009;

considerata la richiesta formulata dall'Associazione Unione Nazionale Anziani e Pensionati (UNI.A.P.), ai sensi dell'art. 1-undecies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, in ordine alla stipula della Convenzione con l'INAIL per l'esazione delle quota associativa mediante ritenute sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall'INAIL;

verificata, tramite l'esame della documentazione prodotta dall'Associazione e, secondo la prassi usuale, attraverso accertamenti presso gli Organismi competenti, la presenza dei requisiti previsti dalla predetta normativa,

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione INAIL-UNI.A.P. che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE UNI.A.P. E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER L'ESAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

TRA

L'Associazione Unione Nazionale Anziani e Pensionati (in seguito denominata UNI.A.P.) con sede legale in Napoli, Piazza G: Bovio, n. 8 - 80133, C.F. 95036160638 nella persona del , il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse esclusivo della citata Associazione, presso la quale risulta domiciliato ai fini della carica,

E

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in seguito denominato INAIL) con Sede e domicilio fiscale in Roma, Via IV Novembre, n. 144, C.F. 01165400589 rappresentato dal , domiciliato per la carica presso l'indicata sede legale.

si stipula la seguente convenzione e si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Associazione acquisisce in duplice esemplare le deleghe, di cui all'unito prototipo, sottoscritte dai titolari di rendita per l'indennizzo dei postumi permanenti liquidate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle vedove e dagli orfani, titolari di rendita a superstiti ai sensi del decreto medesimo e/o titolari dell'assegno speciale continuativo mensile di cui all'art. 1 della Legge 5 maggio 1976 n. 248 e successive modificazioni, nonché dagli infortunati liquidati in capitale in base al T.U. 31 Gennaio 1904 n. 51 o dal D.L. 23 agosto 1917 n. 1450, che l'autorizzano a percepire la quota associativa, nella misura determinata dall'Associazione medesima, mediante ritenuta effettuata dall'INAIL sui ratei delle prestazioni (rendita diretta, a superstiti e assegni continuativi mensili) erogate all'associato che ha rilasciato delega.
La misura della quota associativa è fissata inizialmente dall'Associazione allo 0,50 per cento dell'importo erogato dall'INAIL.
L'Associazione comunica alla Direzione Generale dell'INAIL (D.C. Prestazioni) entro il 30 novembre di ciascun anno ogni variazione di detta quota.

Art. 2

L'Associazione è tenuta ad inviare alle Unità territoriali INAIL competenti apposito modulo di delega rilasciata dall'associato il quale legittima l'Istituto alla esazione della quota associativa.
L'Associazione, per consentire all'INAIL di effettuare le ritenute con la massima tempestività, invia inoltre alla Direzione Generale dell'INAIL stesso, un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe consegnate alle Unità territoriali dell'Istituto.
Con la medesima modalità l'Associazione invia anche le revoche da altre associazioni, ad essa pervenute e seguite dalla nuova delega rilasciata all'Associazione stessa.
Il supporto magnetico deve essere corredato da apposita lista cartacea che riproduca gli estremi delle deleghe e delle revoche anzidette, debitamente firmata da un responsabile dell'Associazione.
La ritenuta ha decorrenza a scadenze fisse, dal primo gennaio e dal primo luglio successivi al giorno in cui è avvenuto l'inserimento nel sistema informatico a livello centrale del supporto magnetico. Considerati i tempi di lavorazione nonché le necessarie verifiche da effettuare sulla base dei documenti esistenti agli atti delle Unità territoriali, le deleghe dovranno pervenire entro e non oltre le date del 31 ottobre (per la scadenza primo gennaio) e del 30 aprile (per la scadenza primo luglio); le deleghe che perverranno successivamente a dette date saranno prese in considerazione per la scadenza successiva.

Art. 3

La delega si intende tacitamente rinnovata, qualora l'associato non provveda a comunicare, per iscritto, la revoca all'Unità territoriale dell'INAIL che gestisce la prestazione, in tempo utile (31 ottobre e 30 aprile) per essere inserita nel sistema informatico rispetto alle due scadenze fisse del primo gennaio e del primo luglio, a far data dalle quali soltanto è fissata la decorrenza delle revoche stesse.
Analoga comunicazione, entro gli stessi termini, deve essere inviata all'eventuale nuova associazione cui l'assicurato intenda conferire delega, nonché per conoscenza all'associazione revocata.

Art. 4

Mensilmente l'INAIL versa all'Associazione, a titolo di acconto, un sesto dell'importo totale riconosciuto alla medesima Associazione nel semestre precedente. Le eventuali operazioni di conguaglio saranno effettuate, dopo aver effettuato le opportune verifiche, alle stesse cadenze semestrali di cui sopra è cenno (gennaio, luglio).
L'INAIL consegna all'Associazione, con cadenza semestrale, un supporto magnetico contenente i nominativi dei deleganti con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita, indirizzo, residenza, codice avviamento postale, grado di inabilità e suddivisi per codici indicativi delle Unità dell'INAIL competenti per territorio.

Art. 5

L'INAIL trattiene, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la elaborazione dei dati inerenti alle quote associative di cui al disposto dell'art. 4, un importo forfetario pari allo 0,50 per cento delle quote associative trattenute. A detto importo dovranno aggiungersi, a fine anno, per ogni delega presentata o revocata euro 0,75 (zero, settantacinque) per l'acquisizione dei dati relativi e per i servizi amministrativi prestati.
Gli importi come sopra calcolati vengono quantificati quattro mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio e comunicati dall'INAIL all'Associazione.
Sugli importi anzidetti grava l'IVA con l'aliquota ordinaria vigente all'atto del pagamento degli stessi.

Art. 6

L'Associazione procede direttamente a proprio carico alla restituzione di eventuali quote associative non dovute dall'iscritto, anche in relazione alle revoche di deleghe, e comunque riscosse dall'INAIL e versate all'Associazione stessa.
L'Associazione dichiara di ritenere esente l'INAIL da ogni possibile conseguenza derivante dall'attività di riscossione della quota annuale associativa sollevandolo da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione in questione.

Art. 7

La presente convenzione entra in vigore il ed ha validità biennale.
La stessa si intende tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di disdetta da comunicarsi all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare tre mesi prima della scadenza.
La convenzione può essere modificata ed integrata su comune intendimento delle parti qualora, durante la sua applicazione, se ne rilevi la necessità.

Art. 8

Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

PER L'ASSOCIAZIONE (UNI.A.P.) PER L'INAIL

DELEGA A FAVORE DELLA UNI.A.P. PER LA TRATTENUTA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA MEDIANTE RITENUTE MENSILI SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALL'INAIL

Il sottoscritto ………......……. nato a …………… il ……………, residente a …..............……….,
Via …………………, c.a.p. ……………
autorizza l'………….. a riscuotere la quota associativa, nella misura determinata dalla medesima, mediante trattenute effettuate dall'Inail sui ratei mensili delle prestazioni erogate, a partire dal (barrare la casella che interessa):

❑ primo gennaio p.v.

❑ primo luglio p.v.

La presente delega per l'esazione della quota associativa si intende tacitamente rinnovata di sei mesi in sei mesi (primo gennaio e primo luglio), qualora non intervenga comunicazione di revoca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima delle scadenze (1° gennaio, 1° luglio).

Il sottoscritto si impegna ad inviare la revoca all'Inail, all'eventuale nuova associazione cui intenda aderire, nonché per conoscenza all'associazione revocata.

Avendo ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,

❑ consento al loro trattamento, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 20 dello stesso Decreto Lgs., per:
- le finalità previste dallo statuto dell' ……………….;
- le comunicazioni previste all'Inail;
- gli adempimenti che l'Inail deve effettuare a norma di legge e della convenzione in vigore con …………………

❑ non consento ……………………

Data …….....................................……..

Il delegante ……………......…………

TIMBRO DELL'ASSOCIAZIONE

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 251

Accordo Quadro di collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF)

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 24 novembre 2009;

considerato che obiettivo dell'INAIL è garantire la tutela dei lavoratori contro i rischi e i danni derivanti dall'attività lavorativa mediante un sistema integrato;

considerati i compiti che la vigente normativa assegna all'INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

tenuto conto che CONAF è l'organo di primo livello attraverso il quale il Ministero della Giustizia esercita il controllo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio della loro professione e sovrintende a 18 Federazioni nazionali alle quali fanno capo i 92 ordini provinciali, per un totale di 21.000 iscritti;

considerato che CONAF, attraverso le attività svolte dal proprio Dipartimento di protezione civile e sicurezza sul lavoro, promuove l'approfondimento delle tematiche in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro legate alla specifica professionalità dei propri iscritti anche con il coinvolgimento dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del settore produttivo;

ritenuto che le sinergie tra INAIL e CONAF costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, in un settore produttivo come quello agricolo particolarmente rilevante a livello nazionale, potendo contare sull'apporto dei professionisti esperti della materia agraria;

considerato che l'accordo, sulla base delle informazioni relative alle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di settore, prevede che vengano definiti da una task-force INAIL/CONAF piani operativi per identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro;

visto il testo della bozza di accordo allegato alla citata relazione del Direttore Generale f.f.,

DELIBERA

di approvare lo schema di Accordo Quadro di collaborazione INAIL-CONAF che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

e

CONAF - Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

PREMESSO CHE INAIL:

- per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008, successive modificazioni e integrazioni, è destinatario, tra l'altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ha come "mission" garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
- persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;

PREMESSO CHE CONAF*:*

- è l'organo di primo livello attraverso il quale il Ministero della Giustizia esercita il controllo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nell'esercizio della loro professione;
- sovrintende a 18 Federazioni nazionali alle quali fanno capo i 92 ordini provinciali, per un totale di 21.000 iscritti dei quali rappresenta gli interessi e le istanze comuni;
- promuove, attraverso le attività svolte dal proprio Dipartimento di protezione civile e sicurezza sul lavoro, l'approfondimento delle tematiche in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro legate alla specifica professionalità dei propri iscritti;

CONSIDERATO CHE:

- le parti sono impegnate nei reciproci ambiti a prevenire e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nella convinzione che il contrasto a tali fenomeni contribuisca ad un innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- è obiettivo comune delle due parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali;
- le sinergie tra INAIL e CONAF costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, in un settore produttivo particolarmente rilevante

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO DI:

stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza, i termini del quale sono di seguito indicati

Articolo 1

La premessa al presente protocollo è parte integrante del protocollo stesso.

Articolo 2

Le parti, attraverso la costituzione di task force miste che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e sulla base delle informazioni relative alle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di settore, si impegnano a definire piani operativi e ad identi-

ficare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Articolo 3

INAIL e **CONAF** si rendono disponibili a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute, le esperienze e i prodotti realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell'ambito dei piani operativi derivanti dal presente accordo e delle iniziative progettuali da avviare in relazione agli ambiti di collaborazione individuati.

Articolo 5

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.

Articolo 6

Il presente accordo ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo diverso avviso di una delle parti.

IL PRESIDENTE
CONAF

IL PRESIDENTE
INAIL

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 252

Convenzioni con Amministrazioni Pubbliche per assistenza/consulenza nell'organizzazione della Sorveglianza Sanitaria - Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto, nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 26 novembre 2009;

visto l'Accordo sindacale del 25 febbraio 2003 che ha disciplinato nell'Istituto l'attività di medico competente come attività libero-professionale da svolgere in regime intramurario, stabilendone tra l'altro, il contenuto e le relative tariffe;

visto il Verbale di intesa del 28 maggio 2007 tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. a livello nazionale, che ha stabilito l'adeguamento delle sopracitate tariffe in vigore dal 1° febbraio 2003, definendo un meccanismo automatico di rivalutazione monetaria, da effettuarsi di norma

annualmente entro il mese di febbraio di ciascun anno solare, sulla base delle variazioni percentuali, dell'anno immediatamente precedente rispetto a quello di riferimento, degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolate dall'Istituto nazionale di statistica;

viste la delibera commissariale n. 331 del 23 aprile 2003 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 2 luglio 2007, con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per la stipula di accordi di collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche per l'assistenza nella organizzazione della Sorveglianza Sanitaria di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

visti i Decreti Legislativi 30 aprile 2008, n. 81 e 3 agosto 2009 n. 106 con i quali, tra l'altro, sono state ridefinite le varie figure coinvolte nel sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuendo nuovi compiti anche al medico competente;

considerato l'interesse dell'Istituto a mantenere un ruolo centrale di riferimento nel panorama della pubblica amministrazione in tema di servizi di supporto all'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, di sostegno nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche sul versante dell'organizzazione della Sorveglianza Sanitaria;

visto il Verbale di intesa del 12 maggio 2009 tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. a livello nazionale inerente l'attività libero professionale intramuraria dei medici, che ha consentito ai medesimi di effettuare, nell'ambito della disciplina specialistica di riferimento, esami diagnostico-strumentali necessari all'espletamento della propria funzione, in assenza di oneri aggiuntivi per l'Amministrazione;

visto il Verbale di intesa del 2 novembre 2009 che ha stabilito l'adeguamento delle tariffe relativamente alle prestazioni sanitarie rese dai medici competenti e la relativa decorrenza,

DELIBERA

di approvare lo schema di convenzione tipo - che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione - per la stipula di accordi di collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche per l'assistenza nella organizzazione della Sorveglianza Sanitaria di cui al Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

CONVENZIONE - TIPO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E IL …………………………………….. (amministrazione pubblica) - IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nella persona del ……………………………………., domiciliato per la carica in ……………………..…
Via …………………………………………………….
e ……………………………………………………. nella persona di ……………………………….. ……………………………, domiciliato per la carica in ……………. Via …………………………….

visto il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che l'Amministrazione………………………………… è impegnata ad attuare le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare a porre in essere la sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di cui alla predetta normativa;

considerato che alle dipendenze dell'INAIL opera un numero significativo di medici in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione di Medico competente ai sensi della normativa vigente;

considerato che l'attività di Medico competente è disciplinata in INAIL con specifico Regolamento interno, come attività libero-professionale, da svolgere in regime intramurario;

considerata l'opportunità di addivenire a specifico accordo nell'ottica del rispetto del principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni;

concordano il rapporto di collaborazione nei termini che seguono:

Art. 1 - Ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, da attuare nei confronti dei dipendenti delle Strutture dell'Amministrazione…………………………., riportate nell'Allegato 1, l'INAIL collabora con l'Amministrazione stessa, fornendo le disponibilità del personale medico dell'Istituto in possesso dei requisiti previsti dalla norma indicata in premessa - riportate in separata nota, per lo svolgimento dei compiti espressamente previsti dalla stessa normativa per il Medico competente, in ambito di attività libero-professionale intramuraria secondo le norme regolamentari vigenti.

Art. 2 - Sulla base dei contenuti e dei criteri di cui al presente atto dovranno essere formulati i singoli rapporti di consulenza tra il medico dell'INAIL e il Datore di lavoro dell'Amministrazione……………………., secondo il fac-simile di contratto di consulenza per attività di Medico competente, di cui all' Allegato 2.

Art. 3 - Le visite mediche, di cui alla normativa di riferimento, saranno effettuate dal Medico competente presso i locali delle Strutture INAIL presenti sul territorio interessato, secondo modalità operative concordate con il Responsabile della Struttura territoriale medesima.

Art. 4 - Il Medico competente potrà eseguire esami diagnostico-strumentali di primo *screening* nell'ambito dello svolgimento della propria attività libero professionale intramuraria, purché gli stessi non comportino oneri per l'INAIL in termini di acquisizione di nuova strumentazione e di materiale di consumo, ovvero non necessitino dell'utilizzo di altro personale sanitario. Gli accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali, non rientranti nel primo *screening*, saranno effettuati su indicazione del Medico competente presso strutture sanitarie presenti sul territorio, con esclusione di quelle INAIL, a diretto carico dell'Amministrazione.

Art. 5 - L'Amministrazione……………………………….. consentirà l'accesso ai locali dei propri Uffici per i necessari sopralluoghi e fornirà, per il tramite del Datore di lavoro preposto agli stessi Uffici, ogni informazione secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il supporto necessario per l'espletamento degli accertamenti in loco e per il relativo collegamento operativo con il Medico competente.

Art. 6 - Per l'attività svolta dal Medico competente secondo le specifiche riportate nell'Allegato n.

2A, l'Amministrazione stessa corrisponderà i corrispettivi, di cui all'Allegato n. 2B, alla Struttura INAIL competente per territorio.
Qualora le prestazioni vengano rese fuori dal Comune della Struttura INAIL in cui è incardinato il Medico competente e comunque nell'ambito della Regione di riferimento o di Province limitrofe di altra Regione, la medesima Amministrazione provvederà, altresì, al rimborso delle documentate spese di spostamento, consistenti: nel biglietto di 1° classe in treno o equiparato, ovvero nell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina verde e negli eventuali pedaggi autostradali.
A cadenza trimestrale saranno esigibili i corrispettivi delle prestazioni effettuate nello stesso periodo, rilevabili dalle fatture emesse dal Medico competente tramite bollettario INAIL, corredate dal prospetto riepilogativo delle prestazioni rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente e dal Datore di lavoro delle Strutture interessate, nel rispetto del regime fiscale recepito dalle vigenti disposizioni regolamentari in tema di attività libero professionale.
Per l'esigibilità delle eventuali spese di spostamento sostenute dal Medico competente nello stesso periodo le stesse dovranno essere indicate sulla fattura di riferimento ed attestate da apposite ricevute.
Tali corrispettivi - esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 18, del DPR n. 633/1972 - sono assoggettabili ad imposta di bollo, che nel caso di specie è assolta dall'INAIL (art. 8 del D.P.R. n. 642/72).
I pagamenti saranno effettuati da parte dell'Ufficio dell'Amministrazione …………………….. sul conto corrente della Struttura INAIL di riferimento del Medico competente titolare dell'incarico, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa alle prestazioni effettuate in ciascun trimestre.

Art. 7 - Le tariffe di cui all'allegato 2B saranno soggette a rivalutazione monetaria che sarà definita e resa nota dall'INAIL con cadenza annuale entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni percentuali dell'anno immediatamente precedente rispetto a quello di riferimento, degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 8 - A seguito di modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della presente Convenzione, le parti potranno ridefinirne i contenuti.
Eventuali ricalibrature nelle attività di consulenza, riguardanti la consistenza numerica del personale destinatario della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere valutate e ridefinite nell'ambito del rapporto intercorrente tra il Datore di lavoro ed il Medico competente interessati, nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto e delle norme vigenti in tema di esercizio di attività libero-professionale richiamate all'art. 1.
Ove si interrompa il rapporto di consulenza con il Medico incaricato, la Direzione Regionale INAIL - competente per territorio - curerà, su richiesta dell'Amministrazione ……………………, la fase di acquisizione e conseguente segnalazione alla stessa Amministrazione ………………. di dichiarazioni di disponibilità di altri medici ai fini dell' attribuzione dell'incarico.

Art. 9 - Gli Allegati nn. 1, 2, 2A, 2B fanno parte integrante del presente atto.

Art. 10 - La presente convenzione ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'eventuale interesse a continuare la collaborazione - da formalizzare mediante stipula di nuova convenzione - dovrà essere comunicato all'INAIL sei mesi prima della scadenza.

Art. 11 - In caso di mancato interesse al rinnovo della convenzione nei termini di cui al precedente articolo 10, l'Amministrazione …….............…. dovrà darne contestuale comunicazione al Medico competente.

Art. 12 - Il presente atto, redatto in triplice copia, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/86, ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.

Luogo ____________________ Data ____________________

Amministrazione ……………………	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Allegato 1

ARTICOLAZIONE ESIGENZE AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Strutture	N.ro dipendenti da sottoporre a Sorveglianza sanitaria

Allegato n. 2

FAC-SIMILE

CONTRATTO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE

1. GENERALITÀ

A seguito della stipula in data ________________ della Convenzione tra l'INAIL e __________________________(indicare amministrazione), il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra il Dott./Dott.ssa ________________________, nato/a a ___________________ il _________ e residente a ______________ in via ________________________ n. _____ (Codice Fiscale ________________________) e ____ (indicare amministrazione), rappresentata dal Dr/Dr.ssa ______________________ in qualità di Datore di lavoro del ____________________ (indicare Struttura dell'amministrazione) con sede legale in _____________ via _____________.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico competente, così come previste nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazione, in particolare agli articoli 25, 39, 40 e 41, testualmente riportati nell'allegato 2A, che è parte integrante del presente contratto.
Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico competente, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della citata Convenzione.
Il Datore di lavoro assicura al Medico competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all' art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. AMBITO DI COMPETENZA

Le attività oggetto dell'incarico si intendono riferite, per ciò che attiene alle visite, a tutto il personale segnalato dal Datore di lavoro secondo quanto previsto nell'allegato n. 1 alla Convenzione per l'inserimento nel programma di Sorveglianza sanitaria della Struttura del ______________________ localizzata nello stabile sito in______________________ via _______________________________

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il Dott. ___________________________ svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra, in regime intramurario, presso la Struttura INAIL corrispondente territorialmente a quella di cui al precedente articolo 3, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il Datore di lavoro e secondo le modalità operative valutate congiuntamente con il Responsabile della Struttura INAIL interessata.
In deroga al normale regime intramurario (ossia al di fuori dell'orario di lavoro), l'espletamento di tale attività sarà consentita nell'ambito dell'orario ordinario esclusivamente previa mirata programmazione dell'attività stessa con il Responsabile della Struttura INAIL interessata, d'intesa con il competente Dirigente medico di II livello (tale intesa si attiva solo se il medico è di I livello).

5. DURATA

Il presente contratto decorre dal ____/____/____ con termine al ____/____/____

Il termine non può essere posteriore alla data di scadenza della convenzione.

6. RECESSO

È data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono regolati sulla base delle tariffe riportate nell'Allegato 2B, che è parte integrante del presente contratto.
Qualora le prestazioni vengano rese fuori dal Comune della Struttura INAIL in cui è in forza il Medico competente ____________________ e comunque nell'ambito regionale di riferimento o di Province limitrofe di altra Regione, sarà disposto specifico rimborso delle documentate spese di spostamento, consistenti: nel biglietto di 1° classe in treno o equiparato, ovvero nell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina verde e negli eventuali pedaggi autostradali.
Detti corrispettivi saranno esigibili, a cadenza trimestrale, su fattura presentata dal Medico competente al Datore di lavoro entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre. La fattura dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente e dal Datore di lavoro, nonché dalle ricevute attestanti le eventuali spese di spostamento, sostenute nello stesso periodo.
Il pagamento dei compensi sarà effettuato dal ____________________ a favore della Struttura INAIL di riferimento del medico competente, mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN IT .... intestato a INAIL __________________________ nel termine di trenta giorni dal ricevimento presso la predetta ____________________ (indicare amministrazione convenzionata) della documentazione relativa alle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

8. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Dott. ____________________ si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione.
Alla cessazione dell'incarico, il Dott. ____________________ consegnerà al Datore di lavoro ____________________ la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale.

Luogo ______________________ Data ______________________

Il Medico competente
Dott./Dr.ssa …..........……………….

Il Datore di lavoro
Dr./Dr.ssa …...........……...………….

Allegato 2A

FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Si riportano in prosieguo le disposizioni degli articoli di maggior interesse sulla cui base il Dott./Dott.ssa ________________ assume i prescritti obblighi di legge, ferma restando l'applicabilità di qualunque altra disposizione del sottoindicato decreto legislativo e s.m.i., ancorché non riportata, nonché di eventuali ulteriori normative ad esso collegate, inerenti all'attività del Medico competente.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Art. 25.
Obblighi del Medico competente

1. Il Medico competente:
   a) collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
   b) programma ed effettua la Sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
   c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico competente;
   d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
   e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
   g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
   h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
   i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
   l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
   m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
   n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39.
Svolgimento dell'attività di Medico competente

1. L'attività di Medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il Medico competente svolge la propria opera in qualità di:
   a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
   b) libero professionista;
   c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al Medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il Medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più Medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40
Rapporti del Medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2 bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.

Art. 41
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente:
   a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
   b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
   a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
   b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e

periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2.bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di lavoro, dal Medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
   a) per accertare stati di gravidanza;
   b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4. bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
   a) idoneità;
   b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
   c) inidoneità temporanea;
   d) inidoneità permanente.

6 bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il Medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

ART. 176 (Attrezzature munite di videoterminali);
ART. 185 (Agenti fisici);
ART. 196 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro);
ART. 204 (Protezione dei lavoratori esposti a livello di vibrazioni superiori)
ART. 211 (Rischi di esposizione a campi elettromagnetici);
ART. 218 (Esposizione a radiazioni ottiche);
ART. 229 (Agenti chimici pericolosi);
ART. 243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)

ART. 259 (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto);
ART. 279 (Esposizione ad agenti biologici);
ART. 280 (Registro degli esposti e degli eventi accidentali)
ART. 281 (Registro dei casi di malattia e di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici).

Inoltre, il medico competente viene sentito per la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18 lett. d) ed in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza (art. 45).

Allegato 2B

Prestazione (D.Lgs 81/2008, come modificato dal D.Lgs 106/2009)	Tariffa 2009 Euro	
Attività di collaborazione con il Datore di lavoro (art. 25, c. 1, lettera a) per: • informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; • programmazione controllo rischi; • valutazione rischi e stesura documento; • predisposizione servizio di Primo soccorso; • attuazione/valorizzazione programmi di "promozione della salute".	74,00	Orarie
Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo (art. 25, c. 1, lettera b)	74,00	Orarie
Partecipazione riunione annuale e/o periodica (art. 35, c. 1)	74,00	Orarie
Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1, lettera l)	62,00	Orarie
Questionari mirati al rischio lavorativo o a fini diagnostici somministrati individualmente (art. 25)	6,00	
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva (art. 41, c. 2, lettere a/e bis)	37,00	
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva con eventuale esecuzione di accertamento strumentale diretto (spirometria, audiometria ecc.)-primo screening a fini preventivi	48,00	
Visita medica: • periodica (art. 41, c. 2, lettera b) • su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lettera c) • in occasione di cambio mansione (art. 41, c. 2, lettera d) • alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 2, lettera e) • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi	25,00	
• idem visite mediche + esecuzione di esami di screening (spirometria, audiometria ecc.)	36,00	
Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di dispositivo speciale di correzione (art. 176)	25,00	
Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lettera c), con conseguente invio ai soggetti competenti nei casi previsti	9,00	
Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per iscritto e consegna copia al lavoratore e al Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis)	19,00	
Visita per concessione flessibilità estensione obbl. maternità (Legge n. 53/2000)	50,00	
Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera i) Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni di cui all'allegato 3B (art. 40)	120,00 fino a 100 dipend. 200,00 da 101 a 299 dip. 300,00 da 300 dipendenti	

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 253

Convenzione INAIL-CIU (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali) per l'esazione della quota associativa.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale f.f.. in data 2 dicembre 2009;

considerata la richiesta formulata dalla Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU), ai sensi dell'art. 1-undecies della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, in ordine alla stipula della Convenzione con l'INAIL per l'esazione delle quota associativa mediante ritenute sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall'INAIL;

verificata, tramite l'esame della documentazione prodotta dall'Associazione e, secondo la prassi usuale, attraverso accertamenti presso gli Organismi competenti, la presenza dei requisiti previsti dalla predetta normativa,

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione INAIL-CIU che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER L'ESAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

TRA

La Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali" (in seguito denominata CIU) con sede legale in Roma, via Antonio Gramsci n. 34, C.F. 97357550587 nella persona del
il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse esclusivo della citata Confederazione, presso la quale risulta domiciliato ai fini della carica,

E

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in seguito denominato INAIL) con Sede e domicilio fiscale in Roma, Via IV Novembre, n. 144, C.F. 01165400589 rappresentato dal , domiciliato per la carica presso l'indicata sede legale.

si stipula la seguente convenzione e si conviene quanto segue:

Art. 1

La CIU acquisisce in duplice esemplare le deleghe, di cui all'unito prototipo, sottoscritte dai titolari di rendita per l'indennizzo dei postumi permanenti liquidate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle vedove e dagli orfani, titolari di rendita a superstiti ai sensi del decreto medesimo e/o titolari dell'assegno speciale continuativo mensile di cui all'art. 1 della Legge 5 maggio 1976 n. 248 e successive modificazioni, nonché dagli infortunati liquidati in capitale in base al T.U. 31 Gennaio 1904 n. 51 o dal D.L. 23 agosto 1917 n. 1450, che l'autorizzano a percepire la quota associativa, nella misura determinata dalla Confederazione medesima, mediante ritenuta effettuata dall'INAIL sui ratei delle prestazioni (rendita diretta, a superstiti e assegni continuativi mensili) erogate all'associato che ha rilasciato delega.
La misura della quota associativa è fissata inizialmente dalla CIU nello 0,50 per cento dell'importo erogato dall'INAIL.
La CIU comunica alla Direzione Generale dell'INAIL (D.C. Prestazioni) entro il 30 novembre di ciascun anno ogni variazione di detta quota.

Art. 2

La CIU è tenuta ad inviare alle Unità territoriali INAIL competenti apposito modulo di delega rilasciata dall'associato il quale legittima l'Istituto alla esazione della quota associativa.
La CIU, per consentire all'INAIL di effettuare le ritenute con la massima tempestività, invia inoltre alla Direzione Generale dell'INAIL stesso, un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe consegnate alle Unità territoriali dell'Istituto.
Con la medesima modalità la CIU invia anche le revoche da altre associazioni, ad essa pervenute e seguite dalla nuova delega rilasciata alla Confederazione stessa.
Il supporto magnetico deve essere corredato da apposita lista cartacea che riproduca gli estremi delle deleghe e delle revoche anzidette, debitamente firmata da un responsabile della Confederazione.
La ritenuta ha decorrenza a scadenze fisse, dal primo gennaio e dal primo luglio successivi al giorno in cui è avvenuto l'inserimento nel sistema informatico a livello centrale del supporto magnetico. Considerati i tempi di lavorazione nonché le necessarie verifiche da effettuare sulla base dei documenti esistenti agli atti delle Unità territoriali, le deleghe dovranno pervenire entro e non oltre le date del 31 ottobre (per la scadenza primo gennaio) e del 30 aprile (per la scadenza primo luglio); le deleghe che perverranno successivamente a dette date saranno prese in considerazione per la scadenza successiva.

Art. 3

La delega si intende tacitamente rinnovata, qualora l'associato non provveda a comunicare, per iscritto, la revoca all'Unità territoriale dell'INAIL che gestisce la prestazione, in tempo utile (31 ottobre e

30 aprile) per essere inserita nel sistema informatico rispetto alle due scadenze fisse del primo gennaio e del primo luglio, a far data dalle quali soltanto è fissata la decorrenza delle revoche stesse.
Analoga comunicazione, entro gli stessi termini, deve essere inviata all'eventuale nuova associazione cui l'assicurato intenda conferire delega, nonché per conoscenza all'associazione revocata.

Art. 4

Mensilmente l'INAIL versa alla CIU, a titolo di acconto, un sesto dell'importo totale riconosciuto alla medesima Associazione nel semestre precedente. Le eventuali operazioni di conguaglio saranno effettuate, dopo aver effettuato le opportune verifiche, alle stesse cadenze semestrali di cui sopra è cenno (gennaio, luglio).
L'INAIL consegna alla CIU con cadenza semestrale, un supporto magnetico contenente i nominativi dei deleganti con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita, indirizzo, residenza, codice avviamento postale, grado di inabilità e suddivisi per codici indicativi delle Unità dell'INAIL competenti per territorio.

Art. 5

L'INAIL trattiene, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la elaborazione dei dati inerenti alle quote associative di cui al disposto dell'art. 4, un importo forfetario pari allo 0,50 per cento delle quote associative trattenute. A detto importo dovranno aggiungersi, a fine anno, per ogni delega presentata o revocata euro 0,75 (zero, settantacinque) per l'acquisizione dei dati relativi e per i servizi amministrativi prestati.
Gli importi come sopra calcolati vengono quantificati quattro mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio e comunicati dall'INAIL alla Confederazione.

Sugli importi anzidetti grava l'IVA con l'aliquota ordinaria vigente all'atto del pagamento degli stessi.

Art. 6

La CIU procede direttamente a proprio carico alla restituzione di eventuali quote associative non dovute dall'iscritto, anche in relazione alle revoche di deleghe, e comunque riscosse dall'INAIL e versate alla Confederazione stessa.
La CIU dichiara di ritenere esente l'INAIL da ogni possibile conseguenza derivante dall'attività di riscossione della quota annuale associativa sollevandolo da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione in questione.

Art. 7

La presente convenzione entra in vigore il   ed ha validità biennale.
La stessa si intende tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di disdetta da comunicarsi all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare tre mesi prima della scadenza.
La convenzione può essere modificata ed integrata su comune intendimento delle parti qualora, durante la sua applicazione, se ne rilevi la necessità.

Art. 8

Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico della CIU.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

PER LA CIU   PER L'INAIL

DELEGA A FAVORE DELLA CIU PER LA TRATTENUTA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA MEDIANTE RITENUTE MENSILI SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALL'INAIL

Il sottoscritto ………………. nato a …………… il ……………, residente a …………., Via …………………, c.a.p. ……………
autorizza l'………….. a riscuotere la quota associativa, nella misura determinata dalla medesima, mediante trattenute effettuate dall'Inail sui ratei mensili delle prestazioni erogate, a partire dal (barrare la casella che interessa):

❑ primo gennaio p.v.

❑ primo luglio p.v.

La presente delega per l'esazione della quota associativa si intende tacitamente rinnovata di sei mesi in sei mesi (primo gennaio e primo luglio), qualora non intervenga comunicazione di revoca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima delle scadenze (1° gennaio, 1° luglio).

Il sottoscritto si impegna ad inviare la revoca all'Inail, all'eventuale nuova associazione cui intenda aderire, nonché per conoscenza all'associazione revocata.
Avendo ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali a norma di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,

❑ consento al loro trattamento, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 20 dello stesso Decreto Lgs., per:
- le finalità previste dallo statuto dell' ……………….;
- le comunicazioni previste all'Inail;
- gli adempimenti che l'Inail deve effettuare a norma di legge e della convenzione in vigore con …………………

❑ non consento ……………………

Data ……….................…..

Il delegante ……………......…………

TIMBRO DELL'ASSOCIAZIONE

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 254

Accordo Quadro di collaborazione con FEDERAMBIENTE.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 2 dicembre 2009;

considerato che obiettivo dell'Inail è garantire la tutela dei lavoratori contro i rischi e i danni derivanti dall'attività lavorativa mediante un sistema integrato;

considerati i compiti che la vigente normativa assegna all'Inail in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

tenuto conto che Federambiente rappresenta le imprese pubbliche che gestiscono la raccolta e il trattamento di circa due terzi dei rifiuti urbani prodotti nel nostro Paese ed è titolare del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore applicato a 44.000 dipendenti del comparto;
considerato che Federambiente intende operare per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del settore produttivo;

ritenuto che le sinergie tra Inail e Federambiente costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, in un settore industriale particolarmente rilevante a livello nazionale;

considerato che l'accordo, sulla base delle informazioni relative alle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di settore, prevede che vengano definiti da una task force Inail / Federambiente piani operativi per identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro;

visto il testo della bozza di accordo allegato alla citata relazione del Direttore generale f.f. ,

DELIBERA

di approvare lo schema di Accordo Quadro di collaborazione INAIL - FEDERAMBIENTE che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

e

FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana servizi pubblici igiene ambientale),

PREMESSO CHE INAIL:

- per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 è destinatario, tra l'altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ha come "mission" garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
- persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;

PREMESSO CHE FEDERAMBIENTE:

- è l'associazione che rappresenta le imprese pubbliche che gestiscono la raccolta e il trattamento di circa due terzi dei rifiuti urbani prodotti in Italia ed è titolare del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore applicato a 44.000 dipendenti del comparto;
- per la sua natura di associazione d'imprese pubbliche è particolarmente sensibile ai temi della prevenzione degli infortuni e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per questo motivo ha costituito, insieme alle organizzazioni sindacali, un Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro;
- pone al centro la sicurezza nei luoghi di lavoro in un quadro di garanzie che rafforzi l'informazione e la formazione sugli eventuali rischi connessi all'attività svolta dai lavoratori dell'igiene ambientale;

CONSIDERATO CHE:

- è obiettivo comune delle due parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- le sinergie tra INAIL e **FEDERAMBIENTE**, in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO DI:

stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza, i termini del quale sono di seguito indicati

Articolo 1

La premessa al presente protocollo è parte integrante del protocollo stesso.

Articolo 2

Le parti si impegnano a favorire il coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, anche nei piani di attività che saranno definiti a seguito del presente accordo.

Articolo 3

Le parti, attraverso la costituzione di task force miste che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e sulla base delle informazioni relative alle dinamiche infortunistiche del settore, si impegnano a definire piani operativi e ad identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Articolo 4

INAIL e **FEDERAMBIENTE** si rendono disponibili a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute, le esperienze e i prodotti realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell'ambito dei piani operativi derivanti dal presente accordo e delle iniziative progettuali da avviare in relazione agli ambiti di collaborazione individuati.

Articolo 5

L'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000), valuterà caso per caso gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati dalle aziende aderenti a **FEDERAMBIENTE**, nell'ambito dei piani operativi di cui all'art. 3. Ai fini dell'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, le Imprese dovranno compilare "Il Modello Unico di Domanda", indicando nella sezione "Altro" di essere aderenti a **FEDERAMBIENTE** e specificando gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati.

Articolo 6

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.

Articolo 7

Il presente accordo ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo diverso avviso di una delle parti.

IL PRESIDENTE **FEDERAMBIENTE**	IL PRESIDENTE **INAIL**

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 255

Partecipazione dell'INAIL alla 109ma edizione di FierAgricola - Verona, 4/7 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto e il successivo decreto Interministeriale del 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 73;

viste le "Norme sull'Ordinamento Amministrativo/Contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 11 dicembre 2009;

considerato che dal 4 al 7 febbraio 2010 si svolgerà a Verona la 109ma edizione di FIERAGRICOLA - Fiera Internazionale Biennale della meccanica, dei servizi e dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia;

preso atto che si tratta di una delle più importanti manifestazioni internazionali, l'unica di grande rilievo presente in Italia dedicata al mondo agricolo con eventi mirati nei settori dell'agrochimica, della meccanizzazione, delle bioingegnerie e dell'agricoltura industriale e che tale evento rappresenta un importante occasione di incontro fra l'Inail e gli addetti ai lavori dell'agricoltura, settore dove si registrano tuttora elevati livelli di infortunio;

atteso che la partecipazione dell'Istituto con il nuovo stand istituzionale, appare funzionale al perseguimento della mission aziendale con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni in agricoltura e alla divulgazione di informazioni, conoscenze e buone prassi per il mondo agricolo;

tenuto conto che pur essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, gli organizzatori hanno concesso la possibilità di iscrizione oltre i termini, in considerazione dell'importanza del nostro Ente e dell'interesse dimostrato in passato per la nostra presenza e ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza all'iscrizione, anche al fine di assicurare una idonea collocazione allo stand istituzionale nell'ambito del quartiere fieristico di Verona;

preso atto che il costo massimo presunto per la partecipazione all'iniziativa è di Euro 55.000,00 (IVA inclusa), per uno stand di 80 mq., che trova capienza sul capitolo 354 - UPB 5 - del bilancio di previsione 2009,

DELIBERA

di autorizzare la partecipazione dell'Inail, con il proprio stand istituzionale, alla 109ma edizione della manifestazione FIERAGRICOLA, che si svolgerà a Verona dal 4 al 7 febbraio 2010.

L'onere economico dell'iniziativa quantificato nell'importo massimo presunto di Euro 55.000,00 (IVA inclusa), per uno stand di 80 mq., graverà sul cap. 354 - UPB 5 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità. La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Direttore Centrale Comunicazione.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 256

Convenzione tra l'INAIL e l'AUSL 5 di Pisa per il funzionamento del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.

IL PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

vistI il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 4 dicembre 2009;

vista la propria deliberazione n. 89 del 18 dicembre 2008 avente ad oggetto il rinnovo della Convenzione tra l'INAIL e la AUSL 5 di Pisa per il funzionamento del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2009;

considerato che l'art. 9 della predetta Convenzione prevede, al primo comma, che la stessa è prorogabile per un ulteriore anno, mediante esplicita manifestazione di volontà delle parti;

tenuto conto che il decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, correttivo al testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al precedente decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ha introdotto delle novità in materia di assistenza e riabilitazione dei lavoratori vittime di infortunio riconoscendo all'Istituto la possibilità di erogare prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera;

preso atto della volontà della AUSL 5 di Pisa di assicurare, in via del tutto eccezionale e solo per l'anno 2010, il mantenimento dell'attività del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra alle condizioni e nei termini di cui alla convenzione in scadenza, in attesa che si possano definire, con i competenti organismi della Regione Toscana e delle AUSL, le nuove condizioni organizzative e gestionali per il mantenimento del C.R.M. di Volterra nel rispetto delle normative vigenti;

preso atto della prevista attivazione di un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'INAIL, della Regione Toscana e della AUSL 5 di Pisa per elaborare un progetto che riguardi non solo l'assetto del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra ma eventuali ulteriori sinergie tra l'INAIL ed il Servizio Sanitario Regionale della Toscana;

ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di cui alla citata delibera n. 89/2008, alla proroga di un anno sino al 31 dicembre 2010, della Convenzione stessa tra INAIL e AUSL n. 5 di Pisa per il funzionamento del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra,

DELIBERA

di approvare la proroga della Convenzione stipulata ai sensi della delibera n. 89/2008 con la AUSL n. 5 di Pisa per il funzionamento del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, sino alla data del 31 dicembre 2010.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 257

Progetti di Ricerca del Centro Protesi di Vigorso di Budrio per il periodo 2009-2011, ai sensi dell'articolo 8 del DPR. 18 luglio 1984, n. 782.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il D.P.R. 18 luglio 1984, n. 782 concernente l' "Organizzazione e gestione dell'officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio" e, in particolare, l'art. 8 che attribuisce funzioni consultive, in tema di individuazione ed elaborazione di programmi di studio e sperimentazione relativi all'attività scientifica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, ad una Commissione tecnico-scientifica che viene nominata dal Presidente dell'INAIL su proposta del Direttore Generale e che dura in carica due anni;

vista la determinazione Presidenziale n. 22 del 30 ottobre 2009, con la quale è stata ricostituita la suddetta Commissione tecnico- scientifica;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. del 4 dicembre 2009;

tenuto conto che la Commissione tecnico-scientifica, nella riunione del 13 novembre 2009, ha espresso parere favorevole con riferimento ai progetti di ricerca individuati per il periodo 2009-2011 e riportati negli allegati 1, 1/a, 1/b al verbale della riunione medesima;

rilevato che i predetti progetti di ricerca sono stati individuati secondo linee direttrici finalizzate alla progettazione di componenti e soluzioni protesiche per protesi per attività sportive (immersioni subacquee, equitazione, salto in lungo, golf, ciclismo, canottaggio), alla progettazione di componenti protesiche speciali e ad elevata tecnologia (articolazioni elettromeccaniche di spalla e di gomito, articolazione tibio-tarsica per protesi da bambino), alla validazione tecnico-clinica di componenti protesiche innovative a tecnologia avanzata (nuova articolazione tibio-tarsica a controllo elettronico, mano poliarticolata a controllo mioelettrico) e alla definizione di protocolli riabilitativi (in collaborazione con gli IOR);

rilevato che i progetti in questione comportano per l'anno 2009 una spesa pari ad € 1.673.535,00, che troverà capienza sul cap. 364 del Bilancio di previsione 2009 - U.P.B. 3 "Prestazioni e Servizi di tutela integrata", oltre ad IVA pari ad euro 334.707,00 che troverà capienza sul cap. 805 del Bilancio di previsione 2009 - UPB 5 "Supporto";

considerate la valenza dei progetti descritti e la necessità strategica che l'Istituto, attraverso il Centro Protesi, consolidi e sviluppi la propria posizione di eccellenza in campo protesico - riabilitativo,

DELIBERA

di approvare i progetti di ricerca, così come indicati nell'"Elenco A" che, allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La spesa di € 1.673.535,00 per l'anno 2009 graverà sul capitolo 364 del bilancio di previsione 2009, nell'ambito dell'UPB n. 3 - Prestazioni/Servizi di Tutela Integrata. La spesa relativa all'IVA, pari ad Euro 334.707,00, graverà sul capitolo 805 del bilancio di previsione 2009, nell'ambito dell'UPB 5 - Supporto.

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Direttore Centrale competente.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

ID	ELENCO A "PROGETTI DI RICERCA 2009-2011"	Tot costi esterni 1° anno
	Allestimento Laboratori (L)	
L.1	Analisi Movimento	119.000
L.2	Meccatronica	91.000
L.3	Ausili e Domotica	87.500
L.4	Test componenti e materiali	166.000
L.I	Margine per imprevisti	31.055
	Totale costi	494.555
	Progettazione di nuove componenti Protesiche (P)	
P.1	Caviglia bambino	17.500
P.2	Caviglia bagno	17.500
P.3	Gomito mioelettrico	37.000
P.4	Spalla mioelettrica	38.500
P.5	Rotatore omerale	35.000
P.I	Margine per imprevisti	8.730
	Totale costi	154.230
	Progettazione di nuove componenti protesiche per attività sportiva (S)	
S.1	Corsa	52.000
S.2	Salto in lungo	49.000
S.3	Ciclismo	25.000
S.4	Canottaggio	2.500
S.5	Golf arto inferiore	4.000
S.6	Equitazione reining	4.000
S.I	Margine per imprevisti	8.190
	Totale costi	144.690
	Certificazione INAIL (C)	
C.1	Gestionale	0
C.2	Protesi arto inferiore	66.500
C.3	Protesi arto superiore	56.000
C.4	Sistema piede-caviglia PowerFoot One (MIT-iWalk)	38.000
C.5	Valutazione retrospettiva e follow-up pazienti C-Leg	0
C.I	Margine per imprevisti	9.630
	Totale costi	170.130
	Allineamento di componenti protesici di arto inferiore (A)	
A.1	Allineamento statico	0
A.2	Allineamento dinamico (test sistema COMPAS)	40.500
A.I	Margine per imprevisti	2.430
	Totale costi	42.930
	Analisi del movimento e riabilitazione (AR)	
AR.1	Sistemi indossabili per analisi del movimento di amputati di arto inferiore	90.500
AR.2	Analisi ambulatoriale di spalla e gomito a fini riabilitativi e medico	31.000
AR.3	Addestramento dell'amputato al cammino con protesi tramite C-	103.500
AR.4	Sistema per la misura di temperatura e umidità relativa al	28.000
AR.I	Margine per imprevisti	15.180
	Totale costi	268.180
	Ausili e domotica (D)	
D.1	Software di controllo ambientale	19.000
D.2	Osservatorio Ausili	9.000
D.3	Controllo ambientale con BCI	60.000
D.4	Ergonomia e automazione per l'accessibilità delle postazioni di	40.000
D.I	Margine per imprevisti	7.680
	Totale costi	135.680

1

ID	ELENCO A "PROGETTI DI RICERCA 2009-2011"	Tot costi esterni 1° anno
	Diffusione risultati ricerca INAIL (R)	
R.1	Sito della Direzione Ricerca	13.000
R.I	Margine per imprevisti	780
	Totale costi	**13.780**
	Area Sanitaria (AS)	
AS.1	Scheda ICF delle capacità lavorative residue	33.500
AS.2	Patologie amputative dell'arto inferiore su base neoplastica	22.500
AS.3	Laserterapia FP3	190.000
AS.I	Margine per imprevisti	3.360
	Totale costi	**249.360**
	TOTALE	**1.673.535**
	Totale anno 2009	1.673.535

N.B.: i costi indicati per le forniture sono IVA esclusa

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 258

Andamento del processo produttivo e profili finanziari al 30 settembre 2009.

IL PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997 ;

visto il D.P.R. in data 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto ed il successive decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo sopra citato, il Consiglio di amministrazione trasmette trimestralmente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una Relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo ed ai profili finanziari;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

viste le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nn. 42 e 43 rispettivamente dell'11 e del 25 novembre 2002;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2008, n. 56, con la quale è stata definita la tempificazione del "Processo di pianificazione, programmazione e controllo dell'Istituto";
vista, altresì, la propria deliberazione del 31 marzo 2009, n. 61, concernente i "Programmi, preventivo finanziario gestionale/Budget esercizio 2009";

esaminate la relazione del Direttore Generale f.f. in data 11 dicembre 2009 sull'andamento del processo produttivo e profili finanziari al 30 settembre 2009 e la relativa documentazione;

tenuto conto che gli indicatori evidenziano risultati in miglioramento rispetto all'esercizio precedente nella quasi totalità delle linee di produzione, con un congruo accostamento ai valori target degli obiettivi fissati per l'anno,

DELIBERA

di trasmettere, ai sensi dell' art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 479/94, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la relazione sull'andamento del processo produttivo e profili finanziari al 30 settembre 2009 contenente gli elementi principali ed i dati riepilogativi dello stesso.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 259

Piano per le attività di studio e di ricerca 2009 - cap. 388.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed, in particolare, l'art. 9, comma 4, lettera b);

visto il Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed, in particolare, gli articoli 2, 19 e 27;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 12 del 19 giugno 2007 recante "Programma generale e Linee di indirizzo 2008. Obiettivi strategici pluriennali 2008- 2010";

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 16 del 21 ottobre 2009 recante le "Linee di mandato strategico 2009- 2012";

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277 del 5 giugno 2008 recante le linee guida per l'attività di ricerca di base;

vista la propria delibera n. 83 del 5 dicembre 2008, concernente l'istituzione della Commissione tecnico-scientifica per l'esame dei progetti di studio e di ricerca finalizzati ad approfondire la conoscenza epidemiologica, fisiopatologica e clinica del fenomeno infortunistico e tecnopatico;

vista la propria delibera n. 185 del 24 settembre 2009 recante l'integrazione della composizione della Commissione tecnico-scientifica, di cui alla predetta delibera n. 277/2008;

vista la propria delibera n. 224 del 19 novembre 2009 recante le nuove "linee guida per l'attività di studio e ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b) del D. L.gs. n. 81/2008 e successive modifiche;

vista la valutazione della Commissione tecnico-scientifica espressa nelle sedute del 14 e 15 dicembre 2009 sulla valenza scientifica e nel merito dei singoli progetti esaminati nonché sulla congruenza degli importi da finanziare per ciascuno di essi;

vista la graduatoria di merito definitiva relativa al Piano per le attività di studio e di ricerca per l'anno 2009 con l'indicazione dei rispettivi importi finanziabili;

considerato che le risorse disponibili sul cap. 388 del bilancio di previsione 2009 consentono di finanziare soltanto i progetti collocatisi dal 1° al 15° posto della predetta graduatoria, previa rideterminazione delle voci di spesa del costo complessivo di ciascun progetto;

rilevato che la spesa complessiva per il finanziamento di tali 15 progetti ammonta a € 2.980.000 e trova capienza sul capitolo 388 del bilancio di previsione 2009, nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base n. 2 Prestazioni di tutela assicurativa;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 17 dicembre 2009,

DELIBERA

di approvare il Piano per le attività di studio e di ricerca 2009, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante della presente deliberazione.

Le relative determinazioni di spesa, complessivamente pari a € 2.980.000 (duemilioninovecentottantamila/00), graveranno sul capitolo 388 "Collaborazioni in studi e ricerche su malattie professionali e infortuni" - UPB n. 2 Prestazioni di tutela assicurativa - del bilancio di previsione 2009 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, e verranno assunte dal Direttore centrale prestazioni.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

PIANO PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA ANNO 2009

N	STRUTTURA PROPONENTE	TITOLO	DURATA	IMPORTO FINANZIATO
1	POLITECNICO MILANO	Analisi del contributo PNEI ai sistemi di prevenzione. Analisi e sperimentazione di protocolli integrativi di indagine, valutazione e prevenzione delle patologie da stress lavoro correlato e degli effetti sulla salute prodotti da situazioni di suscettibilità individuale verso inquinanti ambientali ed interferenti endocrini attraverso l'analisi di indicatori bio-clinici collegati al quadro psico-neuro-immuno-endocrino (PNEI) del lavoratore	2 anni	400.000
2	UNIVERSITA' DI TOR VERGATA - DIP. di NEUROSCIENZE	Analisi epidemiologica, biochimica e sperimentale sul ruolo dei metalli pesanti e dei pesticidi nella genesi della sindrome parkinsoniana	3 anni	380.000
3	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA	La prevenzione degli infortuni in itinere e degli infortuni stradali nei lavoratori turnisti e nei guidatori professionisti con particolare riferimento ai problemi legati al sonno	2 anni	80.000
4	FONDAZIONE ISTUD	La composizione dell'offerta socio-sanitaria per le persone con lesione midollare: censimento delle strutture, dei professionisti e delle tipologie assistenziali esistenti in Italia	1 anno	160.000
5	UNIVERSITA' SAPIENZA - DIP MEDICINA LEGALE	Correlazione tra assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti ed infortuni lavorativi, anche in itinere, verificatisi nella città di roma nel decennio 2001-2011	2 anni	90.000
6	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori	La ricerca attiva dei tumori professionali a bassa frazione etiologica mediante l'utilizzo dei sistemi informativi correnti	3 anni	145.000
7	ISTITUTO REGINA ELENA	Prevenzione dei tumori del cavo orale: valutazione dei profili di espressione genica nelle lesioni pre-neoplastiche del cavo orale dell'uomo come indice prodromico delle neoplasie conclamate	3 anni	250.000
8	FONDAZIONE ISMU	Esiti medico riabilitativi dei lavoratori stranieri infortunati: successi, insuccessi progressi	1 anno	175.000
9	UNIVERSITA' SAPIENZA DIP MEDICINA LEGALE	Inquinamento urbano: valutazione dei rischi ed effetti sulla salute dei lavoratori esposti	3 anni	200.000
10	UNIVERSITA' NAPOLI 2 DIP MEDICINA SPERIMENTALE	Tutela della salute della donna lavoratrice: identificazione di biomarcatori di esposizione e di effetto ai fini della valutazione del rischio di sterilità da agenti chimici	3 anni	180.000

PIANO PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA ANNO 2009

N	STRUTTURA PROPONENTE	TITOLO	DURATA	IMPORTO FINANZIATO
11	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA "AGOSTINO GEMELLI"	Studio sperimentale dell'esposizione professionale alle nanoparticelle secondarie nell'industria metalmeccanica	2 anni	290.000
12	Fondazione Salvatore Maugeri - Imbriani	Lavoro a turni: una nuova sfida per la Medicina del Lavoro	2 anni	150.000
13	UNIVERSITA' DI PERUGIA OSPEDALE S. MARIA MISERICORDIA	Apparato respiratorio e attività lavorativa: valutazione dell'esposizione a tossici per l'apparato respiratorio, dei meccanismi di tossicità, degli effetti biologici e clinici, delle conseguenze delle affezioni delle vie aeree sulle capacità psico-fisiche dei lavoratori	3 anni	250.000
14	UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI - DIP. DI SCIENZE MEDICHE PREVENTIVE	Valutazione del rischio nell'esposizione mista a basse dosi di benzene ed altri composti organici volatili: ruolo della suscettibilità individuale e delle interazioni tossicologiche	2 anni	90.000
15	UNIVERSITA' DI PADOVA - DIP. DI MEDICINA AMBIENTALE E SANITA' PUBBLICA	Nuovi indicatori nel monitoraggio ambientale e biologico per la valutazione dell'esposizione professionale a polveri di legno	3 anni	140.000
			totale	**2.980.000**

DELIBERAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2009 n. 260

Iniziativa culturale universitaria " I Tulipani di Seta Nera:un sorriso diverso" 3° Festival cinematografico di cortometraggi - Roma, 21-22 marzo 2010.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto e il successivo Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in particolare l'art. 73;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione, di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 16 dicembre 2009;

considerato che "Università Cerca Lavoro" è una Associazione senza scopo di lucro che si prefigge di portare all'attenzione della società civile importanti tematiche volte a valorizzare la diversità (religione, disabilità, povertà, etnia);

considerato che l'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, organizza il Festival cinematografico di cortometraggi "Tulipani di Seta Nera: un sorriso diverso" che, quest'anno alla sua 3^ edizione, dedica una sezione esclusiva ai cortometraggi che esporranno il tema "Valore della sicurezza sul lavoro";

preso atto che il suddetto evento si terrà a Roma il 21 e 22 marzo 2010, nella sala cinematografica Embassy messa a disposizione dalla Medusa Film S.p.A.;

considerato che la manifestazione, alla quale parteciperanno rappresentanze delle Istituzioni, del mondo accademico e del cinema, vuole essere un appuntamento per fornire spunti di riflessione sul tema della diversità nei suoi molteplici aspetti e sulle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro;

preso atto, altresì, che il Segretario Amministrativo dell'Associazione, Diego Righini, in considerazione del fatto che la manifestazione favorisce la cultura della prevenzione degli infortuni e il reinserimento sociale dei disabili, chiede all'Inail il patrocinio ed una partecipazione economica a sostegno dell'iniziativa, nonché la presenza del Presidente e del Direttore Generale dell'Inail;

tenuto conto della valenza sociale dell'iniziativa, che risponde ai criteri generali per la concessione dei contributi per attività scientifiche e sociali, approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 206 in data 19.4.2005, in quanto:

le finalità di carattere sociale della manifestazione possono essere ricondotte alla mission dell'Istituto in materia di sicurezza sul lavoro;

è prevista una ricaduta mediatica sul territorio che assicurerà visibilità alle politiche istituzionali dell'Inail;

sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dalla Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi, Direzione Centrale Prevenzione e dalla Direzione Regionale Lazio,

DELIBERA

di autorizzare la concessione del patrocinio dell'Inail alla 3^ edizione del Festival cinematografico di cortometraggi "I Tulipani di Seta nera: un sorriso diverso" che si terrà a Roma il 21 e 22 marzo 2010, organizzata dall'Associazione Onlus "Università Cerca Lavoro".

La determinazione di spesa relativa all'erogazione del contributo a sostegno delle spese riguardanti l'evento, quantificata in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), graverà sul capitolo 396 - UPB n. 5 - del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, e verrà assunta dal Direttore Centrale competente.

Roma, 21 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2009 N. 284

Progetti per la diffusione della responsabilità Sociale delle Imprese.
Fondazione I-CSR (Italian Centre for Social Responsability).

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 232 del 1° luglio 1999;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" di cui alla propria delibera n. 31 del 27 febbraio 2009;

visto il "Piano di settore 2008 - 2010. Politiche della prevenzione" e le relative delibere del Consiglio di amministrazione n. 306 del 17 giugno 2008 e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 16 del 28 luglio 2008;

vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 22 dicembre 2009;

considerato che con delibera 204 del 19.4.2005 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato la partecipazione dell'INAIL, in qualità di socio fondatore promotore, alla costituzione della Fondazione I-CSR;

considerata la richiesta formulata da I-CSR nei riguardi dell'Istituto per lo sviluppo dei progetti sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro legate alla piena valorizzazione delle potenzialità connesse all'approccio della CSR (responsabilità sociale delle imprese);

valutate la valenza dei progetti e la loro rispondenza alle scelte dell'Istituto nell'impostazione di

sensibilizzazione, divulgazione e formazione sui temi della prevenzione con orientamento ai principi della CSR;

considerato che la collaborazione si sostanzia nell'apporto di risorse professionali nella progettazione e in una partecipazione, in termini economici, pari a Euro 180.000,00 (centottantamila/00), IVA compresa;

considerato, altresì, che la predetta spesa graverà sul capitolo 382 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - U.P.B. 3 Prestazioni e servizi di tutela integrata, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria,

DELIBERA

di autorizzare la partecipazione dell'lNAIL alla realizzazione dei progetti proposti dalla Fondazione I-CSR nei termini esposti nella relazione del Direttore Generale f.f. che, , costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La partecipazione in termini economici e' pari a una spesa a carico dell'Istituto di € 180.000,00 I.V.A. inclusa. Il rimborso alla Fondazione avverrà sulla base di analitica reportistica prodotta da I-CSR medesima. Tale spesa graverà sul capitolo 382 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - U.P.B. 3 Prestazioni e servizi di tutela integrata, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE

AL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

**OGGETTO:Progetti per la diffusione della responsabilità Sociale delle Imprese.
Fondazione I-CSR (Italian Centre for Social Responsability).**

La Fondazione I-CSR nasce nel 2005 con l'obiettivo principale di accrescere l'attenzione alla Responsabilità Sociale promuovendo, in tale ambito, la ricerca, la formazione, la diffusione e il confronto con particolare attenzione alle esigenze del tessuto economico nazionale, formato in prevalenza da piccole e medie imprese.

Fondatori promotori della Fondazione sono, oltre ad INAIL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Unioncamere e l'Università Bocconi. Il nostro Istituto è inoltre membro del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico ed in particolare presiede il Gruppo di Lavoro Comitato Scientifico in materia di "Salute e Sicurezza sul Lavoro".

I progetti che la Fondazione promuove sono mirati allo sviluppo di una moderna cultura d'impresa che consideri la responsabilità sociale un fattore di competitività e di efficienza per le imprese, le istituzioni pubbliche, il territorio ed il sistema Paese.

Tali finalità si concretizzano nella realizzazione di interventi diretti a contribuire, in maniera concreta e fattiva, alla costruzione di nuove opportunità economiche e sociali, legate alla piena valorizzazione delle potenzialità connesse all'approccio della CSR (responsabilità sociale delle imprese).

A partire dal 2007 la Fondazione ha ricevuto contributi dal Ministero del Lavoro - Solidarietà sociale (per rapporti di ricerca, Convegni e Eventi formativi, per € 372.880), da Unioncamere (per

€ 38.000) e dalla Comunit- europea (€ 127.175) per la partecipazione a progetti specifici. Riguardo a quest'ultimo punto, si ricorda che l'INAIL partecipa al progetto, coordinato da I-CSR: "SMART - Small and Medium enterprises Achieving Responsibility Together", in corso di assegnazione da parte della Comunità stessa (cfr. nota del Direttore generale al Presidente Commissario Straordinario n. 2459 del 10 luglio 2009).

Inoltre, l'INAIL dopo l'erogazione di € 20.000 quale dotazione iniziale della Fondazione al momento della sua costituzione (delibera del C.d.A. n. 204 del 19 aprile 2005), non ha erogato altri importi.

Ora, in coerenza con tali presupposti, la Fondazione ha proposto ad INAIL di partecipare alla realizzazione dei seguenti progetti riguardanti:

- **Expo 2015: controllo della catena di fornitura in una ottica di Salute e Sicurezza sul Lavoro**
  Il progetto, finalizzato all'identificazione degli aspetti critici inerenti la gestione delle catene di fornitura in una ottica di salute e sicurezza sul lavoro e al monitoraggio delle iniziative preparatorie necessarie all'organizzazione dell'evento, si propone di individuare, sulla base delle esperienze nazionali ed internazionali, un modello di gestione dei rischi e di prevenzione degli incidenti ed infortuni suscettibile di essere applicato alle opere previste per l'Expo 2015.
  Le attività progettuali saranno svolte in stretta collaborazione con le autorità e le istituzioni impegnate nell'organizzazione dell'Expo, ed in modo particolare con i soci fondatori della società Expo 2015 S.p.A.: Ministero dell'economia e delle finanze, Regione Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, oltre a prevedere ovviamente il coinvolgimento dell'INAIL.
  È prevista inoltre una campagna di sensibilizzazione sulle tematiche della prevenzione degli infortuni e della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Bilateralità e Partecipazione - DB nazionale**
  Il progetto punta a stimolare, in una prospettiva di responsabilità sociale, la diffusione della bilateralità e della partecipazione quali strumenti per delegare alla responsabilità dei soggetti territoriali (imprese, sindacati, istituzioni locali) la negoziazione in chiave multistakeholder anche e soprattutto rispetto ai temi della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro e della Conciliazione Vita-Lavoro.
  L'obiettivo è quello di monitorare e quindi raccogliere, per la prima volta a livello nazionale secondo un approccio istituzionale e sistemico, delle buone pratiche in materia di bilateralità e partecipazione orientate alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e alla Conciliazione Vita - Lavoro nonché diffondere e favorire la replicabilità delle stesse da parte degli attori sociali territoriali e nazionali, in una logica di progressivo coinvolgimento e collaborazione su progetti concreti di CSR.

L'apporto richiesto all'Istituto, oltre al finanziamento delle spese di progettazione e realizzazione, consiste:
- nella spendita del logo;
- nella partecipazione ai gruppi di progetto per contribuire alla definizione dei dettagli relativi alle diverse fasi progettuali;
- nella partecipazione agli eventi, anche a livello internazionale, nei quali potrà essere effettuata la presentazione dei progetti.

In considerazione della validità di tali progetti e della coerenza degli stessi con il "Piano di settore 2008-2010. Politiche della prevenzione" si ritiene aderire a tale richiesta e di partecipare alla realizzazione degli stessi anche attraverso un contributo economico pari e complessivi € 180.000,00 così ripartiti:

- € 120.000,00 Expo 2015: controllo della catena di fornitura in una ottica di Salute e Sicurezza sul Lavoro

- € 60.000,00 Bilateralità e Partecipazione - DB nazionale

IL DIRETTORE CENTRALE PREVENZIONE
(Dr. Flaminio Galli)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dr.ssa Rita Chiavarelli)

DELIBERAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2009 N. 285

Legge 244/2007 - Investimenti immobiliari dell'INAIL.
Impiego fondi anno 2009

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. del 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell' 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto nonché il successivo Decreto Interministeriale del 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2008, di conferimento delle competenze spettanti al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi da 488 a 492;

viste le proprie deliberazioni n. 74 del 24 novembre 2008 e n. 124 del 22 dicembre 2008 con cui è stato, rispettivamente, predisposto ed approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

vista la propria delibera n. 61 del 31 marzo 2009 "Programmi, Preventivo finanziario gestionale/budget esercizio 2009";

vista la determinazione del Direttore Generale n. 19 del 1° aprile 2009 "Budget per l'esercizio 2009";

visto l'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni in legge 24 giugno 2009 n. 77, concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo";

vista l'art. 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009;

vista la propria delibera n. 120 del 16/06/2009 con cui è stato autorizzato l'avvio delle attività per la costituzione del Fondo Immobiliare "chiuso";

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 8 del 29/04/2009;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 15 del 30/09/2009;

vista la propria delibera n. 189 del 24/09/2009 di variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 (provvedimento n. 3 - assestamento)

vista la relazione del Direttore Generale f.f., in data 22 dicembre 2009

ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo 723, U.P.B. n. 4 - Strumentale - del bilancio di previsione 2009 relativamente ai fondi disponibili per l'anno 2009;

DELIBERA

- di dare corso all'assunzione dell'impegno di spesa relativo ai fondi disponibili ex lege sul capitolo 723, U.P.B. n. 4 - Strumentale - del bilancio di previsione 2009, per l'importo complessivo di euro 822.000.000,00.

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

DELIBERAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2009 N. 287

Sig.ra Stella Maria SANGERMANO - Rientro in servizio presso l'INAIL ai sensi dell'art. 18 CCNQ del 7 luglio 1998.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti il Decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 settembre 2008, di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto, nonché il successivo Decreto Interministeriale in data 27 marzo 2009 di conferma nel predetto incarico;

visto l'art. 18, comma 1, del CCNQ del 7 luglio 1998 che disciplina il rientro in servizio dei dirigenti sindacali, non rendendolo soggetto a valutazioni discrezionali ma subordinandolo esclusivamente al verificarsi delle condizioni ivi previste;

vista la propria deliberazione n. 78 del 26 novembre 2008 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 74 della Legge n. 133/2008;

constatate le carenze funzionali relative all'area C, livello economico 3, profilo amministrativo sussistenti nella Regione Marche;

vista la nota del 3 dicembre 2009 della Direzione Regionale Marche con la quale è stato espresso parere favorevole all'acquisizione della Sig.ra Stella Maria Sangermano, in considerazione della professionalità posseduta dalla stessa, che risulta di particolare interesse per l'Istituto;

vista l'istanza con la quale la Sig.ra SANGERMANO, dipendente INPS, ha chiesto il rientro in servizio presso la Direzione Regionale Marche di questo Istituto;

vista la relazione del Direttore Generale f.f. in data 22 dicembre 2009,

DELIBERA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 18 del CCNQ del 7 luglio 1998, il rientro in servizio della Sig.ra Stella Maria SANGERMANO, presso la Direzione Regionale Marche di questo Istituto.

Roma, 23.12.2009

Il Presidente-Commissario Straordinario (Dott. Marco Fabio SARTORI)

Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

DELIBERAZIONE DEL 21 OTTOBRE 2009 N. 16

Linee di mandato strategico 2009-2012.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 21 ottobre 2009

visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

visto l'art. 17, comma 23, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, con particolare riguardo alla potestà del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di definire i programmi, individuare il Programma Generale e le Linee di indirizzo dell'Ente e determinare gli Obiettivi strategici pluriennali;

visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

vista la deliberazione n. 8 in data 28 maggio 2008 riguardante la Relazione Programmatica 2009 - 2011;

visti gli artt. 4 e 5 del Regolamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza approvato con la Delibera n.4 del 24 febbraio 2009;

vista la deliberazione n. 11 del 1 luglio 2009 relativa a "Indicazioni a stralcio della Relazione programmatica 2010-2012 ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2010";

visto il documento "Lo scenario di riferimento per le linee di mandato strategico per il quadriennio 2009-2012" predisposto dal Presidente del CIV e le schede analitiche tematiche ad esso annesse che costituiscono le linee di mandato strategico 2009-2012 predisposte dalle Commissioni Congiunte Politiche Istituzionali di Tutela e Prevenzione e Politiche Ordinamentali, Legislative ed Organizzative;

tenuto conto degli esiti della riunione congiunta di tutte le Commissioni consiliari tenutasi in data 14 ottobre 2009,

DELIBERA

di approvare il documento "Linee di mandato strategico 2009 - 2012", nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

Il segretario supplente: (Dott.ssa Teresa CITRARO)
Il presidente: (Dott. Francesco LOTITO)

Lo scenario di riferimento per le linee di mandato strategico per il quadriennio 2009-2012

Un Istituto più forte

La crescente domanda di tutela pubblica della salute e sicurezza che si avverte nel mondo del lavoro e che proviene dal contesto sociale interpella direttamente l'INAIL e pone il nodo della piena valorizzazione della missione strategica dell'Istituto, del suo ruolo e della sua autonomia.
Ma il sistema previdenziale-assicurativo di cui l'Inail fa parte, è inserito - insieme a tutto il sistema-Paese - nel più ampio contesto dell' Unione europea. Il che sollecita una visione del ruolo e della missione di respiro sovrannazionale-europeo, per l'appunto - attraverso un'azione tendente all'armonizzazione della normativa in una prospettiva di progresso per raggiungere il primario obiettivo di contenere il fenomeno infortunistico e soprattutto le morti bianche.
Il compito del CIV è di prospettare gli indirizzi in modo tale che siano coerenti con questa esigenza chiamando, su questo terreno, gli altri Organi di vertice alla responsabilità di un impegno condiviso ed impegnando il dialogo più costruttivo con il legislatore e con il decisore politico.
Occorre un Istituto più forte, perché più grandi e complesse sono le sfide che deve affrontare per proteggere il lavoro dal rischio e dal danno.
Si è detto pressoché tutto delle immense trasformazioni del lavoro: della fine del fordismo, della terziarizzazione, della smaterializzazione del lavoro, del capovolgimento del primato che ora vede il mercato imporre la sua volontà sulla sfera della produzione e dell'economia reale. Molto meno si è detto dei nuovi caratteri del rischio lavorativo che sono maturati nel corso del tempo e come conseguenza di queste trasformazioni.
La fatica, lo stress, l'infortunio, il danno biologico non sono più prerogativa pressoché esclusiva dell'impresa manifatturiera, della cantieristica, dell'attività estrattiva e dell'agricoltura. Si può legittimamente affermare che se da una parte le conquiste sociali, le nuove tecnologie e la legislazione ne hanno significativamente ridotto l'impatto in questi ambiti, essi hanno assunto un connotato pervasivo, trasmigrando verso i nuovi settori merceologici nei quali è andata ricostituendosi una nuova dimensione di massa del lavoro.
Quando la fatica fisica si trasferisce al di là della sfera del lavoro tutelato da leggi e contratti per investire i settori più deboli ed esposti del mercato del lavoro - per dire: i giovani, i disoccupati di ritorno gli immigrati - il rischio lavorativo si ripresenta in forme socialmente inedite.
Quando l'economia sommersa si mangia quote di economia legale, anche gli infortuni e le malattie professionali - come il lavoro - diventano clandestini.
Quando la percezione del rischio "nel" lavoro viene messa in secondo piano rispetto al rischio "per" il lavoro, la soglia della protezione si abbassa ed il diritto alla salute subisce l'onta della perdita della centralità che le è dovuta. Ed è ciò che accade quando la filiera dell'appalto si sgrana, mentre e si frantuma la responsabilità d'impresa; quando il lavoro buono deve cedere spazio ad un precariato troppo spesso privo di efficaci intese contrattuali ed assicurative.
Quando la minaccia dell'inquinamento ambientale costituito dal rumore e dalla nocività delle sostanze volatili - costretto alla ritirata dal luogo della produzione manifatturiera dalla conquiste sociali e dall'innovazione tecnologica - si sposta all'ambiente esterno, le minacce alla salute sono tanto più gravi quanto maggiore è l'esposizione al rischio delle polveri sottili prodotte dalla densità del traffico di merci e di persone. Una esposizione che diventa addirittura perniciosa con il progressivo dilatarsi dei tempi necessari per il trasferimento casa-lavoro imposti nei fatti dalle dimensioni via via crescenti delle grandi concentrazioni urbane e dal contestuale continuo accrescersi di quella specifica forma di terziarizzazione del lavoro che sono le "prestazioni in itinere".
In un contesto siffatto in cui la categoria del rischio lavorativo ha assunto una nuova dimensione pervadendo le nuove categorie merceologiche e le nuove tipologie del mercato del lavoro, l'INAIL sta compiendo uno sforzo di aggiornamento delle sue prestazioni sociali e dei suoi strumenti operativi volendoli commisurare alla nuova domanda di tutela sociale proposta dai cambiamenti. Investe significativamente nella Prevenzione, promuovendo l'attività di Formazione ed Informazione verso i lavoratori ed a sostegno di una vera e propria cultura d'impresa che faccia del diritto alla salute e alla sicurezza il perno principale dell'innovazione tecnologica ed organizzativa. Si sforza di dare concreta attuazione al principio della "presa in carico integrale" del lavoratore infortunato, ricercando un vero rapporto di complementarietà con le strutture del Sistema Sanitario Nazionale, e con tutti i soggetti che operano nel campo della salute e sicurezza.
In questo contesto, di particolare rilevanza è l'impegno di cui l'INAIL si è fatto carico in ordine alle problematiche dell'amianto. Un impegno che deve proseguire con la determinazione necessaria.
A tal fine è auspicabile che Inail possa valorizzare il patrimonio informativo desunto dalla CONTARP, raccordando questi elementi con gli altri dati in materia in possesso di altri soggetti: dati

ARPA, dei Registri dei Mesotelioma (nazionale e regionali), dei registri di smaltimento della sostanza rimossa e del Registro delle Malattie Professionali.
Ciò al fine di fornire proiezioni sulle manifestazioni delle patologie nei prossimi vent'anni (utili strumenti per gli Enti previdenziali interessati) e un idoneo supporto all'Ente per le sue competenze di tutela istituzionale e per le attività o gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia.
Non meno rilevante è l'impegno a migliorare l'offerta medica e tecnologica nel campo della protesica e nella riabilitazione. L'INAIL ha sancito nella sua "Carta dei Servizi" l'impegno ad adeguare le sue competenze professionali, le sue strutture materiali ed il suo patrimonio informatico al servizio della tutela dei lavoratori e del bene dell'impresa.
Naturalmente l'INAIL opera anche sul piano delle relazioni istituzionali proponendosi come interlocutore del Legislatore e del decisore politico per fornire ad essi tutti gli elementi utili maturati dall'esperienza di più di un secolo per rendere sempre più efficace la produzione normativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.
Anche grazie a questo impegno è stata avviata la rivisitazione della disciplina dell'assicurazione obbligatoria con il D.Lgs n. 38/2000 attraverso innovazioni quali, ad esempio, l'introduzione del danno biologico, la sperimentazione di sistemi premianti per le imprese virtuose; il "Registro delle malattie del lavoro"; la razionalizzazione delle "funzioni ispettive in materia di previdenza sociale sul lavoro" prevista dai decreti attuativi della L. 30/2003; fino all'adozione del D.Lgs n. 81/2008 con il quale si è finalmente messo mano - tramite un Testo Unico - ad una operazione di semplificazione normativa dell'intera materia. E poi ancora la istituzione di un "Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione"; la precisazione della funzione consulenziale dell'Istituto presso le imprese in maniera tale che questa non potesse "inquinare quella ispettiva"; la costituzione presso l'INAIL di un "Fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e della pariteticità". Più recentemente il D.Lgv n. 106/2009 ha modificato diversi articoli del già citato T.U. Tali disposizioni prospettano - sia pure ancora parzialmente - la possibilità di riattribuire all'istituto il compito di erogare prestazioni di assistenza sanitaria e riabilitativa in rapporto di convenzione con le Regioni. Questi sono stati i frutti - purtroppo ancora parziali e non ancora completamente realizzati - nei quali si riflette anche l'impegno dell'Istituto.
Di più l'INAIL non poteva fare, considerati gli ambiti normativi in cui la riforma del 1978 che ha introdotto il Servizio Sanitario Nazionale, ha collocato lo svolgimento della sua missione sociale.
Ora, per completare l'aggiornamento della disciplina dell'assicurazione obbligatoria e quindi per affrontare le nuove sfide che ha di fronte a se' occorre un Istituto più forte.

Il tema dell'autonomia

Si pone così ed innanzitutto il problema della sua autonomia gestionale, vale a dire il pieno rispetto della L. 88/89. L'autonomia infatti è la condizione non solo per gestire nel modo più efficiente e razionale le procedure ed i protocolli che presiedono allo svolgimento della sua missione, ma anche il requisito dal quale dipende la riconoscibilità della rilevanza strategica del suo patrimonio economico.
La relazione con la quale il CIV ha concluso la passata consiliatura faceva notare molto opportunamente il rapporto stretto fra le politiche patrimoniali e l'autonomia dell'INAIL; e a tale riguardo sottolineava il condizionamento negativo di una normativa che impone vincoli sia alla possibilità di disporre liberamente del patrimonio immobiliare, sia in ordine alla possibilità di investimento. Tali vincoli - ancorché motivati da esigenze di politica economica generale del Paese ai quali l'Istituto non può e non deve sottrarsi - hanno contribuito al formarsi di una delle più serie criticità dell'Istituto. Una criticità che ha a che fare con le vere e proprie distorsioni che alternano il rapporto fra il carattere strutturale degli avanzi finanziari di esercizio, la loro destinazione e lo stato patrimoniale dell'Istituto nella sua effettività.
In altri termini si tratta di considerare la necessità - anzi l'urgenza - di un significativo alleggerimento del quadro normativo in modo che l'Istituto possa gestire al massimo rendimento possibile il patrimonio immobiliare già in suo possesso (considerando anche le problematiche condizioni in cui dovrà amministrare l'ingente contenzioso civile che ha ereditato con la retrocessione degli immobili a suo tempo ceduti alla società SCIP).
Ancora più rilevante è il carattere strategico delle politiche di investimento mobiliare e immobiliare necessarie per ricostituire un adeguato livello di "riserve tecniche". A tale riguardo il CIV ribadisce senz'altro il carattere strategico delle politiche di investimento e per ciò stesso intimamente connesse allo svolgimento delle sue funzioni di indirizzo.
Del resto la tutela - anche per via patrimoniale - della funzione assicurativa dell'INAIL costituisce, per le parti sociali, uno degli obiettivi tramite i quali si materializza il loro ruolo di rappresentanza sociale. Il patrimonio finanziario mobiliare ed immobiliare di un Ente come l'INAIL si alimenta esclusivamente della contribuzione posta a carico delle imprese e dei lavoratori. E' dunque diritto-

dovere delle parti sociali che rappresentano le une e gli altri presiedere alla definizione degli indirizzi strategici e condividere il processo di formazione delle scelte; tutto cio' - beninteso - nel più rigoroso rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo dalle funzioni propriamente gestionali.
Stanno qui le ragioni che spingono il CIV a considerare decisivo il modo in cui l'Istituto dovrà procedere alla definizione delle finalità del Fondo di investimento autorizzate con delibera commissariale n. 120 del 16 giugno 2009.
Gli stanziamenti che, anno per anno, alimenteranno questo Fondo in ragione del 7% delle disponibilità di cassa, saranno rilevantissimi. Nessuno può ragionevolmente ritenere che la materia delle regole statutarie che debbono presiedere alla loro destinazione sfuggano agli obblighi istituzionali del CIV e vengano confrontate nell'ambito di funzioni meramente amministrative. E' invece necessario che gli Organi di vertice dell'Istituto considerino come concorrenti le rispettive prerogative in materia.
In effetti si tratta di avere ben chiaro il dettato del D.Lgv 479/94 che al comma 4 dell'art. 3 così recita: "il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza………………(omissis)……….. *determina* gli obiettivi strategici pluriennali e *approva* il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali ed i criteri di investimento e disinvestimento predisposti dal Consiglio di Amministrazione verificandone i risultati".
A rendere ancora più nitido il rapporto tra le sfere di competenza, il comma 5 dello stesso articolo sottolinea che: "il Consiglio di Amministrazione *predispone* i piani pluriennali, i criteri generali dei piani d'investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo". Più avanti lo stesso comma precisa che il C.d.A. "trasmette trimestralmente al CIV una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal CIV".
Dunque i ruoli e le competenze degli Organi nello svolgimento del processo decisorio sono del tutto chiari: il CIV *determina* le strategie; il C.d.A. *predispone* le scelte da compiere (bilancio, investimenti, disinvestimenti, ecc); il CIV *approva*.

Il polo salute e sicurezza

Occorre rendere più ampia e più forte la piattaforma che sorregge la tutela della salute e la funzione sociale dell'assicurazione obbligatoria. Per questo occorre dare gambe alla realizzazione del Polo salute e sicurezza. L'idea della costruzione di un nuovo soggetto istituzionale che sia in grado di rispondere con efficacia ed efficienza alle nuove sfide poste dalle trasformazioni del lavoro è in campo ormai da molti anni. A tale esigenza di riforma alludono le "Linee guida per il piano industriale dell'INAIL" tuttora all'esame dei ministeri vigilanti e sulle quali il CIV ha espresso costruttivamente critiche ed osservazioni. Le posizioni del CIV in tal senso sono state formalizzate con delibera di indirizzo n. 7 dell'8 aprile 2009, anche essa fatta pervenire ai Ministeri vigilanti.
Il CIV considera il quadriennio del suo mandato come il tempo in cui far intensificare l'impegno per giungere finalmente alla realizzazione del Polo salute e sicurezza definendone la nuova missione strategica, precisandone la geometria, gli attori in gioco e gli assetti.
Giova ricordare che il contesto generale nel quale il progetto deve prendere corpo è quello di una vera e propria azione di sistema, coerente cioè con il progetto di un ampio riordino dell'assetto degli Enti previdenziali le cui linee direttrici sono state descritte dalla relazione conclusiva della Commissione bicamerale per il controllo della spesa previdenziale votata all'unanimità il 17 ottobre 2007. In tal senso occorre sottolineare che il piano su cui si deve svolgere questa ricerca non è lo stesso sul quale vanno ricercate e realizzate le sinergie. Diverse sono le finalità ed i soggetti istituzionali che sono chiamati a concorrervi.
Il progetto del Polo salute e sicurezza, come si è già detto, nasce fondamentalmente dalla necessità di mettere in campo un soggetto pubblico capace di razionalizzare e qualificare l'offerta assicurativa e al tempo stesso di materializzare il disegno generale di riordino degli Enti previdenziali secondo le indicazioni della Commissione bicamerale.
Il carattere obbligatorio dell'assicurazione sociale costituisce uno dei pilastri portanti del sistema di welfare del nostro paese. Questo tuttavia non sfugge alla costante verifica di efficacia ed efficienza; una verifica che validerà la funzione dell'assicurazione obbligatoria, se questa missione sarà affidata - appunto - ad un nuovo soggetto istituzionale capace di adattamento e di risposta tempestiva alle nuove dimensioni ed alla nuova qualità della domanda di tutela, di sicurezza e di sostegno delle buone pratiche che proviene dal mondo del lavoro e delle imprese. Un progetto di tale portata strategica deve necessariamente presupporre un processo che metta in gioco l'INAIL, l'ISPESL e l'IPSEMA.
La loro complementarietà è nelle cose e la loro intergrazione un obiettivo a portata di mano. Questo cantiere può essere aperto da subito, già nel presente contesto normativo, da un lato impegnando

l'ISPESL ad un piano di cooperazione rafforzata sui temi della ricerca, del monitoraggio e delle progettazione per la prevenzione; dall'altro rendendo effettivo e permanente il coordinamento delle attività dell'INAIL e dell'IPSEMA armonizzando le rispettive competenze che gestiscono l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con particolare riferimento alle problematiche dell'amianto; nonché mettendo a fattor comune le esperienze di eccellenza e le strutture dell'INAIL nel campo della riabilitazione protesica.
Del resto in questo senso si muove l'orientamento del Legislatore che con il varo del D.Lgv 106/2009 impegna gli Enti ad un coordinamento sempre più forte ed esteso delle loro attività. Questo processo, tuttavia, deve essere portato a completamento mettendo in campo una vera e propria riforma legislativa che dia corpo e sostanza al Polo salute e sicurezza definendone con precisione la missione sociale, unificando le strutture di comando gestionale, semplificando le strutture della governance, disegnando un assetto organizzativo che metta al bando duplicazioni e sovrastrutture, armonizzando le risorse umane, tecniche, tecnologiche (a cominciare dall'impiego di piattaforme informatiche comuni) e le strutture sul territorio. L'obiettivo strategico, del resto, è del tutto imprescindibile: stare più vicini ai lavoratori ed alle imprese, migliorando l'efficienza dei servizi e riducendo i costi.

LE SINERGIE

Anche il tema delle sinergie interpella direttamente ed impegnativamente l'INAIL. Il tema ha una sua "vetustà". I primi progetti di sinergie infatti possono essere fatti risalire al 1998, quando i vertici dell'INAIL, dell'INPS e dell'INPDAP sottoscrissero un protocollo che descriveva gli obiettivi da perseguire.
Agli obiettivi di razionalizzazione di efficacia e di efficienza fissati da quel documento, nel 2007 se ne è aggiunto un altro, ancora più rilevante e cogente: quello di ottenere un risparmio nei costi di gestione così come stabilito dalla L. 247/2007. Il volume del risparmio finanziario atteso è rilevante e quel che più conta è ipotecato dagli esiti di una verifica sui risultati concretamente conseguiti, il cui esito negativo trasferirebbe l'onere del mancato risparmio sulle spalle dei lavoratori per mezzo di un incremento del prelievo contributivo. Nessuno può seriamente pensare che nel 2011 - soglia temporale prevista dalla legge per effettuare tale verifica - possa verificarsi una tale eventualità. In tal senso - ed a rimarcare il carattere d'urgenza della realizzazione delle sinergie - è da sottolineare che questo obiettivo è stato dichiarato dal Governo come una delle principali motivazioni del commissariamento dei Consiglio di Amministrazione degli Enti previdenziali. Per questo è indispensabile aprire immediatamente anche il cantiere delle sinergie chiamando innanzitutto i tre Enti maggiori - l'INAIL, l'INPS e l'INPDAP - alla responsabilità delle scelte gestionali necessarie.
D'altro canto si fa sempre più impellente la necessità di adeguare le strutture della Pubblica Amministrazione ed in particolare quelle che operano nel sistema di welfare alle grandi trasformazioni della struttura economica e sociale; dunque capacità di interazione, di risposta in tempo reale verso la domanda sociale, flessibilità nelle strategie di comunicazione nei confronti di una cittadinanza consapevole dei propri diritti e dei propri doveri. In questo senso le sinergie tra gli Enti previdenziali possono rappresentare un modello che apre la strada all'ammodernamento della Pubblica Amministrazione e - a ben guardare - un investimento strategico per lo sviluppo del Paese; mezzo di crescita delle imprese e di soddisfazione sociale.
Gli Enti pubblici debbono integrare fra loro le informazioni, le certificazioni e le azioni di propria competenza, utilizzando appieno le tecnologie informatiche allo scopo di conferire piena trasparenza e semplificazione delle procedure per i servizi pubblici destinati al cittadino ed alle imprese. Le sinergie tra gli Enti previdenziali, dunque, come opportunità di lavorare in una logica di sistema integrato di competenze, professionalità, di logistica che pensa il cittadino come il punto finale e qualificante del risultato istituzionale. Si materializza così una nuova forma di comunità plurale basata su poteri e responsabilità condivise che pur preservando l'identità e la missione di ogni singolo Ente coinvolto nel processo sinergico, favorisce - insieme all'efficienza ed al risparmio dei costi - lo sviluppo di un'autentica cultura sociale orientata alla realizzazione del benessere diffuso.

LA CASA DEL WELFARE

La tastiera delle sinergie possibili può essere vasta ed articolata come mostra la scheda di merito. Il vero problema è saper individuare le priorità dalle quali prendere le mosse. E' convinzione del CIV che la principale azione sinergica; quella che presenta il biglietto da visita davanti ai cittadini come segno di modernità, di efficienza,di razionalità e di prossimità, è la realizzazione della "casa comune del Welfare".
Questo obiettivo è qualcosa di più di un progetto di riorganizzazione della logistica degli Enti pre-

videnziali sul territorio. E' la realizzazione di un "luogo" istituzionale dove il cittadino, il lavoratore e l'impresa possono finalmente trovare accoglienza e le risposte necessarie in modo efficace e tempestivo ai problemi che ineriscono la piena fruizione dei diritti di cittadinanza ed, in quanto tale, deve essere concepita come un'azione che incrementa la coesione sociale, esalta il principio di prossimità delle istituzioni pubbliche di fronte alla domanda sociale del territorio e così facendo, ripristina il rapporto di fiducia fra i cittadini e lo Stato.
Per di più, attraverso la realizzazione delle case del welfare sarà possibile contrastare l'arroccamento nella pratica dell'auto-referenzialità che ingabbia le strutture e le scelte organizzative degli Enti, producendo la duplicazione delle funzioni e dando corpo ad un burocratismo arcigno e diffidente che innalza paratie di vetro laddove occorrerebbero relazioni intense, interscambio e reciproca contaminazione.
La realizzazione di questa fondamentale sinergia va dunque intesa come premessa ed al tempo stesso come conseguenza di una scelta culturale. Ma è necessario che questa venga anche percepita come obbligo normativo senza il quale sembra pressoché impossibile porre mano - ed in tempi ravvicinati - alla struttura ed al volume dei costi gestionali come previsto dalla L. 247/2007.
Occorre dunque un vasto dibattito che coinvolga forze istituzionali, forze sociali e forze politiche, che punti a rimuovere resistenze ed incrostazioni culturali. Ma occorre anche una chiara manifestazione di volontà politica da parte del governo che chiami innanzitutto l'INAIL, l'INPS e l'INPDAP a dare vita ad una vera e propria "cabina di regia" nella quale i Piani industriali - finalmente validati dal Ministro del Lavoro - siano confrontati, armonizzati e finalizzati alla realizzazione delle sinergie.

LA NECESSITÀ DELLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE

L'11 settembre del 2008 gli Enti previdenziali sono stati sottoposti a gestione straordinaria mettendo nelle mani dei Presidenti le competenze commissariali e le funzioni dei Consigli di Amministrazione.
Per l'INAIL si è trattato del terzo intervento commissariale nell'arco di tempo che decorre dal 1994: anno di svolta che con il D.Lgv 479 inaugura la stagione della separazione delle funzioni di indirizzo e vigilanza da quelle propriamente gestionali. Come è noto la legge ha affidato le prime alla cura delle parti sociali tramite i CIV e le seconde nelle mani della politica chiamata ad esprimere i C.d.A.
Il tempo trascorso dall'Istituto in regime di gestione straordinaria lungo il corso degli ultimi 15 anni è stato complessivamente di 47 mesi. E' ragionevole affermare che un tempo così prolungato trascorso in regime commissariale ha intaccato pesantemente il principio di utilità della competenza della politica nelle funzioni gestionali. Così come è lecito constatare che il prolungamento nel tempo delle condizioni che generano gli interventi commissariali si configura come una patologia del sistema. Da questa patologia si deve uscire al più presto. Questa volta però se ne deve uscire rimuovendo le cause che ne hanno determinato un così frequente e prolungato ricorso e cioè mettendo mano alla riforma della governance. Se la funzione del C.d.A. è stata oggetto di frequenti e prolungati interventi commissariali, se ne deve dedurre che l'esperimento dell'innesto della politica nella sfera gestionale degli enti previdenziali è sostanzialmente fallito.
Occorre prenderne atto realisticamente e mettere mano al cambiamento necessario. La necessità di questo cambiamento e persino i suoi contenuti sono stati ripetutamente espressi dalle parti sociali nel corso del tempo.
Le premesse generali che motivano la riforma degli Enti stanno nella riconferma della loro natura quali "Agenzie sociali" cioè legittimate dalla partecipazione delle rappresentanze sociali; dalla riconferma della validità del principio di separazione delle funzioni di indirizzo da quelle propriamente gestionali; dalla riconferma e valorizzazione dell'autonomia gestionale degli Istituti di fronte ai ministeri vigilanti. Da queste premesse se ne ricavano gli obiettivi, vale a dire il perseguimento del massimo grado di soddisfazione sociale ricavabile dalle prestazioni previdenziali/assistenziali assicurative; la trasparenza degli atti di fronte al Parlamento ed al Governo; l'effettiva esigibilità del controllo sociale sullo svolgimento della missione istituzionale e sulla formazione delle scelte strategiche; la massima confrontabilità tra le Linee di indirizzo, le conseguenti azioni gestionali ed i risultati; una chiara identificazione del ruolo delle parti sociali rimuovendo alla radice le giustificazioni che diedero luogo - il 20 novembre del 2008 - ad un decreto ministeriale che concentrava nelle mani del Presidente degli Enti nuovi ed inediti poteri commissariali per esercitare - in vece del CIV - le competenze di indirizzo e vigilanza. Quel provvedimento fu motivato con la necessità di procedere d'urgenza all'approvazione del bilancio preventivo 2009 e durò "solo" 43 giorni, fino al 2 gennaio del 2009, quando lo stesso Ministro del Lavoro emanò il decreto di nomina dei CIV che poneva finalmente termine ad una "vacanza" durata ben 5 mesi, ma ciò non di meno ha costituito un precedente negativo che interpella molto da vicino l'autonomia delle parti sociali, il loro ruolo istituzionale e financo la loro legittimità rappresentativa.
La riforma della governance deve rimuovere il quadro di criticità che si è manifestato nel corso del

tempo. Deve dileguare la tensione latente tra le sfere di competenza; deve riequilibrare i piani di decisione; deve risolvere il nodo della scarsa riscontrabilità tra gli indirizzi e le scelte gestionali; deve smantellare la macchinosità delle procedure che allungano oltre il dovuto i tempi di attraversamento dei documenti. Per questo deve contrastare la dispersione delle responsabilità, accorciare la catena decisionale ed i tempi di risposta verso la tecnostruttura.
In questo modo, i connotati essenziali di una riforma necessaria appaiono chiari. Nella plancia di comando degli Enti - a riconferma del principio di separazione delle funzioni - dovranno operare un Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dotato di effettivi poteri di esigibilità, espressione delle parti sociali; la figura di un Amministratore Delegato - designato dal Governo - alla quale vengano conferite le competenze gestionali; il Presidente dell'Istituto, proposto dal CIV e nominato dal Presidente della Repubblica.
Naturalmente - per essere pienamente efficace - la riforma deve richiedere anche un intervento sulla composizione dell'Organo di indirizzo. La sua funzione decisionale (specie sui documenti di bilancio) ed il suo potere deliberativo sui contenuti delle delibere sarà tanto più efficace se si realizzerà uno snellimento numerico, ferma restando la riconferma della rappresentanza proporzionale delle Organizzazioni e la pariteticità fra le OO.SS dei lavoratori ed Associazioni datoriali.

Governance e territorio

La riforma della governance duale non può non coinvolgere - per l'INAIL - anche i Co.Co.Pro ed i C.R.C. I primi istituiti nel 1962, i secondi nel 2002. Questi organismi non sono mai stati oggetto di un intervento normativo che risolvesse il nodo del loro ruolo e della loro utilità sia sotto il profilo sociale che istituzionale. La loro stessa continuità operativa viene messa a repentaglio dalla mancanza di risorse adeguate e strutture di sostegno.
La funzione dei Comitati territoriali va dunque ripensata, resa più nitida ed incisiva nella vita dell'Istituto forzando i limiti di un ruolo meramente consultivo; pensandoli come soggetti di riferimento del CIV sul territorio, come facilitatori dei rapporto con le parti sociali e della bilateralità; come interlocutori degli altri Enti che sul territorio agiscono sul terreno della salute e sicurezza, a partire dalle ASL.
In un contesto di riforma e di rilancio del loro ruolo occorre pertanto considerare la necessità di una riorganizzazione che vada in direzione della regionalizzazione delle responsabilità puntando anche qui allo snellimento delle strutture, ad un criterio di composizione basato sui principi delle pariteticità e della proporzionalità; al conferimento di risorse adeguate per il loro funzionamento.

La prevenzione come strategia di fondo

Si afferma con forza sempre maggiore la necessità di un salto di qualità nel compimento della missione strategica dell'Istituto.
Le linee di mandato condensate nelle schede operative prospettano molto chiaramente gli obiettivi e le azioni necessarie per rendere sempre più efficace la funzione assicurativa/risarcitoria del danno e l'intervento di cura e riabilitazione dei lavoratori, rendendo nel contempo sempre più autorevole la funzione consulenziale affinchè le Imprese migliorino costantemente gli standard di protezione della salute e per la sicurezza.
Tuttavia è sulla Prevenzione che occorre puntare per galvanizzare la strategia di fondo dell'Istituto. L'infortunio, il danno biologico, le malattie professionali sono la peggiore ingiuria per chi li subisce ed al contempo lo spreco più grave di risorse economiche, di tempo e di produttività.
La Prevenzione è la via maestra per contrastare questo spreco. Ma perché questa si materializzi occorre operare un vero e proprio sfondamento culturale.
Di fronte al lavoratore, nulla deve avere maggior valore della sua salute. Sia egli dunque consapevole della necessità di dotarsi di tutte le misure necessarie per la protezione della sua persona.
Di fronte all'Impresa, nulla deve essere meno costoso dell'investimento per incrementare i dispositivi e le tecnologie di protezione.
Per le Parti sociali che negoziano contratti, nulla sia più importante delle pattuizioni che esaltano il ruolo e la competenza degli RLS e degli RSPP.
Per l'Istituto nessun capitolo di investimento deve avere maggiore rilevanza strategica di quello teso alla promozione della prevenzione. Solo in questa chiave si giustifica l'impegno nella Formazione, nella Comunicazione e nella Informazione.
Ciò comporta un impegno sempre più diretto verso il mondo della scuola, sollecitando ad impiegare una parte della didattica per sollecitare l'interesse degli studenti verso le tematiche della prevenzione e della sicurezza.

Occorre sollecitare il mondo dei saperi e delle competenze scientifiche - a partire da quelle allocate nelle Università chiamandole al dialogo ed al confronto con l'Istituto.
Occorre valorizzare le risorse interne a partire dalle competenze tecniche e scientifiche organizzate attraverso le funzioni consulenziali dell'Istituto: i medici, la CTE e la CONTARP.
Non esiste una politica della salute e sicurezza al di fuori di una cultura della prevenzione. Non c'è pratica risarcitoria che valga la pena di fronte al rischio di infortunio ed alla minaccia della malattia professionale invalidante.
Per questo agire sul terreno della prevenzione vuol dire soprattutto proteggere e valorizzare il capitale umano non solo come tutela individuale della persona ma anche come conservazione e valorizzazione del capitale sociale.

Roma, 21 ottobre 2009

SCHEDA

POLO SALUTE E SICUREZZA

Riferimenti normativi
- L. 247/2007, art. 1, cc. 7 , 8, 10 e 11

Il Governo, con l'emanazione delle norme sul Protocollo del Welfare, ha previsto la presentazione di un Piano Industriale (in cui si inquadrerebbe il Polo Salute e Sicurezza) volto a razionalizzare il sistema degli Enti Previdenziali e Assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi dei costi di funzionamento per 3,5 miliardi di euro.

Strategie/obiettivi

La prospettiva del Polo sulla quale il CIV si propone di lavorare (Delibera 7/2009) fa riferimento alle risultanze della relazione "Cordoni" che prevedevano una aggregazione sinergica di tutti gli attuali soggetti istituzionali operanti al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) cioè: INAIL, IPSEMA, ISPESL, Ministero del Lavoro.
Pertanto sul tema del Polo Salute e Sicurezza, oggettivamente ancora in fieri, il CIV ritiene che le aggregazioni dovranno necessariamente tener conto della complessità del quadro normativo - che, interferendo col Sistema Sanitario Nazionale, tocca perfino questioni costituzionali di rapporti e di suddivisione dei poteri tra Stato e Regioni - nonchè della peculiarità di disciplina e di mission degli Istituti interessati.
Le strategie dell'Istituto dovranno tendere a conseguire i seguenti obiettivi:

- rispondere alla maggiore domanda di tutela e sicurezza che si riscontra nella società e, in particolare, nel mondo del lavoro;
- migliorare l'efficienza operativa e la conseguente riduzione dei costi di funzionamento dei servizi salute, sicurezza ed assicurazione, attraverso modelli organizzativi innovativi (es. strutture di servizio condivise, centri di eccellenza/competenza);
- "centrare" l'obiettivo dei risparmi nella misura fissata dal Governo, tenuto conto che, qualora tali obiettivi non fossero raggiunti, secondo le disposizioni dei commi 10 e 11 della L. 247/07, dal 1º gennaio 2011, l'aliquota contributiva sarebbe elevata di 0,09 punti percentuali;
- realizzare un modello integrato per i servizi di welfare (attraverso una rete territoriale orientata all'unificazione con altri Enti pubblici ed alla massima prossimità territoriale);
- incrementare la qualità e la fruibilità delle prestazioni e dei servizi esistenti;
- valorizzare il principio della presa in carico integrale dell'infortunato;
- valorizzare tutti i servizi orientati alla prevenzione;
- sviluppare nuovi servizi facilitando l'integrazione ed il contatto con lavoratori, cittadini ed imprese;
- valorizzare pienamente l'autonomia patrimoniale/finanziaria;
- migliorare il rapporto costi-prestazioni.

Azioni

- definizione e predisposizione, anche tramite collaborazione tra l'organo Strategico e gli Organi di gestione, di elaborati per interventi legislativi che salvaguardino i principi fondamentali che disciplinano l'assetto assicurativo dell'INAIL;
- forte mobilitazione dei soggetti e degli Enti interessati (INAIL, IPSEMA, ISPESL, Ministero del Lavoro) attraverso incontri periodici degli Organi di vertice;
- individuazione di sedi formali di confronto - a livello centrale e territoriale - fra tutte le parti sociali interessate;
- definizione del grado di integrazione funzionale e gestionale che si intende realizzare fra gli Enti interessati;
- individuazione di un piano di interventi di razionalizzazione concreto e fattibile nei tempi stabiliti;
- individuazione di un modello di governance e di funzionamento strumentale coerente con il piano degli interventi da realizzare;
- definizione di interventi di comunicazione a supporto delle innovazioni.

SCHEDA

SINERGIE

Riferimenti normativi

- L.388/2000 - art. 77, c. 2
- Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 9.5.2001- art. 3, c. 1
- L.248/2006
- L. 296/2006
- L. 247/2007- art. 1, c. 7
- L. 244/2007 - art. 2, c.634

Il Governo, nell'ambito del generale processo di riforma degli enti pubblici, da attuarsi mediante l'emanazione di appositi regolamenti, ha elaborato particolari criteri direttivi per gli Enti previdenziali, per i quali sono stati prefigurati modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi anche attraverso la gestione in comune di attività strumentali.
Pertanto il tema delle sinergie è divenuto, nel quadro della riorganizzazione degli Enti, un punto obbligato di approfondimento poiché l'ottimale attivazione e gestione delle collaborazioni permetterebbe di realizzare una sostanziale riduzione della spesa di funzionamento.
Il CIV ritiene che i soggetti interessati alla realizzazione delle sinergie siano l'INAIL, l'INPS e l'INPDAP. La redazione dei piani industriali dei tre Enti, per le parti interessate alle sinergie, richiede necessariamente un coordinamento da realizzare attraverso una **CABINA DI REGIA** con il compito di individuare le affinità da mettere a fattore comune e le duplicazioni da eliminare.

Strategie/obiettivi

Tale cabina di regia dovrebbe gestire, con formale mandato, lo stadio iniziale della razionalizzazione del sistema, quindi si ritiene necessario:

- accelerare le ottimizzazioni interne a ciascun istituto, concependole con la finalità di appartenenza ad un sistema omogeneo e integrato;
- attuare contestualmente il programma di prime sinergie;
- predisporre approfondimenti sulla convenienza o meno di un ulteriore sviluppo del processo di razionalizzazione;
- preventivare i risparmi attesi.

Nell'ambito delle collaborazioni sinergiche si rileva comunque la necessità di confermare la piena valorizzazione delle funzioni istituzionali proprie dell'INAIL e quindi:

- la "tutela globale";
- la "consulenza alle aziende";
- la "Cura";
- la "Riabilitazione";
- la "Tutela Assicurativa".

L'Istituto dovrà inoltre porsi i seguenti obiettivi:

- rispondere alla esigenza, fortemente presente nell'utenza, di trovare una Pubblica Amministrazione facilmente fruibile e vicina ai cittadini, con punti di accesso "unici" e polifunzionali ;
- realizzare una vera interfacciabilità dei sistemi informatici degli Enti interessati alle sinergie che consenta la costante "rintracciabilità" di ogni pratica avviata con gli Istituti stessi;
- conseguire i risparmi dei costi gestionali stabiliti dalla L. 247/07, evitando duplicazioni di competenze istituzionali e di oneri;
- costituire, tra l'altro, poli di eccellenza informativa nei quali l'utente trovi tutte le risposte alle proprie esigenze previdenziali e assicurative, fermo restando quanto statuito dagli emendati artt. 8, 9 e 11 del Decreto legislativo 81 del 2008.

Azioni

Sinergie Esterne

Nel quadro degli obiettivi sinergici fra gli Enti, il CIV sottolinea la rilevanza dei seguenti asset e la loro concreta praticabilità:

- creazione di un Centro studi di eccellenza che unifichi le attività di studio e ricerca oggi svolte dai tre Enti;
- prevedere la creazione di una "Scuola Superiore per la Prevenzione";
- innovare i sistemi informatici in modo che, prima ancora di porsi l'obiettivo della loro unificazione, si affronti con urgenza il nodo del dialogo e della interfacciabilità tra piattaforme informatiche non omogenee;
- razionalizzare la comunicazione esterna a partire dalla unificazione della produzione di stampa delle pubblicazioni di tutti gli Enti previdenziali; ed in questa ottica prevedere la utilizzazione della Tipografia di Milano.
- razionalizzare le funzioni di controllo contabile degli Enti;
- innovare l'accesso telematico semplificando e incrementando fortemente le attività relazionali con le Imprese ed i lavoratori;
- per l'Area medica avviare una ricerca sinergica con le altre istituzioni che operano sulle stesse tematiche dell'INAIL;
- per l'Avvocatura e l'Area legale va distinto il contenzioso di carattere economico-contabile in genere (cartelle) da quello di merito in materia di assicurazione infortuni, che, investendo aspetti fortemente specialistici, occorre venga svolto da professionisti specializzati quali sono quelli che attualmente operano presso l'Avvocatura INAIL;
- valorizzare il patrimonio immobiliare; in questa ottica assumerà rilievo l'orientamento alla costituzione di fondi immobiliari chiusi e di relative società di gestione risparmio;
- avviare sperimentazioni di accorpamento logistico di Sedi e di servizi previo un qualificato progetto di verifica delle Strutture del decentramento.

Sinergie interne

Recepire le linee delle sinergie condivise con gli altri Enti, potenziando il volume dei risparmi attesi dalla L. 247/07 allestendo obiettivi di razionalizzazione, di sinergie e di valorizzazione degli asset interni mediante:

- la realizzazione di un unico centro logistico per tutte le attività di direzione strategiche e gestionali centrali;
- la razionalizzazione di tutte le funzioni di supporto tecnico degli Organi collegiali dell'istituto;
- la valorizzazione, sulla base di indici di mercato del patrimonio immobiliare dell'Istituto, a partire dagli immobili resi disponibili e di quelli inutilizzati;
- le politiche del personale (gestione e formazione).

SCHEDA

PREVENZIONE/CULTURA DELLA SICUREZZA

Riferimenti normativi
- D.L.gs. 81/2008
- D.L.gs. 106/2009

La prospettiva della "tutela integrata" perseguita dall'INAIL trova conferma nel Decreto legislativo n.81/2008 così come modificato dal decreto correttivo 106 del 2009 e, in particolare:

- nella logica di valorizzazione delle attuali competenze;
- nelle nuove funzioni consulenziali da esercitare in stretto raccordo con le altre Istituzioni e con le Parti sociali (art. 9)
- nell'adozione di nuovi strumenti quali il SINP, "Sistema informativo nazionale per la prevenzione" (art. 8)
- nelle attività promozionali (art. 11)
- nel "Fondo di sostegno" alla piccola impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52)
- nella banca dati dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18).
- nel massimo coinvolgimento e condivisione con le Parti sociali
- nel pieno recupero del ruolo di sostegno alla bilateralità
- in una pianificazione mirata delle risorse disponibili
- in una capacità di indirizzo e di attuazione decentrata

Tali logiche coinvolgono il ruolo dell'INAIL e quello assegnato alle Parti sociali e sono di primaria importanza per rendere l'azione prevenzionale dell'Istituto davvero efficace.
Meritano particolare attenzione i finanziamenti in favore della scuola fissati dall'art. 1, comma 626, della Legge n. 296/2006, che dovranno essere coerenti alle esigenze e disciplinati da una migliore regolamentazione.

Strategie/obiettivi

Le strategie dell'Istituto dovranno tendere a conseguire i seguenti obiettivi:

- fare leva sulla promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della sicurezza nonché sulla prevenzione sia come elementi etico valoriali sia come strumenti ulteriori ed efficaci per il contenimento dei costi sociali conseguenti agli infortuni e alle malattie professionali;
- premiare le imprese virtuose che attuino specifici interventi sulla sicurezza e la prevenzione;
- passare dal momento sperimentale a quello strutturale per quanto attiene all'erogazione di finanziamenti per la prevenzione, semplificando gli attuali meccanismi di assegnazione dei benefici che, di fatto, allontanano ed escludono le piccole e medie imprese;
- procedere ad un' analisi specifica per singola regione allo scopo di meglio evidenziare le cause delle cospicue differenze della spesa, per prevenzione, della quale occorre definire il livello qualitativo;
- impegnare gli Organi di gestione a promuovere l'estensione e rendere attivi i Comitati Misti tra INAIL e Organismi paritetici, quali cabine di regia permanenti per la definizione di Piani di Prevenzione mirati, nazionali e territoriali.
- instaurare una positiva rete relazionale con le altre Istituzioni e Parti sociali, a tal fine è necessario che l'INAIL adegui la sua Struttura organizzativa e rafforzi l'istituzionalizzazione del processo lavorativo "Prevenzione e Sicurezza".
- raggiungere l'obiettivo di cui alla Direttiva Comunitaria n. 62/2007 che prevede, per i Paesi U.E. una riduzione degli infortuni sul lavoro del 25% nel periodo 2007-2012.

Azioni

per la prevenzione

- informatizzare tutte le procedure connesse all'esercizio del "processo prevenzione" ;
- prevedere l'aggiornamento continuo del Portale della prevenzione sulle attività dell'Istituto. In particolare quelle realizzate a supporto e di concerto con le Parti sociali e gli Organismi paritetici;
- elaborare e predisporre indicatori di efficacia e qualità sulla attività di prevenzione dell'Istituto da utilizzare

anche per la predisposizione di report periodici di monitoraggio da rendere disponibili sia al CIV e alle Parti sociali sia ai Comitati provinciali e ai Coordinamenti regionali;
- sviluppare il rapporto tra RSPP, RLS e le differenti articolazioni dell'Istituto;
- finanziare quote significative degli investimenti realizzati dalle imprese virtuose che sulla base delle buone prassi presentano progetti di sviluppo della prevenzione e della sicurezza, condivisi con la rappresentanza dei lavoratori della sicurezza;
- dare priorità e impegnare le risorse per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 e cioè consulenza alle imprese ed elaborazione, raccolta e diffusione delle "buone prassi"", il Fondo di sostegno" ed "Attività promozionali" di cui al Testo Unico Sicurezza;
- realizzare, in accordo con ISPESL e Regioni, l'insediamento degli Osservatori nazionali e regionali con le Parti sociali e con gli Organismi paritetici sugli infortuni mortali e sulle malattie professionali;
- valorizzare sempre più il patrimonio statistico e informativo dell'INAIL, accentuandone, nel più ampio contesto del SINP, l'interazione con altre Banche dati;
- programmare e attuare la massima qualificazione e l'aggiornamento permanente del personale interno all'Istituto;
- assicurare una collaborazione continua tra le strutture interne di prevenzione a livello locale ed i corrispondenti Comitati Provinciali e Coordinamenti Regionali, tenuto conto dell'avvio del percorso formativo per responsabili del processo prevenzione e sicurezza, previsto nelle Sedi;
- realizzare una reale partecipazione delle parti sociali allo sviluppo dei progetti per rendere effettivo ed efficace il sistema trilaterale per la prevenzione introdotto dal nuovo Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- risolvere l'importante nodo della "certificazione" della qualità dei prodotti formativi per la prevenzione, problema per il quale istituzioni e parti sociali dovranno al più presto trovare un accordo;
- valutare attentamente la concreta possibilità di realizzare la Scuola Inail di Formazione in prevenzione, attraverso la valorizzazione delle tre sedi di Palazzo Dondi dell'Orologio (Padova), Villa Lemmi (Firenze) e Villa Bandini (Napoli) come centri formativi rispettivamente per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale;
- realizzare il libretto formativo del lavoratore, dove l'Istituto con le parti sociali potrebbe svolgere un ruolo attivo, recuperando buone pratiche precedentemente istruite;
- indicare i dati statistici relativi all'andamento infortunistico distinti per le quattro gestioni tariffarie;
- verificare puntualmente i protocolli siglati a livello territoriale, per sviluppare le situazioni di eccellenza ed eliminare quelle nelle quali i risultati sono stati scarsi o addirittura inesistenti;
- riflettere sulla efficacia dello strumento adottato per la formazione ed informazione degli immigrati (unico bando per l'intero stanziamento), di lenta e difficile attuazione, e prevedere rapporti di collaborazione con le Associazioni, Patronati e Organizzazioni sindacali che li rappresentano.

per la cultura della sicurezza

- redazione di un Piano finalizzato a:
  - valorizzare la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro che investa anche le nuove generazioni - coinvolgendo il mondo della cultura, della ricerca e della scuola - nonché sostenere tutte le attività inerenti la prevenzione, anche attraverso il supporto a campagne promosse da altre istituzioni pubbliche e/o Organismi bilaterali e associazioni di lavoratori infortunati;
  - migliorare l'informazione all'utenza sulle prestazioni erogate dall'Istituto, utilizzando allo scopo strumenti capaci di raggiungere tutte le lavoratrici ed i lavoratori;
  - qualificare l'informazione istituzionale in termini di chiarezza e fruibilità, anche strutturandola in modo differenziato per ciascun gruppo di destinatari;
  - sviluppare l'autonomia comunicativa delle Direzioni Regionali in coerenza con i contenuti del Piano Nazionale di Comunicazione;
  - garantire la tempestività, la qualità, l'omogeneità e la continuità della comunicazione concernente l'andamento del fenomeno infortunistico e delle Malattie Professionali.
  - incrementare i rapporti con Enti ed Istituzioni straniere e con le Agenzie interessate, per uno scambio di conoscenze ed esperienze nonché per il consolidamento del ruolo propositivo dell'Istituto nel contesto internazionale.

Tale piano dovrà evidenziare l'onere economico previsto per ciascuna iniziativa, al fine di verificarne il rapporto costi/benefici.

SCHEDA

CONTABILITÀ ANALITICA

Riferimenti normativi
- L. n. 88/89.
- L. n. 94 del 3.4.1997
- D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279
- D.P.R. 97/2003

- Circolare n. 31 del 14 novembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'Istituto è destinatario della potestà regolamentare in materia amministrativo-contabile ed organizzativa, ai sensi della legge n. 88/1989 e dell'art. 5, comma 7° del D.Lgs. n. 479/1994; sulla scorta di tale possibilità, sono adottate le Norme per l'Ordinamento Amministrativo/contabile, modificate ed integrate, da ultimo, dalla Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 31 del 27 febbraio 2009.
Il complesso delle Norme risulta attualmente adeguato ai princìpi di cui al D.P.R. n. 97/2003, ottemperando, tra l'altro, sia all'esigenza di omogeneizzazione dei conti pubblici sia a quella di economicità e trasparenza.
In base a tale normativa, viene predisposto un bilancio di natura decisionale, ripartito per Unità Previsionali di Base (UPB), che identificano un insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità; pertanto, il preventivo finanziario decisionale (che viene predisposto per titoli e categorie), rappresenta in termini estremamente sintetici l'ammontare delle risorse messe a disposizione per l'attuazione dei programmi delle Unità di Previsione di Base individuate.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 300 del 21 giugno 2005, ha individuato le seguenti Unità Previsionali di Base nell'ambito del bilancio dell'INAIL, tuttora in vigore: rapporti con le aziende; prestazioni di tutela assicurativa; prestazioni/servizi di tutela integrata; area strumentale; area di supporto.
L'adeguamento del bilancio dell'Istituto alle norme fissate dal citato D.P.R. n. 97/2003 ha altresì contribuito all'avvio dell'iniziativa volta ad introdurre un sistema di contabilità analitica per centri di costo, quale componente del sistema informativo aziendale, al fine di orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica e assicurare che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Inoltre, in linea con i principi dettati dalla Circolare n. 31/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che recepisce una determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 33802 del 10 marzo 2008, l'Istituto ha realizzato una prima ipotesi di bilancio di previsione 2009 per "missioni e programmi". La classificazione così realizzata permette di rappresentare il bilancio in maniera funzionale, dove le risorse vengono previste ed allocate in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire.
In particolare, in relazione alle attività svolte dall'Istituto, sono state individuate quattro missioni: previdenza, assistenza sanitaria, tutela contro gli infortuni sul lavoro, servizi generali ed istituzionali. All'interno delle missioni, sono stati previsti complessivamente otto programmi.
Con riferimento all'esercizio 2010, è stato deciso di presentare il bilancio di previsione per missioni e programmi, parallelamente a quello decisionale predisposto ai sensi del D.P.R. n. 97/2003. A differenza di quello redatto per l'esercizio 2009, impostato, come detto, utilizzando principalmente il criterio del personale impiegato nelle specifiche attività, il bilancio 2010 per missioni e programmi ha previsto il coinvolgimento di tutte le Direzioni titolari di piano analitico, alle quali, è stato richiesto di fornire la proposta di stanziamento per i capitoli di competenza, con le necessarie motivazioni, oltre alla ripartizione per missioni e programmi, in base a criteri da loro fissati a seconda delle finalità di destinazione delle spese. Tali criteri dovranno essere comunicati alle Strutture centrali e territoriali, per permettere a loro volta di stabilire la destinazione del budget assegnato.

Strategie/Obiettivi

Il sistema di contabilità analitica dovrà essere realizzato con obiettivi strategici comprensibili, supportati da analisi di fattibilità e dalla quantificazione delle risorse finanziarie destinate a ciascun obiettivo e con modalità e tempistiche concrete.
A tale nuovo contesto, pertanto, si dovrà adeguare il Piano delle Risorse Umane, relativamente alle dotazioni organiche e strumentali da destinare a tale progetto, al fine di garantire la disponibilità di competenze informatiche, contabili e amministrative.
Del pari dovrà essere adottato un efficace modello econometrico, utile ad una programmazione anche a mediolungo termine, supportata da fondate proiezioni.
Inoltre, sarà necessario individuare nuovi indicatori capaci di fornire una lettura più completa delle diverse realtà produttive e di evidenziare le eventuali criticità e le motivazioni che le hanno prodotte.

Tale evoluzione informatica dovrà essere progettata e ingegnerizzata per interfacciarsi con il sistema di controllo di gestione e con un nuovo "Cruscotto strategico", basato sulle esigenze del CIV e degli Organi di Controllo.

Azioni

Al fine del conseguimento degli obiettivi su indicati, per la cui realizzazione sono sufficienti provvedimenti amministrativi, si impegnano gli Organi di gestione.
In particolare:

- è necessario dar vita alla costituzione di un gruppo di lavoro congiunto Direzione Generale e CIV per la verifica degli indicatori utili per la reportistica, per la costruzione del Progetto di massima del cosiddetto "cruscotto strategico" e per l'individuazione dei parametri macro di contabilità analitica, così come già si è espresso il CIV con la delibera n.12/2009.

- procedere alla rideteminazione delle dotazioni organiche relative al personale delle Aree, anche in considerazione della riallocazione del personale su processi interessati al progetto di contabilità analitica;

- verificare lo stato di avanzamento e l'efficacia della sperimentazione del progetto contabilità analitica;

- prevedere investimenti informatici adeguati.

SCHEDA

COMUNICAZIONE

Riferimenti normativi
- L. n. 150 del 7 giugno 2000

In una logica di efficacia ed efficienza, volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai lavoratori ed alle imprese è indispensabile implementare la comunicazione istituzionale per:

- sostenere e orientare, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, i processi di trasformazione in atto;
- rafforzare l'identità, la visibilità, la conoscenza e la condivisione della missione aziendale;
- modernizzare, innovandolo, il flusso delle informazioni, rendendolo sempre più diretto e vicino alle esigenze dei lavoratori e delle imprese;
- diffondere la cultura della prevenzione attraverso attivita' promozionali più accentuate;
- promuovere la diffusione di soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Strategie/Obiettivi

I Piani di Comunicazione dovranno perseguire obiettivi tendenti a:

- sostenere ogni iniziativa dell'Istituto, per il raggiungimento delle proprie finalità;
- garantire visibilità ai Comitati Provinciali ed ai loro Coordinamenti regionali.

Nei Piani dovrà essere altresì evidenziato l'onere economico, previsto per le diverse iniziative intraprese, al fine i verificarne il rapporto costi/benefici.

Azioni

Per la realizzazione degli obiettivi su delineati, si impegnano gli Organi di gestione a:

- assicurare all'utenza una conoscenza più puntuale delle prestazioni erogate dall'Istituto, utilizzando strumenti in grado di raggiungere tempestivamente tutti i lavoratori, in particolare gli infortunati e tecnopatici;.
- attuare e sviluppare, in una logica di integrazione tra Enti, in particolare con l'ISPELS, il Portale della prevenzione nel quadro del costituendo SINP;
- effettuare una verifica annuale dell'efficacia delle attività comunicative e del rapporto costi/benefici.

Inoltre realizzare un efficiente sistema di flussi di comunicazione interna, anche mediante l'utilizzo della tecnologia informatica, per migliorare:

- l'organizzazione e la qualità dei servizi;
- il senso di appartenenza;
- il coinvolgimento del personale nei processi di cambiamento e innovazione;
- la condivisione dell'ampliata mission aziendale
- adottare la posta elettronica certificata, nella comunicazione con le imprese e i lavoratori;
- prevedere, in sinergia con gli Enti Previdenziali, l'emissione periodica del certificato assicurativo dei lavoratori.

SCHEDA

MODELLO ORGANIZZATIVO

Riferimenti normativi

- L. n. 244/2007
- L. n. 247/2007
- L. n. 133/2008 art. 74 comma 1

Come già disposto dalle precedenti finanziarie e leggi, anche la legge 6 agosto 2008, n. 133 all'art. 74 comma 1, statuisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Pubblici non economici, adottino iniziative volte a ridurre gli assetti organizzativi ed a contrarre il numero delle risorse adibite allo svolgimento di compiti logistici, strumentali e di supporto.
Pertanto l'Istituto, già da tempo sta attuando percorsi di revisione e razionalizzazione del proprio modello organizzativo, nonché di reingegnerizzazione dei processi, per ottenere quei miglioramenti in termini di efficienza, di più razionale allocazione delle risorse e di potenziamento quali/quantitativo delle attività istituzionali che oggi costituiscono l'obiettivo posto dal Legislatore all'intera pubblica amministrazione.
Già la legge finanziaria per il 2007, stabiliva che le Pubbliche Amministrazioni, non impegnassero in attività di supporto più del 15% del personale complessivamente in forza, fissando anche la misura annua minima (8%) della riduzione delle eccedenze da praticare per raggiungere il predetto limite.
In ultimo la legge 133/2008, ha disposto una ulteriore riduzione e si è reso necessario riesaminare il modello degli assetti organizzativi, del turn over e della contrattazione integrativa.

Strategie/Obiettivi

La richiamata normativa, la diminuzione delle risorse umane e il contenimento della spesa pubblica fanno si che i principali strumenti atti a garantire livelli quali/quantitativi crescenti di servizi si identifichino con la reingegnerizzazione dei processi e con l'adeguamento dei modelli organizzativi.
In quest'ottica il processo di reingegnerizzazione dell'INAIL implica la rivisitazione dell'assetto organizzativo nei diversi contesti territoriali (Sedi, Direzioni Regionali e Centrali) ridefinendo ruoli, funzioni e responsabilità.
Pertanto è necessario realizzare la centralizzazione delle attività strumentali e di amministrazione nonché di quelle informatiche, al fine di dare un nuovo impulso alle linee di prodotto istituzionali con le risorse liberate.
In coerenza con quanto sopra, il nuovo modello organizzativo, dovrà comunque confermare il privilegio delle attività "core" e generare significative riduzioni di costi, senza naturalmente incidere sulla qualità dei servizi (ma anzi migliorandola).
Tenuto conto che l'Istituto ha già avviato da tempo un aggiornamento organizzativo si ribadisce la necessità di:

- attuare il decentramento già in atto, ai sensi della delibera C.d.A. 500/2007, al fine di conferire maggiore autonomia alle regioni sulle singole politiche (es. prevenzione, vigilanza).
- tendere ad una sempre maggiore semplificazione del rapporto con l'utenza eliminando le duplicazioni di adempimenti tra Enti diversi attraverso un sistema di rete unificata;
- favorire l'apertura di sportelli informativi unici dove personale appositamente formato, possa rispondere alle esigenze di informazione dell'utenza;
- ottimizzare l'utilizzo di ambienti, servizi, mezzi e tecnologie a vantaggio dell'utenza con effetti favorevoli sui costi di gestione;
- armonizzare le piattaforme informatiche per eliminare duplicazioni, mettere in comune le banche dati e unificare gli archivi dei lavoratori con quelli dei pensionati;
- valorizzare, attraverso la formazione, le risorse umane chiamate ad affrontare cambiamenti di ruolo, di obiettivi e di cultura;
- monitorare lo sviluppo e il rafforzamento della funzione di "vigilanza assicurativa" a livello territoriale (Direzioni Regionali e Sedi) e di Direzione generale.

Da ciò deriva che è indispensabile attivare processi di riallocazione del personale armonici anche con i nuovi strumenti e le nuove procedure, supportati da indispensabili percorsi formativi (anche attraverso il ricorso a docenze interne).
Pertanto la formazione dovrà essere dedicata, in particolare, a coloro che saranno destinati alle nuove funzioni di prevenzione e sicurezza, il cui esercizio richiede una notevole e specifica professionalità.
Il nuovo modello organizzativo non può non tener conto delle intersezioni con il tema delle sinergie e pertanto il CIV ritiene necessario che l'INAIL persegua, in questo senso, una politica di innovazione gestionale.

Azioni

Si impegnano gli Organi di gestione a verificare che l'evoluzione dell'assetto organizzativo, in tutte le fasi su accennate, sia coerente con gli obiettivi prefissati.

In particolare:

- perseguire la valorizzazione delle Direzioni Regionali attraverso il consolidamento dei processi di accentramento, presso le stesse, di attività strumentali, anche al fine di migliorare la programmazione degli interventi ed il monitoraggio dei risultati nonché la formalizzazione di attività finalizzate a sostenere le Sedi nei casi di criticità.
- perseguire una politica di decentramento territoriale che privilegi le sinergie e la creazione di sportelli unificati con altri Enti.

SCHEDA

GOVERNANCE/TERRITORIO

Riferimenti normativi

- L. 1712/1962
- D.Lgs. 479/1994

Sul tema della Governance, pienamente collocato nel solco della delega per il riordino degli Enti Previdenziali, il CIV condivide il ruolo di direzione strategica riservato alle Parti sociali essendo le stesse detentrici degli interessi delle imprese, degli assicurati e dei pensionati e quindi espressione rappresentativa dei finanziatori e dei fruitori delle tutele erogate.
Il sistema duale ha trovato consensi sia a livello governativo che di singolo Ente e pertanto ne vanno salvaguardati il principio ispiratore e le logiche superando le criticità manifestatesi nell'esperienza di questi anni, riassumibili nei conflitti tra Organi, nella ridotta esigibilità degli indirizzi emanati dall'Organo strategico e nella mancanza, a livello territoriale, di una effettiva articolazione del CIV.

Strategie/obiettivi

Occorre delineare un nuovo modello di governance a livello centrale che elimini le note criticità e sia in grado di fornire fondate garanzie sulla buona qualità amministrativa del sistema riformato al fine di recuperare efficienza gestionale eliminando le situazioni di conflitto tra Organi e affidando alle rappresentanze delle parti sociali una piena responsabilità nei compiti di indirizzo, programmazione e controllo strategico.
Le strategie dell'Istituto dovranno pertanto tendere a conseguire i seguenti obiettivi:

- garantire l'esigibilità degli indirizzi emanati dal CIV;
- mantenere il principio della separazione delle funzioni di indirizzo da quelle più propriamente gestionali;
- razionalizzare il numero e la composizione degli Organi collegiali;
- superare l'attuale sistema che vede operanti tre Organi gestionali senza una chiara delimitazione dei rispettivi confini ed ambiti di intervento;
- semplificare il sistema dei controlli senza attenuarne l'efficacia e la possibilità di individuare eventuali responsabilità.

Per quanto riguarda il territorio, e specificamente i Comitati Consultivi Provinciali, anche al fine di garantirne la continuità operativa, è opportuno un intervento riformatore che renda efficace ed efficiente la contenuta spesa e tenda a:

- identificare tali organismi come "terminali" e "sensori" del CIV sul territorio ai fini dell'elaborazione degli indirizzi strategici e delle successive fasi del processo programmatorio; a questi fini attribuire loro il compito di valutare gli andamenti territoriali ed esprimere orientamenti;
- individuarli come facilitatori del rapporto tra le parti sociali e le Direzioni dell'Istituto sul territorio, per rafforzarne il ruolo rispetto alla elaborazione del bilancio sociale ed alla piena applicazione della carta dei servizi;
- strutturarne più efficacemente la composizione, puntando allo snellimento e all'applicazione del principio di pariteticità rappresentativa e alla valorizzazione di una effettiva dimensione regionale.

Si evidenzia anche la necessità di indirizzare le modifiche legislative nel campo della composizione di tali Organismi facendo riferimento alle norme del Codice Civile (art. 2095).
Ai Comitati consultivi dovrà comunque essere garantita visibilità, nella comunicazione a livello locale relativa agli ambiti di propria competenza.

Azioni

- predisporre proposte di riassetto della governance a livello centrale;
- predisporre elaborati per una modifica della legge n. 1712/1962 per rendere attuabili gli obiettivi sopra delineati in merito ai Comitati Consultivi Provinciali, Organismi territoriali dell'Istituto;
- rafforzare l'impegno partecipativo ed il coinvolgimento dei Comitati nelle materie di più significativo rilievo dell'Istituto, in particolare attraverso la partecipazione alla prima fase del processo programmatorio dell'Istituto come supporto per l'elaborazione delle linee di indirizzo strategico;

- costituire la rete locale della Prevenzione, confluente in quella nazionale, prevedendo il coinvolgimento dei CO.CO.PRO. e strutturando costanti rapporti con i rappresentanti della Prevenzione a livello territoriale.

In particolare:

- Ai Comitati Regionali di Coordinamento vanno attribuite vere e proprie funzioni di proposta relativamente alla predisposizione del bilancio di previsione, all'attività programmatoria e budgetaria e del bilancio sociale;

- I Comitati Consultivi Provinciali dovranno svolgere compiti di:

  - proposta ai fini della formulazione da parte dell'Organo Strategico di indirizzi e strategie in occasione delle verifiche sugli andamenti produttivi, bilancio, e bilancio sociale;
  - monitoraggio del contenzioso a livello locale, - con evidenza delle motivazioni - al fine di ridurne il volume attraverso proposte riorganizzative e comportamenti condivisi nel rapporto utenti/Istituto, tali da generare atteggiamenti virtuosi e responsabili ed un clima di reciproca fiducia e collaborazione;
  - monitoraggio, sempre a livello locale, della funzione della Prevenzione;
  - raccordo con altri Enti per attuare sinergie nella lotta all'evasione contributiva e nel conseguimento di economie nei servizi mediante razionalizzazione degli interventi;
  - interazione con i Patronati per migliorarne i rapporti con l'Istituto.

SCHEDA

PATRIMONIO

Riferimenti normativi

- L. 244/07 (Art.2, commi 488 e 489)
- L. 31/2008 (Artt 22-quarter e 47-quinquies)

Il quadro normativo pone il forte vincolo del limite di impiego del 7% dei fondi disponibili, peraltro in forma indiretta.
Dal consuntivo 2008 risulta che, il patrimonio dell'Istituto ammonta, esclusi gli immobili strumentali, a 16 miliardi di euro, di cui 14,7 depositati in Tesoreria (12,3 miliardi a tasso zero e 2,4 miliardi a rendimento contenuto).
Il valore a libro cespiti degli immobili a rendimento è di 1,3 miliardi.
Nel triennio la patrimonializzazione si è incrementata del 14,4% interamente a carico della liquidità.
Il rendimento medio netto risulta contenuto allo 0,8% (il rendimento del patrimonio mobiliare, è risultato pari allo 0,6% sul totale dei depositi, mentre quello della componente immobiliare è del 3,17%), decisamente inferiore al tasso di capitalizzazione recentemente ridotto dal 4,5% al 2,5%.
Recentemente l'Istituto ha dato il via al procedimento per la costituzione di un Fondo immobiliare chiuso cui conferire, a termini di legge e di bilancio approvato, il 7% delle disponibilità liquide pari, per il 2008, a 822 milioni di Euro. L'operazione consentirà, una volta completata, di aumentare la redditività del patrimonio immobiliare non strumentale, nonché di finanziare iniziative di investimento, ricostruzione e riparazione di immobili.

Strategie/obiettivi

Il patrimonio dell'Istituto si è trasformato a seguito delle operazioni di cartolarizzazione e successiva retrocessione dell'invenduto ed è ancor di più destinato a modificarsi; occorrono pertanto conseguenti e coerenti modifiche nelle politiche poste a base delle scelte gestionali in materia.
Considerato che, dai dati a consuntivo 2008, risulta che la copertura con riserve tecniche per l'insieme delle rendite si attesta al 12% del volume complessivo, si evidenzia inoltre la necessità di perseguire, seppur con strumenti finanziari diversi, una politica patrimoniale che garantisca rendimenti capaci di assicurare, attraverso le c.d. riserve tecniche, le prestazioni future.
Le strategie dell'Istituto dovranno tendere a conseguire i seguenti obiettivi:

- risanare la situazione patrimoniale a copertura delle riserve tecniche;
- adottare politiche patrimoniali supportate da adeguati strumenti tecnici che consentano la valorizzazione del patrimonio immobiliare, una maggiore capacita' di spesa per investimenti e l'ottimizzazione dei rendimenti.

Azioni

- predisporre elaborati su possibili modifiche normative - supportati da idonee relazioni che ne evidenzino la necessità - da sottoporre nelle sedi competenti ponendo in essere ogni attività idonea alla relativa emanazione;
- pianificare nel triennio un trend positivo dei bilanci finanziari di competenza al fine di accumulare risorse per un saldo patrimoniale positivo che garantisca la copertura delle riserve tecniche;
- modificare l'attuale assetto organizzativo a supporto della politica degli investimenti;
- dotare l'Istituto delle professionalità necessarie, senza peraltro escludere la possibilità di agire attraverso nuovi strumenti finanziari (Fondo di investimento, forme societarie o "project financing"), ove gli stessi dovessero risultare più convenienti;
- conseguire una maggiore capacità di spesa nel settore, al fine di recuperare sia la redditività perduta che la funzione di investitore istituzionale;
- tenuto conto dell'avvio delle procedure per la costituzione del Fondo immobiliare chiuso, adeguare l'azione gestionale in coerenza ai criteri enunciati dal CIV con la Delibera n.15/2009, ("proporre al Presidente Commissario Straordinario ed al Direttore Generale , considerate le concorrenti prerogative in materia degli Organi di vertice dell'Istituto, di costituire un percorso sinergico di condivisione in merito ai criteri ispiratori ed allo sviluppo delle operazioni costitutive del fondo comune per gli investimenti a reddito dell'INAIL, previsto nella forma del fondo chiuso, al fine di realizzare, nel rispetto delle riserve di legge, il miglior rendimento offerto dal mercato") e alle valutazioni espresse dallo stesso Organo in ordine a tutte le operazioni di cartolarizzazione che hanno interessato in questi ultimi anni il patrimonio dell'Istituto.

SCHEDA

AUTONOMIA GESTIONALE E FINANZIARIA

Riferimenti normativi

R.D. n. 1280 del 28.9.1933, art. 21
D.M. 23.12.1983
L. n. 88/89
D.Lgs. 479/94
L. 244/2007 art. 2, comma 488

Lo Statuto dell'INAIL stabilisce che le somme eccedenti la normale liquidità di gestione possano essere impiegate in:

- Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o titoli ad esse equiparati;
- Acquisti di immobili o concessioni di mutui ipotecari;
- Depositi fruttiferi preso Istituti di credito di notoria solidità;
- Altri modi autorizzabili dal Ministero vigilante, su proposta del C.d.A dell'Istituto.

Il Ministero del Tesoro con proprio decreto del 23.12.1983 ha autorizzato l'Istituto a detenere disponibilità liquide entro il plafond di 258 milioni di Euro, successivamente modificato in 260 milioni di euro dal Decreto del Ministro dell' Economia e Finanze del 4.8.2005, con l'obbligo di versare le eccedenze alle casse dello Stato, Tesoreria Unica, senza alcuna remunerazione.
Le disponibilità di cassa dell'INAIL previste per la fine del 2009 ammontano a circa 14 miliardi e 700 milioni di euro, di questa somma soltanto 2 miliardi e 209 milioni sono fruttiferi e limitatamente al primo semestre.
L'INAIL è inoltre destinatario di gravosi vincoli normativi relativi all'utilizzo delle disponibilità finanziarie e alla tipologia, destinazione, individuazione e rendimento degli investimenti immobiliari e mobiliari, vincoli che, contrastando con la ratio della legge n. 88/1989, deprimono la redditività degli impieghi ovvero, come nel caso delle anticipazioni di cassa alla deficitaria gestione Agricoltura e dei relativi interessi compensativi, ne rendono problematica l'esigibilità.
Al riguardo si deve ricordare- per i risvolti sul contributo a carico dello Stato per la gestione Agricoltura - che un ulteriore limite all'utilizzo delle disponibilità finanziarie è costituito dalla norma relativa ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli Enti sottoposti ai vincoli di Tesoreria (L. 27/12/1997 n. 449 - Art. 47, c.1) che possono essere effettuati per cassa solo in caso in cui gli Enti stessi abbiano disponibilità liquide inferiori ad un prefissato limite di giacenza, che non ricorre mai nel caso dell'Inail. Tali contributi vengono riconosciuti per competenza.
La criticità di questa situazione, non avendo trovato soluzione attraverso la rimozione dei cennati vincoli, ha tra l'altro motivato, nella precedente consiliatura, la riduzione del tasso di interesse per il calcolo delle riserve matematiche e delle tariffe dei premi e sulle anticipazioni di cassa alla gestione Agricoltura (stabilito nella misura del 2,5 per cento).
Da ultimo, l'art. 2, comma 488, della Legge n. 244/2007 ha stabilito la possibilità per gli Enti previdenziali di effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili (percentuale superabile solo in base ad autorizzazione governativa).
L'autonomia gestionale dell'Istituto era già stata ridotta dai provvedimenti di cartolarizzazione (società SCIP 1 e SCIP 2) e dalla costituzione dei fondi immobiliari (FIP e Patrimonio Uno) che hanno trasformato il diritto di proprietà di immobili ad uso istituzionale/strumentale in mera locazione, assottigliando progressivamente la misura dei capitali posti a copertura delle riserve matematiche indispensabili a garantire il futuro pagamento delle rendite.

Strategie/Obiettivi

È pertanto prioritaria l'esigenza per l'Istituto di recuperare, attraverso interventi in campo legislativo, l'autonomia perduta, superando gli endemici fattori di squilibrio e distorsione del proprio sistema economico/finanziario.
L'Istituto dovrà quindi agire in due direzioni:
Sul versante esterno sollecitare il legislatore ad adottare normative che, restituendo all'INAIL un adeguato grado di autonomia nella gestione finanziaria, permettano:

- l'ottenimento di adeguati livelli di redditività sulle somme depositate alla Tesoreria Unica anche in relazione all'improprio assoggettamento dell'INAIL all'obbligo di deposito;

- la rimozione dei vincoli normativi relativi all'utilizzo delle disponibilità finanziarie e alla tipologia, destinazione, individuazione e rendimento degli investimenti immobiliari e mobiliari;
- il risanamento della gestione Agricoltura, con specifico riferimento al debito pregresso verso la gestione Industria;
- la conseguente rivisitazione del tasso di interesse dei coefficienti di capitalizzazione per il calcolo delle riserve matematiche e delle tariffe dei premi e del tasso di interesse per le anticipazioni di fondi della Gestione Industria alla Gestione Agricoltura .

Sul versante interno adottare idonei provvedimenti che permettano:
una ristrutturazione del bilancio tale da rendere piena trasparenza alle quattro gestioni tariffarie, consentendone una lettura più articolata ed aderente;
l'attuazione di investimenti che producano un rendimento adeguato.

Azioni

Al fine di recuperare l'autonomia della propria gestione ed in particolare quella finanziaria, è necessario che l'Istituto si attivi per promuovere un confronto con il Governo, il Parlamento e le Parti sociali per ricercare ed adottare ogni idonea misura atta a:

- risolvere definitivamente tutte le problematiche relative agli equilibri di bilancio della gestione agricoltura;
- creare le condizioni favorevoli all'ottenimento della redditività sui versamenti in Tesoreria Unica delle eccedenze dell'Istituto e superare i vincoli relativi ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato;
- superare i limiti agli investimenti immobiliari coniugando socialità e redditività;
- riorganizzare il bilancio dell'Istituto.

In particolare, riguardo agli investimenti immobiliari, occorre impegnarsi per ottenere una revisione del limite del parametro fissato al 7%.

SCHEDA

AREA SANITARIA/PRESTAZIONI/RIABILITAZIONE

Riferimenti normativi

Costituzione art.38
D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, artt.66 e 86
L. n.833/78
D.interministeriale 15.3.1991
L.549/95
D. Lgs 38/2000
D. Lgs 81/08 ; D.lgs. n.106/09 art. 8

La recente evoluzione del quadro normativo vede l'Istituto rivestire un ruolo più significativo nelle fasi della cura, riabilitazione e reinserimento del lavoratore, contribuendo a fornire livelli qualitativi sempre più elevati delle prestazioni.
Una breve disamina dell'evoluzione normativa in materia evidenzia che, sulla base della tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), il T.U. del 1965 (artt. 66 e 86) stabilisce che l'INAIL è tenuto a "*prestare all'assicurato nei casi di infortunio…le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica*"; pertanto l'Istituto ha erogato, con oneri a proprio carico ed in proprie strutture, cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.
Successivamente la riforma sanitaria (L. 833/78) ha sancito che tutti i compiti in materia di promozione, mantenimento e recupero della salute di tutta la popolazione fossero trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresa l'attività di assistenza ospedaliera degli Enti previdenziali; di conseguenza l'INAIL ha ceduto alle Regioni i propri Centri Traumatologici Ospedalieri ("CTO") e ha conservato le competenze relative alla sola fornitura di apparecchi protesici e di presidi sanitari ed alla concessione di cure idrofangotermali ed elioterapiche, oltre che le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni (in attesa della predisposizione, da parte delle ASL, dei propri Centri medico-legali).
La tutela privilegiata dei lavoratori infortunati e tecnopatici, di cui alla Costituzione, è stata tuttavia salvaguardata dal comma 4 dell'art.57 della predetta legge che recita: "*Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie* ".
Una prima inversione di tendenza, rispetto all'attribuzione esclusiva alle Regioni della materia, si individua nell'art.12 della finanziaria 67/88, che ha disposto "*1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici.*
2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestività delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema-tipo approvato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unità sanitarie locali".
L'art.3 del decreto attuativo di detta norma (D.M. Sanità 15 marzo 1991) ha successivamente evidenziato che tali prestazioni "*vengono erogate dall'INAIL in applicazione delle indicazioni contenute nella programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base di standards di assistenza in modo da garantire l'uniformità dei livelli di prestazione su tutto il territorio nazionale*" mentre l'art.4 ha precisato che *"le prestazioni erogate direttamente dall'INAIL sono le seguenti:*

1. *cure ambulatoriali, ivi compresi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni specialistiche eseguibili a livello ambulatoriale;*
2. *vaccinazione antitetanica e siero profilassi*".

Successivamente l'Istituto, con la L.549/95, è stato autorizzato a "*destinare in via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie*".

Infine il D.Lgs. n. 106/2009 ha modificato diversi articoli del D. Lgs 81/2008 stabilendo:

- **all'Art. 9, c.4, D.Lgs. 81/08 (nel testo emendato ex art.8 D.lgs n.106/09) d-bis**: che "*l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica*"

- **all'art.11, D.Lgs. 81/08 (nel testo emendato ex art.9 D.lgs n.106/09), c. 5 bis**, che *"Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese"*.

In sintesi il compito di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria e riabilitativa che la legge di riforma sanitaria aveva trasferito in toto al servizio sanitario, pur se parzialmente, è stato progressivamente riattribuito all'INAIL.

Strategie/Obiettivi

Alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, fatte salve le competenze esclusive in tema di prestazioni protesiche ed attività medico-legali, dovranno necessariamente essere esercitate forti sinergie con gli altri soggetti istituzionali, in una logica di salvaguardia dei rispettivi impegni economici e finanziari, per far si che l'Istituto promuova la creazione di un sistema nel quale possano interagire i molteplici soggetti interessati alla materia, tenuto altresì conto che l'INAIL esercita già funzioni nell'area delle prestazioni sanitarie, è il gestore di Banche dati in campo infortunistico del lavoro, ed è quindi in grado di correlare in un circolo virtuoso tali soggetti.

Funzionali a tale schema sono, in particolare:

- la definizione del ruolo dell'INAIL in campo sanitario con particolare riguardo alle innovazioni di cui agli artt. 9 e 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 come modificati dal D.Lgs.106/2009;
- il coinvolgimento dell'Inail, come interlocutore, nella programmazione sanitaria, sia centrale che regionale, in tema di salute dei lavoratori infortunati e tecnopatici con l'obiettivo di contribuire alla definizione di livelli di qualità, ampiezza e uniformità delle prestazioni sul territorio;
- la necessità di un monitoraggio dei servizi erogati e dell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza al fine di verificare la continuità e l'uniformità delle prestazioni agli infortunati e ai tecnopatici sul territorio nazionale.

Inoltre, è indispensabile addivenire, nel settore Riabilitazione e Protesi, alla declinazione puntuale e precisa degli obiettivi, anche ai fini di eventuali verifiche di coerenza attuativa in relazione alla quantificazione del fabbisogno di ulteriori Centri di assistenza protesi in tema di interventi di lieve entità (delibera CIV 12/2009).

Azioni

È necessario perseguire una presa in carico degli assicurati più ampia e concreta:

- sostenendo la funzione sanitaria dell'Ente in tutte le articolazioni;
- contribuendo ad assicurare, per la parte di propria competenza, livelli di assistenza adeguati ed omogenei su tutto il territorio nazionale;
- stipulando l'accordo quadro e le Convenzioni con le Regioni previsti agli artt. 9 ed 11 del D.lgs 106/2009, fermo restando il vincolo dell'invarianza di oneri per la finanza pubblica e per le imprese, al fine di evitare vuoti di tutela e disparità derivanti da interpretazioni delle norme in tema di sussidiarietà;
- migliorando l'offerta protesica e riabilitativa, per qualificare il ruolo dell'INAIL, attraverso il potenziamento finanziario e strumentale del Centro di Vigoroso di Budrio e delle sue filiali (Roma e quella non ancora operativa di Lametia Terme); in particolare, nel campo dell'assistenza riabilitativa non ospedaliera (centro di Volterra), gli interventi dovranno essere realizzati previo accordo quadro di cui all'art. 9 del D.Lgs.81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e con le modalità previste nell'articolo stesso;
- sviluppando l'attività di reinserimento lavorativo e sociale dell'infortunato anche attraverso il necessario raccordo con gli Enti preposti superando il carattere sperimentale degli interventi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 38/2000 e diffondendo le buone pratiche già sperimentate.

SCHEDA

POLITICHE TARIFFARIE/SISTEMA INDENNITARIO

Politiche Tariffarie

Riferimenti normativi

D.P.R. 1124/1965
D.lgs 38/2000
D.M. 12/12/2000 art.24
L. n.266/2005
L. 247/2007art.1, comma 60
D.lgs. 106/2009 art.9 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

Ai fini di una maggiore trasparenza e di una migliore rappresentazione dell'andamento dei diversi settori produttivi, il D.Lgs. n. 38/2000 ha individuato, nell'ambito della gestione Industria, quattro gestioni tariffarie separate. Con la legge n.266/2005 "legge finanziaria 2006", è stata poi sancita l'esigenza della rideterminazione della misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da garantire, comunque, l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

Strategie/Obiettivi

In tale ambito, il CIV ribadisce che è divenuto improrogabile dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, dello stesso D.Lgs. n. 38/2000 in merito alla revisione della Tarffa dei premi in virtù della esigenza non solo di ottemperare ad un preciso obbligo di legge ma anche di evitare, nel caso del perdurare di tale situazione, l'esclusivo vantaggio della finanza pubblica e non dei soggetti del rapporto assicurativo.
In stretta connessione ed altrettanto essenziale appare, inoltre, il riordino della normativa in materia di assicurazione infortuni, che dovrà essere improntato al coordinamento, al perfezionamento ed alla semplificazione delle attuali disposizioni, in coerenza con l'evoluzione del mercato del lavoro e dei processi lavorativi (filiere, appalti, siti complessi) nonché degli orientamenti giurisprudenziali succedutisi nel tempo e delle prospettive di sviluppo già delineate dal legislatore con il medesimo D.Lgs. n. 38/2000.
Nell'ambito, quindi, degli interventi promossi dal legislatore con il decreto legislativo n.106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.81/2008 sarà altresì necessario, ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tener anche conto dell'adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL.
Ciò anche al fine di procedere alla revisione degli attuali meccanismi di oscillazione dei tassi di premio, collegando più direttamente la riduzione dei costi assicurativi a condizioni di sempre maggiore sicurezza del lavoro, con particolare riguardo alle medie, piccole e micro imprese, nonché procedendo all'estensione al settore agricolo dell'oscillazione per prevenzione.
Tra gli obiettivi strategici primari, sarà, inoltre, opportuno reiterare la lotta all'evasione ed all'elusione contributiva - che deve costituire una parte fondamentale della più ampia attività di vigilanza dell'Istituto - sia attraverso il miglioramento delle modalità operative e delle relative procedure informatiche, sia attraverso progetti sinergici con gli altri soggetti istituzionali.
Sarà, inoltre, indispensabile promuovere l'istituzione di un organo dirimente del contenzioso tariffario dotato del carattere di terzietà, al fine di un miglioramento dei livelli del contenzioso.
In tale logica, non si può prescindere dalla rilevazione, mediante puntuali analisi contabili, delle variazioni di quantità economiche e finanziarie connesse con l'attuazione degli obiettivi e dei risultati attesi.
Si ribadisce, infine, in tema di contenzioso, l'esigenza ritenuta indispensabile dal CIV nella delibera n. 12/2009, di completare il processo di informatizzazione in atto per i ricorsi amministrativi in materia di tariffe, in modo da eliminare i lunghi tempi di definizione che, attualmente, rendono scarsamente efficace la tutela per le imprese interessate, ed al tempo stesso di procedere ad un più puntuale uso dell'autotutela evitando, là dove possibile, la soccombenza dell'Istituto in sede giudiziaria.

Azioni

Il CIV richiama, pertanto, gli Organi di gestione a procedere con urgenza all'adozione di atti formali per l'emanazione da parte dei Ministeri vigilanti dei relativi decreti attuativi, affinché possano essere perseguiti gli obiettivi sopra delineati.
In particolare, si dovrà procedere a:

- avviare idonee iniziative tendenti alla revisione ed all'aggiornamento dei nomenclatori tariffari, tenendo conto dell'andamento occupazionale e infortunistico.

Dovranno essere oggetto di valutazione le problematiche connesse:

1) all'aspettativa di vita anche in relazione all'"usura" derivante dai rischi delle specifiche attività svolte;
2) all'evoluzione dei processi produttivi (nelle sue forme organizzative e nelle nuove tecnologie);
3) ai cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro.

- individuare proposte di revisione della normativa sul tasso di oscillazione, tenendo anche conto delle responsabilità su cui distribuire il bonus/malus;
- rivisitare i meccanismi premiali di cui all'art. 24 del Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2000, premiando le aziende virtuose in materia antinfortunistica e fornendo un forte supporto tecnico-scientifico alla realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro. In tal senso, il supporto tecnico scientifico offerto dall'Istituto deve risultare particolarmente efficace per la messa in sicurezza delle medie, piccole e micro imprese
- ricercare ulteriori modalità di pubblicizzazione dei meccanismi premiali per l'oscillazione dei premi, capaci di favorire una maggiore cultura della prevenzione e di sensibilizzare maggiormente gli utenti sulla trasparenza della procedura e sulla reale portata della norma, sia sul versante della sicurezza aziendale che su quello dei vantaggi economici;
- attuare i meccanismi premiali già previsti dall'art. 1, c. 60, della legge 247/2007 in favore delle imprese agricole che rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro e che nell'ultimo biennio non abbiano registrato infortuni al fine di incentivare anche nel settore primario l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro;"
- rivedere la convenzione INAIL-INPS - relativamente alla riscossione dei contributi agricoli - attraverso la ricontrattazione delle condizioni, individuando adeguati strumenti attuativi di verifica delle riscossioni di competenza, anche attraverso l'intermediazione diretta da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- attivare iniziative per una sempre più intensa informatizzazione dei rapporti con le imprese.

Sistema Indennitario

Con delibera n. 87 del 28.2.2006 il Consiglio di Amministrazione ha auspicato l'accoglimento in sede legislativa di alcune proposte di miglioramento dei livelli delle prestazioni economiche erogate agli infortunati e tecnopatici.
In precedenza il CIV con delibera n. 28 dell'8.11.2005 aveva già assunto l'iniziativa di interessare le Sedi Istituzionali sulle ulteriori ipotesi di adeguamento del sistema indennitario introdotto dall'art. 13 del D.Lgs 38/2000.
Il perfezionamento e il completamento del D.Lgs. n. 38/2000 va perseguito dal Governo e dal Parlamento, previo confronto con le Parti sociali, attraverso la revisione organica del Testo Unico n. 1124/1965 sull'assicurazione infortuni e malattie professionali ovvero mediante specifici interventi normativi per l'adeguamento della tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici alla mutata realtà del lavoro secondo le prospettive evolutive delineate dallo stesso decreto n. 38/2000.

Strategie/Obiettivi

Per l'Istituto, quindi, sul versante esterno, è prioritario perseguire l'obiettivo di un intervento normativo, teso al miglioramento delle prestazioni mentre, su quello interno, tenuto conto che i tempi di erogazione hanno raggiunto livelli più soddisfacenti, sono necessari interventi migliorativi in quelle realtà territoriali dove persistono sacche di criticità, per evitare situazioni di difformità nei trattamenti, sia di natura economica che sanitaria.
In particolare, le modifiche normative dovrebbero essere finalizzate a perseguire:

- la rivisitazione del sistema indennitario introdotta in via sperimentale con l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000;
- un abbassamento del grado di invalidità indennizzabile in capitale che attualmente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, è pari al 6%;
- un abbassamento del grado di invalidità indennizzabile in rendita, comprendendo nella rendita sia una quota per il ristoro del danno biologico sia una quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione;
- rivalutazione periodica degli importi indicati nelle "Tabelle indennizzo danno biologico" in capitale e in rendita;
- estensione dei parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici, interni ed esterni al Testo Unico, riguardanti gli invalidi dei lavoro, con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti disposizioni per accedere alle relative provvidenze (ad es. prestazioni accessorie per i Grandi Invalidi, accesso alle liste di collocamento mirato, esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, ecc.);
- abbassamento del grado di invalidità minimo indennizzabile per il settore del lavoro domestico (casalinghe), nonché promozione di interventi di prevenzione e di educazione sanitaria dedicati agli utenti del settore medesimo.

Si ribadisce inoltre quanto recentemente deliberato dal CIV (delibera 12/2009) in ordine alla necessità di monitorare tutte le prestazioni della Carta dei Servizi e in particolare di ridurre entro i termini massimi sanciti dalla stessa i tempi di liquidazione delle rendite da erogare.

Azioni

Il CIV richiama, pertanto, gli Organi di gestione a procedere con urgenza all'adozione di atti formali per l'emanazione da parte dei Ministeri vigilanti dei relativi decreti attuativi, affinché possano essere perseguiti gli obiettivi sopra delineati.

SCHEDA

AMIANTO

Riferimenti normativi
L. 257/1992
L. 271/1993
D.L. 269/2003, art. 47, convertito, con modificazioni, nella L.326/2003
L. 350/2003, art. 3, c.132
L. 244/2007art.1 c. 241
L. 247/2007, art. 1, commi 20, 21 e 22
D.Lgs. 81/2008

L'INAIL è coinvolto nelle problematiche connesse all'amianto sotto i profili del rilascio della documentazione necessaria al riconoscimento dei benefici previdenziali a carico degli Enti a ciò preposti, quello della gestione assicurativa delle malattie professionali da esposizione all'amianto ed infine quello relativo alla gestione e alla erogazione delle prestazioni di cui al Fondo istituito dalla L. 244/2007, art.1 c. 241.
Il riconoscimento degli effetti dannosi dell'amianto sulla salute ha comportato l'emanazione di numerose disposizioni normative in materia tra le quali:

- la L. 257/1992 ha disposto, tra l'altro, la cessazione definitiva dell'impiego dell'amianto e previsto benefici previdenziali
  - per coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, documentate dall'INAIL, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali fosse provata l'esposizione all'amianto (art. 13, comma 7)
  - per gli altri lavoratori nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi di lavoro soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, se superiori ai 10 anni (art. 13, comma 8); la L. 271/1993 lo ha modificato come segue: "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".

Il complesso di tali norme si è dimostrato di difficile applicazione e ha comportato una enorme dilatazione del flusso di domande da parte dei lavoratori interessati al quale la L.326/2003 ha posto il termine temporale di scadenza del 15 giugno 2005.
Per l'applicazione è stata concordata apposita procedura col Ministero in base alla quale all'INAIL è attribuita soltanto la funzione di conferma amministrativa della regolarità della posizione contributiva dell'azienda, mediante rilascio di dichiarazione in tale senso e il premio supplementare è considerato dovuto ove sia dimostrato che sussista nell'ambiente di lavoro una concentrazione media annuale di esposizione a fibre di amianto di 0,1 fibre/cm cubo come valore medio su otto ore al giorno.
Sul cospicuo contenzioso instauratosi sono intervenute pronunce sia in sede costituzionale che di legittimità i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- la ratio della disposizione legislativa va rinvenuta nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni, un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che presentano una obiettiva potenzialità morbigena;
- la suddetta finalità giustifica una interpretazione estensiva della norma, nel senso di considerarla applicabile ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, anche per il periodo in cui tale assicurazione non è gestita dall'INAIL;
- il parametro con cui considerare rilevante l'esposizione ai fini della concessione dei benefici va ricavato dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277/1991, che fissavano in 0,1 fibre centimetro cubo la soglia di pericolo e in 0,2 fibre centimetro cubo il valore limite di esposizione.

La disciplina intervenuta nel 2003 (art. 47 D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella L.326/2003 - art. 3, c.132, della L.350/2003 - Decreto interministeriale 27 ottobre 2004) mostra i seguenti punti essenziali:

- ai periodi di esposizione ultradecennale all'amianto coperti dall'assicurazione INAIL, continua ad applicarsi la disciplina ex L.257, art. 13, c. 8;
- ai periodi di esposizione pari o superiori a dieci anni non coperti dall'assicurazione INAIL, si applica la disci-

plina entrata in vigore dal 2003 (coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo di esposizione solo ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime);

- a tutti i lavoratori esposti all'amianto si applica il termine ultimo per la maturazione del diritto (2 ottobre 2003) e quello per la presentazione della domanda all'INAIL a pena di decadenza (15 giugno 2005) tranne per le richieste ai sensi dell' art. 13 comma 7, L. 257/92; inoltre, i relativi benefici possono essere riconosciuti anche in favore di lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso dall'INAIL una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- è confermato il parametro della esposizione all'amianto "qualificata", ovverosia non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio e l'attribuzione all'INAIL dell'accertamento e della certificazione.

Con la Finanziaria 2006 è stata trasferita all"IPSEMA la competenza ad accertare la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto relativamente alle domande dei lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto medesimo (tranne la competenza relativa alle navi militari che rimane attribuita all'INAIL).
Con la L. 247/2007, art. 1, commi 20, 21 e 22, è stato previsto, per i soli lavoratori non titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2005, l'estensione del riconoscimento per periodi lavorativi prestati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriali già emanati in materia (15 siti produttivi), fino alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
Il decreto ministeriale 12 marzo 2008, attuativo di tale norma, è stato oggetto di ricorso, deciso con la recente sentenza del TAR Lazio n. 5750/2009 che vede il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero dell'Economia e Finanze e l'Inail soccombenti per l'interpretazione restrittiva data ai commi 20 e 21 della L.247/2007.
Infine la L.33/2009, art. 7-ter, c.14. ha previsto che restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla entrata in vigore della legge stessa a seguito degli accertamenti compiuti dall'INAIL (relativamente ai benefici di cui all'art. 13, c. 8 della L. 257/1992) sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro salvo il caso di dolo dell'interessato accertato con sentenza definitiva.

FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO - **Stato di attuazione.**

L'articolo 1, commi da 241 a 246, della L.244/2007 (Finanziaria 2008), ha istituito presso l'INAIL il "Fondo per le vittime dell'amianto", con contabilità autonoma e separata.
E' previsto che il Fondo, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, eroghi una prestazione economica alle vittime che hanno contratto una patologia asbesto correlata per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax, e in caso di premorte in favore degli eredi.
Trattasi di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del Testo Unico (D.P.R. n.1124/65) e successive modificazioni, e deve essere fissata in una misura percentuale della rendita stessa.
Il Fondo è finanziato, per un quarto, dalle imprese che operano nei settori di attività lavorative comportanti esposizione all'amianto e, per tre quarti, dal bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in trenta milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in ventidue milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese, è previsto si provveda con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori comportanti esposizione all'amianto.
La norma prevede, inoltre, l'istituzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un "Comitato Amministratore" per la gestione del Fondo e l'emanazione di un "Regolamento" per l'organizzazione e il finanziamento dello stesso. La composizione, la durata e i compiti del Comitato devono essere determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza di concerto con il Ministro dell'economia e finanza, analogamente a quanto previsto per l'adozione del suddetto Regolamento.
Ad oggi, lo schema di decreto - rivisitato anche alla luce delle osservazioni espresse lo scorso anno dal Consiglio di Stato - è all'esame del Ministero delle finanze.
Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 40 milioni per il 2008 e il 2009, e a circa 30 milioni per il 2010.

DATI DI SINTESI

- N. **563.706** domande presentate ex L. 257/1992 di cui N. **490.559** ex art. 13 c. 8 da lavoratori assicurati INAIL, N. **48.800** ex art. 13 c.8, da lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL (vigili del fuoco, personale di volo della navigazione aerea, lavoratori in gestione per conto stato, ecc.), N. **21.670** con curricula "misti" (INAIL - non INAIL in gran parte ferrovieri in auto-assicurazione fino al 1995 e postali in auto-assicurazione fino al 1998),
- N. **2.677** domande presentate da lavoratori assicurati INAIL e non, ai sensi dell'art. 13, c.7, L. 257/1992
- N. **199.339** in istruttoria (ex art. 13, cc. 7 e 8) di cui N. **156.673** assicurati INAIL; N. **42.666** non assicurati INAIL;
- Certificazioni rilasciate N. **470.496** suddivise in:
- N. **186.936** positive (dei quali solo **888** per lavoratori non assicurati INAIL) riguardanti 164.890 lavoratori, di cui: N. **131.810** > = 10 anni di esposizione, tale da consentire l'attribuzione del beneficio previdenziale e N. **33.080** < 10 anni di esposizione.
- N. **283.560** negative di cui N. **250.286** relative a lavoratori assicurati INAIL, N. **33.274** relative a lavoratori non assicurati INAIL.
- N. **26.962** domande presentate ex L. 247/2007 (ai sensi del D.M. 12 marzo 2008 con scadenza all'11/5/2009) di cui N. **11.436** per i 15 siti produttivi con atti di indirizzo ministeriale.
- **N. 1.216** certificazione positive emesse.

Strategie/Obiettivi:

Premesso che l'Istituto ha il fine istituzionale di assicurare i lavoratori per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali nelle aree della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento, in merito alle certificazioni si evidenzia la necessità che siano adottate procedure e modalità il più possibile veloci ed efficaci al fine di rendere le stesse disponibili per i lavoratori nel minor tempo possibile pur con l'utilizzo delle specifiche e sofisticate competenze necessarie a tale compito.
Inoltre, considerato che non è stata fornita evidenza dei dati relativi al settore pubblico, si rileva la necessità di operare approfondimenti in tale tematica per assicurare uniformità di trattamento a tutti i lavoratori interessati.
In ordine alle problematiche connesse alle malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, atteso che gli effetti morbigeni sulla salute si manifestano anche dopo 35/40 anni dall'esposizione e che recenti studi stimano che nel nostro paese il picco dell'incidenza di tali patologie si avrà nei prossimi quindici/venti anni, si evidenzia la necessità di approntare strumenti adeguati a fronteggiare tale evenienza.
Sull'ulteriore versante, quello della gestione ed erogazione di prestazioni a carico del Fondo per l'amianto, è necessario avviare studi e programmi organizzativi volti alla preparazione di quanto correlato alle nuove attività.

Azioni

- coinvolgere i Comitati Consultivi Provinciali nelle attività di monitoraggio e controllo di tutte le azioni esplicate sul territorio in tale tematica;
- adottare soluzioni tecnologiche ed organizzative per ottimizzare i tempi di rilascio delle certificazioni anche stabilendo termini certi per il rilascio delle stesse;
- avuto riguardo alle criticità riscontrate relativamente agli accertamenti nel settore pubblico (particolarmente in ambito militare) elaborare il dettaglio dei dati relativi al settore pubblico per avere cognizione del rapporto tra quest'ultimo e quello privato relativamente alle domande avanzate e alle certificazioni emesse (positive e negative) al fine di realizzare nel concreto uniformità di trattamento;
- contribuire ad istituire un registro nazionale degli ex esposti ai vari livelli per avere un quadro generale relativo a tutti i soggetti venuti a contatto con l'amianto per motivi di lavoro, correlando e incrociando i dati raccolti dalla CONTARP con quelli delle altre banche dati esistenti, in particolare INPS e ASL;
- concordare e contribuire con le Regioni, l'ISPEL, l'ISS e il mondo accademico ad un programma di diffusione su tutto il territorio nazionale delle buone prassi di sorveglianza sanitaria già attuate in alcune Regioni, relativamente agli ex esposti all'amianto;
- contribuire con gli altri Enti interessati a porre in campo progetti di ricerca finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori polmonari asbesto correlati prevedendo anche report periodici sui risutati e/o sullo stato di avanzamento dei progetti stessi al fine di ridurre i casi mortali o migliorare le aspettative di vita dei lavoratori colpiti;
- promuovere, in raccordo con gli altri soggetti interessati e per le finalità di cui ai due punti precedenti - un progetto teso a tracciare una mappa dell'uso dell'amianto nei siti produttivi e sul territorio, mettendo a disposizione i dati raccolti dalla CONTARP nell'esercizio dei compiti di accertamento e certificazione delle avvenute esposizioni in attuazione della L. 257/92;
- monitorare le azioni finalizzate all'attuazione del Fondo di cui alla L.244/2007 e impegnare gli Organi di gestione ad adottare sollecitamente ogni idonea azione tesa ad ottenere finalmente l'emanazione del relativo Decreto, a tutt'oggi all'esame del Ministero delle Finanze.

DELIBERAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2009 n. 17

Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 (provvedimento n. 3).

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 10 dicembre 2009

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

visto la legge 15 maggio 1997, n. 127;

visto il regolamento emanato con il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367;

viste la legge 3 aprile 1997 n. 94 e le connesse disposizioni attuative contenute nel D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279;

visti la legge 25 giugno 1999 n. 208 ed il Regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del Presidente - Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale della legge n. 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003;

visto il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;

vista la delibera n. 74 del 24 novembre 2008 del Presidente Commissario Straordinario di predisposizione del bilancio di previsione 2009;

vista la delibera n. 124 del 22 dicembre 2008 adottata dal Presidente Commissario Straordinario del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza - secondo le competenze conferitegli dal Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 novembre 2008 - di approvazione del bilancio di previsione 2009;

vista la relazione del Direttore Generale in data 23 settembre 2009;

esaminata la delibera n. 189 del 24 settembre 2009, con la quale il Presidente Commissario Straordinario ha predisposto la proposta di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 (provvedimento n. 3);

visto il verbale n. 352 del 22 ottobre 2009 con il quale il Collegio dei Sindaci ha espresso parere favorevole alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2009 (Provvedimento n.3), con esclusione della variazione proposta alla UPB 4.01.01.02, relativa alla costituzione del nuovo capitolo 318 compensi per lavoro straordinario al personale limitatamente all'incremento di ? 6.634.000;

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 luglio 2009 con la quale si comunica che la Ragioneria Generale dello Stato "provvederà a trasferire d'ufficio le giacenze dai conti correnti di Tesoreria fruttiferi ai rispettivi conti correnti ordinari e, quindi, a chiudere i predetti conti fruttiferi";

vista altresì la lettera indirizzata al Ragioniere Generale dello Stato, prot. 693 del 19 novembre 2009, a firma del Presidente - Commissario Straordinario e del Direttore Generale f.f., con la quale si contesta la unilaterale decisione e si chiede la ricostituzione dei conti fruttiferi;

visto il parere reso, all'unanimità, dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 10 dicembre 2009, che costituisce parte integrante della presente delibera;

CONSIDERATO CHE

- la costituzione del capitolo 318 - fondo per la remunerazione del lavoro straordinario - è finalizzata a produrre risultati in termini di efficacia ed efficienza complessiva delle strutture tecnico-amministrative;

- il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato oltre a mettere in discussione ancora una volta l'autonomia dell'Istituto, riduce ulteriormente i già inadeguati margini di remunerazione del patrimonio dell'Ente con conseguenze negative sulle garanzie di legge per le prestazioni;

ESPRESSA RISERVA

di carattere strategico con riferimento alla:
- necessità di un rapido parere positivo da parte dei Ministeri Vigilanti in merito alla copertura economica del lavoro straordinario;
- esigenza di un positivo riscontro alla lettera inviata al Ragioniere Generale dello Stato ed al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali da parte del Presidente - Commissario Straordinario e del Direttore Generale f.f. al fine di ripristinare il conto fruttifero e permettere all'Amministrazione con un successivo provvedimento (provvedimento n. 4) e/o nel bilancio di previsione 2010 di reincrementare l'ammontare del gettito da interessi sui depositi in Tesoreria Unica.

DELIBERA

l'approvazione amministrativo/contabile della proposta di variazione al Bilancio di previsione 2009 (Provvedimento n. 3 - Assestamento), di cui alla delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 189 del 24 settembre 2009.

Il segretario supplente: (Dott.ssa Teresa CITRARO)
Il presidente: (Dott. Francesco LOTITO)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Classificazione della Staciv
Processo: Supp. Tecnico comm. CIV
Macroattività: analisi studio politiche di bilancio
Attività: conclusive variazione bilancio di previsione
Tipologia: parere
Fascicolo: variazione al bilancio di previsione 2009 (Provv. N. 3)
Sottofascicolo: variazione al bilancio di previsione 2009 (Provv. N. 3)

Variazione al bilancio di previsione 2009 (Provvedimento n. 3)

Commissione Bilancio e Patrimonio
riunione del 10 dicembre 2009

Con la delibera n. 189 del 24 settembre 2009 il Commissario Straordinario ha predisposto la variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 (Provvedimento n. 3 - Assestamento).

Le variazioni predisposte comportano:

• **avanzo finanziario:** a seguito del saldo differenziale negativo (- € 34.281.000) tra entrate ed uscite di competenza, l'avanzo finanziario si riduce dall'importo di € 1.100.610.000 (calcolato in sede di predisposizione del provvedimento di variazione n. 2 al bilancio di previsione 2009), a € 1.006.329.000;

• **avanzo economico:** quantificato in € 1.483.533.000 in sede di predisposizione della variazione al Bilancio di previsione 2009 (Provvedimento n.2), si riduce a € 1.479.236.735;

• **consistenza di cassa:** € 14.632.288.833 al 31.12.2008 (Bilancio consuntivo 2008); la previsione 2009, aggiornata con il provvedimento di variazione n. 3, valuta riscossioni per € 10.522.864.000 e pagamenti per € 10.437.815.000, con un avanzo di € 85.049.000. Pertanto si prevede al 31.12.2009 una consistenza di cassa di € 14.717.337.833.

Con verbale n. 352 del 22 ottobre 2009 il Collegio dei Sindaci ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame con esclusione della variazione proposta alla UPB 4.01.01.02, relativa alla costituzione del nuovo capitolo 318 compensi per lavoro straordinario al personale limitatamente all'incremento di € 6.634.000.

Si richiama l'allegata "Analisi comparativa degli obiettivi delle proposte di variazione al Bilancio di previsione 2009 (Provvedimento n. 3 - Assestamento), che costituisce parte integrante del parere espresso, evidenziando in particolare che:

- un calo significativo (- 79,52%) del gettito da "Redditi e proventi patrimoniali";
- l'invarianza sostanziale dei costi di produzione relativi alla remunerazione del personale;
- l'invarianza sostanziale delle altre spese di funzionamento dell'Ente;
- la riduzione del 15,41% delle spese per gli Organi dell'Ente.

Considerazioni

L'esame della variazione al bilancio (provvedimento n. 3) evidenzia due criticità.

- La prima relativa alla costituzione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario.

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza non intende sindacare in merito alle autonomie gestionali ed esecutive che ricadono sul Presidente-Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione e sul Direttore Generale.

Va evidenziato che in una corretta valorizzazione dell'autonomia dell'Istituto, la responsabilità organizzativa e gestionale deve essere fermamente consegnata alle prerogative dell'Amministrazione.

In ogni caso il CIV osserva che la valutazione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario trova una sua legittimità in quanto finalizzata a produrre risultati in termini di efficacia ed efficienza complessiva delle strutture tecnico-amministrative.

Ciò premesso il CIV auspica che così come è avvenuto in altre circostanze e/o per altri Enti, i Ministeri Vigilanti corrispondano positivamente alle richieste degli Organi gestionali dell'Istituto supportate anche dal giudizio di utilità che il CIV esprime.

- La seconda relativa all'inadeguato livello di redditività del patrimonio.

  Anche in questo caso va evidenziata la lesione dell'autonomia dell'Istituto compiuta con un atto privo di motivazione e largamente sprovvisto di oggettivi riscontri normativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

  Fin qui il riferimento è alla forma, a cui si aggiunge la contrarietà ad un ordine impartito direttamente alla Tesoreria dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito ad un deposito la cui titolarità e, quindi la responsabilità, ricade sul Legale rappresentante dell'Istituto.

  Il CIV approva l'iniziativa, seppur tardiva, del Presidente-Commissario Straordinario del CdA e del Direttore Generale FF tesa a ripristinare la situazione ante.

  Nel merito il CIV sottolinea ancora una volta, la inadeguatezza della redditività del patrimonio, ulteriormente depauperato dal provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato.

  La ridotta redditività del patrimonio, per garantire adeguate riserve a copertura della quota di capitalizzazione delle rendite, comporta un elevato livello tariffario a scapito della competitività delle imprese ed un basso livello di copertura delle prestazioni utili e necessarie.

  Infatti al fine della garanzia patrimoniale della esigibilità delle rendite il bilancio di ciascun esercizio deve chiudere con un risultato positivo almeno di valore equivalente al depauperamento del valore del patrimonio.

  Pur applicando l'inadeguato tasso di redditività dell'1,59% negato dalla Tesoreria su circa 14,7 miliardi di euro, il depauperamento è valorizzabile in 233,73 milioni di euro per il solo 2009.

  Si impone quindi in maniera irrinviabile la necessità di una responsabilizzazione degli Organi di gestione ed esecutivi nel governo del patrimonio al fine di garantire una redditività del 3,45% (500 milioni di euro annui) che permetta una necessaria ed urgente revisione del tasso attuariale oggi vigente.

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	**17**	**CIV**

La Commissione con voto unanime propone al CIV:
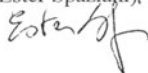
le considerazioni di cui sopra motivano l'approvazione amministrativa del provvedimento.

Restano riserve di carattere strategico che vanno evidenziate in sede di delibera ed in particolare occorre che:

il CIV auspichi un rapido parere positivo da parte dei Ministeri Vigilanti in merito alla copertura economica del lavoro straordinario;

il CIV sostenga con opportune iniziative la necessità di un positivo riscontro alla lettera, prot. n. 693 del 19. novembre u.s, inviata al Ragioniere Generale dello Stato ed al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali da parte del Presidente Commissario Straordinario e del Direttore Generale F.F. al fine di ripristinare il conto fruttifero e permettere all'Amministrazione con un successivo provvedimento (provvedimento n. 4) e/o nel bilancio di previsione 2010 di reincrementare l'ammontare del gettito da interessi sui depositi in Tesoreria unica.

IL SEGRETARIO
(Ester Spaziani)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rampi)

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Commissione Bilancio e Patrimonio
del CIV INAIL

Analisi comparativa delle proposte di variazione al Bilàncio di previsione 2009 - Provvedimento n. 3

(per competenza in €)

Entrate correnti

Personale

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 065 Recuperi e rimborsi di spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza	4.991.918	3.000.000	=	6.400.000	9.400.000
Totale Poste correttive e compensative si spese correnti	**20.873.803**	**13.115.000**	=	**6.400.000**	**19.515.000**

Variazione

$$\frac{19.515.000}{13.115.000} = + 48,8\%$$

Segue entrate correnti

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 037 Realizzi per cessioni materiali fuori uso	63.325	=	=	10.000	10.000
Totale Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	**63.325**	=	=	**10.000**	**10.000**

Variazione **10.000 / 0 = 100 %**

Redditi e proventi patrimoniali

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 051 Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso e	16.848.876	8.792.000	=		
				- 72.536.000	- 62.815.000
Cap. 052 Dividendi ed altri proventi su titoli azionari ed altre partecipazioni	929.381	929.000	=		
Totale redditi e proventi patrimoniali	**177.433.570**	**163.750.000**	=	**- 72.536.000**	**91.214.000**

Variazione **91.214.000 / 163.750.000 = - 79,52%**

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Entrate in conto capitale

Alienazione di beni patrimoniali e cessione di crediti

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 100 Alienazione di immobili	=	=	=	2.900.000	2.900.000
Alienazione di beni e diritti reali	=	=	=	**2.900.000**	**2.900.000**

Variazione $\frac{2.900.000}{0}$ = 100 %

Realizzo di valori mobiliari

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 120 Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=	=	13.605.000	13.605.000
Totale realizzo di valori mobiliari	**248.529.509**	**4.000.000**		**13.605.000**	**17.605.000**

Variazione $\frac{17.605.000}{4.000.000}$ = + 340%

Riscossione di crediti

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 141 Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	25.797.628	18.500.000	=	5.000.000	23.500.000
Totale riscossione di crediti	**55.422.790**	**48.266.000**	=	**5.000.000**	**53.266.000**

Variazione $\frac{53.266.000}{48.266.000}$ = + 10,36%

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Uscite correnti

Personale

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 305 Stipendi ed altri assegni fissi	297.459.591	293.000.000	=	4.500.000	297.500.000
Cap. 313 Oneri previdenziali ed assistenziali	107.062.592	106.500.000	=	620.000	107.120.000
Cap. 324 Fondo per i rinnovi contrattuali	13.266.421	12.900.000+16.700.000	=	- 14.407.000	15.193.000
Cap. 306 Fondo per i tratt. Access. Aree A, B e C	83.252.000	75.550.000	=	4.351.000	79.901.000
Cap. 307 Fondo per i tratt. Access. Qual. Ad esaurimento ex art. 15	3.885.000	6.900..000	=	- 3.934.000	2.966.000
Cap. 308 Fondo per i tratt. Access. Dirigenti generali	4.030.000	4.000.000	=	- 180.000	3.820.000
Cap. 309 Fondo per i tratt. Access. Personale dirigente	13.136.000	12.850.000	=	50.000	12.900.000
Cap. 310 Fondo per i tratt. Access. Personale professionisti	14.198.000	13.750.000	=	140.000	13.890.000
Cap. 311 Fondo per i tratt. Access. Personale area medica	14.934.000	15.000.000		145.000	15.145.000
Cap. 314 Altri oneri sociali	4.974.426	6.000.000	=	850.000	6.850.000
Cap. 317 Indennità e rimborso spese per i trasferimenti	574.307	800.000	=	200.000	1.000.000
Cap. 318 Compensi per lavoro straordinario a personale	=	=	=	6.634.000	6.634.000
Cap. 322 Spese per il personale del Centro Protesi	12.912.746	13.000.000	=	1.450.000	14.750.000
Totale oneri per il personale	**594.364.303**	**610.417.000**	=	**419.000**	**610.836.000**

Variazione **610.836.000** / **610.417.000** = + 0,069 %

Segue uscite correnti

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 341 Spese di esercizio dei Centri Medico-Legali	10.241.426	11.077.000	=	1.000.000	12.077.000
Totale spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	**191.505.198**	**223.209.000**	=	**1.000.000**	**224.209.000**

Variazione **224.209.000 / 223.209.000 = + 0,45%**

Trasferimenti passivi

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 398 Equo indennizzo al personale	280.998	200.000	=	200.000	400.000
Totale trasferimenti passivi	**6.593.998**	**6.445.000**	=	**200.000**	**6.645.000**

Variazione **6.645.000 / 6.445.000 = + 3,10%**

Oneri per il personale in quiescenza

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 327 Trattamento pensionistico integrativo	44.190.235	45.000.000	=	3.000.000	48.000.000
Totale Oneri per il personale in quiescenza	**80.148.265**	**82.000.000**	=	**3.000.000**	**85.000.000**

Variazione **85.000.000 / 82.000.000 = + 3,66%**

Segue uscite correnti

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Spese non classificabili in altre voci

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 431 Spese per la esazione dei premi e contributi di assicurazione	14.054.682	23.000.000	=	- 6.000.000	17.000.000
Totale Spese non classificabili in altre voci	**14.054.682**	**23.000.000**	=	**- 6.000.000**	**17.000.000**

Variazione **17.000.000 / 23.000.000 = - 35,29%**

Uscite per prestazioni istituzionali e per accertamenti medico legali

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 383 Finanziamenti ex art. 1, comma 626, L. 296/2006 e Cap. 385 Finanziamento progetti formativi di riqualif. Profess. Invalidi lavoro e abbatt. Barr. Archit.	50.000.000 =	20.000.000 =	= =	67.857.000	87.857.000
Totale Uscite per prestazioni istituzionali e per accertamenti medico legali	**107.494.796**	**108.809.000**	=	**67.857.000**	**176.666.000**

Variazione **176.666.000 / 108.809.000 = + 62,36%**

Segue uscite correnti

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Spese per gli Organi dell'Ente

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 301 Stipendi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi	138.616	1.140.000+685.000	=	- 500.000	1.325.000
Totale Spese per gli Organi dell'Ente	**2.922.422**	**3.744.000**	=	**- 500.000**	**3.244.000**

Variazione **3.244.000 / 3.744.000 = - 15,41%**

Spese non classificabili in altre voci

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 433 Fondo di riserva	=	48.000.000	384.000	- 43.316.000	4.300.000
Totale spese non classificabili in altre voci	**18.745.172**	**85.770.000**	**384.000**	**- 43.316.000**	**42.070.000**

Variazione **42.070.000 / 85.770.000 = - 103,87%**

DATA	PROT. n.	ORGANO
10/12/2009	17	CIV

Uscite in conto capitale

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 761 Trattamento di quiescenza	45.808.737	40.000.000	=	23.000.000	63.000.000
Totale indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	**75.203.412**	**69.000.000**	=	**23.000.000**	**92.000.000**

Variazione 92.000.000 / 69.000.000 = + 33,34%

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2009+VARIAZ. N.1	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 2	PROPOSTA DI VARIAZ. N. 3	PREVENTIVO 2009 DOPO LE VARIAZIONI
Cap. 710 Mobili, macchine ed attrezzature ad uso dei servizi medico legali	1.601.804	10.000.000	=	- 2.000.000	8.000.000
Totale Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	**89.898.948**	**91.177.000**	=	**- 2.000.000**	**89.177.000**

Variazione 89.177.000 / 91.177.000 = - 2,24%

Segue uscite in conto capitale

DELIBERAZIONE DEL 16 DICEMBRE 2009 n. 18

Bilancio di previsione per l'esercizio 2010.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 16 dicembre 2009

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

visto la legge 15 maggio 1997, n. 127;

visto il regolamento emanato con il D.P.R. del 24 settembre 1997, n. 367;

viste la legge 3 aprile 1997 n. 94 e le connesse disposizioni attuative contenute nel D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279;

visti la legge 25 giugno 1999 n. 208 ed il Regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del Presidente - Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale della legge n. 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003;

visto il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;

vista la delibera n. 207 del 6 ottobre 2008 del Presidente Commissario Straordinario di predisposizione del bilancio di previsione 2010;

visto il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 presentato dalla Direzione Generale;

visto il verbale n. 353 del 5 novembre 2009, con il quale il Collegio dei Sindaci, esprimendo parere di procedibilità, ha evidenziato osservazioni e raccomandazioni sulla proposta di Bilancio di previsione 2010;

tenuto conto della necessità di acquisire elementi e riscontri relativi alle valutazioni della Commissione Bilancio e Patrimonio con particolare attenzione alle coerenze con le Linee guida del bilancio 2010 di cui alla delibera n. 11 del 1° luglio 2009 - Stralcio della relazione programmatica 2010-2012;

tenuto, altresì, conto del positivo rapporto con il Presidente Commissario Straordinario e con la Direzione Generale per costruire nella difficile situazione di crisi economica utili elementi integrativi a sostegno della prevenzione e della presa in carico dei lavoratori infortunati e/o affetti da malattie professionali nonché in ordine alla garanzia del gettito contributivo;

tenuto conto delle valutazioni della Commissione Bilancio e Patrimonio espresse all'unanimità nelle sedute del 24 novembre e del 1° dicembre 2009, così come illustrate dal Presidente della Commissione medesima nella odierna seduta del CIV, nonché delle comunicazioni rese dal Direttore Generale f.f. sia nella seduta del 1° dicembre 2009 che nella nota inviata in pari data al Presidente del CIV,

DELIBERA

di adottare la gestione provvisoria per l'anno 2010 per un periodo di un mese e quindi di autorizzare, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'utilizzo degli stanziamenti di bilancio, quali risultano dall'ultima variazione al bilancio di previsione 2009 formalmente approvata, nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascun capitolo di bilancio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili.

Il segretario supplente: (Dott.ssa Teresa CITRARO)
Il presidente: (Dott. Francesco LOTITO)

DELIBERAZIONE DEL 16 DICEMBRE 2009 n. 19

Art.41, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997: Organismi collegiali.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 16 dicembre 2009

visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;

visto l'art. 17, comma 23, della legge n.127 del 15 maggio 1997;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con il quale è stato disposto che "Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato";

visti gli artt. 86 e 87 delle Nuove Norme sull'ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di organizzazione approvate con delibera del Commissario straordinario n. 31 del 27 febbraio 2009;

visto l'art.14, comma 1, del D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009;

considerato che il citato articolo 41 fa discendere la soppressione, a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali non individuati come indispensabili;

vista la documentazione trasmessa in allegato alla nota del 16 novembre 2009, con la quale il Direttore Generale f.f. ha comunicato gli organismi operanti nell'Istituto interessati all'applicazione del predetto art. 41;

viste e condivise le valutazioni espresse dalla Commissione Politiche Ordinamentali, Legislative ed Organizzative nella seduta del 9 dicembre 2009,

DELIBERA

di considerare allo stato indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'INAIL i sotto elencati Organismi collegiali con funzioni amministrative:

1 - Organi collegiali previsti dal D.lgs. n.479 del 30 giugno 1994 nonché le loro articolazioni disciplinate dai rispettivi regolamenti interni;
2 - Comitati Consultivi Provinciali, istituiti dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1712 e con composizione integrata dalla legge n. 413 del 15 aprile 1965;
3 - Coordinamenti regionali dei Comitati (C.R.C.), istituiti e disciplinati con deliberazione del C.d.A. n. 370 articolo 6, del 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
4 - Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
5 - Comitato per le pari opportunità;
6 - Collegio arbitrale (sino alla data di entrata in vigore del D.lgs n.150 del 27 ottobre 2009);
7 - Commissione di congruità a livello centrale;
8 - Commissione per le procedure contrattuali a livello centrale;
9 - Commissione tecnico-scientifica di Vigorso di Budrio prevista dell'art. 8 del D.P.R. n. 782 del 18 luglio 1984;
10 - Comitato scientifico della "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali";
11 - Comitato amministratore del fondo autonomo speciale, previsto dall' ex art. 10 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999 e dall'art.18 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000;
12 - Commissione bilaterale sulla formazione del personale;

13 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;
14 - Commissione Tecnico-Scientifica per l'esame dei progetti di studio e di ricerca su malattie professionali e infortuni;

secondo il parere espresso dalla Commissione Politiche Ordinamentali, Legislative ed Organizzative in data 9 dicembre 2009 che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.

Il segretario supplente: (Dott.ssa Teresa CITRARO)
Il presidente: (Dott. Francesco LOTITO)

DATA	PROT. n.	ORGANO
16/12/2009	**19**	**CIV**

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Struttura Tecnica amministrativa di servizio al CIV

Classificazione della STASCIV
Processo: supporto tecnico alle Commissioni CIV
Macroattività: analisi e studio politiche Ordinamentali, Legislative ed Organizzative.
Attività: conclusive/ Art. 41, comma 1, legge n. 449/97 - Organismi Collegiali.
Tipologia: parere della Commissione.
Fascicolo: Art. 41/ anno 2008.
Sottofascicolo: Art. 41, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997 - Organismi Collegiali.

Art.41, comma 1, legge n. 449 del 27 dicembre 1997: Organismi Collegiali

La Commissione Politiche Ordinamentali, Legislative ed Organizzative

nella seduta del 9 dicembre 2009

visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con il quale è stato disposto che ***"Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro Organo Collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'Ente interessato";***

considerato che il sopracitato articolo fa discendere la soppressione, a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, delle Commissioni, dei Comitati e degli Organi Collegiali non individuati come indispensabili;

vista la documentazione trasmessa in allegato alla nota del 16 novembre 2009, con la quale il Direttore Generale f.f. ha comunicato gli Organismi operanti nell'Istituto interessati all'applicazione del predetto art. 41;

ESPRIME PARERE

che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, siano da ritenere allo stato indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'INAIL i sotto elencati Organismi Collegiali con funzioni amministrative:

1 - Organismi Collegiali previsti dal D.lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 nonché le loro articolazioni disciplinate dai rispettivi regolamenti interni;

2 - Comitati Consultivi Provinciali, istituiti dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1712 e con composizione integrata dalla legge n. 413 del 15 aprile 1965. Disciplinati dalle relative "Norme di funzionamento" approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 351 del 21 giugno 2001, modificate ed integrate dalla delibera n. 161 del 17 aprile 2002 (Circolare n. 35 del 17 maggio 2002);

3 - Coordinamenti Regionali dei Comitati (C.R.C.), istituiti e disciplinati con deliberazione del C.d.A. n. 370 articolo 6, del 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

4 - Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATA	PROT. n.	ORGANO
16/12/2009	**19**	**CIV**

5 - Comitato per le Pari Opportunità di cui all'articolo 33 del D.P.R. n. 267/1987; articolo 6 del D.P.R. n. 43/1990; articolo 7, comma 2, del C.C.N.L. in data 16 febbraio 1999 Aree; art.4, comma 5 del CCNL 1 ottobre 2007 Aree; CCNL Dirigenza del 5 aprile 2001, art. 32 e 1 agosto 2006, art.10;

6 - Collegio Arbitrale, previsto dall'articolo 59 del D.lgs. n. 29/1993 (ora art. 55 del D.lgs. n. 165/2001) e dagli articoli 26 e seguenti dell'Accordo di comparto del 6 luglio 1995 nonché dall'art. 13 e seguenti dell'Accordo di comparto 9 ottobre 2003 e disciplinato dalla delibera C.d.A. n. 847 del 14 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

7 - Commissione di Congruità a livello centrale, disciplinata in precedenza dall'art. 101 delle "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile, emanate in attuazione dell'articolo 43 del Regolamento di organizzazione", approvate con Deliberazione C.d.A. n. 409 del 12 ottobre 2006, e successive modifiche;

8 - Commissione per le procedure contrattuali a livello centrale, disciplinata in precedenza dall'art. 86 delle "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'articolo 43 del Regolamento di organizzazione", approvate con deliberazione del C.d.A. n. 409 del 12 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

9 - Commissione Tecnico-Scientifica di Vigorso di Budrio prevista dell'art. 8 del D.P.R. n. 782 del 18 luglio 1984;

10 - Comitato Scientifico della "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 723 del 19 giugno 1996. Modificato con delibera del Presidente/Commissario n. 343 del 21 maggio 2004 e da ultimo rinnovato con delibera del Presidente/Commissario n. 90 del 18 dicembre 2008;

11 - Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale, previsto dall' ex art. 10 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999 e dall'art. 18 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 settembre 2000 in materia di tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici;

12 - Commissione Bilaterale sulla formazione del personale, istituita con CCNL del personale non dirigente degli Enti pubblici non economici del 2002/2005, art. 12, comma 8 e del 2006/2009, art. 27, comma 14 nonché del CCNL del personale dirigente degli Enti pubblici non economici del 2002/2005, art. 9;

13 - Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, istituito con CCNL del personale non dirigente degli Enti pubblici non economici del 2002/2005, art. 8 nonché del CCNL del personale dirigente degli Enti pubblici non economici del 2002/2005, art. 11;

14 - Commissione Tecnico-Scientifica per l'esame dei progetti di studio e di ricerca su malattie professionali e infortuni, istituita, sulla base della delibera del C.d.A. n . 277 del 5 giugno 2008 contenente le linee guida per attività di ricerca, con delibera del Presidente/Commissario n. 83 del 5 dicembre 2008 e successivamente modificata con delibera del Presidente/Commissario n. 185 del 24 settembre 2008.

oooooooo

Nel ricordare che la valutazione sui suddetti Organismi è riferita all'anno 2008, appare opportuno segnalare alcune modifiche, intervenute nel corso dell'anno 2009, rispetto al:

Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, di cui al punto 4: l'art. 14, comma 1 del D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 recita che "ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si dota di un Organismo indipendente…" e al comma 2 "L'Organismo di cui al punto 1 sostituisce i servizi di controllo interno…";

DATA	PROT. n.	ORGANO
16/12/2009	19	CIV

Collegio Arbitrale di cui al punto 6: l'art.73 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, emanato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, recita che *"non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina"*.

Pertanto, si rimanda, al prossimo esercizio finanziario, la valutazione sulla indispensabilità del suddetto Collegio arbitrale.

Commissione di Congruità a livello centrale, disciplinata in precedenza dall'art. 101 delle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile, di cui al punto 7: con delibera del Presidente/Commissario n. 31 del 27 febbraio 2009 sono entrate in vigore le Nuove norme del citato Ordinamento amministrativo/contabile che disciplina all'art. 87 la sopracitata Commissione;

Commissione per le procedure contrattuali a livello centrale disciplinata in precedenza dall'art. 86 delle Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile, di cui al punto 8: con delibera del Presidente/Commissario n. 31 del 27 febbraio 2009 sono entrate in vigore le Nuove norme del citato Ordinamento amministrativo/contabile che disciplina all'art. 86 la sopracitata Commissione;
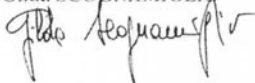
Tanto premesso, la Commissione reputa opportuno ingenerare una maggiore valorizzazione delle funzioni affidate ai diversi Organismi Collegiali, in particolare:

- **Commissione Bilaterale sulla formazione del personale**, in particolare:
  sull'acquisizione degli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale,
  sul monitoraggio dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate;

- **Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing** affinché persegua l'esigenza di contrastare, il fenomeno del mobbing, inteso come violenza morale e psichica in ambiente di lavoro;

- **Commissione Tecnico-Scientifica per l'esame dei progetti di studio e ricerca su M. P. e Infortuni** affinché i risultati attesi di tale attività, finalizzati ad ampliare le conoscenze del fenomeno infortunistico e dei relativi rischi, concorrano concretamente al miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di soggetti pubblici e privati;

- **Commissione Tecnico-Scientifica di Vigorso di Budrio**, al fine di sfruttare l'alta competenza tecnica-scientifica in suo possesso ed avvalersi di eventuali pareri su studi, ricerche e sperimentazioni, utili alla attività Istituzionale dell'Ente.

Commissione Politiche Ordinamentali, Legislative ed Organizzative
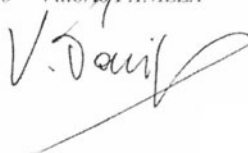
Il Segretario della Commissione
F.to Gilda SCOGNAMIGLIO

Il Presidente
F.to Vittorio PANIZZA

Circolari INAIL

Circolare n. 54 del 13 ottobre 2009

OGGETTO: Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2009.

Quadro normativo

- **Delibera del Presidente commissario Inail n. 118 del 3 giugno 2009** "Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dal 1° luglio 2009".
- **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2009** "Rivalutazione dell'assegno d'incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2009" .

A decorrere dal 1° luglio 2009, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è fissato nella misura di Euro 233,76.

L'importo è stato determinato in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2007 e il 2008 pari al 3,23 %.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il pagamento del rateo di novembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Allegati: 1

(1) **Allegato 1** Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto 2009.

Circolare n. 55 del 21 ottobre 2009

OGGETTO: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2009.

Quadro normativo

- **D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni.
  Artt. nn. 76-80-85-116-124-218-223-235"
- **D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968:** criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura
- **Legge n. 780 del 27 dicembre 1975:** "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale"
- **Legge n. 251 del 10 maggio 1982:** "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."
- **Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982:** "Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981 n 791 recante disposizioni in materia previdenziale"
- **Circolare Inail n. 41 dell'11 luglio 1985:** "Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile"
- **Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991:** "Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991"
- **Legge n. 243 del 19 luglio 1993:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica"
- **Legge n. 81 dell'11 marzo 2006:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa
- **Legge n. 296 del 27 dicembre 2006:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" art. 1, comma 778
- **Delibera del Presidente commissario n. 79 del 27 aprile 2009:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2009 per i settori industria e agricoltura e per i medici radiologi "
- **Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2009**: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale nel settore industriale" (G.U. n. 185 dell' 11 agosto 2009) (1)
- **Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2009**: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2009) (2)
- **Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 12 giugno 2009**: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2009 per i medici radiologi " (G.U. n. 185 dell'11 agosto 2009) (3)

PREMESSA

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata (4) la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, agricolo e per i medici radiologi **a decorrere dal 1° luglio 2009**.

---
(1) **Allegato 1:** pag. 5.
(2) Allegato 1: pag 5.
(3) Allegato 1: pag. 4.
(4) Delibera del Presidente commissario Inail n.79/2009.

Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla **prima liquidazione delle prestazioni**, alla **riliquidazione delle prestazioni in corso**, nonché gli **indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.**

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le **misure retributive** di seguito indicate.
Nel **settore industriale**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro **68,33** (5).

Retribuzione annua minima	Euro **14.349,30**
Retribuzione annua massima	Euro **26.648,70**

Nel **settore agricolo**, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro **21.655,81** (6).
In particolare:

Lavoratori subordinati a **tempo determinato**	Su retribuzione annua convenzionale	Euro **21.655,81**
Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato**	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: **minimo** **massimo**	 Euro **14.349,30** Euro **26.648,70**
Lavoratori **autonomi**	Su retribuzione annua convenzionale	Euro **14.349,30**[7]

Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive**, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2009:**

Retribuzione convenzionale	**Euro 54.757,58**

ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei **settori industriale** e **agricolo** l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro **1.893,04**.

(5) Decreto Ministeriale del 12 giugno 2009.
(6) Decreto Ministeriale del 12 giugno 2009.
(7) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Per i **medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive**, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro **54.757,58** secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.

INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

<table>
<tr><td>Lavoratori subordinati a tempo determinato[8]</td><td rowspan="2">Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di</td><td rowspan="2">Euro 38,69[9]</td></tr>
<tr><td>Lavoratori subordinati a tempo indeterminato</td></tr>
<tr><td>Lavoratori autonomi</td><td>Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:</td><td>Euro 43,49[10]</td></tr>
</table>

RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni (11), secondo i seguenti criteri.

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE

Settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono (12):

Per l'anno 2007 e precedenti:	**1,0323**
Per l'anno 2008 e I°semestre 2009	**1,0000**

(8) Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006.
(9) Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982.
(10) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
(11) Allegato 2.
(12) Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004.

Settore agricolo

La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a **tempo determinato**	Su retribuzione annua convenzionale	Euro **21.655,81**[13]
Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato**: rendite con decorrenza **dal 1° gennaio 1982**	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: **minimo** **massimo**	Euro **14.349,30** Euro **26.648,70**
Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato:** rendite con decorrenza **anteriore al 1° gennaio 1982**	Su retribuzione annua convenzionale	Euro **21.655,81**
Lavoratori **autonomi**: rendite con decorrenza **anteriore al 1° giugno 1993**	Su retribuzione annua convenzionale	Euro **21.655,81**
Lavoratori **autonomi**: rendite **con decorrenza dal 1° giugno 1993**	Su retribuzione minimale del settore industriale	Euro **14.349,30**[14]

INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2009 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (15 settembre 2009), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro **472,45** (15).

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi (16) vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)	SETTORE INDUSTRIALE	SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59	Euro 265,14	Euro 332,09
Da 60 a 69	Euro 371,98	Euro 463,40
Da 80 a 89	Euro 690,61	Euro 795,54
Da 90 a 100	Euro 1.063,96	Euro 1.127,67
Da 100 + a.p.c.	Euro 1.537,05	Euro 1.600,13

(13) D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.
(14) Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
(15) Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982.
(16) Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975.

INDIRIZZI OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE

Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

a) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (17);
b) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale"(18), che al 1° luglio 2009 dovranno essere adeguati (19) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (20);
c) le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:

    1. liquidazioni particolari (cod. 2-3)
    2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2009 per i settori industria ed agricoltura e medici radiologi
    3. rendite unificate.

Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2008, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole (21).

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2009 per i settori industria, agricoltura e per i medici radiologi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.

RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006 (22), è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (23) (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore (24).
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di gennaio 2010.

INOLTRO DEI TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonchè alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta.

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc..
Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.
In caso di variazioni anagrafiche, il redditüario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, **entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati**, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei redditüari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

---

(17) Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
(18) Legge n. 248/1976
(19) Legge n. 251/1982, art. 11.
(20) Circolare Inail n. 41/1985.
(21) Testo Unico, art. 80.
(22) Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
(23) Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.
(24) Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni,

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio 2009 per i settori industria, agricoltura e per i medici radiologi.

Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2009 .

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Allegati: 2

Circolare n. 62 del 19 novembre 2009

OGGETTO: Comitato amministratore del Fondo autonomo Speciale con contabilità separata, presso l'INAIL. Elezione del Presidente.

Il Comitato amministratore del Fondo autonomo Speciale con contabilità separata, nella riunione del 16 novembre 2009, ha eletto la sig.ra Bonaventurina Fringuelli nuovo Presidente del Comitato.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Circolare n. 63 del 24 novembre 2009

OGGETTO: Riconoscimento definitivo Istituto di Patronato e Assistenza sociale FENALCA.

Quadro normativo

- **Legge n. 152 del 30 marzo 2001:** "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" art. 3, comma 3.
- **Legge n. 152 del 30 marzo 2001:** Ai sensi dell'art. 3 comma 2.
- **Protocollo d'intesa INAIL Patronati del 28 giugno 2002.**
- **Decreto Ministeriale del 28 marzo 2006:** Approvazione in via provvisoria della costituzione dell'Istituto di Patronato e Assistenza Sociale Fenalca (G.U. n. 86/2006).
- **Decreto Ministeriale 26 febbraio 2007:** Riconoscimento definitivo dell'Istituto di Patronato e Assistenza sociale Fenalca (G.U. n. 62/2007).

Con decreto ministeriale (1) è stata approvata, in via definitiva, la costituzione, da parte della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani-Fenalca, dell'Istituto di Patronato e Assistenza sociale Fenalca.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(1) Decreto ministeriale 26 febbraio 2007.

Circolare n. 67 del 3 dicembre 2009

OGGETTO: Comitato di gestione del Casellario Centrale Infortuni.
Ricostituzione.

Quadro normativo

• **D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38** e, in particolare, il Capo IV.

Premessa

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha ricostituito il Comitato di gestione del Casellario Centrale Infortuni, presso l'INAIL (1).

Composizione

Il predetto Comitato è composto dai seguenti membri:

Dr. Lorenzo FANTINI	in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con funzioni di Presidente
Ing. Ester ROTOLI	in rappresentanza dell'INAIL
Dr.ssa Roberta BENCINI	in rappresentanza dell'IPSEMA
Dr.ssa Antonietta MUNDO	in rappresentanza dell'INPS (utenza pubblica diversa dall'INAIL)
Dr. Cristiano TEMPESTA	in rappresentanza dell'ENPAIA
Dr. Vittorio VERDONE	in rappresentanza dell'A.N.I.A.
Dr. Francesco FACELLO	dirigente responsabile del Casellario Centrale Infortuni
Dr. Michele LEPORE	esperto
Dr.ssa Gianna BARBIERI	esperto

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Circolare n. 69 del 21 dicembre 2009

OGGETTO: Chiusura della contabilità finanziaria.
Dati per il conto consuntivo 2009. Istruzioni operative.

Quadro normativo

- **Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 31 del 27 febbraio 2009:** "Norme sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile in attuazione dell'articolo 43 del Regolamento di Organizzazione. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 409 del 12 ottobre 2006 e s.m.i."
- **Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 500 del 24 dicembre 2007:** "Ordinamento delle Strutture Centrali e Territoriali. Linee guida."

SCOPO

Si tratta delle consuete istruzioni alle Strutture centrali e territoriali di fine esercizio per la chiusura della contabilità e per la predisposizione dei dati necessari alla formazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009 non direttamente desumibili dalla contabilità finanziaria.
Dette istruzioni vanno comunque inquadrate nella più ampia operazione di accentramento delle funzioni contabili presso le Direzioni regionali e la Direzione generale, come effetti di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 500 del 24 dicembre 2007.

In relazione alle predette finalità, vanno segnalate, oltre ai fisiologici aggiornamenti, le disposizioni che attengono, soprattutto:

- agli adempimenti per la chiusura della cassa;
- alla particolare attenzione che viene richiesta alle Direzioni regionali nella predisposizione degli elenchi dei residui attivi e passivi da riaccertare al 31 dicembre 2008 e nella indicazione dei motivi della loro radiazione;
- alla richiesta di dettagliare anche le poste residuali attive e passive relative all'attività dell'esercizio 2009, avendo particolare cura di specificare le relative causali.

Al fine di agevolare la predisposizione e trasmissione delle informazioni richieste con la presente circolare di istruzioni, si comunica che sono in via di imminente rilascio delle implementazioni informatiche nelle procedure di "contabilità integrata" e "flussi monetari"; tale iniziativa permetterà non soltanto una più agevole compilazione (almeno negli elementi che sono reperibili nella banca dati delle stesse procedure), ma anche la trassmissione per via telematica dei prospetti, come di seguito verrà indicato.

OPERAZIONI DI CHIUSURA DELLA CONTABILITA'

Si indicano, di seguito, le operazioni amministrativo-contabili che devono essere preliminarmente poste in essere per la chiusura della contabilità e per l'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione del conto consuntivo 2009.

CHIUSURA DELLA "CASSA"

Per le somme accreditate/addebitate sui conti correnti bancari/postali dell'Istituto, l'addetto alla funzione contabile, di concerto con l'addetto alla funzione amministrativa competente, dovrà espletare le seguenti fasi:

1. mediante la procedura flussi monetari, l'acquisizione delle contabili di accredito e digitazione degli incassi con relativa attribuzione alle diverse aree di produzione per la conseguente creazione da procedura:
   - del MOC di Entrata di tipo "C" (movimenti di conto corrente di cassa);
   - della reversale di incasso nonché aggiornamento dei saldi, al fine di conseguire la richiesta concordanza tra saldo contabile e quello reale.

2. ritiro, dalla locale agenzia bancaria, degli ordinativi di pagamento (ODP) non eseguiti entro il 31 dicembre 2009, dopo aver proceduto ad emettere un mandato di pagamento di storno in contabilità integrata e conseguente ODP nella procedura "flussi monetari".

CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI PRESENTI NEI SOTTOCONTI DI TRANSITO

Alla data di chiusura della contabilità finanziaria, occorre procedere al *totale azzeramento dell'ammontare delle somme in giacenza sui sottoconti di transito dei vari capitoli di bilancio*, sulle quali al momento della rilevazione non si disponeva di sufficienti elementi per permettere l'esatta imputazione contabile (ad esempio: capitolo 064, sottoconto 90).
Va effettuata, quindi, un'attenta ricognizione delle operazioni contabili, acquisendo ogni utile elemento di conoscenza per l'esatta imputazione di tali partite, atteso che, comunque, gli anzidetti sottoconti devono essere chiusi a fine esercizio.

CHIUSURA DELLA GIORNATA CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2009 - EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI STORNO E RETTIFICA

Eventuali operazioni fuori cassa di storno e rettifica che le Strutture ritenessero necessarie, dovranno essere digitate **entro e non oltre il 20 gennaio 2010**.
Per quanto concerne le modalità da seguire per la chiusura della *giornata contabile del 31 dicembre 2009* nonché la digitazione e la validazione dei dati, le Unità interessate si atterranno alle istruzioni contenute nel materiale operativo in uso, tenendo presente che l'inserimento e la convalida delle operazioni di rettifica devono essere effettuati compatibilmente con il termine di tutte le operazioni, come in precedenza fissato.
Restano confermate le disposizioni già comunicate per la chiusura della "cassa" (cfr. lettera Direzione Centrale Ragioneria del 19 novembre 2009, prot. 8984).

DATI PER IL CONTO CONSUNTIVO 2009

Per quanto attiene alla richiesta dei dati necessari alla formazione del conto consuntivo, non direttamente desumibili dalla contabilità integrata, sono stati predisposti - da quest'anno con l'ausilio di apposite funzioni nelle procedure "contabilità integrata" e "flussi monetari" - i prospetti di seguito specificati, per la cui compilazione le Strutture territoriali si atterranno alle seguenti disposizioni.

Situazione dei depositi in c/c (bancari e postale) al 31 dicembre 2009 (prospetto n. 1)

In questo prospetto (*fac simile* allegato n. 1) dovranno essere indicati, per ciascun conto corrente bancario e postale, il saldo risultante dall'area funzionale "SAL - data INAIL" (colonna 3) della procedura "flussi monetari", quello comunicato dalla Banca o dalle Poste (colonna 4), nonché del MOC per tipologia (colonne 6 e 7).
Il prospetto sarà compilabile e trasmissibile per via telematica attraverso un'apposita funzione nella procedura "flussi monetari".
Si dovrà provvedere comunque all'inoltro, per mail alla Direzione Centrale Ragioneria (dcragioneria@inail.it), della verifica di cassa del IV trimestre 2009.
Si raccomanda, comunque, di porre la massima cura nella contabilizzazione in tempo reale sia degli accrediti e degli addebiti sia delle provviste/rimesse fondi e dei trasferimenti.
Per quanto concerne i modd. 139-C relativi al citato periodo (1° ottobre - 31 dicembre 2009), si rammenta che perverranno in via telematica alla Direzione Centrale Ragioneria una volta autorizzati dal responsabile della Struttura.
Per le Strutture che non intrattengano rapporti di conto corrente con Unicredit, Unicredit Banca di Roma e Unicredit Banca di Sicilia, sarà necessario trasmettere via mail (dcragioneria@inail.it) l'hard copy dei saldi dei conti correnti e le copie degli estratti conto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009. In questi casi, infatti, non risulta possibile acquisire tali informazioni per il tramite della procedura informatica, non essendo stato attivato il sistema di rendicontazione automatica.
Si fa riserva, comunque e in tutti i casi, di acquisire elementi integrativi di informazione, qualora fosse necessario dalla lettura integrata dei dati disponibili.

Titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato versati da terzi a cauzione in essere al 31 dicembre 2009 (prospetto n. 2)

Per determinare la consistenza dei titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato al 31 dicembre 2009 (cfr. circolare n. 71/1974) è stato approntato l'apposito prospetto (*fac simile* allegato n. 2) nel quale dovranno essere riportati, distintamente per ciascun depositante: il nominativo o ragione sociale, la specificazione dei titoli con a fianco l'indicazione dei relativi valori nominali ed, infine, la motivazione del deposito stesso.
Tale prospetto dovrà essere compilato e trasmesso per via telematica attraverso l'apposita funzione nella procedura di "contabilità integrata".

Fidejussioni ed attestazioni di vincolo in essere al 31 dicembre 2009 (prospetto n. 3)

Le Strutture centrali e territoriali dovranno determinare la consistenza a fine esercizio anche delle particolari forme di garanzia prestata tramite fidejussioni ed attestazioni di vincolo, dandone analitica contezza mediante la compilazione del prospetto (*fac simile* allegato n. 3), appositamente predisposto.
E' da precisare, infine, che in tale prospetto non dovranno essere riportate le garanzie, rappresentate da libretti di deposito vincolato, prestate dai conduttori di locali di proprietà dell'Istituto.
Anche tale prospetto dovrà essere compilato e trasmesso per via telematica attraverso l'apposita funzione nella procedura di "contabilità integrata".

Procedure contrattuali avviate e non aggiudicate al 31 dicembre 2009 (prospetto n. 4)

Le prenotazioni di impegni di spesa relativi a procedure contrattuali non concluse prima della fine dell'esercizio (2009) confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, al fine di assicurarne la necessaria copertura finanziaria all'atto dell'aggiudicazione, come previsto dal vigente art. 54 delle Norme sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile.
A tale scopo e per dar corso alle necessarie e successive variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2010, le Direzioni
centrali, le Direzioni regionali, provinciali di Trento e Bolzano e Sede regionale di Aosta, compileranno il prospetto n. 4 (secondo il *fac simile* allegato) nel quale dovrà essere indicato l'importo prenotato e validato, il capitolo di bilancio, la tipologia e l'oggetto della gara indetta. Anche in questo caso, il prospetto dovrà essere compilato e trasmesso per via telematica attraverso l'apposita funzione nella procedura di "contabilità integrata".

Va precisato, da ultimo, che l'utilizzo dell'avanzo vincolato di amministrazione deve essere rigorosamente limitato alle procedure contrattuali ad evidenza pubblica di rilevante entità finanziaria.

Eliminazione dei residui attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2008 (riaccertamento)(prospetto n. 5)

Si tratta di un'operazione contabile particolarmente *sensibile* (prevista dall'art. 43 delle vigenti "Norme sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile…") che richiede estrema attenzione da parte di tutte le Strutture.
Come già detto, al fine di facilitare l'attività da parte delle Strutture, è in fase di definitiva realizzazione un'implementazione della procedura di "contabilità finanziaria" che permette la compilazione e la successiva trasmissione per via telematica dell'apposito prospetto (*fac simile* allegato n. 5) nel quale riepilogare le poste oggetto di cancellazione dalla massa residuale. La stessa procedura provvede a riportare per singolo capitolo gli importi corrispondenti alle operazioni di cancellazione dai residui proposte, per i quali occorrerà specificare gli ulteriori dettagli a completamento del quadro informativo (causale del debito/credito; identificazione del debitore/creditore del residuo eliminato; motivazione della eliminazione della partita debitoria/creditoria).
Le Unità interessate provvederanno allo scopo ad indicare le singole poste creditorie e debitorie di cui si chiede la cancellazione, relative all'anno 2008 e a tutti gli esercizi ad esso antecedenti.
Si raccomanda, al riguardo, di specificare puntualmente per ciascuna posta creditoria o debitoria, nella colonna 8 del predetto prospetto, **le singole peculiari motivazioni alla base del relativo riaccertamento, evitando indicazioni generiche**. La necessità di esplicitare le motivazioni che hanno condotto alla cancellazione del residuo è stata reiteratamente richiesta anche dal Collegio dei Sindaci, da ultimo nel verbale di verifica del provvedimento del riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2007.

Si precisa che, per quanto sopra illustrato, l'operazione di riaccertamento (es. per inesistenza del titolo giuridico) in generale non deve sussistere se non per variazioni diminutive di residui attivi e passivi.
Il prospetto così compilato, una volta superate eventuali anomalie riscontrate in fase di controllo, dovrà essere trasmesso alla Direzione Centrale Ragioneria in via telematica, attraverso l'apposita funzione in procedura di "contabilità integrata", entro e non oltre il giorno **5 febbraio 2010**.
Si confida nella più fattiva collaborazione rispetto alle istruzioni sopra fornite per consentire una più omogenea acquisizione dei dati e per garantire una migliore e tempestiva verifica da parte della Direzione Centrale Ragioneria.
Entro lo stesso termine del 5 febbraio 2010 anche le **Direzioni centrali** dovranno indispensabilmente provvedere alla digitazione in "contabilità finanziaria" delle rispettive variazioni, alla compilazione ed all'inoltro per via telematica del prospetto alla Direzione Centrale Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, sempre mediante l'apposita funzione prevista nella procedura di "contabilità integrata".

Procedure di abbandono dei crediti inesigibili

E' opportuno rammentare che l'istituto del riaccertamento riguarda la eliminazione di residui per i quali *non sussiste valido titolo giuridico di credito e/o di debito* e, pertanto, va tenuto distinto dai *crediti dichiarati inesigibili* (per i quali invece il titolo giuridico sussiste), questi ultimi da non indicare nel citato prospetto n. 5.
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 79, c. 1, delle Norme sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile: "*La dichiarazione di inesigibilità del credito* è proposta dal Dirigente responsabile sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver esperito tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo delle relative procedure coattive superi l'importo da recuperare, ed è assunta con determinazione del Direttore regionale competente per territorio o dal Direttore centrale competente per materia, in ragione delle rispettive competenze gestionali".

Situazione dei residui attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2009 (prospetto n. 6)

Al fine di dare contezza dei titoli giuridici alla base delle poste residuali attive e passive in essere alla data del 31 dicembre 2009, ancorché maturate negli esercizi precedenti ed anche al fine di fornire corrispondenza ed analitica evidenza al Collegio dei Sindaci, è stato predisposto il prospetto (allegato n. 6) da compilare e da trasmettere in via telematica, da parte delle Direzioni centrali e regionali, alla Direzione Centrale Ragioneria entro lo stesso termine del **5 febbraio 2010**.
Non risulta ultroneo rappresentare che, anche per tali partite, devono essere indicati puntualmente ed analiticamente gli estremi del debitore/creditore e della causale del titolo giuridico.
Nel prospetto n. 6, pertanto, dovranno essere riportate le singole poste a credito e/o a debito in essere al 31 dicembre 2009 corredate da specifiche informazioni sul debitore/creditore nonché sulla motivazione alla base dell'esistenza di tali poste.

***

Per quanto attiene ai *capitoli interessati dalla procedura informatica G.R.A.(Gestione Rapporti Assicurativi),* si rammenta che le Strutture interessate non dovranno effettuare alcuna operazione contabile di riaccertamento né di rilevazione dei residui in essere e, pertanto, non dovranno procedere alla compilazione dei prospetti nn. 5 e 6.
Ciò, in quanto è la procedura amministrativa G.R.A. che riversando in via automatica i suoi dati in contabilità finanziaria movimenta di conseguenza anche la massa dei residui.

***

Tutti i prospetti indicati nella presente circolare (i cui *fac simile* vengono allegati) dovranno essere inoltrati in via telematica, debitamente compilati, alla Direzione Centrale Ragioneria, attraverso le procedure informatiche come sopra indicate, inderogabilmente **entro il 5 febbraio 2010.**

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Allegati: 6